

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione Roma, 2 agosto 2018

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 5/2018 concernente l'emanazione del Regolamento unitario recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private (CAP) come novellato dal decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018, di recepimento della Direttiva (UE) n. 2016/97 (*Insurance Distribution Directive*, di seguito "IDD").

Nel termine indicato dall'IVASS (9 luglio 2018) sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 44 soggetti, per un totale di n. 566 commenti :

- ABI Associazione Bancaria Italiana:
- ACB Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni;
- AIBA Associazione Italiana Brokers di assicurazione e di riassicurazione;
- AICE Associazione Italiana Cittadini Europei Andrea Baiocco;
- AIF Associazione Italiana Formatori;
- AIPB Associazione Italiana Private Banking;
- Amcham American Chamber of Commerce in Italy;
- ANAGINA Associazione generale Agenti nazionali Ina Assitalia;
- ANAPA Rete ImpresAgenzia;
- ANASF Associazione nazionale Consulenti finanziari;
- ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;
- ANIASA Associazione Nazionale Industria Autonoleggio e Servizi Automobilistici;
- ANRA Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali;
- ASSILEA Associazione Italiana Leasing;
- ASSOFIN Associazione Italiana Credito al Consumo e Immobiliare;
- ASSOINTERMEDIARI Associazione Internazionale Intermediari Assicurativi e Riassicurativi;
- ASSORETI Associazione delle Società per la consulenza agli investimenti;
- AWP P&C S.A. Allianz Worldwide Partners:
- Candian Prof. Avv. Albina Landini Prof. Sara Nitti Prof. Santa;
- Ceredani Marco;
- D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale;
- DLA Piper Marino Avv. David e Cimarelli Avv. Chiara Studio Legale e Tributario;
- F.T.O. Federazione Turismo Organizzato ConfCommercio Imprese per l'Italia;
- FIAVET Confcommercio Assoviaggi Confesercenti;
- Floreani Avv.Rudi Simonetti Dott. Edoardo Studio Legale Associato;
- Iannitti Avv. Salvatore Studio Legale Norton Rose Fulbright;
- IDM Idea di Mercato Associati Srl;
- Leonelli Silvio Sogeint Agente UnipolSai;
- Martano Assicurazioni Srl Andrea Martano;
- Martano Services Srl Divisione Formazione Assicurativa;
- Molinari e Associati Avv. Nicolò Juvara e Avv. Daniela Runggaldier Studio Legale;
- OCF Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari;
- Paolucci Marco;
- PwC TLS Avvocati e Commercialisti Avv. Mario Zanin;
- Rossella Riccardo Italian Climate Network DivestItaly:
- SHARE Associazione Nazionale di produttori di software assicurativi;
- SNA Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione:
- Soisy Spa Marco Anzelmo;
- <u>Taurini Hazan Studio Legale Avv. Maurizio Hazan;</u>
- Thesis Consulting S.a.s. Francesco Valletta;
- Unipol Gruppo Spa;



- Vergani Avv. Roberto;
- Verti Assicurazioni Spa;
- Vitali Nicola Sas Consulenze e Intermediazioni Assicurative.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascuna parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono l'ordine dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 5/2018 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.



Documento di consultazione n. 5/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.



Numero Commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ABI	Osserva	zioni generali	In generale, l'Associazione Bancaria Italiana esprime apprezzamento per i contenuti del Regolamento, finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa ed assicurare un terreno di gioco quanto più possibile livellato fra operatori dei vari Stati Membri. A tal fine, è importante che nella fase del processo regolamentare di attuazione non si introducano norme suscettibili di produrre svantaggi competitivi per le imprese bancarie e finanziarie operanti in Italia, in rapporto ai competitor di altri Paesi europei. Un auspicio generale è che l'attuazione della IDD conduca ad un assetto regolamentare chiaro ed efficace circa la ripartizione dei poteri di vigilanza tra la Consob e l'IVASS per quanto attiene alle regole inerenti al governo dei prodotti di investimento assicurativi e alla relativa distribuzione. In particolare, l'obiettivo da perseguire dovrebbe prevedere: • la corretta declinazione nelle norme regolamentari di	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo regolamentare. Al fine di semplificare quanto più possibile il regime dei prodotti assicurativi nell'interesse primario del consumatore, il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva (UE) n. 2016/97 (di seguito IDD), ha ricondotto tutti i prodotti assicurativi, inclusi gli IBIPs, alla disciplina del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP). Si ritiene pertanto che il regime applicabile alla <i>Product Oversight and Governance</i> (POG) e agli <i>Insurance Based Investment Products</i> (IBIPs) a decorrere dal 1° ottobre 2018 sia definito in maniera chiara e compiuta dal CAP e dai Regolamenti Delegati della Commissione europea nn. 2017/2358 e 2017/2359, che saranno direttamente applicabili negli Stati membri a decorrere dalla medesima data. La disciplina contenuta nel presente Regolamento, emanato in forza dei poteri regolamentari conferiti dal CAP, è applicabile a tutti i prodotti assicurativi, ivi inclusi gli IBIPs, e si affianca al quadro normativo comunitario direttamente applicabile sopra menzionato. Disposizioni specifiche in materia di POG e disposizioni supplementari in materia di IBIPs potranno essere adottate in coordinamento con CONSOB come previsto dalla normativa primaria nazionale; esse saranno ovviamente precedute, oltre che dal coordinamento tra le Autorità, già avviato in uno spirito di massima collaborazione, anche dalle consuete forme di consultazione con il mercato. Si vedano anche le risoluzioni ai commenti nn. 5, 9, 282, 297, 314 e 323.



competenza delle due Autorità
di vigilanza in coerenza con i
principi delineati dall'articolo 5,
comma 1, lett. b), della legge 25
ottobre 2017 n. 163 (Legge di
delegazione europea 2016-
2017) e dagli arrt. 1 e 2 del
d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68, i
quali prevedono che:
I'IVASS abbia i poteri di
·
vigilanza in tema di governo dei
prodotti per quanto attiene alle
attività di ideazione e
distribuzione dei prodotti svolte
direttamente dalle imprese di
assicurazione o per il tramite di
agenti e broker assicurativi,
nonché i poteri di vigilanza sulla
trasparenza e correttezza della
distribuzione dei prodotti di
investimento assicurativi
direttamente svolta dalle
imprese di assicurazione o per il
tramite di agenti e broker
assicurativi;
la Consob abbia i poteri di
vigilanza in tema di governo dei
prodotti per quanto attiene
all'attività di distribuzione svolta
dai soggetti abilitati alla
distribuzione dei prodotti
assicurativi, nonché sulla
, and the second
trasparenza e correttezza della
distribuzione dei prodotti di
investimento assicurativi svolta
dai soggetti abilitati alla



distribuzione dei prodotti assicurativi;

il coordinamento tra l'IVASS e la Consob al fine di garantire la coerenza ed efficacia complessiva del sistema di vigilanza e, in particolare, l'uniformità della disciplina applicabile alla vendita dei prodotti assicurativi a prescindere dal canale di vendita, nonché il contenimento degli oneri per i soggetti vigilati.

In relazione a ciò e tenuto conto del dettato del nuovo articolo 25-ter del TUF che, in relazione ai prodotti di investimento assicurativi distribuiti dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF, assegna alla Consob i poteri regolamentari di cui all'articolo 6, comma 2 del TUF, si richiede in via generale di meglio identificare nel Regolamento in esame le disposizioni trasversali alla distribuzione di tutti i prodotti assicurativi da quelle, supplementari, attinenti alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi che risulteranno applicabili solo alle imprese assicurazione/broker/agenti assicurativi, e non anche ai soggetti abilitati alla distribuzione



			assicurativa, ai quali si applicheranno invece le norme regolamentari della Consob di cui si attende a breve l'avvio della consultazione. Inoltre, tenuto conto che lo schema di Regolamento intende anche razionalizzare il quadro normativo vigente nell'ottica di una modernizzazione e digitalizzazione dei processi dei soggetti vigilati, si evidenzia che talune novità non derivanti dall'attuazione della Direttiva necessitano di tempistiche non compatibili con l'entrata in vigore indicata nel Documento in consultazione (1° ottobre 2018). A tal fine si auspica la concessione di un termine congruo per l'adeguamento, almeno pari a quello previsto per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla Parte IV (23 febbraio 2019). Tali istanze tengono conto sia delle esigenze operative del mondo bancario e finanziario, sia dei principi di proporzionalità, buon andamento ed economicità che governano l'azione amministrativa.	Con riferimento alla richiesta di concedere un termine ulteriore di adeguamento alla nuova normativa, si fa presente che una buona parte delle innovazioni tecnologiche previste dal presente Regolamento era già stata introdotta dalla previgente normativa secondaria dell'Istituto, oggi confluita nel presente intervento regolamentare. Le ulteriori innovazioni oggi introdotte (strumenti di pagamento elettronico anche nella forma on-line, possibilità di mettere a disposizione la documentazione informativa di cui all'Allegato 3 con modalità elettroniche, ad es. Totem), sono modalità alternative a quelle già previste per l'adempimento degli obblighi di legge e alle quali si può ricorrere nell'attesa di adeguarsi sul piano tecnologico. Ciò premesso, i termini di adeguamento previsti dal Regolamento sono allineati con la data di applicazione prevista dalla normativa primaria (1° ottobre 2018), ad eccezione delle disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti professionali, per i quali il CAP, in recepimento della IDD, ha previsto il diverso termine del 23 febbraio 2019.
2	ACB	Osservazioni generali	La scrivente Associazione ACB ritiene doveroso sottolineare come la presente consultazione sia il primo momento in cui è stata data agli operatori occasione di esaminare un articolato di dettaglio riguardante la normativa di recepimento della Direttiva IDD. Ciò invero, nonostante	Il presente Regolamento dà attuazione alla normativa primaria (CAP) il cui impianto, per quanto ovvio, non è modificabile da scelte operate in sede di normativa di attuazione.



un primo giro di audizioni, non è avvenuto prima del varo del D.Lgs di recepimento della Direttiva, ormai norma primaria già approvata.

Pertanto, si coglie in questa sede l'opportunità di esprimere alcune considerazioni generali anche su tematiche già normate con il citato D.Lgs di recepimento confidando che le stesse possano essere sottoposte ad un riesame - anche mediante modifiche a livello di normativa primaria - una volta apprezzati la rilevanza ed il fondamento delle considerazioni che si vanno qui di seguito a formulare:

- 1. La scelta di differenziare le condizioni di iscrizione e lo status degli intermediari accessori iscritti a seconda che operino su incarico delle imprese (iscritti in F) o di altri intermediari (iscritti in E) non trova una base giuridica nella IDD ed è penalizzante sia per gli intermediari accessori sia per gli altri intermediari che volessero fruire delle sinergie derivanti dalla collaborazione con tali intermediari.
- 2. Altrettanto discriminatoria e priva di giustificazione è l'esclusione della libertà di collaborazioni orizzontali tra intermediari e intermediari accessori iscritti.

Nel dettaglio:

- 1. La differenziazione dello status degli intermediari accessori iscritti nella sezione F o E, a seconda che operino su incarico delle imprese o di altri intermediari, è prevista dalla legislazione primaria. La scelta di applicare requisiti di formazione differenti è stata effettuata sulla base del principio di proporzionalità previsto dalla IDD. Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio alle risoluzioni ai commenti concernenti gli specifici articoli della Parte IV del Regolamento e a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
- 2. Le categorie di intermediari ammesse ad operare sulla base di collaborazioni orizzontali sono espressamente individuate dall'articolo 22, comma 10, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'eventuale estensione della possibilità di instaurare detti rapporti



		di collaborazione anche alla nuova categoria di intermediari a titolo accessorio non può pertanto essere operata se non attraverso un intervento del legislatore primario.
	3. Il perimetro entro il quale gli intermediari accessori iscritti possono operare (prodotti complementari, ma anche che integrano il servizio o la fornitura principale effettuata dall'intermediario) rischia di non essere ben definito e di affidare all'arbitrio l'ambito della loro operatività; sarebbe quindi doverosa una precisazione del loro ambito di intervento specificando in cosa consista il rapporto di "integrazione" tra il servizio o la fornitura effettuati a livello principale ed il prodotto assicurativo Vita o RC distribuito in via accessoria.	3. La richiesta riguarda chiarimenti sul contenuto della normativa primaria (articolo 107 del CAP), che non sono di pertinenza di questa sede.
	4. Non appaiono più giustificate le differenze di trattamento degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D in particolare: a) Per l'iscrizione delle società in B è ancora previsto che debbano essere iscritti in B sia il rappresentante legale, sia l'A.D., sia il direttore generale, mentre per l'iscrizione in A è sufficiente che sia iscritto il responsabile dell'attività di distribuzione. È un aggravamento ingiustificato;	4. Come già precisato al precedente punto 1, le differenze di trattamento tra le categorie di intermediari richiamate alle lettere a) e b) del commento derivano da scelte operate dal legislatore primario (articolo112 del CAP).





- d) Per le società di distribuzione iscritte in D, pur essendo ora previsto che debbano nominare uno o più responsabili dell'attività distributiva, tuttavia non si prevede che questi responsabili debbano comprovare la propria capacità professionale ed esperienza tramite un esame di abilitazione, ma solo tramite una autocertificazione da parte della società distributrice; questo rappresenta una diversità che agevola non poco i distributori iscritti in D rispetto alle altre società di distribuzione. Si chiede pertanto che i responsabili dell'attività distributiva che agiscono per società di distribuzione iscritte in D vengano sottoposti ad un esame di abilitazione, con un programma simile a quello previsto per gli esami di abilitazione degli intermediari iscritti in A o in B:
- e) Parimenti non si comprende la ragione per la quale gli intermediari iscritti in F, persone fisiche, o i responsabili dell'attività distribuzione delle società iscritte in F, non debbano sostenere un esame di abilitazione, magari con un programma leggermente ridotto rispetto a quello richiesto per l'abilitazione all'iscrizione nelle sezioni A o B: Lo stesso vale per gli intermediari

- d) Per i responsabili delle società iscritte in sezione D si è inteso individuare un requisito di professionalità che attiene alla pregressa esperienza maturata dal soggetto responsabile in quanto:
- 1) trattandosi di soggetti apicali, ossia scelti "nell'ambito della dirigenza", sono già in possesso di elevati standard di professionalità e capacità manageriali, analogamente a quanto previsto per i direttori generali e per il personale rilevante degli intermediari iscritti nella sezione D;
- 2) il responsabile della distribuzione organizza la distribuzione, ma non necessariamente svolge direttamente l'attività distributiva entrando in contatto diretto con il cliente.

Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).

In relazione al commento sub e), si vedano:

- per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F. la risoluzione al commento n. 455:
- per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E, la risoluzione al commento n. 475.



accessori che vengono iscritti in E da parte di altri intermediari: non si comprende perché dovrebbero avere minori obblighi di formazione e aggiornamento rispetto ad un soggetto iscritto normalmente in E; si propone che anche per loro vengano previsti corsi di aggiornamento di almeno 30 ore annue.

5. In questa occasione preme 5. Proposta accolta. collaborazioni orizzontali tra broker e quando ľattività agenti, di distribuzione svolta mediante contatto diretto con il cliente da parte del broker e l'agente si limiti a rivestire il ruolo di mero ufficio di rappresentanza esterno della Compagnia preponente, dovrebbe essere soggetto a revisione al fine di evitare che si creino situazioni disfunzionali e mistificanti nei rapporti con la clientela, oltre che con la società preponente.

Ed invero, poiché nell'esercizio dell'attività di distribuzione il soggetto che svolge il compito di reale distributore assicurativo è il solo broker, mentre l'agente non entra nell'attività di supporto al cliente prima della stipula, limitandosi a svolgere il ruolo di front office dell'Impresa, non è corretto ritenere che entrambi gli intermediari operino

segnalare che il regime delle II testo del Regolamento è conseguentemente modificato mediante l'integrazione dell'articolo 42.



nella stessa filiera fornendo servizi di distribuzione assicurativa verso il cliente, né è corretto che entrambe tali intermediari rispondano in solido delle attività di distribuzione; correlativamente, appare non giustificato che in queste ipotesi i contratti stipulati vengano a far parte del portafoglio gestito dall'agente, dovendo più propriamente essere considerati come affari del portafoglio clienti del broker, con tutto quanto consegue in termini di: (i) indennità di fine rapporto in favore dell'agente; (ii) livello di provvigioni spettanti a ciascun intermediario; (iii) ripartizione dei compiti nella gestione dei reclami, la quale non potrà essere delegata all'agente, quando il distributore è in realtà solo il broker. Ed invero, nei casi contemplati in questo paragrafo, si dovrà più correttamente parlare di "collaborazione verticale" tra intermediari, anziché orizzontale, così da specificare il fatto che, in questi casi, l'attività svolta dall'agente non si colloca nella stessa filiera di servizi di distribuzione svolta essenzialmente solo dal broker. Sarebbe auspicabile che lo schema Regolamento preveda espressamente questa nuova forma di collaborazione.



			6. Il regime dell'informativa precontrattuale con le complesse prescrizioni dell'articolo185 CAP e con la previsione del DIP, DIP vita e DIP aggiuntivo (non previste dalla IDD) appaiono abnormi, spropositate e per nulla funzionali a fornire una corretta e utile informativa al cliente.	6. L'osservazione non riguarda il testo regolamentare oggetto della presente consultazione. Si fa rinvio agli Esiti della pubblica consultazione del Documento n. 6/2018.
3	AIBA	Osservazioni generali	In linea generale si apprezza la scelta operata di riscrivere in un unico regolamento la parte sostanziale delle disposizioni in materia di distribuzione, mediante l'abrogazione dei regolamenti 5/2006, 6/2014 e 8/2015. L'occasione dovrebbe favorire una revisione delle suddette norme in ottica di snellimento operativo, migliore efficacia per gli interessi dei clienti e chiarimento delle norme previgenti che hanno generato qualche equivoco nella loro applicazione. Tale revisione è stata in alcuni casi apportata dall'Autorità con apprezzamento da parte di AIBA: è il caso, ad esempio, dei maggiori termini temporali concessi per la maggioranza delle comunicazioni dovute all'Autorità. Altresì positiva la scelta di ricondurre gli obblighi di aggiornamento professionale su base annuale anziché biennale. Per altre tematiche, invece, sulle quali l'Autorità non ha ritenuto di	Proposta accolta. Si veda risoluzione al commento n. 2, punto n. 5.



			T	T
			intervenire, si provvede a segnalare	
			nell'articolato le specifiche	
			opportunità per un rinnovamento	
			delle disposizioni.	
			Infine, si apprezza l'intervento	
			regolamentare in materia di	
			collaborazioni tra intermediari (c.d.	
			collaborazioni orizzontali), sebbene	
			occorre segnalare nell'articolato la	
			necessità di alcune precisazioni.	
			Nella definizione di collaborazioni	
			orizzontali, si ritiene debba essere	
			escluso il caso di collaborazioni tra	
			broker e agenti quando tale accordo	
			sia stato ratificato dalla compagnia	
			con liberatoria all'incasso dei premi ai	
			sensi dell'articolo 118 del Codice	
			poiché tale scelta operativa discende	
			da una volontà organizzativa delle	
			compagnie non infrequente che	
			preferiscono delegare la rete	
			agenziale nei rapporti con i broker	
			quando l'apporto di portafoglio si	
			colloca al di sotto di soglie	
			economiche prefissate dalle	
			compagnie medesime.	
4	AIF	Osservazioni generali	AIF prende atto con grande favore	Proposta non accolta.
-		3 0	dell'attenzione posta dalla Vigilanza	Si vedano risoluzioni ai commenti nn. 500 e 501.
			Assicurativa al tema della	
			Formazione Professionale,	
			sicuramente uno degli snodi	
			principali per una reale e non formale	
			tutela dell'utente assicurato.	
			Dalla lettura dello schema di	
			regolamento, che peraltro si pone	
			coerentemente in armonica	
			JULI SINGINGING	I .



continuità con altre recenti innovazioni normative in settori affini (vedi MIFID 2), risulta evidente il tentativo regolamentare di sostenere aspetti oltre che quantitativi, qualitativi e contenutistici della Formazione sia essa erogata in aula che a distanza, al fine di perseguire l'obiettivo di vigilanza di un mercato popolato da operatori correttamente e costantemente formati sul complesso mondo delle coperture assicurative e delle norme a tutela del mercato e dei consumatori. Purtroppo l'esperienza di guesti anni ha dimostrato come, in assenza di indicazioni precise e vincolanti, si siano create aree "grigie" di "sottobosco formativo" in cui si sono, talvolta, insinuate anche persone od enti di scarso e dubbio spessore e trasparenza, al punto che la stessa Vigilanza deve correttamente specificare, nello schema di Regolamento, che l'attività di Formatore non può essere svolta da soggetti radiati o espulsi da Albi, Registri, elenchi e realtà similari, segno che tale possibilità, fino ad oggi non espressamente vietata, prestava il fianco a iniziative di dubbia qualità sia in termini di contenuti che di didattica a anche di ignari detrimento intermediari e dei loro collaboratori e clienti.



			Preoccupante fenomeno, quello	
			dell'"abusivismo formativo" che può	
			trovare anche nel web un	
			inconsapevole, ma pericoloso,	
			alleato.	
			Per queste considerazioni AIF, nel	
			rispetto della impostazione	
			Comunitaria ed in concreta	
			applicazione della già vigente	
			normativa nazionale, propone in	
			ordine al Titolo IV "Soggetti	
			Formatori", una armonizzazione dello schema di regolamento con le	
			previsioni della Legge sulle	
			"Professioni non organizzate in ordini	
			o collegi" (n. 4/2013), consapevole	
			che una concreta collaborazione tra	
			Vigilanze ed Associazioni	
			Professionali riconosciute e	
			qualificate possa seriamente	
			contribuire a quell'innalzamento delle	
			tutele dei consumatori che passano	
			anche attraverso una formazione	
			qualificata e certificata degli operatori	
			del settore.	
5	AIPB	Osservazioni generali	L'Associazione Italiana Private	Le osservazioni non richiedono modifiche al
			Banking (AIPB), in rappresentanza	testo regolamentare.
			dei propri associati, rileva che la	0
			previsione di cui all'articolo 48,	Sui prodotti IBIPs il doppio regime di vigilanza
			comma 1-bis del Regolamento Ivass	derivante dal riparto delle competenze tra IVASS e
			n. 5 del 16 ottobre 2006, come successivamente integrato e	CONSOB non scaturisce direttamente dalle norme europee. Al fine di semplificare quanto più possibile il
			modificato (rispettivamente, la	relativo regime nell'interesse primario del
			"Norma" e il "Regolamento 5") è stata	consumatore, il legislatore italiano ha ricondotto tutti i
			conservata – nel suo integrale tenore	prodotti assicurativi, inclusi gli IBIPs, alla disciplina
			letterale – mediante riproposizione di	del CAP, prevedendo comunque diversi momenti di



identica previsione, al momento contenuta nel comma 4 dell'articolo 55 dello schema di regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa riassicurativa di cui al Titolo IX del (novellato) Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (rispettivamente, "Codice" "Schema di Regolamento"), allegato al Documento di Consultazione n. 5/2016. La Norma è stata inaspettatamente riproposta, senza variazione alcuna se non quella attinente l'utilizzo del termine "distributori" in luogo del termine "intermediari", nonostante lo Schema di Regolamento sia stato emesso da IVASS in pendenza del processo di aggiornamento del Codice ad opera del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa ("IDD").

Secondo quanto specificato nella relazione di presentazione al Documento di Consultazione n. 5/2018, la Norma rappresenterebbe una regola di condotta di carattere generale, se ben si comprende applicabile, in materia di conflitti d'interesse, alla distribuzione di tutti i prodotti assicurativi, inclusi gli IBIPs (Insurance Based Investment Products), effettuata da qualsiasi

raccordo regolamentare tra IVASS e CONSOB che, in un clima di piena collaborazione, hanno istituito un tavolo di coordinamento sulla materia.

Ciò premesso, nel confermare che l'articolo 55 del presente Regolamento fa parte della disciplina generale applicabile a tutti i prodotti assicurativi, si fa presente che in relazione ai prodotti IBIPs la questione costituirà oggetto di ulteriore approfondimento con CONSOB.

Si vedano anche le risoluzioni ai commenti nn. 1 e 282.



categoria di distributore assicurativo, ivi inclusi pertanto anche gli intermediari del credito, tra i quali gli associati AIPB (banche, SIM, intermediari finanziari, istituti di pagamento e, in generale, i soggetti iscritti nella Sezione D del RUI). Lo Schema di Regolamento, invece, non coprirebbe le disposizioni del (novellato) Codice delle Assicurazioni in materia di product oversight and governance (POG) e quelle in materia di requisiti supplementari (la cui origine è nel Capo VI della IDD) applicabili alla distribuzione degli IBIPs, che verrebbero emanate all'esito del tavolo di coordinamento in corso tra CONSOB e IVASS, in conformità alle previsioni del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o "TUF") sulla ripartizione delle competenze di vigilanza tra le due Autorità (articolo 25-ter). questo proposito AIPB. consapevole che l'instaurazione dei suddetti tavoli di coordinamento, valorizzando la competenza congiunta dei due Istituti di vigilanza secondo le direttrici della Legge di delegazione europea 2016-2017 Legge 25 ottobre 2017, n. 163), costituiva un'opportunità imprescindibile per portare all'attenzione di CONSOB talune riflessioni già da tempo condivise con



IVASS, aveva ritenuto necessario, nel corso del 2018, rappresentare ad entrambe le Autorità le proprie riflessioni circa le disfunzioni applicative degli obblighi di astensione sanciti dalla Norma e generate da modelli operativi di mercato che paiono oggi superare (sicuramente per gli IBIPs) la ratio di tutela del contraente sottesa originariamente all'introduzione del divieto in questione.

Nonostante il fatto che le istanze di AIPB, allo stato, non paiono riflesse nell'attuale Schema di Regolamento, si presume (e di ciò si domanda conferma in sede di pubblica consultazione) che la scelta normativa dell'IVASS (di comune accordo con CONSOB) sia nella direzione di conservare il c.d. "obbligo di astensione" - di cui all'articolo 48, comma 1-bis (ora, 55, comma 4) - in relazione alla sola distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dagli IBIPs, quali soprattutto i prodotti CPI (credit protection insurance, di cui alle polizze vita per i casi decesso o incapacità lavorativa), in relazione ai quali era sorta originariamente l'esigenza di una regolamentazione di carattere restrittivo.

Più precisamente, la presunzione (e l'auspicio) di AIPB è che, al termine del processo di coordinamento in



corso tra CONSOB e IVASS per l'adozione degli atti regolamentari attuativi dei requisiti supplementari per la distribuzione degli IBIPs, la scelta delle Autorità vada nel senso di sancire il superamento della previsione in esame per i IBIPs. Si osserva, al riguardo, che la Norma di cui allo Schema di Regolamento rappresenta attuazione dell'articolo 119-bis del (novellato) Codice in materia di conflitto d'interessi, così come, corrispondentemente, Norma costituiva, nel contesto del Regolamento 5, attuazione dell'articolo 183 del Codice disciplinante la medesima materia dei conflitti d'interesse. Da tale prospettiva, si ricorda che benché originariamente l'articolo 183 del Codice (applicable a tutti i prodotti assicurativi) aveva dato origine al divieto di cui all'articolo 48, comma 1-bis del Regolamento 5 attraverso l'introduzione del dovere di "evitare" situazioni di potenziale conflitto (concetto che benché assente nella prima Direttiva sull'intermediazione assicurativa, era stato introdotto tanto nel dato legislativo, quanto nel dato regolamentare), recentemente l'articolo 21, comma 1-bis del TUF (introdotto dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 in attuazione dell'articolo 33 della Direttiva 2014/65/UE o "MiFID



II"), spostando il baricentro sul concetto di "gestione" dei potenziali conflitti (ed eliminando il riferimento testuale al dovere di "evitare"), ha di fatto aperto la strada a letture alternative del dato regolamentare (essendo norma applicabile espressamente anche ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione).

L'applicazione della Norma in esame, infatti, non sembra poter prescindere dall'avvenuta realizzazione, ad opera prima del legislatore comunitario ed ora anche a livello delle singole discipline nazionali, di un quadro uniforme di trattamento degli IBIPS e dei prodotti finanziari privi di componente assicurativa (common play field), mediante un processo di sostanziale equiparazione delle relative regole di condotta in fase di collocamento, che rischierebbe tuttavia di essere sterilizzato, in modo considerevole per una buona fetta del mercato, laddove si confermasse l'applicazione incondizionata a tutti i tipi di polizze del rigido divieto di astensione riproposto in sede di consultazione del nuovo regolamento.

Tenuto conto del completamento del descritto processo di allineamento, pare ragionevole assumere che se da un lato il mantenimento del divieto all'interno dell'articolo 119-bis del



Codice e dell'articolo 55 dello Schema di Regolamento possa eventualmente giustificarsi un'ottica di continuità normativa per il trattamento dei prodotti assicurativi standard (polizze CPI), lo stesso trattamento non sia più adeguato per gli IBIPs, in quanto l'articolo 28 della IDD (al pari di quanto operato dall'articolo 33 della MiFID II in termini di adeguamento del TUF) non consente più alcun riferimento che giustifichi l'obbligo di astensione quale primario presidio di tutela del contraente. In altre parole, non pare potersi ignorare il dato legislativo europeo, che dal punto di vista dell'esegesi normativa evidenzia quanto segue: ■nel vigore della IMD (Direttiva 2002/92/CE, Insurance Mediation Directive), deve darsi prevalenza ai criteri ermeneutici fissati da IVASS nel documento sull'esito delle pubbliche consultazioni circa il Provvedimento 2946/2011, ove l'Istituto stigmatizzato aveva comportamenti degli intermediari, sul presupposto che essendo il potenziale conflitto "evitabile e rimuovibile" mediante astensione (dall'assumere la posizione di vincolatario o di collocatore), "nella situazione del cumulo tra la posizione di intermediario e quella di beneficiario/vincolatario della polizza



intermediata sono individuabili entrambe le condizioni che, in forza della su citata normativa, fanno scattare la condotta di astensione, vale a dire sia il conflitto di interesse che la possibilità di evitarlo";

■nel vigore della MiFID II, si rende ormai palese quanto emerso già nel vigore della MiFID (direttiva 2004/39/CE) relazione in all'utilizzabilità dei prodotti ramo III: (i) in primo luogo, poiché le polizze unit-link divengono assoggettate alle stesse regole previste dalla Consob per i prodotti d'investimento tradizionali; (ii) in secondo luogo, con riferimento al requisito di "evitabilità", poiché a differenza dei prodotti CPI, ove IVASS aveva ritenuto che. considerata la commistione di ruoli intermediario beneficiario/vincolatario. l'"evitabilità" della situazione di conflitto fosse pienamente sussistente, in quanto l'intermediario aveva una piena e ragionevole capacità di intervenire con un proprio comportamento per evitare il conflitto di interesse (tenuto conto erano nella sua piena l'attività disponibilità sia intermediazione del contratto, sia la richiesta della sua designazione quale beneficiario e vincolatario delle somme assicurate con il contratto intermediato quale condizione per il



finanziamento stesso), la medesima evitabilità non pare emergere con altrettanta evidenza nell'ipotesi della concessione in garanzia delle polizze unit-linked, principalmente in quanto la richiesta di designare il finanziatore quale beneficiario/vincolatario del contratto di assicurazione non deriva da una posizione di abuso della posizione contrattuale dominante del soggetto finanziatore, quanto da una richiesta esplicita del contraente la polizza;

•□nel vigore della IDD, tenuto conto che l'equiparazione tra prodotti finanziari e prodotti d'investimento assicurativi è ora riconosciuta anche dalla normativa specifica di settore, il divieto di cui all'articolo 48, comma 1bis del Regolamento 5 e, a maggior ragione, dell'articolo 55, comma 4 dello Schema di Regolamento, non dovrebbe trovare applicazione alla distribuzione degli IBIPS.

La normativa di secondo grado nazionale, infatti, pur dovendo attuare la normativa nazionale di rango primario (CAP), non dovrebbe porsi in posizione di parziale incompatibilità con la direttiva europea di cui la stessa normativa nazionale è attuativa, per evidenti ragioni di priorità del diritto comunitario e di parità di trattamento



6	AmCham	Osservazioni generali	dei distributori all'interno del mercato unico. Si confida quindi, in conclusione, che IVASS voglia modificare l'articolo 55, comma 4 ovvero che l'intervento congiunto di CONSOB ed IVASS, nel dare attuazione ai requisiti supplementari per gli IBIPs anche in relazione al trattamento delle situazioni di conflitto d'interesse, rimanga fedele all'impostazione della IDD, che si colloca in un quadro di sempre più marcata volontà di garantire un trattamento uniforme - a livello nazionale e comunitario - in tema di distribuzione bancaria, finanziaria ed assicurativa. Il Gruppo di Lavoro Insurance dell'American Chamber of Commerce in Italy, in breve AmCham, su coordinamento dell'Avv. Marco Lantelme, Presidente, e del Dott. Luca Malfatti, Segretario Esecutivo. Le posizioni espresse in questo documento rappresentano la sintesi dell'analisi del Gruppo di Lavoro, senza essere riconducibili ad un singolo membro.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.
7	Anapa	Osservazioni generali	Anapa Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli Agenti professionisti di assicurazione, pur comprendendo le fonti e lo scenario di riferimento che afferisce il presente Regolamento,	Proposta non accolta. L'articolo 110, comma 2, del CAP prevede il superamento della prova di idoneità esclusivamente ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del RUI, non richiedendo il medesimo requisito per i soggetti da iscrivere nella sezione F né per i responsabili



osserva come l'esigenza di valutare le richieste del contraente. la gestione dei conflitti di interesse e la individuati trasparenza, come elementi di rafforzamento del quadro normativo vigente, debbano essere declinati nell'ambito del potere discrezionale attribuito all'Ivass, nella considerazione dell'impatto che tali norme avranno nel Mercato, il cui obiettivo rimane il miglioramento della professionalità, la competenza e l'efficacia della rete distributiva nel rendere effettiva la protezione e la tutela degli assicurati.

Il merito principale della norma primaria, a parere di chi scrive, è riconducibile all'aver riconosciuto l'esistenza nel Mercato di soggetti che, di fatto, abbiano finora distribuito, rectius "intermediato", prodotti assicurativi, pur in assenza di requisiti necessari che ne attestassero professionalità onorabilità, e di aver imposto loro regole simili, seppur con l' applicazione di un principio di proporzionalità. Proprio alla luce di tale principio, ma con la necessaria attenzione alla protezione del consumatore, Anapa ritiene che gli intermediari a titolo accessorio e i dell'attività responsabili distribuzione delle imprese debbano svolgere adequata formazione e, nel caso degli intermediari accessori, il

dell'attività di distribuzione delle imprese.

La soluzione prevista per gli intermediari iscritti di cui alla sezione F risponde al principio di proporzionalità, considerato che gli intermediari a titolo accessorio svolgono in via principale una diversa attività professionale limitata ad un perimetro circoscritto di determinate tipologie di prodotti assicurativi.

Quanto alle osservazioni relative ai requisiti del responsabile dell'impresa, si veda la risoluzione al commento n. 195.

Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).



				1
			loro accesso all'attività debba essere	
			subordinato al superamento di un	
			esame. L'accessorietà della	
			distribuzione, infatti, non può essere	
			ritenuta effettivamente secondaria	
			rispetto ad un'altra attività principale,	
			avuto riguardo ai volumi di affari	
			intermediati (si pensi ai concessionari	
			d'auto) e all'importanza degli stessi	
			· ·	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			· ·	
			·	
			The state of the s	
			proprio business.	
			In questo senso vanno lette le	
			osservazioni e le proposte di	
			modifica che di seguito si riportano.	
8	ANASF	Osservazioni generali	Nel rispondere all'invito a formulare	L'osservazione non richiede modifiche al testo
			osservazioni al presente documento	regolamentare.
			di consultazione la scrivente ANASF,	
			finanziari abilitati all'offerta fuori sede	
8	ANASF	Osservazioni generali	osservazioni e le proposte di modifica che di seguito si riportano. Nel rispondere all'invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione la scrivente ANASF, nella sua qualità di Associazione rappresentativa dei consulenti	



	comparazione attraverso i quali il cliente può concludere un contratto di assicurazione. Come osservato dal Vostro Istituto, tale ampliamento dà attuazione alle indicazioni del legislatore europeo e nazionale, uniforma il livello di tutela dei clienti tra i vari canali distributivi e armonizza il trattamento di tutti gli operatori.	
	cliente può concludere un contratto di assicurazione. Come osservato dal Vostro Istituto, tale ampliamento dà attuazione alle indicazioni del	
	l'opportunità offertale e svolge le considerazioni che seguono. L'Associazione concorda con l'opera di razionalizzazione e di semplificazione del quadro normativo che ispira la presente consultazione e che porterà pertanto a ricomprendere in un unico Regolamento il corpus di norme a oggi contenute in più atti regolamentari. ANASF condivide altresì l'ampliamento dell'ambito di applicazione della nuova disciplina regolamentare all'attività di	



le seguenti Osservazioni al presente Schema di Regolamento, il contributo del settore assicurativo rispetto alle disposizioni di attuazione del nuovo Codice delle Assicurazioni Private che ha a sua volta recepito la disciplina comunitaria della direttiva IDD.

Particolarmente apprezzata settore è la struttura del futuro quadro regolamentare di riferimento, che accorperà nel Regolamento relativo alle disposizioni generali in materia di distribuzione assicurativa i precedenti interventi dell'Istituto di Vigilanza succedutisi nel corso degli ultimi anni, così da ottenere una sorta di Testo Unico della distribuzione assicurativa disciplinante: l'accesso all'attività di distribuzione. l'esercizio della medesima attività. la formazione e l'aggiornamento professionale, la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, la semplificazione dei rapporti tra distributori e clienti.

1. Ciò premesso, nella Relazione di presentazione al documento al §3, viene specificato che lo schema di Regolamento non copre le disposizioni in materia di POG e quelle supplementari in materia di IBIPs, rispetto alle quali il CAP e il

1. L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.

La necessità di adeguamento da parte degli operatori alle disposizioni recate dai Regolamenti Delegati della Commissione europea nn. 2017/2358 e 2017/2359. rispettivamente in materia di product oversight and governance (POG) e insurance based TUF attribuiscono all'IVASS e alla | investment products (IBIPs) discende dalla diretta



CONSOB l'esercizio di poteri coordinati. Si aggiunge altresì che il regime applicabile a partire dal 1° ottobre 2018 è definito in modo chiaro e completo dal CAP e dai Regolamenti Delegati della Commissione europea, che saranno direttamente applicabili negli Stati membri a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre. Chiediamo conferma, pertanto, che ancorché l'IVASS, sentita la CONSOB, debba ancora intervenire per disciplinare alcuni aspetti significativi in materia di POG e IBIPs, le imprese debbano adottare tutti i presidi organizzativi (es. per gli IBIPS, in materia di adeguatezza/appropriatezza, conflitti di interesse e disciplina degli incentivi) per rispondere ai requisiti previsti dai due Regolamenti della Commissione europea sopra citati a partire dal 1° ottobre 2018.

2. ll. presente Schema Regolamento dovrà salvaguardare il principio di autodeterminazione delle imprese, pur nell'ambito delle regole qui dettate, senza che le stesse si trasformino in limitazioni organizzative per il mercato, anche nel rispetto del principio di proporzionalità, che avrebbero solo un effetto contrario/distorsivo rispetto alla *ratio* delle norme regolamentari. 3. Allo stesso modo, lo Schema di

Regolamento dovrà perseguire la

applicabilità degli stessi negli Stati membri a decorrere dalla medesima data.

Si veda anche la risoluzione al commento n. 1.

2 e 3. Proposte parzialmente accolte.

Le esigenze rappresentate sono state oggetto di valutazione nell'ambito delle proposte di modifica inerenti ai singoli articoli del presente Regolamento, alcune delle quali sono state accolte. Si vedano le risoluzioni ai commenti (in particolare relativi agli artt. 41, 46 e 53) nn.138, 197, 200, 237, 238, 239 e 262. Si veda anche quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).



massima armonizzazione con le altre norme di settore, al fine di evitare sovrapposizioni e disallineamenti tra loro (si cita, a titolo esemplificativo, il Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario).

4. La Relazione di presentazione (pag. 5) prevede che "Nello schema di Regolamento ... non sono identificate nel dettaglio le disposizioni applicabili ai distributori UE Questo aspetto sarà compiutamente definito nell'ambito dell'aggiornamento delle norme di interesse generale; in questo ambito, in linea con l'approccio vigente, sarà confermata, nei limiti di quanto consentito agli ordinamenti nazionali, un'ampia applicabilità ai distributori delle comunitari previsioni concernenti l'esercizio dell'attività della distribuzione presenti nel nuovo Regolamento".

In varie disposizioni del Documento n. 5 (art 20 commi 2 e 3, art 41 comma 4, articolo 46 commi 1, 3 e 4) previsto coinvolaimento dell'Organo Amministrativo nell'assegnazione di incarichi, nell'accertamento del possesso di reauisiti. nell'approvazione procedure e in valutazioni postume relative all'implementazione delle procedure.

Fermo quanto si dirà a proposito

4 e 5. Le osservazioni non richiedono modifiche al testo regolamentare.

In primo luogo si premette che il riferimento all'"impresa" contenuto nell'articolo 20, comma 4, è stato sostituito con quello all'"intermediario di cui all'articolo 19" al fine di non ingenerare dubbi interpretativi, tenuto conto che la disposizione si riferisce ai responsabili degli intermediari iscritti nella sezione D e non a quelli dell'impresa di assicurazione che opera come distributore.

Si veda risoluzione al commento n. 149.

Ciò premesso, si fa presente che l'Istituto provvederà quanto prima a pubblicare l'elenco aggiornato delle norme di interesse generale, che chiarirà l'applicazione ai distributori UE delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.



delle suddette disposizioni nelle relative osservazioni, si chiede ad IVASS di precisare che le Rappresentanze Generali di imprese di assicurazione possano essere dall'adeguamento esentate agli obblighi sopra indicati fino ad della emanazione versione aggiornata delle Norme di Interesse Generale ex articolo 27 CAP e, nel caso in cui IVASS dovesse estendere l'applicazione di tali Rappresentanze obblighi alle Generali, precisare che le attività demandate dal regolamento all'organo amministrativo potranno anche essere ottemperate dal Rappresentante Generale o dalle funzioni equipollenti delle medesime imprese, in forza di mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 23 co. 2 del CAP. 5. Sempre in questo contesto, riteniamo necessario chiarire se e in che termini il presente Schema di Regolamento si applica alle imprese di assicurazione che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, tenuto conto che le previsioni regolamentari in esame (si pensi ad esempio a quanto previsto dall'articolo 46) incidono sulla governance dell'impresa, la quale è già oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di origine secondo il principio dell'Home country control.



			Un'applicazione diretta, infatti, della presente disposizione alle imprese che operano in libera prestazione di servizi potrebbe comportare la nascita di conflitti di attribuzione fra Autorità di Vigilanza e poca chiarezza per le imprese. 6 Con riferimento ai prodotti di previdenza complementari, premesso quanto disposto da codesto Istituto con la risposta al quesito ANIA del 29 dicembre 2016, alla luce delle novità introdotte dalla normativa europea e conseguentemente da quella italiana - da ultimo il presente Documento di consultazione - si chiede conferma del fatto che, relativamente alle forme pensionistiche complementari, i distributori assicurativi debbano rispettare gli obblighi di valutazione delle richieste ed esigenze degli aderenti così come ora stabilite dall'articolo 58 comma 2 dello Schema di Regolamento insieme alle disposizioni COVIP che prevedono la compilazione, nell'ambito del modulo di adesione, di un questionario di autovalutazione.	6. L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 254, 256 e 257.
10	ANIASA	Osservazioni generali	Le imprese di locazione autoveicoli (noleggio senza conducente, a breve	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.
			ed a lungo termine) associate ad	Il principio di proporzionalità è stato declinato nel
			ANIASA affiancano alla propria	Regolamento applicando agli intermediari a titolo
			attività core business la distribuzione	accessorio operanti su incarico di altri intermediari
				·
			di determinati e specifici prodotti	un monte ore di aggiornamento professionale



assicurativi, ancillari al servizio di noleggio a breve o a lungo termine. Tali prodotti sono caratterizzati dall'interesse all'assicurazione del cliente (es. infortuni del conducente), specificamente predisposti per essere associati a tale servizio, e che non sono distribuiti da altri intermediari generalisti proprio per tale loro specificità. Non sono distribuiti "in bundle", ma sono proposti in opzione al cliente che sceglie se acquistare la copertura e la combinazione di copertura. Si l tratta di prodotti predefiniti dalla Compagnia, che non possono essere modificati dal distributore, fatta salva la scelta del cliente tra poche opzioni disponibili (es. capitale assicurato); la garanzia assicurativa ha una durata legata al contratto di autonoleggio, quindi anche breve o brevissima. ed il premio è contenuto entro limiti molto contenuti.

Secondo le nuove disposizioni tali operatori potranno assumere il ruolo di Intermediario a titolo accessorio, e registrarsi al RUI sia come titolare di un contratto di distribuzione con Compagnie di assicurazione, sia come collaboratore esterno di un agente o un broker. Considerando che la distribuzione di prodotti assicurativi è svolta da tali operatori per polizze semplici, di costo modesto, e comunque limitate ad

dimezzato rispetto a quello richiesto per le altre categorie, considerato che gli stessi sono assoggettati ad un doppio livello di controllo rispetto agli intermediari a titolo accessorio operanti su incarico delle imprese. Pur tenuto conto delle osservazioni riportate circa la minore complessità dei prodotti intermediati, la loro standardizzazione, la breve durata del periodo di copertura, è rilevante però il fatto che l'attività svolta, seppure a titolo accessorio, richiede in ogni caso, per ragioni di tutela del consumatore, una conoscenza del mercato assicurativo, delle regole che lo governano, degli strumenti giuridici, economici, finanziari e informatici necessari per lo svolgimento dell'attività. Ciò posto, non si ritiene opportuno operare una riduzione del numero di ore di formazione e di aggiornamento professionale.

Quanto alle osservazioni circa l'onerosità dell'obbligo di formazione, si rammenta, infine, che è possibile usufruire di corsi *on-line* con piattaforme *e-learning*, o altre forme a distanza previste dal Regolamento, fatto salvo il test per la formazione iniziale, che andrà eseguito in aula.

Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).



alcuni specifici rischi in quanto ancillari al servizio di noleggio autoveicoli, l'attività distributiva in questione ha sempre carattere accessorio, е specificamente destinato alle coperture dei rischi strettamente inerenti a tale servizio. Pare quindi utile rilevare l'opportunità di una applicazione della normativa primaria seguendo un criterio di proporzionalità, soprattutto per gli oneri di formazione ed aggiornamento professionale. Tali oneri, per come sono previsti nel documento di consultazione, paiono non considerare la concreta attività, molto limitata, nella distribuzione di prodotti assicurativi accessori al core business dell'impresa. con conseguenze intuibili sull'organizzazione di tali operatori, che rischia di assumere una complessità non giustificata dal contenuto effettivo dell'attività distributiva svolta, né tantomeno dalla natura delle polizze distribuite. Va qui considerato, ad esempio, che i dipendenti delle imprese di locazione autoveicoli sono dislocati in tutto il territorio nazionale, con la presenza di 2/4 unità per ufficio, e un impegno eccessivo nella formazione e nell'aggiornamento per una attività accessoria a quella principale uguale a quella prevista per gli altri intermediari pur se la concreta attività



			19.7.91 P . 3 . 10 19 9 2	
			distributiva è molto limitata –	
			comporta ulteriori aggravi non solo	
			all'impresa ma agli stessi dipendenti	
			per potersi spostare nelle sedi di	
			erogazione dei corsi o dei test.	
			L'accessorietà della distribuzione	
			assicurativa operata da tali soggetti	
			non può essere considerata con la	
			medesima rilevanza degli	
			intermediari tradizionali o che	
			svolgono tale attività a titolo	
			principale, ma è necessario	
			considerane adeguatamente la	
			specifica e concreta attività, oltre alla	
			limitata se non inesistente rischiosità	
			contrattuale per il cliente.	
			Va infine considerato che la	
			distribuzione di tali polizze	
			rappresenta comunque una ulteriore	
			garanzia per la clientela di tali	
			imprese, dato che soltanto presso di	
			esse è possibile stipulare polizze	
			misurate al servizio principale, e che	
			ne rafforzano la sicurezza.	
11	ASSOINTERMEDIA	Osservazioni generali	In tema di osservazioni generali si	L'osservazione non richiede modifiche al testo
	RI	3	nota come il regolamento diventi via	regolamentare.
			via più complesso a tutto svantaggio	Il Regolamento è in linea con la norma primaria cui
			della facilità di applicazione e	dà attuazione. Con particolare riferimento alle
			comprensione creando maggiori casi	specifiche osservazioni, si rammenta che l'articolo
			di incorretta applicazione in buona	109, comma 2, del CAP, nell'elencare le diverse
			fede da parte dei soggetti vigilati se	categorie degli intermediari, ne prevede l'iscrizione
			non addirittura la creazione di cavilli	"in sezioni distinte" a seconda del tipo di attività
			utilizzabili dai soggetti vigilati più	svolta. Ad ogni buon conto si precisa che, nell'attuare
			grossi e che quindi dispongono di	le disposizioni del CAP in commento, l'Istituto ha
			mezzi economici atti a dimostrare la	applicato il principio di proporzionalità (si veda
			corretta applicazione del	risoluzione al commento n. 10) e operato una



regolamento anche ove per loro stessa scelta effettuano una forzatura. Il risultato di Leggi e Regolamenti troppo complicate oltre alla inapplicabilità pratica è anche la disugaglianza dei soggetti vigilati che possono, se grossi e dotati di mezzi economici rilevanti decidere intepretazioni di parte delle norme complicate potendo sopportare il peso delle sanzioni ovvero il contezionso relativo.

In questo scenario solleviamo perplessità circa la necessità di introdurre una nuova sezione del RUI quando invece si potevano unificare tutte le sezioni prendendo spunto dalla normativa europea e dall'esigenza pratica di creare il nuovo organismo di registrazione degli intermediari assicurativi. Una volta abilitati all'intermediazione assicurativa gli Intermediari potrebbero effettuare qualsiasi tipo di attività di intermediazione senza doversi spostare o addirittura iscrivere a più sezioni dell'RUI.

L'abilitazione all'intermediazione assicurativa dovrebbe riguardare solo i soggetti responsabili mentre i soggetti che dipendono dai responsabili operano, come nella maggior parte dei paesi Europei senza la necessità di un'iscrizione al RUI. Il minor numero di iscritti renderebbe più facile l'opera di

semplificazione rispetto all'impostazione del Regolamento n. 5/2006, tra le altre cose limitando l'obbligo di iscrizione, tra gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E, esclusivamente a quelli che svolgono l'attività di distribuzione al di fuori dei locali di questi ultimi.



			vigilanza e maggiore l'autogoverno degli Intermediari in un libero mercato. La semplificazione inoltre sarebbe utile a creare nuova occupazione mentre la complicazione e la conseguente necessità di aggregazione degli intermediari per far fronte agli adempimenti complicati produce disoccupati dei quali il nostro Paese non ha certamente bisogno.	
12	AICE	Osservazioni generali	• FORMAZIONE - Il profilo dei soggetti che possono organizzare la formazione esclude di fatto le "associazioni di categoria degli intermediari a titolo accessorio", sia perché non contemplate espressamente dall'articolo 96 del regolamento sia perché, essendo l'intermediario a titolo accessorio una figura nuova, tali associazioni di categoria, di recente o prossima costituzione, mancano del requisito di anzianità. E' opportuno considerare, peraltro, che le associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, se non anche le associazioni degli intermediari creditizi e finanziari, possono avere, come in effetti hanno, interessi contrapposti a quelli degli intermediari assicurativi a titolo accessorio. basterebbe interrogarsi,	Per una disamina dettagliata delle questioni, si vedano le singole risoluzioni all'interno dell'articolato relative ai commenti sugli specifici articoli. Con particolare riferimento al commento relativo alla titolarità del dominio, l'ipotesi prospettata, che tratta di un contraente che non opera a titolo oneroso - e perciò stesso non esercita attività di distribuzione - ricade nell'ambito di applicabilità del presente Regolamento per ciò che riguarda il dovere di vigilanza e la responsabilità sul suo operato prevista in capo al distributore del prodotto da questi sottoscritto, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, come riformulato ad esito della presente pubblica consultazione.



ad esempio, sull'efficacia della tutela che potrebbe offrire l'associazione di intermediari iscritti nelle sezioni A, B, o E ad un aspirante intermediario a titolo accessorio che volesse distribuire direttamente un prodotto assicurativo previa iscrizione nella sez. F.

- MATERIALE DIDATTICO -Nell'articolo 90 comma 7 intitolato "Modalità di accertamento delle competenze acquisite", il riferimento agli "enti" che effettuano la l'aggiornamento formazione 0 sembrerebbe per un verso precludere ai soggetti di cui all'articolo 87 comma 3 (Iscritti Sez. A o B) che abbiano effettuato la formazione o l'aggiornamento la possibilità di consegnare la documentazione comprovante il corretto svolgimento dei corsi e dei test. Per altro verso, di riflesso, il citato articolo sembrerebbe esonerare i soggetti di cui all'articolo 87 comma 3 che abbiano effettuato la formazione o l'aggiornamento dall'obbligo di consegnare la documentazione comprovante il corretto svolgimento dei corsi e dei test.
- DOMINIO Tecnicamente non esiste la figura del titolare del dominio. Ad evitare confusione con la



			Ta	
13	ASSOFIN	Osservazioni generali	figura dell'amministratore del sito o del contatto tecnico, si suggerisce di utilizzare il termine "Registrante". Non appare chiaro se sia conforme al regolamento un formulario per aderire ad una polizza collettiva reso pubblico sul sito del contraente - che non percepisca compensi - qualora questo non sia un distributore o se sia necessario, per analogia con quanto previsto all'articolo 83 comma 2 lett. c), accedere al formulario tramite link al sito del distributore. • COMPENSI – Sembrerebbe che l'articolo 57 non riguardi l'intermediario assicurativo a titolo accessorio. In generale, Assofin esprime apprezzamento per i contenuti dell'articolato del regolamento,	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.
			, .	
13	ASSOFIN	Osservazioni generali		L'osservazione non richiede modifiche al testo
13	AGGOTIN	OSSEI VAZIOIII GEHEIAII		
				- J
			quell'articolato del regolarriento,	
			finalizzati ad attuare il dettato	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa nell'ottica di assicurare	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa nell'ottica di assicurare un terreno di gioco quanto più possibile livellato fra operatori dei vari stati membri. A tal fine, è	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa nell'ottica di assicurare un terreno di gioco quanto più possibile livellato fra operatori dei vari stati membri. A tal fine, è importante che nella fase del	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa nell'ottica di assicurare un terreno di gioco quanto più possibile livellato fra operatori dei vari stati membri. A tal fine, è importante che nella fase del processo regolamentare di	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa nell'ottica di assicurare un terreno di gioco quanto più possibile livellato fra operatori dei vari stati membri. A tal fine, è importante che nella fase del processo regolamentare di attuazione non si introducano norme	
			finalizzati ad attuare il dettato normativo europeo nel nostro ordinamento nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa nell'ottica di assicurare un terreno di gioco quanto più possibile livellato fra operatori dei vari stati membri. A tal fine, è importante che nella fase del processo regolamentare di	



				T
			rapporto ai competitor di altri Paesi	
			europei.	
			Si riportano, di seguito, alcune	
			osservazioni, richieste di chiarimento	
			e proposte di modifica con le relative	
			motivazioni.	
14	ASSORETI	Osservazioni generali	L'Assoreti, nel ringraziare per	Proposta non accolta.
			l'opportunità concessa di poter	Si veda la risoluzione al commento n. 1.
			formulare considerazioni in merito	
			alle novità contenute nel documento	
			di consultazione in oggetto, desidera	
			esprimere apprezzamento per	
			l'impianto complessivo e soffermare	
			l'attenzione solo su alcuni specifici	
			punti che maggiormente interessano	
			l'operatività delle proprie Associate,	
			impegnate nella distribuzione fuori	
			sede principalmente di prodotti di	
			investimento assicurativi attraverso i	
			consulenti finanziari abilitati all'offerta	
			fuori sede.	
			I commenti di seguito riportati sono	
			da intendersi parziali e provvisori, dal	
			momento che per poter apprezzare	
			pienamente la disciplina di	
			recepimento dell'impianto IDD	
			occorre attendere l'emananda	
			regolamentazione della distribuzione	
			degli IBIPs, alla luce della quale ci si	
			· ·	
			riserva sin d'ora di condurre un più approfondito esame. In ragione della gravosità degli oneri di adeguamento alla nuova disciplina, che a tutt'oggi risulta parziale, si chiede in ogni caso una congrua dilazione del termine di	



			applicazione, ad esempio sino al 23 febbraio 2019 (termine già previsto in relazione a specifici adempimenti), e comunque, auspicabilmente, almeno al 1° gennaio 2019.	
15	Candian Prof. Avv. Albina – Landini Prof. Sara –Nitti Prof. Santa	Osservazioni generali	1. Il documento in consultazione riprende le passate limitazioni alla distribuzione della Bancassicurazione di cui all'articolo 41 del Regolamento IVASS 5/2006. Il documento infatti contiene un solo articolo che individua, in continuità con la disciplina prevista dal Regolamento n. 5/2006 attuativa dell'invariato articolo 119 del CAP, le condizioni per la distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati da parte dei soggetti iscritti nella sezione D (articolo 47). Preso atto che la limitazione della distribuzione attraverso il canale bancario ai soli prodotti standardizzati trova fondamento in una norma primaria rimasta immutata anche dopo le ultime modifiche al CAP, riteniamo di poter fare considerazioni sulle criticità di tali limitazione e sui possibili interventi a livello di normativa secondaria in attuazione di altre norme primarie e in particolare del d.l. 179/2012 convertito con L.221/2012 pur nel rispetto dell'articolo 119. Una premessa merita di essere fatta guardando ai possibili vantaggi della bancassicurazione in prospettiva di	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 2.



tutela dei consumatori e del mercato.
Tali vantaggi possono essere
sinteticamente esposti come segue:
✓ La Banca presenta forte
vicinanza al cliente ed è in grado
di evidenziare gap assicurativi del
cliente e suggerire prodotti di
interesse per il cliente.
✓ Da un punto di vista funzionale vi
può essere un legame tra prodotti
bancari e assicurativi meglio
veicolato dall'intermediazione
della Banca che appunto conosce
i propri prodotti. Nel caso di un
mutuo, determinate coperture
assicurative rilevano come
strumenti di mitigazione del
rischio creditizio della Banca
erogatrice.
✓ La Banca, nella vicinanza ai
propri clienti, può suggerire alle
imprese nuove politiche nella
produzione.
✓ La Banca presenta programmi di
formazione interna dei propri
dipendenti e procedure non
inferiori a quelle di una società di
intermediazione iscritta alla
sezione A) o B) del RUI.
✓ La distribuzione Bancaria ha
trovato pieno riconoscimento al
considerando 9 di IDD.
✓ La distribuzione Bancaria ha
trovato riconoscimento nella
disciplina sugli accordi di
collaborazione tra intermediari



assicurativi introdotta dal d.l. 179/2012.

✓ La collaborazione tra Banche e intermediari iscritti in sezione A e B per l'apporto di diverse expertise dovrebbe essere favorita nell'interesse del mercato e dei clienti.

Rispetto a quest'ultimo punto si rileva come, a livello di normativa italiana si rileva l'articolo 41 del Regolamento 5/2006 (come l'articolo 47 del documento in consultazione in oggetto) ove non integrato risulta fortemente limitativo degli accordi di collaborazione A-D, B-D di cui al dl 179/2012 articolo 22. In particolare l'articolo 22 comma 10 della legge di conversione prevede che

"Al fine di favorire il superamento segmentazione del dell'attuale mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), 109 del decreto dell'articolo legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta



collaborazione e' consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori".

L'articolo 47 del documento in consultazione, come l'articolo 41 del regolamento 5/2006 nulla prevede in merito a tali accordi di collaborazione limitandosi a prevedere:

" 1.La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l'attività all'interno dei locali



dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati. 2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso informatici, collegamenti protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario. 3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2. del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali siano iscritte nella sezione A del Registro." Un'applicazione dell'articolo 22 del d.l. 179/2012 interpretativamente orientata alla conservazione dell'articolo 41 del Regolamento ISVAP 5/2006 e meno attenta al profilo teleologico e sistematico dello stesso articolo 22 produce i seguenti effetti: la collaborazione non può portare a superare i limiti di cui all'articolo 41 e



quindi in concreto gli unici accordi consentiti per la distribuzione di prodotti non standardizzati (in caso di prodotti standardizzati di norma la Banca interagirà direttamente con l'impresa e meno rilevante sarà la presenza di una collaborazione) sarebbero quelli tra Banca ed agente persona fisica stante il disposto dell'articolo 47 comma 3 (ex articolo 41 comma 3 del regolamento 5). Tali accordi peraltro, se attinenti a standardizzati". prodotti "non sarebbero vincolati da imposizioni specifiche in merito all'operatività, tra cui in primis la previsione della presenza fisica entro i locali della banca e ciò in contrasto con i contenuti dell'esercizio di attività di intermediazione o distribuzione assicurativa che può avvenire dentro e fuori i locali della Banca. 4. Si ritiene pertanto che l'articolo 47 dovrebbe prevedere disposizioni specifiche sugli accordi collaborazione B-D e B-A anche riprendendo nel testo normativo i contenuti della FAC 5.2 al regolamento 5/2006 che già contiene alcuni importanti chiarimenti sul punto e che qui si riporta: "Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, nonché gli iscritti nell'Elenco intermediari annesso al Registro degli intermediari medesimi, possono



adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 22 del DL 179/2012. In particolare, detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del Registro o nell'Elenco annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che: la collaborazione sia formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari; al cliente sia fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui venga indicata: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.

Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi della norma citata rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Per quanto riguarda le tipologie di intermediari ai quali è consentito adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della



			propria attività, la disciplina dettata dall'articolo 22 del DL 179/2012 deve intendersi tassativa, restando esclusi gli intermediari diversi da quelli iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI o nell'Elenco annesso. Le collaborazioni tra intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, nonché tra intermediari iscritti nell'Elenco annesso al RUI, non sono censite nel RUI/Elenco annesso al RUI e non sono soggette ad obblighi di comunicazione all'IVASS".	
16	Ceredani Marco	Osservazioni generali	Rif.: Articolo 24 del documento 5/2018 in pubblica consultazione: questo articolo, nel disporre che la responsabilità dell'intermediario iscritto alla lettera E sia assicurata dalla polizza stipulata dall'intermediario (A, B o F) per il quale opera, lascia intendere che l'interesse assicurato della lettera E si realizza nel contratto di assicurazione stipulato dalla lettera A, B o F per conto della lettera E. Ma gli obblighi contenuti nell'articolo 11 comma 2 lettera a) e nell'art 15 comma 1) a carico delle lettere A e B impongono loro di assicurarsi anche per le persone del cui operato devono rispondere, incluse le lettere E, non escludendo che questi adempimenti possano essere assolti con una assicurazione realizzata solo nell'interesse delle lettera A o B. In questa circostanza la tutela del	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La questione attiene a profili negoziali che sono rimessi all'autonomia delle parti, quali l'attribuzione delle azioni di regresso.



			cliente verrebbe garantita lo stesso,	
			insieme a quella della lettera A o B,	
			ma la lettera E sarebbe esposta	
			all'azione di regresso	
			dell'assicuratore della lettera A o B.	
			Allo scopo di evitare questa	
			situazione sarebbe auspicabile che	
			dall'insieme delle regole richiamate	
			emergesse la piena operatività delle	
			assicurazioni delle lettere A o B	
			anche per conto della lettera E. In	
			difetto la categoria con maggiore	
			numero di iscritti non riuscirà a	
			superare quelle difficoltà che	
			discendono dalle valutazioni	
			interpretative di queste regole da	
			parte dei singoli assicuratori i quali, a	
			vario titolo, preferiscono astenersi dal	
			proporre offerte di coperture di	
			responsabilità civile professionale	
			specifiche per la lettera E la quale,	
			non riuscendo a trovare una	
			assicurazione adeguata alle proprie	
			necessità, si trova a svolgere il	
			proprio lavoro in condizioni diverse	
			dagli altri operatori.	
17	F.T.O.	Osservazioni generali	F.T.O Federazione Turismo	L'osservazione non richiede modifiche al testo
			Organizzato è un'associazione che	regolamentare.
			rappresenta, all'interno di	I requisiti in commento sono stabiliti dalla norma
			Confcommercio, l'imprenditoria e	primaria (Articolo 107, comma 4, lett. c) del CAP, in
			l'industria italiana che si occupa di	attuazione dell'articolo 1, par. 3, lett. c), della IDD)
			Turismo organizzato nell'ambito	e, pertanto, non possono essere derogati per via
			dell'intera filiera. F.T.O. annovera	regolamentare.
			oltre 50 soci nazionali tra cui Network	
			di Agenzie di Viaggio, Tour Operator,	
			Compagnie Aeree e Crocieristiche,	



Compagnie, Agenzie e Broker Assicurativi, piattaforme tecnologiche di prenotazione, Parcheggi, altre società di servizi. Ai sei network che fanno parte di F.T.O. sono affiliate oltre 3.000 agenzie di viaggio, quindi oltre il 40% di quelle attualmente presenti sul mercato italiano. Si pone in prima istanza all'attenzione della Spettabile Autorità che la normativa interna sul mondo del turismo organizzato, Decreto Legislativo n. 62/2018 di recente recepimento della Direttiva Comunitaria (cd Direttiva Pacchetti), specifica chiaramente la possibilità di proporre o inserire coperture assicurative all'interno dei viaggi. Il mercato assicurativo nel mondo del turismo si caratterizza con la distribuzione di polizze di breve durata e importo esiguo dei premi. Tali prodotti sono distribuiti da tour operator, anche attraverso network di agenzie di viaggio, o direttamente da agenzie di viaggio cui le Compagnie assicurative conferiscono incarico distributivo sia direttamente che attraverso l'intermediazione di agenti e broker di assicurazione. Si tratta di un mercato molto frammentato, caratterizzato dalla presenza di operatori nella stragrande di dimensioni maggioranza medio/piccole (ma frequentemente anche piccolissime), con bassi indici di redditività e una raccolta premi (sia



per singolo operatore che aggregata di mercato) di scarsa rilevanza (neanche minimamente paragonabile, ad esempio, al settore l'egida vita).Sotto dell'attuale Regolamento ISVAP nr.5 del 2006 tali distributori non sono iscritti al RUI, ma svolgono comunque l'attività di collocamento dei prodotti assicurativi offerti con i viaggi rispetto prenotati nel delle disposizioni previste dal sopra citato Regolamento con riferimento alle regole generali di comportamento, in termini di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità (e dell'obbligo generale di agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati), nonché alla consegna della documentazione agli assicurati. L'articolo107 comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private così come novellato dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.68 di recepimento della Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa prevede che, in presenza di determinate condizioni, l'attività di distribuzione assicurativa esercitata dagli Intermediari a titolo accessorio venga esclusa dal Titolo IX del Codice delle Assicurazioni Private - Attività di distribuzione assicurativa riassicurativa -. La lettera c) del comma 4 introduce però un



sottolimite di 200 Euro pro capite quale importo del premio da versarsi a fronte di un'assicurazione complementare rispetto a un servizio di durata pari o inferiore a tre mesi; ne deriva che le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator, per potersi avvalere dell'esenzione dovranno rispettare un limite di premio di molto inferiore a quello precedentemente previsto di 500 Euro. Se ci riferiamo però alle polizze di rimborso spese mediche per i viaggi in talune particolari destinazioni (es. USA/Canada) o comunque alle coperture assicurative con premio tarato sul costo del viaggio (es. le crociere) o alle polizze a copertura del rischio annullamento del viaggio, pensiamo a prodotti il cui premio può senz'altro superare l'importo pro capite indicato dalla norma. Ciò potrebbe comportare, come conseguenza, la necessità procedere l'iscrizione (registrazione) all'attuale RUI di 8.500 agenzie di viaggio operanti sul territorio, di qualsiasi dimensione e portata, di circa 200 tour operator e di tutti i loro network distributivi, con notevoli aggravi di processo, di costi, di adeguamento in termini di rispetto delle regole previste senz'altro non proporzionali rispetto alle necessità di tutela dell'assicurato consumatore. Le già citate dimensioni medio/piccole della



stragrande maggioranza degli operatori potenzialmente coinvolti dalla nuova normativa renderebbero dunque l'impatto che ne deriva, anche e soprattutto in termini economici, non completamente coerente con il principio di proporzionalità, spesse volte richiamato sia dalla Direttiva, sia dal Decreto attuativo. L'eccessiva onerosità del processo di iscrizione e di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al RUI potrebbe comportare paradossalmente che molti operatori del settore del turismo italiano limiteranno la distribuzione di prodotti assicurativi a quelli inferiori al premio di 200€, sottraendo di fatto alla tutela assicurativa proprio quei consumatori che più ne avrebbero bisogno (es. viaggi con destinazione Usa/Canada, viaggi di nozze etc.). Questo porterebbe a un grave nocumento per l'assicurato finale il quale ha nell'operatore turistico il proprio riferimento per quanto riguarda le coperture viaggio e sarebbe dunque contrario al primario principio ispiratore della Direttiva, ovvero quello di tutela del consumatore.



18	FIAVET	Osservazioni generali	1. Le Associazioni maggiormente	1. Proposta non accolta.
			rappresentative del settore delle	Si veda la risoluzione al commento n. 17.
			agenzie di viaggio e turismo,	
			firmatarie dei CCNL del comparto,	
			aderenti rispettivamente alle	
			Confederazioni Confcommercio	
			(FIAVET) e Confesercenti	
			(ASSOVÍAGGI), esprimono forti	
			preoccupazioni per la novella (D.Lgs	
			68/2018) che ha recepito in Italia	
			l'IDD (Dir UE 97/2016), ove la stessa	
			fosse applicabile anche agli agenti di	
			viaggio, quali intermediari assicurativi	
			a titolo accessorio, ovvero se non	
			fosse ripristinato il precedente limite	
			di valore di premio per persona (E.	
			500,00) ai fini della esenzione dalla	
			configurazione della loro attività	
			come attività di intermediazione	
			assicurativa, con obbligo di iscrizione	
			al RUI.	
			Gli Agenti di viaggi sono gravati	
			dall'obbligo imposto dalla nuova	
			direttiva sui pacchetti turistici	
			2015/2302 recepita con d.lgs. 62/18	
			di fornire ai viaggiatori ogni	
			informazione relativa al viaggio,	
			inclusa quella sulle coperture	
			assicurative relativa ai rischi di	
			perdita del bagaglio oppure di	
			malattia soprattutto all'estero, oltre	
			alla copertura in caso di	
			annullamento del viaggio per motivi	
			personali del viaggiatore; rispetto a	
			tali obblighi vi sarebbe l'impossibilità,	
			o comunque la grossa difficoltà,	



nell'operare fattivamente visto il limite in deroga di 200 euro a persona.

Si chiede quindi con la presente di riportare il limite a quello antecedente alla recente modifica (500 euro per persona per pratica - v. articolo 107 comma 2, lett c) n. 5)). L'inclusione nel novero degli intermediari a titolo accessorio con obbligo di iscrizione RUI costituirebbe onere sproporzionato ad una vaglio comparativo tra il principio di liberalizzazione (direttiva Bolkestein) e quello di massima tutela del consumatore, data l'assoluta sproporzione tra l'aggravio burocratico, di costi e di limitazione di attività per le Agenzie di viaggio, rispetto al ridotto beneficio atteso per la clientela delle stesse Agenzie di professionalità maggiore nella interrelazione accessoria sulle polizze, per la quale non si è registrato nel passato alcun significativo esito di reclami.

2. In seconda opzione, si chiede di intervenire per ridurre l'ambito formativo (numero ore e argomenti) secondo il menzionato principio di "proporzionalità" e procrastinare la data per l'acquisizione dei requisiti di iscrizione al RUI, semplificandoli e riconoscendo come equipollenti quelli finanziari, di onorabilità e professionalità previsti per operare

2. Quanto agli obblighi formativi, si vedano le risoluzioni ai commenti n. 10 e n. 471.

Riguardo alla possibilità di riconoscere come equipollenti i requisiti previsti per operare come agenti di viaggio (articolo 13, comma 1 lett. b) del DL 83/2014, conv. in L. 106/2014), si osserva che i corsi di formazione professionale devono essere conformi ai criteri di cui alla parte IV del presente Regolamento che, in recepimento della IDD, ne riferisce i contenuti alla specifica attività



			come Agenti di viaggio (articolo 13, comma 1 lett. b) del DL 83/2014, conv. in L. 106/2014).	assicurativa, che è ovviamente diversa dall'attività di agente turistico.
19	Floreani Avv.Rudi – Simonetti Dott. Edoardo - Studio legale associato	Osservazioni generali	In premessa alle osservazioni e proposte sulle singole disposizioni dello schema di regolamento, si segnala che, quando ivi ci si riferisce a disposizioni del "CAP", il riferimento è da intendersi alle relative disposizioni come introdotte o modificate dal d.lgs. 68/2018.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che il riferimento al CAP è da intendersi alle relative disposizioni come novellate o modificate dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di recepimento della Direttiva IDD.
20	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	Osservazioni generali	1. Ambito di applicazione Si osserva che lo Schema di Regolamento utilizza – riferendosi alle compagnie – il termine "impresa", che nella definizione contenuta nel CAP copre sia le imprese comunitarie, che quelle italiane o extra-comunitarie con stabilimento italiano. Si suggerisce tuttavia di specificare che il Regolamento non troverà applicazione nei confronti delle imprese comunitarie con riferimento a tutte le disposizioni di carattere organizzativo, quali: articolo 41 (ad eccezione del comma 1), 46, 107. 2. Intermediari a titolo accessorio Si suggerisce di eliminare la divisione degli intermediari a titolo accessorio tra le sezioni E ed F, in quanto non prevista dall'articolo 109 CAP e	1. L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 9. 2. L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 26.



suscettibile di creare differenze di trattamento non giustificabili: i soggetti di cui alla sezione E non possono difatti utilizzare call center o avere a loro volta società collaboratrici iscritti in sezione E; viceversa, solo gli iscritti alla sezione E possono usufruire di un ridotto numero di ore di aggiornamento. Peraltro, stante il permanere del divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni, tale suddivisione ha l'effetto di impedire l'operatività di un intermediario a titolo accessorio contemporaneamente per un intermediario e per una compagnia. Si consiglia pertanto di inserire tutti gli intermediari a titolo accessorio in sezione F, con indicazione nel registro dell'eventuale operatività per conto esclusivamente di una o più compagnie. 3. Vendite abbinate L'articolo 120 quinquies del CAP contiene un riferimento alla vendita abbinata: in proposito si richiede di fornire chiarimenti in merito all'individuazione delle fattispecie che costituiscono presupposto di applicazione della relativa disciplina (ossia l'offerta del prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,	3. Si veda la risoluzione al commento n. 2.3.
(ossia l'offerta del prodotto assicurativo come parte di un	



4. Polizze collettive:

il considerando 49 della Direttiva IDD, prevede, con riferimento alle collettive pure, che "nel caso dell'assicurazione collettiva, si dovrebbe intendere per cliente il rappresentante di un gruppo di membri che, per conto del gruppo, stipula un contratto di assicurazione cui il singolo membro non può decidere di aderire a titolo individuale, ad esempio nel caso di un regime pensionistico aziendale o professionale obbligatorio".

Con riferimento alle collettive ad adesione, si prevede viceversa che "subito dopo l'adesione del membro all'assicurazione collettiva, rappresentante del gruppo dovrebbe fornire, se del caso, li documento contenente le informazioni sul prodotto assicurativo le informazioni sulle di norme comportamento del distributore".

Si suggerisce pertanto di mantenere la previsione per cui tutti gli oneri di informativa sono in capo al solo contraente della collettiva, rimettendo dunque a questi l'onere di fornire la documentazione al singolo soggetto aderente.

In subordine, l'onere di fornire informativa a carico del contraente della collettiva dovrebbe quantomeno essere previsto nei confronti degli assicurati non aderenti.

4. Il "considerando" 49 della IDD, che nella traduzione ufficiale italiana sembra non chiarire adeguatamente le ipotesi sottese, menziona solo alcune delle tante tipologie di polizze collettive presenti sul mercato (ossia quelle per le quali l'assicurato non può decidere liberamente di contrarre). La varietà di polizze collettive effettivamente commercializzate impone necessariamente l'introduzione di una disposizione di carattere generale.

Per una disamina dettagliata della questione, si vedano le singole risoluzioni ai commenti relativi all'articolo 66.



			5. Norme applicabili alle imprese Si fa presente che l'articolo 109 comma 1 bis del CAP richiede la nomina del responsabile della distribuzione assicurativa delle imprese solo con riferimento a "l'impresa che opera in qualità di distributore". Le norme dello schema di Regolamento applicabili alle imprese (ivi incluse quelle relative alla nomina del responsabile dell'attività, le norme in materia di formazione e le norme di condotta) vanno dunque applicate unicamente laddove e limitatamente a quei soggetti che svolgano attività di distribuzione nei confronti dei contraenti. Sul punto lo schema di regolamento è chiaro nell'ambito della nozione di dipendenti dell'impresa, mentre risulta meno chiaro con riferimento alla definizione di responsabile dell'attività di intermediazione.	5. L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che le disposzioni del presente Regolamento, in attuazione del Titolo IX del CAP, si applicano all'attività di distribuzione come definita dall'articolo 106 del CAP.
21	IDM	Osservazioni generali	IDM quale intermediario assicurativo autorizzato, sostiene in maniera convinta l'attenzione posta dalla Vigilanza Assicurativa al tema dell'abusivismo professionale da parte di soggetti non autorizzati ad operare. Ritenendo che tale fenomeno, oltre a costituire un rischio per clientela ignara e/o particolarmente debole dal punto di vista socioeconomico, incida concretamente a sfavore	Proposta non accolta. L'ampliamento delle informazioni da pubblicare nel Registro è attualmente oggetto di studio da parte dell'Istituto nell'ambito del più ampio progetto di revisione dell'infrastruttura di gestione del Registro stesso.



dell'intermediazione corretta ed autorizzata, erodendo quote di mercato e indebolendo la già non forte credibilità del mondo dell'intermediazione intravede in questo contrasto sicuramente uno degli snodi principali per una reale e non formale tutela dell'utente dell'intermediario assicurato e corretto e rispettoso della normativa. Purtroppo l'esperienza di questi anni di crisi ha dimostrato come si siano create aree "grigie" di "paraintermediazione" in cui si sono, non di rado, insinuate anche persone od enti di scarso e dubbio spessore e trasparenza, a detrimento anche di ignari intermediari e dei loro collaboratori e clienti.

Un fenomeno preoccupante a qualunque livello venga attuato che, come dimostra anche l'intensa attività di Vigilanza e la sua pubblicizzazione, può trovare anche nel web un inconsapevole, ma pericoloso, alleato (ci riferiamo all'incredibile quantità di siti web non riconducibili ad Intermediari censiti al RUI).

Per queste considerazioni IDM, avanza un semplice suggerimento relativo ai dati da comunicare in sede di prima iscrizione al RUI e/o di successiva integrazione: rendere obbligatoria la comunicazione formale del dominio e/o sito web, da



			T 1	
			utilizzare anche come chiave di	
			ricerca dell'intermediario,	
			consentendo così all'avente	
			l'interesse di verificare	
			immediatamente e attraverso la fonte	
			ufficiale del RUI l'effettiva esistenza	
			dell'intermediario e/o regolarità	
			dell'iscrizione dello stesso.	
22	Molinari e	Osservazioni Generali	Nell'ambito del Documento di	L'osservazione non richiede modifiche al testo
	Associati Studio		Consultazione n. 5/2018 riguardante	regolamentare.
	Legale		lo Schema di Regolamento IVASS	
	J		recante disposizioni in materia di	Considerate le finalità che la fideiussione persegue –
			distribuzione assicurativa e	quale strumento alternativo al conto separato – e
			riassicurativa, sono state riportate le	tenuto conto delle modalità di calcolo dell'importo
			conclusioni del processo AIR svolto	della fideiussione, si osserva che, in conseguenza di
			in relazione a sette tematiche. In	tali modalità, le imprese potranno escutere la
			particolare, in relazione alla tematica	fideiussione in proporzione all'importo calcolato pari
			6) relativa al calcolo della	al 4%.
			fideiussione bancaria per gli	Si osserva altresì che, in relazione agli specifici
			intermediari titolari di più accordi di	obblighi di controllo delle reti previsti in capo alle
			distribuzione o libera collaborazione,	imprese, non si ritiene plausibile che le stesse, a
			è stata preferita dall'Istituto l'opzione	
			l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	prescindere dall'entità degli affari conclusi tramite le
			a) che prevede il calcolo del 4% dei	suddette reti, non siano in condizione di conoscere lo
			premi incassati al 31 dicembre	stato di possibile insolvenza degli intermediari di cui
			dell'anno precedente sul totale dei	si avvalgono.
			premi incassati dall'intermediario	Peraltro, la funzione che la fidejussione assolve
			indipendentemente dai singoli	impone all'impresa la verifica della capacità
			incarichi distributivi. Per quanto	finanziaria dell'intermediario e quindi l'idoneità della
			coerente con la Lettera al Mercato	stessa a svolgere la sua funzione di garanzia.
			del 6 novembre 2017, tale	Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a
			valutazione, unitamente alla	quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di
			circostanza che gli intermediari non	impatto regolamentare (cd. AIR).
			sono tenuti ad attestare annualmente	
			all'Istituto il rinnovo o comunque la	
			persistenza della fideiussione	
			bancaria ai fini della loro operatività e	



permanenza dell'iscrizione al RUI,	
appare di eccessivo favore per gli	
intermediari a danno dei contraenti e	
assicurati. Si consideri infatti che:	
a) L'ammontare della fideiussione	
bancaria, calcolata in base al	
4% del totale dei premi incassati	
dall'intermediario al 31 dicembre	
dell'anno precedente, in caso di	
plurimandato non risulterà in	
alcun caso sufficiente, in caso di	
insolvenza o default	
dell'intermediario, a coprire	
l'ammontare dei premi non	
versati e favorirà soltanto quella	
o quelle imprese, che essendo	
maggiormente esposte, avranno	
la possibilità di conoscere	
meglio la situazione finanziaria	
dell'intermediario e potranno	
quindi escutere la fideiussione	
in questione per primi, lasciando	
del tutto prive di tutela le altre	
imprese preponenti o legate	
all'intermediario da accordi di	
collaborazione, a danno dei	
relativi contraenti e assicurati;	
b) La fideiussione in questione, pur	
con questi limiti, determina per	
tutte le imprese il venire meno	
dell'obbligo del conto separato	
di cui all'articolo 117, comma 1,	
CAP;	
c) La previsione del calcolo del 4%	
sull'ammontare dei premi	
incassati per ciascuna delle	



			imprese di cui sono distribuiti i prodotti assicurativi, avrebbe il merito di tutelare proprio quelle imprese (e i relativi clienti) con cui l'intermediario lavorerebbe meno e che, proprio per questa ragione, potrebbero avere meno contezza della situazione finanziaria dell'intermediario stesso, garantendo in ogni caso l'importo minimo di Euro 18.500.	
23	Paolucci Marco	Osservazioni generali	Il regolamento disciplina le fattispecie di polizze collettive (capo II - articolo 66 e seg.) e a distanza (capo III - articolo 69 e seg.). Nel caso di polizze collettive nonchè a distanza il distributore non ha riferimenti puntuali, se non applicando una personale logica induttiva alle regole che disciplinano, singolarmente, le due tipologie di polizza. Articolo 66 (Contratti in forma collettiva) COMMA 1 - Nei contratti in forma collettiva nonché a distanza, le condizioni contrattuali sono frutto di una trattativa svoltasi nella fase precontrattuale con il contraente. Si tratta di contratti per adesione. L'aderente, conoscendo le condizioni contrattuali, può soltanto decidere di aderire o non aderire, non di modificare o personalizzare oltre quanto già pattuito, in suo nome, dal contraente. Per tale ragione, si suggerisce di precisare che le	Il testo del regolamento è conseguentemente modificato. Si chiarisce che la disciplina contenuta nell'articolo 66 del Regolamento è da considerarsi di carattere generale e, pertanto, si applica anche ai contratti stipulati a distanza che, sotto il profilo delle regole di condotta, sono sostanzialmente equiparati ai contratti stipulati con la presenza fisica e simultanea delle parti. Tuttavia, l'Istituto, al fine di accogliere le esigenze di semplificazione rappresentate dal mercato nella fase di pubblica consultazione, ha ritenuto di limitare la valutazione di adeguatezza del prodotto alla sola fase della verifica delle richieste ed esigenze del contraente e degli aderenti, escludendo l'obbligatorietà per il distributore di procedere anche per gli aderenti alla fase eventuale della raccomandazione personalizzata. Quanto agli adempimenti richiesti al distributore dal predetto articolo 66, è stata accolta la richiesta di prevedere che quest'ultimo possa darvi esecuzione anche mediante la collaborazione del contraente,



disposizioni obbligatorie (in particolare quelle previste dagli artt. 58 e 59) si applicano nei confronti del solo contraente, come indicato all'articolo 73 per le polizze a distanza e non anche nei confronti degli aderenti.

COMMA 2 - Si suggerisce di precisare che quanto contemplato al comma 2 vale in alternativa a quanto indicato al comma 1 (trattasi in sostanza di una esimente rispetto agli obblighi di cui al comma 1). Si chiede inoltre di introdurre la previsione della consegna della documentazione all'aderente anche tramite il contraente e, per le polizze collettive nonché a distanza, la possibilità di renderla accessibile in apposita area riservata sul sito del distributore. Infine si suggerisce di chiarire se la consegna della documentazione di cui all'articolo 185, comma 1, lettere a) e b) del Codice e relative disposizioni di attuazione sia o meno in aggiunta a quanto già previsto dal precedente comma 1.

COMMA 3 – Si suggerisce di precisare che, per le polizze collettive nonché a distanza, la documentazione contrattuale possa essere accessibile agli aderenti in apposita area riservata sul sito del distributore.

ARTICOLO 82 – 73 - 72 – 58

sulla cui attività ha compiti di verifica e di vigilanza e della quale rimane direttamente responsabile.

La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale avviene secondo la modalità scelta dal contraente tra quelle previste dall'articolo 120-quater, del CAP.

Si vedano anche le singole risoluzioni ai commenti relativi all'articolo 66.



La caratteristica che distingue le polizze collettive a distanza dalle polizze a distanza consiste, principalmente, nella trattativa che, in fase pre-contrattuale, il contraente ha svolto con il distributore. Il contraente ha quindi individuato, nell'interesse dei potenziali aderenti (che potrebbero essere suoi dipendenti, iscritti, soci etc.) e, in alcuni casi. in adempimento a norme di legge, ogni singola clausola del contratto assicurativo. L'aderente pertanto non ha potere di modificare le condizioni di polizza. Nei suoi confronti pertanto si ritiene che il distributore, fermo l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale, non abbia l'obbligo di formalizzare le esigenze assicurative che, per suo conto, sono state valutate nella fase precontrattuale con il contraente.

Nella fattispecie delle polizze a distanza (non collettive), occorre considerare se la trattativa si svolga tramite un operatore telefonico che interagendo con il cliente possa valutarne le esigenze assicurative, o se il cliente compila un form online. In questo secondo caso non sarebbe possibile valutare le esigenze del cliente se non "customizzando" in modo impersonale un elenco di esigenze assicurative.



24	Riccardo	Osservazioni generali	Il Regolamento in consultazione	Proposta non accolta.
	Rossella – Italian		rappresenta una straordinaria	L'Istituto è particolarmente attento alla tematica della
	Climate Network		occasione per introdurre, anche nel	finanza sostenibile, come dimostra anche il recente
			settore assicurativo, alcuni concetti	intervento regolamentare operato con riguardo al
			generali relativi alla sostenibilità,	governo societario delle imprese di assicurazione
			all'economia circolare e al ruolo che	(cfr. Regolamento n. 38/2018). Nel caso di specie, la
			la finanza e, in particolare, gli	tematica assume particolare rilievo per i prodotti di
			investitori istituzionali, può rivestire	investimento assicurativi e per le connesse
			nel favorire uno sviluppo sostenibile	valutazioni di adeguatezza e appropriatezza, in larga
			con una maggior attenzione e	parte disciplinate da normativa comunitaria
			prevenzione ai rischi derivanti dal	direttamente applicabile. Anche per questa ragione si
			cambiamento climatico e dai	è scelto di non intervenire sul testo sottoposto alla
			mutamenti sociali. La Commissione	pubblica consultazione nelle more della compiuta
			europea, infatti, individua la finanza	definizione delle citate proposte della Commissione
			come principale motore per un	europea sul tema. La questione continuerà ad essere
			cambio di paradigma e mentalità	oggetto di grande attenzione da parte dell'Istituto.
			verso lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è quello di creare un	
			mercato più stabile, efficiente e	
			sostenibile. Secondo la	
			Commissione, l'ingrediente	
			necessario è stimolare la finanza	
			sostenibile come motore di crescita	
			economica e occupazionale nel	
			lungo periodo, attraverso la	
			definizione di una regolamentazione	
			più chiara e trasparente. In	
			particolare si pone l'accento su due	
			aspetti fondamentali: la necessità, da	
			un lato, di abbandonare la finanza	
			speculativa, privilegiando un'ottica di	
			lungo periodo che superi il concetto	
			di <i>green finance</i> valorizzando gli	
			investimenti in settori a basso	
			impatto ambientale; e, dall'altro, di	
			considerare anche aspetti ambientali,	



di governance nelle sociali e decisioni di investimento (Environmental, social, governance – ESG). La commissione considera strategico investire in energia pulita, economia circolare e infrastrutture sostenibili e, per operare in tale direzione, occorre promuovere la diffusione di nuovi strumenti e prodotti finanziari e assicurativi¹ che possano stimolare imprese, investitori e consumatori definendo meglio la selezione dei rischi, favorendo una miglior prevenzione e una maggior consapevolezza degli utenti nell'adozione di comportamenti più attenti alla protezione del capitale naturale². Questi obiettivi possono essere perseguiti anche intervenendo sui sistemi di delle governance imprese assicurative (oltre a quelle delle banche, fondi di investimento e fondi pensione), prevedendo l'integrazione, tra gli strumenti di selezione dei rischi, di product oversight governance e di asset

_

¹ Nel 2014 il Forum per la finanza sostenibile italiano (www.finanzasostenibile.it) ha elaborato una definizione di Investimento sostenibile e responsabile, intendendosi per tale: "...una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso".

² In merito ai c.d. PRIIPs EoS (Prodotti finanziari e assicurativi pre-assemblati con obiettivi ambientali e sociali, destinati alla clientela retail) ci si riferisce alla pubblica consultazione delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) tenutasi nella primavera del 2017:

https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-advise-on-Packaged-Retail-and-Insurance-Based-Investment-Products-with-environmental-or-social-objectives-.aspx



management, anche di elementi di attenzione all'ambiente. alle tematiche sociali e al rispetto delle regole di governance.Un aspetto critico in questo processo evolutivo, è rappresentato dalla corretta definizione dei bisogni e delle necessità degli assicurati e della clientela in generale. E' necessario pertanto introdurre nuove forme di "profilazione" della clientela che tengano conto delle variabili ESG. A tale proposito, si fa riferimento al recente Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, COM(2018) (https://ec.europa.eu/info/businesseconomy-euro/banking-andfinance/sustainable-finance_en) dell'8 marzo scorso, con proposte di atti che modificano/completano la normativa europea sui mercati finanziari introducendo il tema della sostenibilità. Più in particolare, il 24 maggio u.s., la Commissione ha adottato le prime misure concrete che danno seguito al Piano d'Azione pubblicato l'8 marzo. Il primo pacchetto di provvedimenti include tre proposte di regolamento relative a: introduzione della tassonomia SRI; disclosure di investitori istituzionali e consulenti finanziari sui rischi e sulle opportunità associati ai temi ESG; sviluppo di benchmark low-carbon e positive-carbon impact. Per ciò che più direttamente interessa il settore



assicurativo e la bozza di Regolamento IVASS qui in commento, è necessario operare sull'integrazione dei temi ESG nell'attività di profilazione della clientela realizzata nell'ambito della consulenza finanziaria e assicurativa. In particolare sarebbe opportuno chiarire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti a condurre, nell'ambito della valutazione dell'idoneità, una valutazione delle preferenze sostenibili dei loro clienti sia nel processo di selezione che nel questionario per raccogliere le informazioni dei clienti. Inoltre, gli intermediari assicurativi e le imprese assicurazione dovrebbero includere informazioni sulle preferenze ESG al fine di mostrare al cliente in che modo il prodotto proposta soddisfa i suoi obiettivi, il profilo di rischio, la capacità di perdita e le preferenze ESG (informazioni ex-post) compresa la sua tolleranza al rischio anche in funzione delle preferenze ESG dichiarate ex-ante. A tale proposito, riteniamo opportuno ricordare lo studio di mercato sul profilo dei risparmiatori retail italiani condotto lo scorso anno dal Forum per la finanza sostenibile italiano e Doxa (http://finanzasostenibile.it/attivita/ilrisparmiatore-responsabile/).



L'indagine rappresentava l'aggiornamento di una precedente ricerca del 2013 con l'obiettivo di analizzare come sono cambiate nel tempo le attitudini dei risparmiatori e degli investitori, la loro propensione ad investire in prodotti SRI e l'importanza che attribuiscono ai temi sociali, ambientali e di governance. Lo studio si proponeva, inoltre, di indagare le aspettative e il grado di consapevolezza dei risparmiatori rispetto a queste tematiche, nonché i canali di comunicazione e di informazione preferenziali per i prodotti finanziari e per quelli SRI, in particolare, con riferimento al ruolo della banca, dell'assicurazione e del consulente finanziario. L'indagine, infine, mirava ad analizzare come si sono evoluti i criteri adottati nelle decisioni di investimento e la propensione a tenere maggiormente in considerazione gli aspetti ESG (Environmental, Social and Governance) nella scelta dei prodotti finanziari. I risultati della ricerca hanno rivelato quanto sia cresciuta l'attenzione ai temi ambientali, sociali e di governance nelle scelte di consumo: nel 2013 il 21% del campione intervistato dichiarava di tenerne sempre conto nell'acquisto di un prodotto, nel 2017 il dato sale al 42%. I risparmiatori che riconoscono



l'importanza di queste tematiche anche rispetto al mondo della finanza aumentano: in effetti, la quota di chi le ritiene molto rilevanti cresce di 17 punti.

Per il 56% degli intervistati i criteri ESG comportano un incremento dei profitti. Inoltre, il numero di risparmiatori che attribuisce ai fattori ESG un effetto di mitigazione del rischio è pari al 37%. Con riferimento alle scelte personali d'investimento, aumentano i risparmiatori che si dichiarano attenti agli aspetti ambientali, sociali e di governance. La quota di chi li ritiene rilevanti aumenta (del 10% circa), in modo trasversale per tutti i temi afferenti a queste aree; inoltre, rispetto al 2013 i giudizi acquistano più forza e si polarizzano verso l'alto ("molto importante"). Il 92% dei risparmiatori ritiene importante (e il 45% molto importante) incentivare investimenti sostenibili е responsabili. La domanda informazioni più chiare e complete rispetto ai prodotti di investimento rende cruciale il ruolo della banca, dell'assicurazione e del consulente finanziario: la percentuale dei risparmiatori che ritengono questo aspetto molto importante aumenta di 14 punti e si attesta sul 44%.

Per le ragioni addotte – in coerenza con il quadro legislativo in evoluzione



			- riteniamo di poter proporre alcune proposte di integrazione al Regolamento IVASS in pubblica consultazione, proprio al fine di implementare nei dovuti tempi una modifica ritenuta ormai necessaria per raccogliere una crescente domanda inespressa e latente di prodotti assicurativi che considerano i criteri ESG nelle scelte d'investimento.	
25	SHARE	Osservazioni generali	Con particolare riferimento alle incombenze degli intermediari e del supporto che gli stessi devono ricevere dalle compagnie per applicare con il giusto spirito quanto disposto dalla IDD andrebbero meglio supportato e agevolato sia il processo di prevendita con quotazioni e analisi comparative efficienti ed efficaci, nonché cosa debba accadere quando il rapporto finisce ed un consumatore/cliente si trova, magari inconsapevole, senza più coperture assicurative e magari a colpa di inefficienze dei sistemi informatici programmati per vendere e non per dare servizi nella fase di passaggio da una compagnia ad un'altra. Un esempio sarebbe l'obbligo di consegnare i dati che il cliente ha fornito articolo 20 GDPR, l'informazione tempestiva che dalle ore 24 del gg i rischi assicurati (se inserissimo delle tabelle rischi	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Le esigenze rappresentate non tengono conto, per ciò che concerne le garanzie r.c. auto, della operatività del TuOpreventivatOre IVASS/MiSE, strumento che già offre la possibilità di confrontare le tariffe dell'intero mercato nazionale. A seguito della Legge n. 124/2017 (c.d. Legge Concorrenza), che ha introdotto l'obbligo per gli intermediari di acquisire ed esibire attraverso il Preventivatore pubblico on-line i preventivi relativi al c.d. contratto base offerto dalle imprese di cui sono mandatari (articolo 132-bis del CAP), è attualmente in corso la progettazione e la realizzazione del Nuovo Preventivatore, che consentirà sia agli intermediari (con risultati anche filtrati per compagnie mandanti) sia agli utenti comuni, l'accesso ai premi applicati dalle imprese per il contratto base che ciascuna impresa che opera nel mercato italiano deve predisporre, con risposta per via telematica. Inoltre, relativamente alle informazioni afferenti la data di scadenza delle garanzie, le imprese sono tenute a inviare apposita comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, concordando con il contraente la



			standard di mercato avremmo anche una facile portabilità e maggiore consapevolezza da parte del consumatore) i sui rischi – definire bene – sono privi della copertura. In IVASS abbiamo avuto modo di riportare le nostre osservazioni circa l'esigenza di avere una libera concorrenza anche per la "preventivazione Auto" realizzata tramite l'obbligo in capo alle compagnie di fornire un libero accesso ai loro "connettori - web services" per le tariffe RCA, che di fatto devono essere pubbliche. Quello che si vuole realizzare è un processo di consulenza digitale che possa avvantaggiarsi della possibilità di accedere velocemente ad informazioni certificate (tariffe di compagnia) e non dover ricorrere ad artifici o a indisponibilità, di fatto,	modalità di trasmissione, eventualmente anche per via telematica. Al riguardo, non sono state nel tempo rilevate significative anomalie, stante anche la norma che garantisce al contraente un periodo di comporto di 15 giorni successivi alla data di scadenza, durante il quale le coperture rimangono efficaci. Più in generale, in relazione alle maggiori potenzialità ottenibili con un ulteriore sviluppo della digitalizzazione del settore. Si veda anche la risoluzione al commento n. 421.
			della tariffa.	
26	SNA	Osservazioni generali	1. La facoltà dell'IVASS di emanare una Regolamentazione secondaria,	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.
			che in quanto tale presuppone a	1. Come già precisato nella relazione di
			livello giuridico normativo un quadro	presentazione, la scelta di sottoporre alla
			di riferimento superiore, preso atto anche che il D.L. governativo di	consultazione pubblica il testo regolamentare in attesa della pubblicazione del decreto legislativo 21
			recepimento della Direttiva UE	maggio 2018, n. 68 (avvenuta poi in data 16 giugno
			2016/97 non era ancora stato	2018, ossia nei successivi otto giorni), è stata dettata
			pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,	dall'intento di non comprimere eccessivamente il
			appare a nostro avviso una forzatura. In tale contesto, essendo venuto	tempo assegnato agli operatori dalla normativa europea e nazionale (1° ottobre 2018) per
			meno ogni potere di vigilanza e	l'adequamento alle nuove disposizioni, in
			direttiva da parte del MISE,	considerazione della tempistica di approvazione della



T .	Bankaran'a daliin/AOO	12.1. 2
	l'autonomia dell'IVASS è	legislazione primaria.
	strettamente collegata al vincolo di	
	esercitare le proprie funzioni	
	nell'ambito delle linee di politica	
	assicurativa determinate dal	
	Governo.	
	Risulta conseguente per SNA, che lo	
	schema di regolamento dell'IVASS,	
	per il quale viene chiesto un parere	
	AIR alle Associazioni di categoria,	
	appare, proprio in mancanza di un	
	quadro legislativo superiore e	
	gerarchicamente rilevante, un	
	eccesso di potere immotivato, e	
	autodeterminante per IVASS nella	
	fissazione individuale e autonoma di	
	ambiti regolamentari pubblici non	
	delimitati.	
		2. Quanto all'osservazione sugli intermediari a titolo
	intermediari accessori, i quali	accessorio, si veda la risoluzone al commento n. 2.3.
	possono distribuire polizze	
	assicurative che integrano i beni o i	
	servizi, sarebbe necessaria una	
	precisazione da parte dell'IVASS,	
	specificando cosa si intenda per	
	servizio o fornitura di servizi. Ciò si	
	rende necessario, per questione	
	procedurale di chiarezza, di ruoli e di	
	compiti distributivi previsti dalla	
	Direttiva IDD.	
	Dilottiva IDD.	
	3. Infine, per quanto attiene alla	3. Per quanto riguarda l'inquadramento degli
	figura di inquadramento nell'ambito	intermediari a titolo accessorio nelle sezioni F o E del
	del RUI, degli intermediari accessori,	RUI a seconda che agiscano su incarico delle
	lo SNA propone all'IVASS di inserire	imprese o di altri intermediari, il testo regolamentare
	io sina propone antivass di insenie	imprese o di aitti intermedian, il testo regolamentare



			questa figura nella nuova sez. lettera F), anziché nella sez. E), come accessori degli intermediarti iscritti in sez. A e B del RUI. La modifica proposta vuole disciplinare coerentemente la figura, con la normativa degli ordini professionali (ad es. avvocati, notai etc.) e si veda anche l'articolo 4.2, lettera e) e f) del Regolamento IVASS.	è in linea con la norma primaria cui dà attuazione (articolo 109, comma 2 del CAP).
27	Soisy SpA	Osservazioni generali	Il documento di consultazione n. 5/18, all'articolo 19 equipara gli Istituti di pagamento ("IDP", ex articolo 114-septies del TUB) agli altri intermediari bancari quali soggetti iscrivibili alla sezione D del RUI. Al pari delle banche, gli Istituti di pagamento gestiscono dei conti (conti di pagamento) idonei all'esecuzione di ordini di pagamento. Poiché il conto corrente bancario, al pari del conto postale, viene individuato come strumento tecnico idoneo per il versamento dei premi assicurativi al fine di garantire la separazione patrimoniale (ex articolo 117), poiché i conti di pagamenti degli IDP dal punto di vista tecnico possono dotarsi delle stesse caratteristiche che rendono "separato" un conto corrente ordinario, poiché gli IDP vengono equiparati alle banche all'interno della sezione D del RUI (e quindi, dal punto di vista assicurativo, legittimati	Proposta non accolta. Le superiori esigenze di tutela degli interessi sottesi al principio di separatezza patrimoniale impongono di operare una più approfondita riflessione sull'utilizzabilità di strumenti di garanzia patrimoniale diversi da quelli espressamente individuati dal CAP. A tale riguardo, l'Istituto nell'ambito della riflessione che - come anticipato nella relazione di presentazione – si riserva di effettuare sulle soglie di utilizzo del contante ai fini di una maggiore tracciabilità dei pagamenti, effettuerà anche opportuni approfondimenti sulla compatibilità con il principio di separatezza patrimoniale di altri strumenti e tipologie di deposito di somme, ammessi dall'ordinamento vigente.



29	Vergani Avv. Roberto	Osservazioni generali	Nel redigere le proposte di seguito indicate, si è avuta attezione alla introduzione della figura dell'intermediario accessorio. Si	Si veda la risoluzione al commento n. 70.
28	Thesis Consulting	Osservazioni generali	opportuni a svolgere la funzione di conto separato di un intermediario assicurativo. Oltre al ringraziare lo spettabile Istituto per la preziosa occasione di dialogo rappresentata dal presente documento di consultazione, allo scrivente preme evidenziare che le osservazioni contenute nel presente documento scaturiscono dall'esperienza quotidiana nella gestione di una società di brokeraggio nonchè dal confronto con altri operatori del mercato in contesti formativi. Nel formulare le proposte ci si è premurati di non perdere di vista i principi fondamentali di tutela del cliente, ipotizzando soluzioni efficienti per gli intermediari sul piano organizzativo.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.
			a svolgere le medesime funzioni, anche tecniche), si ritiene che i conti di pagamento degli IDP possano rappresentare strumenti tecnici	



ritiene che le norme, anche	
regolamentari, riferite a tale nuovo	
soggetto debbano/possano essere	
momento di riflessione su un	
mercato, solo in parte assicurativo,	
che ha ad oggetto il mercato delle cd	
estensioni di garanzia, prodotti (per	
lo più proposti con la qualificazione di	
servizi) che si possono configurare	
per la causa tipicamente	
assicurativa.	
Non è, infatti, inusuale, che l'ambito	
di tali "servizi" si estenda anche ad	
ipotesi estranee al mero guasto e	
che gli stessi siano "confezionati" da	
soggetti terzi rispetto al venditore del	
bene principale e, pertanto, estranei	
a qualsivoglia forma di garanzia	
legale.	
In tal senso si potrà leggere la	
proposta modifica (solo	
apparentmente formale) indicata	
all'articolo 3.	



30	Verti Assicurazioni Spa	Osservazioni generali	Relativamente alla proposta di innalzare il monte ore dell'aggiornamento professionale da 15 a 30 ore anche per gli addetti al Call Center si rilevano criticità rispetto ai seguenti punti: - Aumento dei costi (di formazione e di personale) - Difficoltà a coprire il monte ore con argomenti attinenti e coerenti al ruolo e prodotto venduto: Verti distribuisce attraverso Contact Center un unico prodotto (RC auto/moto), con personale assunto con contratto a tempo indeterminato (ultime assunzioni 2011/012), con autonomia propositiva/commerciale guidata e limitata dai sistemi in uso e da procedure vincolanti.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Il monte ore di aggiornamento professionale previsto per gli addetti dei call center degli intermediari non è stato elevato, in quanto già nella previgente disciplina era quantificato in 60 ore biennali (in media 30 ore annuali). E' stato invece elevato il monte ore degli addetti dei call center delle imprese in conformità alla nuova disciplina europea e nazionale, che annovera ora le imprese tra i distributori assicurativi, come tali tenuti a garantire il rispetto dei requisiti professionali già previsti per gli intermediari in capo ai relativi dipendenti e addetti alla distribuzione. Non si ritiene pertanto opportuno continuare a mantenere un trattamento differenziato per tali addetti. Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
31	Vitali Nicola s.a.s Consulenze e Intermediazioni Assicurative	Osservazioni generali	Resto basito di fronte alla Vostra pubblicazione in pubblica consultazione del documento in oggetto la cui analisi da parte dei Destinatari presuppone, per essere consapevole, la conoscenza del contenuto del Decreto Legislativo di recepimento dell' IDD, atto che invece ad oggi non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In diversi punti del Vostro Documento si parla di un CAP " novellato ". Ma come è possibile fare considerazioni su di uno schema di regolamento	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 26.



				senza poter conoscere nel dettaglio la Fonte Normativa italiana di riferimento?	
Numero Commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzioni IVASS
32	ANAGINA	1 (rectius 4)	2	La formulazione della norma crea a nostro avviso confusione. Proponiamo questa diversa formulazione. "e) gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori; gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 5, del Codice, i responsabili dell'attività di intermediazione di società iscritte nella sezione E nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi". L'inciso di cui proponiamo l'eliminazione sembrerebbe, infatti, includere nella sezione E tutti i dipendenti e collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione E,	Osservazione parzialmente accolta. In primo luogo, si osserva che il commento è impropriamente riferito all'articolo 1, comma 2, anziché all'articolo 4, comma 2. Il testo del Regolamento è modificato per esplicitare l'esclusione dell'obbligo di iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che svolgono la propria attività esclusivamente all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E. Non si ritiene invece di accogliere la proposta relativa all'inserimento del riferimento all'obbligo di iscrizione dei responsabili dell'attività di distribuzione di società iscritte nella sezione E, in quanto l'articolo in esame elenca escusivamente le tipologie di intermediari iscritti nel Registro. L'iscrizione dei responsabili è comunque richesta dall'articolo 23 del Regolamento.



	1		
			indipendentemente dal fatto che operino all'interno od all'esterno dei locali di questi ultimi. L'ultimo inciso chiarisce invece meglio il requisito necessario per la loro iscrizione nella sezione E: operare al di fuori dei locali degli intermediari iscritti in E. Proponiamo di inserire anche il riferimento ai responsabili dell'attività di intermediazione di società iscritte nella sezione E per i quali sussiste sempre l'obbligo di iscrizione in E.
33	AIBA	2	Si esprime la necessità di uniformare le definizioni utilizzate nei diversi regolamenti sottoposti contemporaneamente in pubblica consultazione: si fa riferimento in particolare alla definizione di intermediario che diverge rispetto a quella riportata nel documento in consultazione n. 6/2018. Pertanto, si chiede di uniformare la definizione tra i due documenti. Proposta non accolta. La definizione di cui al presente Regolamento intende includere nella nozione di intermediario assicurativo a titolo accessorio, avendo lo scopo di non appensantire il wording delle singole norme regolamentari che sono indirizzate a tutte le categorie di intermediari. In assenza di una definizione siffatta, ogni volta il testo regolamentare dovrebbe elencare pedissequamente "l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo".
34	ANIA	2	Premesso che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente documento in consultazione: "Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni", riteniamo utile segnalare una serie di definizioni che non sono riportate né all'interno del presente articolo 2, né tantomeno nel CAP, le cui fattispecie tuttavia



ricorrono negli articoli successivi del presente documento di consultazione.	
Trattasi delle seguenti definizioni di cui si chiede l'inserimento nell'articolo 2 nell'ordine che l'Istituto di Vigilanza riterrà più opportuno:	
- "E-LEARNING": apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet; Articoli richiamati nel documento di consultazione: articolo 91, comma 1, lett. c), articolo 93, articolo 94.	
- "IMPRESE PREPONENTI": le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e (F) del registro degli intermediari assicurativi anche a titolo accessorio e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Articoli richiamati nel documento di consultazione: articolo 54, comma 2,	
articolo 63, comma 2 (2 volte), articolo 74, comma 3, lett. a), b), c), articolo 87, comma 3 (2 volte).	
Inoltre riterremmo di aggiungere la seguente definizione: "IMPRESA CHE OPERA IN	



			QUALITA' DI DISTRIBUTORE": l'impresa di assicurazione quando svolge direttamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 109, comma 1-bis.
35	Martano Assicurazioni Srl	2	Non vi è evidenza della definizione di "dipendente dell'impresa direttamente coinvolto nell'attività di distribuzione", sarebbe auspicabile una chiarificazione. La proposta non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che, come anche chiarito dal Considerando" n. 32 della IDD, il riferimento in commento è da intendersi a tutti i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di distribuzione, ad eccezione di coloro che si limitano a svolgere mansioni amministrative.
36	SHARE	2	L'acquisto di un prodotto o servizio che include una copertura automatica e gratuita, configura adesione, seppur indiretta, alla polizza collettiva? L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Il testo dell'articolo 66 è modificato al fine di disciplinare la condotta dell'intermediario in caso di polizze collettive, sia quando c'è un'adesione espressa alla polizza sia in presenza di un assicurato che ha diritto a una prestazione in forza di una polizza collettiva. L'articolo 72 in tema di contratti distribuiti secondo tecniche di comunicazione a distanza, è modificato al fine di comprendere nel relativo ambito di applicazione anche i contratti in forma collettiva.



37	ACB	2	1	1. Si propone di aggiungere una Le d	osservazioni non richiedono modifiche al
31	700		'		regolamentare.
					da la risoluzione al commento n. 2.3.
				5	Ja la fisoluzione al commento n. 2.5.
				servizio offerto in via principale	
				dall'intermediario accessorio iscritto	
				al Registro. Si evidenzia infatti che la	
				facoltà riconosciuta ai sensi	
				dell'articolo1 co.1 lett.cc septies del	
				novellato CAP agli intermediari	
				accessori iscritti di distribuire anche	
				prodotti assicurativi vita e di	
				responsabilità civile con il limite che	
				tali prodotti servano ad "integrare" il	
				bene o il servizio forniti in via	
				principale rischi di estendere in modo	
				eccessivo e indeterminato il	
				perimetro entro il quale tali	
				intermediari accessori siano abilitati a	
				svolgere attività di distribuzione, con	
				conseguente indebolimento del livello	
				di protezione del cliente.	
				Si suggerisce pertanto di inserire	
				nelle definizioni una lettera del	
				sequente tenore:	
				(??) "coperture assicurative che	
				integrano il bene o il servizio": si	
				precisa che per coperture del ramo	
				vita e di responsabilità civile che, ai	
				sensi dell'articolo1 co.1 lett.cc	
				septies del CAP, integrano il bene o il	
				servizio che l'intermediario	
				accessorio iscritto al Registro	
				fornisce nell'ambito della sua attività	
				professionale principale si intendono	
				quelle coperture dei predetti rami che	
				attribuiscono un valore aggiunto ai	
		1		aunouiscono un vaiore aggiunto al	



predetti beni o servizi nel senso che l'esigenza di fruire di dette coperture è logicamente ed oggettivamente ricollegabile al loro acquisto o fruizione". La Legge n. 221/2012 stabiliva il principio della libera collaborazione tra intermediari di prima fascia (A, B, D) al fine di promuovere una sempre maggiore varietà dell'offerta di prodotti ai clienti; con la IDD vengono introdotti gli intermediari accessori iscritti, che sono a tutti gli effetti degli intermediari dotati di sufficienti capacità professionali oltre che di passaporto europeo che permette loro di operare cross border alla pari degli altri intermediari; sarebbe stato quindi naturale estendere la libertà di collaborazione orizzontale della L.221/2012 anche nei rapporti tra intermediari iscritti in A, B, D con gli intermediari accessori iscritti in F. 2. Si suggerisce quindi di integrare la definizione di "collaborazione orizzontale" nel modo seguente: orizzontale: "Collaborazione collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D, F del Registro degli intermediari assicurativi".



38	Taurini-Hazan Studio Legale Studio - Avv. Maurizio Hazan	2	1	Si potrebbe valutare la possibilità di inserire la definizione di "intermediario a titolo accessorio", anche se tale definizione è già prevista nel CAP, come modificato dal D. Lgs. 68/2018, ciò per una maggior completezza del quadro definitorio regolamentare.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'articolo 2 del Regolamento chiarisce che valgono in ogni caso le definizioni indicate nel CAP, ove non diversamente specificato.
39	ASSILEA	2	1 lett. a)	La norma reca una definzione di addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario intesi come "gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera". Con riguardo alla categoria dei c.d. "dealers" - soggetti la cui attività principale consiste nella vendita o concessione di beni e servizi prodotti o distribuiti dagli stessi e che, a titolo sussidiario rispetto alla predetta attività principale, effettuano in favore delle società di leasing attività di promozione dei contratti di leasing volti a finanziare l'acquisto o concessione in licenza dei suddetti	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si chiarisce che l'attività descritta in commento comporta la necessità di iscrizione nella sezione E del Registro ove non ricorrano le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 107, comma 4, del CAP, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 del suddetto articolo 107 e relative disposizioni di attuazione.





40	ΔΝΙΔ	2	1 lett a) e h)	Con riferimento alle definizioni di	Proposta accolta
40	ANIA	2	1, lett. a) e b)	Con riferimento alle definizioni di "addetti all'attività di distribuzione al di fuori e all'interno dei locali", si chiede di integrare le due disposizioni in parola con il riferimento agli intermediari iscritti nell'elenco annesso al Registro, intendendosi per tali i soggetti con residenza o sede legale in un altro Stato membro di cui alla sezione II del CAP, come del resto richiamati dal successivo articolo 39 dello Schema di Regolamento. Conseguentemente le due disposizioni andrebbero così modificate: a) "addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano": gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché degli intermediari iscritti nell'elenco annesso al Registro, che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali deve l'intermediaria al di fuori	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
				dei locali dove l'intermediario opera; b) "addetti all'attività di distribuzione	
				all'interno dei locali in cui	



	1	,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				l'intermediario opera": gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché degli intermediari iscritti nell'elenco annesso al Registro, che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari; Alla luce delle modifiche suggerite, si propone di integrare l'elenco delle definizioni con quella degli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro.	
41	ASSOFIN	2	Comma 1, lettere a) e b)	Si chiede di aggiungere, sia in relazione alla definizione di addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali che a quella di addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali degli intermediari per i quali operano, il riferimento tra questi ultimi agli intermediari iscritti nell'elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116-quinquies del CAP, che operano in Italia in regime di stabilimento.	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 40.
42	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	2	1, lett. d)	Sottolineare che si sta modificando l'articolo 2 comma 3 del C.A.P. che tratta di autoveicoli senza considerare la classificazione dei veicoli di cui all'articolo 47 del Codice	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La definizione in commento, peraltro rimasta immutata rispetto a quella della corrispondente previsione del Regolamento ISVAP n. 34/2010, non



				della Strada.	intende modificare le definizioni di ramo 10 e di ramo 12 del CAP, ma circoscrivere la definizione ai soli casi di assicurazione obbligatoria.
43	ANIA	2	1, lett. e)	La presente definizione fa riferimento alla "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati ". Si chiede conferma ad IVASS della corretta interpretazione dell'ambito applicativo della disposizione che, a nostro avviso, si riferisce esclusivamente ad attività postvendita riconducibili ad un intermediario.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione.
44	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	2	1, lett. e)	Si suggerisce di chiarire il rapporto tra l'attività di distribuzione tramite fornitura di informazioni su internet e l'esclusione relativa all'attività di segnalazione di cui all'articolo 107 comma 3 CAP. Sembra allo scrivente in particolare che la fornitura di informazioni parziali relative al contratto assicurativo debbano ancora essere limitate all'ambito della mera pubblicità, non potendo costituire proposta o presentazione di un prodotto assicurativo.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 2.3.
45	Taurini-Hazan Studio Legale - Hazan Avv. Maurizio	2	1, lett. e)	La nuova nozione di distribuzione include nel suo spettro definitorio anche la fornitura di informazioni su uno più contratti di assicurazione, nell'ipotesi in cui il cliente sia in grado di concludere direttamente o "indirettamente" il contratto stesso. La definizione si distacca da quella	Proposta non accolta. La definizione in commento è coerente con la corrispondente previsione dell'articolo 106 del CAP. Si fa peraltro presente che il riferimento alla "conclusione diretta o indiretta" del contratto tramite sito internet o altri mezzi è contenuto anche nell'articolo 2, par. 1, n. 1) della IDD ("when the customer is able to directly or indirectly conclude an



				utilizzata nella direttiva IDD e, così espressa, potrebbe dar luogo a differenze interpretative su se e cosa sia da considerarsi come distribuzione. Per chiarire: ove con l'avverbio "indirettamente" si finisca per riferirsi a tutte le ipotesi in cui il cliente possa autonomamente, una volta ricevute le informazioni dette, indirizzarsi presso un intermediario o sul sito web della compagnia per procedere all'acquisto, si finirebbe per includere nella definizione di distribuzione anche la pubblicità svolta esemplificativamente a mezzo di radio o TV, cosa che non si crede. Finendosi altrimenti per imporre l'iscrizione al Registro per tutte le società di pubblicità o le emittenti che ricevono compensi per diffondere le reclame dell'impresa.	insurance contract using a website or other media").
46	AIBA	2	1 lett) i	Si chiede di escludere dalla definizione di collaborazione orizzontale il caso di collaborazione tra broker e agente quando l'impresa preponente ha ratificato l'accordo tra gli intermediari coinvolti. Questa precisazione non ostacola l'organizzazione dell'attività da parte delle imprese di assicurazione che potrebbero realizzare un più adeguato assetto organizzativo con la delega alla rete agenziale della relazione con i broker, fermo il riconoscimento dei contratti così	Proposta accolta. Si veda risoluzione al commento n. 2.5.



				intermediati come riconducibili a questi ultimi; laddove alcun pregiudizio verso i contraenti/clienti del broker deriva da una siffatta modalità operativa.	
47	ANIA	2	1, lett. i)	Si chiede all'IVASS di riconsiderare l'istituto delle collaborazioni orizzontali estendendone la previsione anche agli intermediari assicurativi accessori, di cui alla sezione F del registro, che collaborano con una o più imprese di assicurazione. Ciò anche sul presupposto che, al pari degli altri intermediari (agenti e broker), ricompresi nella disciplina delle collaborazioni orizzontali, anche gli accessori che operano per conto di una o più imprese debbono sottoscrivere una polizza di rc. professionale. Qualora l'osservazione formulata fosse ritenuta pertinente, suggeriamo la seguente modifica al testo: i) "collaborazione orizzontale": collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell'elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 2.



				decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;	
48	Taurini-Hazan	2	1, lett. i)	Si cognelle che delle norme in coome	L'osservazione non richiede modifiche al testo
48	Studio Legale Avv. Maurizio Hazan	2	1, ΙΘΠ. Ι)	Si segnala che dalle norme in esame non emerge con chiarezza se gli intermediari a titolo accessorio possano stabilire collaborazioni orizzontali stante il mancato coordinamento tra l'articolo in commento e l'articolo 42, co. 3, del presente regolamento che sembra negare questa possibilità, peraltro in linea con quanto previsto dall'articolo 22 del D.L. 179/2012. Si chiede, dunque di chiarire il significato del sintagma "anche a titolo accessorio" nella definizione di collaborazioni orizzontali.	regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 2. Si precisa inoltre che l'inciso "a titolo accessorio" di cui alla definizione in esame si riferisce alla denominazione del Registro in cui sono iscritti tutti gli intermediari, come definito dall'articolo 109 del CAP, e non alle categorie degli intermediari ammessi alle collaborazioni orizzontali, le quali sono individuate dall'articolo 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge n. 221/2012.
49	Vergani Avv. Roberto	2	1, lett. i)	Si chiede l'eliminazione dell' inciso, "anche a titolo accessorio", poiché il sistema come complessivamente istituito prevede per l'intermediario a titolo accessorio: l'iscrizione alla lettera F se agisce su incarico di imprese di assicurazione; l'iscrizione alla lettera E se agisce su incarico di un altro intermediario, ovvero con una collaborazione di tipo verticale. Precisi al contrario IVASS se sia ipotizzabile una forma di	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 2 e 48.



				collaborazione tra intermediari iscritti alla lettera F e iscritti alle lettere A, B e D, implementando conseguentemnete l'articolo con l'aggiunta della lettera F alle ipotesi di collaborazione orizzontale.	
50	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	2	1, lett. j)	Come trattato anche in sede di osservazioni e proposte al Documento di consultazione n. 6, la disciplina delle polizze collettive deve essere armonizzata tra le varie fonti normative, a cominciare dalle definizioni. In particolare, l'equiparazione dell'aderente a polizze collettive al contraente di qualsiasi contratto (recata lett. j) comporta tutta una serie di conseguenze in termini di adempimenti in capo all'impresa nei confronti degli aderenti a polizze collettive, a prescindere dalle specifiche caratteristiche dell'adesione, che non risultano sostenibili. Si propone pertanto di adottare la seguente formulazione, eliminando l'inciso barrato: "contraente": chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza; compresi gli aderenti alle polizze collettive".	Proposta parzialmente accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente integrato con l'inseirmento di una apposita definizione di "aderente".
51	Zanin Avv. Mario - PwC TLS - Avvocati e	2	1, lett. j	La definizione sembra comprendere nel concetto di aderente non soltanto chi decide di sottoscrivere un	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 50.



Commercialisti	contratto di assicurazione, ma anche	
Commerciansu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	chi – è il caso, ad es., delle polizze	
	collettive con contraente un'azienda	
	e assicurati i suoi dipendenti e, in	
	generale, delle polizze stipulate "per	
	conto di chi spetta" – assume	
	direttamente o implicitamente la	
	qualità di assicurato rivestendo la	
	qualifica prevista dal contratto	
	medesimo, senza sottoscrivere alcun	
	modulo di proposta. Ciò, del resto, in	
	coerenza con quanto previsto già nel	
	Regolamento n. 35/2010 e	
	dall'articolo 45 del Documento di	
	consultazione n.6/2018 che esclude	
	l'onere di attivare le aree riservate	
	per le coperture relative a "rischi	
	assicurati con contratti collettivi	
	stipulati per conto di chi spetta". In	
	assenza di un chiarimento, quindi,	
	l'attuale formulazione introduce un	
	onere sproporzionato per le	
	imprese/intermediari e di alcuna	
	utilità per gli assicurati rispetto a	
	situazioni in cui gli assicurati tramite	
	una polizza collettiva acquistano tale	
	qualifica senza esprimere una	
	volontà specifica al riguardo.	
	Pertanto, si chiede di riformulare la	
	norma nel seguente modo:	
	"'contraente': chi stipula o intende	
	stipulare un contratto di	
	assicurazione, anche a distanza,	
	compreso chi decide di aderire a	
	polizze collettive".	
	1	



52	ANIA	2	1, lett. n)	Si chiede conferma ad IVASS, che per dipendenti dell'impresa si deve intendere esclusivamente il personale dell'impresa che conclude una vendita e non anche il "personale amministrativo" addetto alla predisposizione della documentazione precontrattuale e contrattuale.	Si conferma l'interpretazione. Si veda la risoluzione al commento n. 35.
53	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	2	1, lett. n)	Si suggerisce di integrare la definizione in questione con il seguente inciso ", svolgendo nei confronti dei contraenti l'attività di cui all'articolo 106 del Codice delle Assicurazioni". Ciò al fine di chiarire che i soggetti che hanno rapporti con i call center dell'impresa o con altri distributori non sono assoggettati alla disciplina prevista dal Regolamento con riferimento ai dipendenti dell'impresa. IDD, similmente ad IMD1, è difatti una normativa a protezione del cliente e richiede dunque particolari requisiti di professionalità ed onorabilità solo nei confronti dei soggetti che svolgono la loro attività nei confronti dei clienti/contraenti.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 35.
54	Taurini-Hazan Studio Legale - Avv. Maurizio Hazan	2	1, lett. o)	Non è chiara la ricomprensione delle compagnie di riassicurazione all'interno della definizione di distribuzione per due ordini di ragioni. La prima, in quanto tale ricomprensione non è presente nella definizione primaria del CAP; la seconda per il fatto che non si	Proposta non accolta. La definizione in commento è coerente con le definizioni di "distribuzione assicurativa" e "distribuzione riassicurativa" fornite dall'articolo 2 della IDD e con la nozione di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui all'articolo 106 del CAP.



				comprende come un'impresa riassicurativa possa proporre contratti assicurativi all'utenza (che non sia compagnia di assicurazione) o collaborare alla gestione dei contratti, segnatamente in corso di sinistri per conto di clienti o imprese di assicurazione.	
55	ANIA	2	1, lett. v)	Definizione "intermediario": da una lettura combinata con il Documento in consultazione 6/2018 si rileva una diversa definizione del termine intermediario rispetto a quanto riportato nel presente Schema di Regolamento. Infatti, in base a quanto previsto dal doc. di consultazione 6/2018, è "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa; Riteniamo che per omogeneità di	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 33.
				contenuti le definizioni comuni ai due documenti debbano essere identiche tra loro. Nel lasciare all'Istituto la scelta su quale tra le due definizioni adottare per entrambi i regolamenti in pubblica consultazione, si fa ulteriormente presente che la	



		Т	1	T	
				definizione utilizzata nel doc. 6/2018 dovrebbe essere comunque modificata come segue: "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga anche a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.	
				Tale modifica sarebbe opportuna a nostro avviso per allineare la definizione in parola a quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 2.	
56	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	2	1, lett. v)	La lettera v) in commento definisce intermediario "qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario a titolo accessorio", includendo pertanto l'intermediario a titolo accessorio. La definizione proposta non è coerente né con quella prevista dall'articolo 1, lett. cc-bis) del CAP, come riformulato, che definisce intermediario assicurativo "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa", né con quella presente	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 33.



57	Leonelli Silvio-	2	1,let. c)	nel doc. di consultazione n. 6/2018 che invece definisce intermediario "qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'impresa di assicurazione e riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario a titolo accessorio, che avvii e svolga a titolo oneroso attività di distribuzione assicurativa", prevedendo così l'esclusione dell'impresa e dell'intermediario (per l'appunto) a titolo accessorio. Ciò premesso si chiede di allineare le due definizioni, onde fugare qualsiasi possibile dubbio interpretativo e applicativo. Per evitare confusioni, sarà	
	SOGEINT – Agente UnipolSai		1, lett. aa)	 opportuno, nel prosieguo del testo, definire meglio: Incarico di distribuzione, quello tra Impresa e Intermediario iscritto nella Sezione A; Accordo di distribuzione, quello tra Impresa e Intermediario iscritto nella Sezione B. 	regolamentare. Si precisa che l'utilizzo dei termini in commento risponde all'esigenza di distinguere tra intermediari che operano su incarico diretto dell'impresa (sezioni A, D e F) e intermediari che, in virtù della loro natura "indipendente", operano sulla base di accordi di collaborazione (sezione B).
58	ABI	2	1, lett. e) e lett. r)	Con riferimento alla definizione di "distribuzione" si chiede conferma che: I'attività di mera consulenza (proposta/consiglio/indicazione di una polizza alla clientela) da parte di un intermediario che non abbia accordi distributivi con una compagnia assicurativa, senza	1. L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si tratta di una richiesta di chiarimenti interpretativi sulla definizione di distribuzione assicurativa e riassicurativa, come prevista dall'articolo 106 del CAP, che non possono essere resi in questa sede.



				pertanto avere la possibilità di concludere il contratto, direttamente o indirettamente, con la clientela, non rientri nell'ambito della definizione di distribuzione assicurativa e quindi di applicazione della IDD; • la gestione delle polizze obbligatorie per legge ai fini delle operazioni di erogazione del credito stipulate dall'ente erogatore (es. la banca), nello schema contrattuale che non preveda il pagamento del premio diretto da parte della clientela, ma da parte della stessa banca, non rientri nell'ambito della definizione di "distribuzione assicurativa" e quindi di applicazione della IDD.	
				2. Si chiede conferma che nella definizione di "firma elettronica" e "firma elettronica avanzata", il riferimento normativo corretto sia l'articolo 3, comma 1, punti 10, 11 2 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014.	Proposta accolta. Il testo del Regolamento viene conseguentemente modificato mediante correzione del refuso.
59	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	2	1, lett. o) lett. v)	Si chiede di precisare, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, lett. p) del Regolamento Isvap n. 5/2006, sia nella definizione di "distributore", sia in quella di "intermediario", che l'attività sia svolta a titolo oneroso. Tale precisazione sarebbe coerente con quanto previsto dal successivo	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 66.



60	Taurini-Hazan Studio Legale - Avv. Maurizio Hazan	2	1, lett. ee)	articolo 3, comma 2 dello Schema di regolamento in commento, in cui è stabilito che costituisce attività di distribuzione "anche" quando viene svolta "a titolo oneroso" da parte di un intermediario a titolo accessorio come definito nel D. Lgs. 209/2005, come recentemente novellato e nello Schema di regolamento in commento. Pertanto, in virtù di un principio di continenza, sarebbe opportuno specificare anche per gli altri distributori assicurativi il carattere necessariamente oneroso dell'attività svolta. La definizione data potrebbe indurre in confusione l'interprete, essendo la polizza professionale dell'intermediario una delle tante polizze di RCT ex articolo 1917 c.c.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La definizione effettua un rinvio ai relativi articoli del CAP al fine di chiarire le caratteristiche della polizza di responsabilità civile professionale richiesta agli intermediari per l'esercizio dell'attività.
61	Thesis Consulting	2	1 lett. kk)	Si propone di modificare l'articolo come segue: "Responsabili dell'attività di distribuzione dell'intermediario": le persone fisiche che, nell'ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.



00	ANUA		4 1-1(11)	Definitions for an area letter of 10 (11 (1)	1
62	ANIA	2	1, lett.ll)	Definizione "responsabile dell'attività	
				di distribuzione dell'impresa":	
				proponiamo di apportare le seguenti	
				modifiche:	
				1 - allineare il contenuto della	
				definizione a quanto previsto	Il testo del Regolamento è conseguentemente
				dall'articolo 106, comma 1, del	modificato.
				presente Schema di Regolamento,	
				che prevede che le imprese	
				comunichino a IVASS, entro il	
				termine del 23 febbraio 2019, i dati	
				identificativi della persona fisica	
				ovvero, se previste, delle persone	
				fisiche individuate nell'ambito della	
				dirigenza quali responsabili	
				dell'attività di distribuzione.	
				2 - si rileva che tale figura di	2. Proposta parzialmente accolta.
				responsabile, stando alla lettura della	Si veda risoluzione al commento n. 63
				norma, dovrà essere individuato	
				nell'ambito della dirigenza	
				dell'impresa in quanto avente	
				funzioni direttive e poteri decisionali	
				con correlate responsabilità ed	
				eserciti funzioni di direzione,	
				coordinamento e controllo dell'attività	
				distributiva dell'impresa.	
				Sulla base della richiamata	
				impostazione, pertanto, la	
				collocazione del responsabile	
				dell'attività di distribuzione	
				dell'impresa dovrebbe essere	
				strettamente dipendente	
				dall'inquadramento all'interno	
				dell'organico aziendale.	
				Tuttavia, l'introduzione di un tale	
				obbligo, avente portata generale, di	



dover individuare un responsabile dell'attività di distribuzione dell'impresa nell'ambito della dirigenza della stessa si tradurrebbe in un aggravio non proporzionato alla natura, portata e complessità delle operazioni tipiche delle imprese di dimensioni più contenute, dove il soggetto che svolge le funzioni richiamate dalla presente disposizione non necessariamente è inquadrato in un ruolo dirigenziale. quindi Riterremmo che l'appartenenza del responsabile alla categoria dirigenziale andrebbe interpretata più dal punto di vista sostanziale, ossia in base alle reali funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell'attività distributiva dell'impresa, che in base al semplice criterio formalistico della effettiva qualifica dirigenziale della persona. Tale previsione si allineerebbe, se accolta, alla osservazione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lett. c), concernente la figura del dell'attività responsabile distribuzione assicurativa di una società iscritta nelle sezioni A e B del registro e sarebbe altresì conforme con quella prevista al successivo articolo 20 che, nell'individuazione del medesimo responsabile per l'intermediario iscritto alla sezione D del registro non prevede un espresso richiamo al ruolo dirigenziale.



				Pertanto proponiamo la seguente modifica al testo: "responsabile dell'attività di distribuzione dell'impresa": almeno una persona fisica che, nell'ambito della dirigenza dell'impresa per la quale opera, ha abbia funzioni e/o ruoli direttivi e poteri decisionali con correlate responsabilità ed eserciti attività di coordinamento e controllo dell'attività distributiva dell'impresa";	
Pol Ass	Argenio olizzi e ssociati Studio egale	2	1, Lett. II)	Con riferimento alla qualifica di responsabile dell'attività di distribuzione dell'impresa, definito dalla norma in commento, si chiede di chiarire cosa si intenda per operatività del responsabile medesimo "nell'ambito della dirigenza dell'impresa". Invero, se ci si riferisce a un inquadramento contrattuale dal punto di vista giuslavoristico e secondo quanto previsto eventualmente dalla contrattazione collettiva di settore, la norma potrebbe rischiare di essere limitativa nell'ambito dell'organizzazione delle imprese, posto che, all'interno di queste ultime, le figure di riferimento che sovrintendono alla attività di distribuzione diretta non rivestono necessariamente la qualifica di dirigente in senso stretto (soprattutto nelle compagnie di più limitate dimensioni). Si potrebbero in tal senso indicare poteri decisionali e	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato, tenuto conto che il riferimento alla dirigenza deve essere inteso in senso sostanziale e non giuslavoristico, dovendosi intendere correlato all'esercizio di funzioni apicali o direttive. Si conferna altresì quanto prospettato per i gruppi.



		1		T	
				riporti di tipo funzionale che non necessariamente richiedono un inquadramento dirigenziale sotto il profilo giuslavoristico. Inoltre nell'ambito dei gruppi assicurativi sarebbe da precisare che lo stesso soggetto possa ricoprire il ruolo di responsabile dell'attività di distribuzione dell'impresa anche per due compagnie dello stesso gruppo, se ciò risulti compatibile con l'organizzazione e le dimensioni di ciascun impresa.	
64	lannitti Avv. Salvatore – Studio legale Norton Rose Fulbright	2	Lett. II)	Si fa presente che l'articolo 109 comma 1 bis del CAP richiede la nomina del responsabile della distribuzione assicurativa delle imprese solo con riferimento a "l'impresa che opera in qualità di distributore". Si consiglia dunque di sostituire la parte finale della definizione ("dell'attività distributiva dell'impresa") con "dell'attività che l'impresa opera in qualità di distributore".	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato. Si veda anche la risoluzione al commento n. 63.
65	ANIA	2	1, lett. qq)	Definizione "tecniche di comunicazione a distanza": si propone di integrare la definizione in oggetto, inserendo il termine "distributore" in luogo di "intermediario", al fine di ricomprendere anche l'impresa di assicurazione altrimenti esclusa dall'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, in previsione dell'abrogazione del reg.	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.



			34/2010 con l'entrata in vigore del presente regolamento. Pertanto si propone il seguente testo: "tecniche di comunicazione a distanza": qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
66	AIBA	3	Si chiede all'Autorità di chiarire la portata applicativa del comma 2. Non si comprende, infatti, se esso attragga alla disciplina dello schema di regolamento soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dal Codice delle assicurazioni e, in caso affermativo, quale disposizione di rango primario legittima questa estensione. Inoltre, andrebbe chiarita la relazione tra la vis espansiva del comma 2 e le esclusioni richiamate al comma 4. Dalla lettura combinata dei comma 2 e 4, infatti, sembrerebbe emergere che chiunque distribiusca garanzie assicurative a titolo oneroso debba procedere alla iscrizione all RUI (comma 2). In merito all'onerosità, peraltro, si chiede un chiarimento che precisi se questo concetto debba essere riferito alla circostanza che il cliente abbia sopportato un costo per il pagamento, tenuto conto che esso non è



contemplato nella definizione oneroso - nei casi di esenzione di cui all'articolo 10 dell'articolo 106 del codice. comma 4, del CAP (come del resto è espressament Se chiunque distribuisce garanzie a previsto dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento)
Se chiunque distribuisce garanzie a previsto dall'articolo 3 comma 4 del Regolamento
The state of the s
titolo oneroso deve iscriversi al RUI, Ai fini di una maggior chiarezza si provvede
anche se rientra nelle esenzioni, la riformulare il testo dell'articolo 3, comma 2.
conseguenza è che un soggetto Si veda anche la risoluzione al commento n. 69.
configurabile esclusivamente come
intermediario esente (ai sensi del
comma 4) debba necessariamente
registrarsi tra gli intermediari
accessori qualora svolga tale attività
a titolo oneroso.
Si tratta di una molteplicità di soggetti
eterogenei per i quali non si vede la
necessità di un obbligo di iscrizione
senza alcuna correlata applicazione
delle norme di settore, fatti salvi gli
oneri di informativa al cliente definiti
dall'articolo 107 comma 5 con
correlata responsabilizzazione
dell'intermediario o della compagnia
che si avvale della collaborazione di
tali soggetti esenti. Sul punto si
chiede a codesta Autorità una attenta
valutazione, anche in considerazione
della numerosità dei soggetti che
andrebbero sottoposti a registrazione
e che verosimilmente andrebbero ad
aumentare la numerosità degli iscritti
alla sezione e) ovvero f) del RUI. Se
la scelta della obbligatoria iscrizione
è correlata alla potestà di controllo e
di intervento di codesta Autorità sulle
compagnie o sugli intermediari che si
avvalgono di tali soggetti esenti, si
suggerisce di prevedere l'obbligo di



	T	I	tali annonenia a interne dell'	
			tali compagnie e intermediari di	
			indicare i nominativi di questi soggetti	
			Su fichiesta dell'Autorità.	
67	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	3	su richiesta dell'Autorità. 1. Si suggerisce di specificare, per le ragioni espresse nelle osservazioni generali, che il Regolamento non troverà applicazione nei confronti delle imprese comunitarie con riferimento a tutte le disposizioni di carattere organizzativo, quali: articolo 41 (ad eccezione del comma 1), 46, 107. In ogni caso si consiglia di fornire quanto prima un aggiornamento delle norme di interesse generale, al fine di consentire un tempestivo adeguamento alle disposizioni da	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 9.
			parte dei distributori comunitari; considerata la mancata pubblicazione della bozza di tale provvedimento con lo Schema di regolamento in commento, si consiglia di inserire un termine specifico di adeguamento per i distributori comunitari, successivo al 1 ottobre 2018.	
			2. Si suggerisce di inserire una previsione specifica relativa all'intermediazione dei grandi rischi, in linea con quanto previsto dall'articolo 120 comma 5 del CAP.	2. Proposta non accolta. L'esclusione dei grandi rischi previsti dal CAP non ha portata generale, ma è riferita esclusivamente a singole disposizioni (artt. 119-ter, 120-bis, 120-ter). Pertanto, detta esclusione è esplicitata nell'ambito delle singole disposizioni di attuazione del presente Regolamento.



68	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	3	2	Stante il disposto di cui al comma 4 del medesimo articolo nonché all'articolo 52 comma 2 (che individuano le norme applicabili agli intermediari a titolo accessorio esenti dall'iscrizione), si chiede di eliminare il disposto di cui al presente comma, che non sembra aggiungere altro a quanto già disposto dalle medesime norme (essendo peraltro il requisito dell'onerosità previsto all'articolo 1 let. cc septies del CAP).	Proposta non accolta. Tuttavia, ai fini di maggior chiarezza, la norma viene riformulata. Si vedano anche risoluzioni ai commenti nn. 66 e 69.
69	Taurini-Hazan Studio Legale - Avv. Maurizio Hazan	3	2	L'utilizzo del sintagma "anche quando sia svolta a titolo oneroso" nella definizione di distribuzione assicurativa lascerebbe deporre per la necessaria iscrizione al Registro dei produttori di beni servizi o dei professionisti che propongono contratti o assistono la clientela nella gestione degli stessi "anche" quando tale attività venga svolta a titolo gratuito. Il lemma "anche" ha per sua definizione la finalità di aggiungere all'ipotesi di operatività a titolo oneroso altra fattispecie, che non può essere che quella dell'operatività a titolo gratuito. Si è coscienti del fatto che questa definizione era già presente nel reg. 5 Isvap, ma non modificandone la formulazione si rischierebbe di comprendere nello spettro definitorio di distributore anche soggetti estranei alle disposizioni primarie e regolamentari in tema di intermediazione, in quanto	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato. Si precisa, infatti che la congiunzione "anche" non è da intendersi riferita all'onerosità della prestazione bensì allo svolgimento dell'attività di distribuzione nel contesto di altra attività principale. Si veda anche la risoluzione al commento n. 66.



				non operanti a titolo oneroso, come richiesto dall'articolo 107 comma 1 del CAP come modificato dal D. Lgs. 68/2018.	
70	Vergani Avv. Roberto	3	2	Nel delineare i caratteri dell'attività di distribuzione assicurativa il diretto ed esclusivo riferimento alla forma contrattuale e non all'oggetto proprio del contratto, può legittimare la commercializzazione di analoghi prodotti nell'ambito delle cd estensioni di garanzia offerte da terzi non assicuratori. Tali contratti, apparentemente qualificati come servizi e di cui il mercato offre svariate tipologie, hanno l'evidente scopo di semplificare la procedura distributiva (con note di concorrenza sleale) sottraendosi alla complessiva normativa che ha regolamentato tale attività, specificatamente con l'introduzione della figura dell'intermediario accessorio. Si propone, pertanto, di sostituire "contratti di assicurazione" con "contratti a contenuto assicurativo". Si precisa come lo stesso CAP in alcuni ambiti specifici dell'attività intermediativa (v. articolo 107 comma 4 lettera a) si riferisca genericamente al concetto di "assicurazione" a sottolineare l'oggetto piuttosto che la forma	Proposta non accolta. Premesso che il commento non è sufficientemente chiaro, esula dai poteri regolamentari dell'Istituto intervenire sulla nozione di contratto di assicurazione.



				contrattuale. Ugualmente analoga attenzione è posta quando si limita l'utilizzo di termini, quali "garanzia, garantito e garantisce, o termini ad essi similari" al solo riferimento a contratti per i quali un'impresa di assicurazione presta direttamente la specifica garanzia. Si ponga, allo scopo, anche attenzione specifica al considerando nr. sei della Direttiva Europea nr. 2016/97 che pone tra gli obiettivi da perseguire il raggiungimento di un livello di tutela dei consumatori a prescindere dalle differenze tra i distributori, "Per garantire che si applichi lo stesso livello di tutela e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, è essenziale creare condizioni di parità tra i distributori."	
71	Taurini-Hazan Studio Legale - Avv. Maurizio Hazan	3	2 e 3	Le definizioni di cui ai commi 2 e 3 potrebbero trovare miglior collocazione nell'ambito della definizione di distribuzione assicurativa di cui all'articolo 2 del presente regolamento.	Proposta non accolta. La norma ha la funzione di chiarire l'ambito di applicazione del Regolamento.
72	Anapa	3	3	La disposizione dovrebbe essere ampliata in quanto non comprende tutte le ipotesi di distribuzione assicurativa. La disposizione, infatti, non è idonea ad attrarre altri	regolamentare. Ferma restando la differenza tra la polizza collettiva e la convenzione-quadro, l'articolo 3, comma 3,



				fenomeni rilevanti, con effetti sostanzialmente analoghi in termini di impatto economico ma non riconducibile alla fattispecie considerata dal comma 3. Un'esigenza di completa protezione dovrebbe portare a includere nella distribuzione anche la stipula di quelle convenzioni relative alla cessione di beni o servizi che prevedono la possibilità per determinate categorie di soggetti di ottenere il bene principale e gli accessori contratti assicurativi con caratteristiche predefinite e per importi minimi. Si pensi al contratto quadro stipulato da un'impresa industriale con un'impresa di autonoleggio. In caso di necessità, il dipendente della prima, può – a cifra vantaggiosa – noleggiare per uno o più giorni un mezzo, per cui, tramite il noleggiatore vengono stipulati singoli contratti di assicurazione. Il comma 3 potrebbe essere così implementato. "Si intende ricompresa nella distribuzione assicurativa anche la conclusione di contratti quadro o convenzioni per il godimento di beni	anche la stipula di convenzioni, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione medesima, salvo il ricorrere delle condizioni di esenzione previste dal comma 4 della norma in commento.
				nella distribuzione assicurativa anche la conclusione di contratti quadro o	
73	lannitti Avv.	3	3	di sottoscrizione di polizze assicurative a carattere individuale. Si suggerisce di inserire all'inizio del	Proposta non accolta.
. •	Salvatore –				Si ritiene che ogni qual volta un soggetto stipuli,



	Studio Legale Norton Rose Fulbright			quanto previsto all'articolo 2 comma 1 let. e),". Anche la fattispecie in commento, relativa alle polizze collettive, non può difatti prescindere dallo svolgimento di un'attività di distribuzione da parte del contraente della polizza collettiva, trattandosi altrimenti di una fattispecie ulteriore non prevista dalle norme di rango primario né dalla Direttiva.	dietro compenso, una convenzione o una polizza collettiva per conto di singoli assicurati, che sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi, lo stesso per tale attività debba considerarsi un distributore e, come tale, sia tenuto al rispetto delle regole di comportamento previste dalla normativa di settore.
74	Prof. Avv. Albina Candian - Prof. Sara Landini - Prof. Santa Nitti	3	4	Ambito di applicazione - esenzioni per gli intermediari a titolo accessorio: L'articolo 3, comma 4, esclude l'applicabilità del Regolamento all'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni di cui all'articolo 107 del Cap. L'individuazione della suddetta esenzione mediante richiamo alla categoria di intermediario accessorio che nel nuovo assetto normativo costituisce una nuova figura di intermediario può ingenerare dubbi interpretativi. In particolare occorrerebbe chiarire e specificare se: a) il soggetto che distribuisce prodotti assicurativi nelle condizioni di esenzione indicate nell'articolo 107 Cap deve essere in ogni caso iscritto al RUI come intermediario accessorio e dunque rispettare almeno le disposizioni relative ai requisiti di	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 39 e 66.

				formazione e aggiornamento contenute nel Regolamento stesso, con esclusione delle sole norme del Regolamento attinenti agli obblighi di comportamento nello svolgimento dell'attività di distribuzione; ovvero come si ritiene più corretto da un interpretazione sistematica delle norme: b) il soggetto medesimo non deve essere iscritto al RUI nemmeno come intermediario a titolo accessorio proprio in quanto svolge attività esentata dall'applicazione della normativa sulla distribuzione. Nel caso dell'ipotesi sub a) sarebbe opportuno chiarire meglio da quali disposizioni regolamentari e quindi da quali obblighi comportamentali gli intermediari a titolo accessorio sarebbero "esentati". Nel caso dell'ipotesi sub b) sarebbe allora meglio non riferirsi alla figura dell'intermediario accessorio ma bensì alle attività di distribuzione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le condizioni previste.	
75	FIAVET	3	4	Preliminarmente si richiede di esplicitare nella normativa - lett. a), comma 3, dell'articolo 107 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito CAP) – che l'attività svolta dagli Agenti di viaggio di informativa alla propria clientela	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 17 e 39.



			ı		
				sulle polizze "ramo turismo"(in esecuzione degli obblighi di legge di cui all'articolo 34, comma 1, lett h) e comma 10, articolo 47 del D.Lgs 79/2011, novellato dal D.Lgs 62/2018), non è qualificabile come attività di intermediazione assicurativa e quindi le Agenzie rientrano nella esenzione prevista da tale disposizione. Si tratta, invero, di informazioni a titolo accessorio a clientela che, a titolo principale, acquista pacchetti e servizi di viaggio.	
76	FIAVET	3	4	Per l'ipotesi di attività ulteriore all'informativa sopra detta svolta dalle agenzie di viaggio, qualificabile come intermediazione assicurativa a titolo accessorio, si propone di ripristinare all'articolo 107 comma 4 lett. c) del D. Igs. 209/2005 il limite dell'importo del premio versato per persona a 500 euro per i casi in deroga alla lettera b), qualora l'assicurazione sia complementare rispetto ad un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 17 e 39.
				Entro l'importo suggerito di 500 euro si pensa che possa venire ricompresa la quasi totalità delle coperture fornite ai clienti in quanto collegato con la prestazione principale del viaggio. Quindi crediamo che non sia il caso di sovraccaricare gli agenti di viaggio	



				con gli adempimenti previsti per gli	
				agenti assicurativi, vista l'esiguità	
				dell'impatto economico e l'interesse	
				nullo a voler svolgere le funzioni	
				pertinenti alla figura degli intermediari	
				assicurativi a titolo accessorio, con le	
				implicazioni e l'assolvimento di	
				adempimenti quali l'iscrizione	
				all'IVASS, la formazione etc. anche	
				in considerazione dei contenziosi	
				praticamente nulli che hanno	
				coinvolto agenti di viaggi in relazione	
				ad eventuali disservizi ai consumatori	
				relativamente alla vendita di	
				coperture assicurative collegate con i	
				viaggi.	
77	PwC TLS -	3	4	La norma individua i casi in cui il	
	Avvocati e			regolamento in consultazione non	regolamentare.
	Commercialisti –			trova applicazione. Tali casi sono	Si chiarisce che l'importo del premio di euro 600 è da
	Avv. Mario Zanin			individuati mediante il richiamo di	intendersi riferito non già al singolo prodotto bensì al
				disposizioni del CAP. Una di queste	contratto. Conseguentemente, la fattispecie
				attiene ai rischi di perdita,	prospettata non rientra nelle ipotesi di esenzione di
				deterioramento o danneggiamento	cui all'articolo 107, comma 4, del CAP.
				del prodotto fornito, se l'importo del	
				premio versato per il contratto	
				assicurativo non è superiore a 600	
				Euro. Si ritiene che la norma faccia	
				riferimento al premio per il singolo	
			ĺ	prodotto. Supponendo che il premio	
				nor cingola prodotta cia di 50 Eura a	
				per singolo prodotto sia di 50 Euro e	
				siano forniti 20 identici prodotti, il	
				siano forniti 20 identici prodotti, il contratto di assicurazione indicherà	
				siano forniti 20 identici prodotti, il contratto di assicurazione indicherà un premio di 1000 Euro (50 Euro per	
				siano forniti 20 identici prodotti, il contratto di assicurazione indicherà	



			prodotto, è irrilevante che il contratto
			di assicurazione raggruppi una
			pluralità di prodotti del medesimo
			genere, facenti parte di un'unica
			fornitura ed esposti allo stesso
			rischio totalizzando, di conseguenza,
			un premio superiore a 600 euro.
			Pertanto, nel caso in cui il contratto di
			assicurazione comprende una
			pluralità di prodotti del medesimo
			genere facenti parte di un'unica
			fornitura ed esposti tutti al medesimo
			rischio dedotto nel contratto
			anzidetto, si chiede di precisare che
			l'importo di 600 Euro è riferito a
			ciascun prodotto e non al contratto di
			assicurazione che li comprende tutti.
78	F.T.O.	4	Si chiede un chiarimento relativo a Proposta non accolta.
			come si possa conciliare la figura Si veda la risoluzione al commento n. 2 e quanto
			dell'intermediario accessorio con il – contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto
			a tutt'oggi in vigore – divieto di regolamentare (cd. AIR).
			doppia iscrizione al Registro. Infatti,
			ben potrebbe accadere che il
			medesimo intermediario accessorio,
1			ad esempio una Agenzia di Viaggio,
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una Impresa di Assicurazione e anche
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una Impresa di Assicurazione e anche con un intermediario iscritto alla
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una Impresa di Assicurazione e anche con un intermediario iscritto alla Sezione A oppure B del Registro.
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una Impresa di Assicurazione e anche con un intermediario iscritto alla Sezione A oppure B del Registro. Inoltre, categoria particolare di
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una Impresa di Assicurazione e anche con un intermediario iscritto alla Sezione A oppure B del Registro. Inoltre, categoria particolare di intermediari accessori nel mercato di
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una Impresa di Assicurazione e anche con un intermediario iscritto alla Sezione A oppure B del Registro. Inoltre, categoria particolare di intermediari accessori nel mercato di riferimento sono i Tour Operator, od
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una Impresa di Assicurazione e anche con un intermediario iscritto alla Sezione A oppure B del Registro. Inoltre, categoria particolare di intermediari accessori nel mercato di riferimento sono i Tour Operator, od organizzatori di viaggio, che
			ad esempio una Agenzia di Viaggio, abbia un rapporto diretto con una Impresa di Assicurazione e anche con un intermediario iscritto alla Sezione A oppure B del Registro. Inoltre, categoria particolare di intermediari accessori nel mercato di riferimento sono i Tour Operator, od



coperture assicurative per il viaggiatore.
Vietare la possibilità di ricever più

mandati, anche da diverse categorie di distributori, viola da un lato il divieto di esclusiva nel ramo danni, dall'altro impedisce la libertà di iniziativa economica, ed infine costringerebbe un mercato attualmente caratterizzato da bassi indici di redditività e di importi di premio comunque non paragonabili, ad esempio al settore vita, ad anche informatici investimenti rilevantissimi e non proporzionali rispetto alle necessità di tutela dell'assicurato consumatore.

Ci si permette di suggerire o una deroga, come era già in passato per la RCA, rispetto al divieto di doppia iscrizione, oppure consentire la possibilità per una persona giuridica iscritta nella sezione E accessoria operante ex articolo 107, comma 4, lettera a) pt 2) del Codice delle Assicurazioni di poter operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società in deroga all'Articolo 23, comma 1, lettera c) del Regolamento. In ogni caso, si chiede di poter estendere le collaborazioni orizzontali anche alla categoria degli iscritti in F perché collaborazioni attualmente le orizzontali sono possibili solo alle categorie A, B e D (vd. Articolo 42,



				comma 3).	
				,	
79	SHARE	4		Nel RUI dovrebbe essere riportata la PEC dell'agenzia e la email ordinaria necessari ad un contatto digitale da parte dei consumatori – sarebbe gradito anche un numero di telefono che consenta l'invio di sms o altre forme digitali di comunicazione.	Proposta non accolta. Si veda risoluzione al commento n. 21.
80	Molinari e Associati Studio Legale	4	2	Alla lettera c) si chiede di chiarire che i produttori diretti possono essere solo persone fisiche, nonché alla lettera e) di riformulare la previsione chiarendo se l'inciso "inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori" vada riferito agli addetti o all'intermediario ivi menzionati.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo regolamentare. L'articolo 17 del presente Regolamento, nell'individuare i requisiti di iscribilità dei produttori diretti, fa riferimento a requisiti propri delle persone fisiche. Si conferma che l'inciso "inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori" va riferito ai dipendenti e/o collaboratori degli intermediari principali, ove iscritti nella sezione E.
81	ABI	4	2, lett. e)	Si chiede conferma che i dealer che svolgano attività di distribuzione assicurativa per conto di un intermediario, fuori dai locali dello stesso, possano essere iscritti alla Sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e di escludere i vincoli in merito all'impossibilità di poter collocare polizze vita o r.c. auto. Risulta infatti poco coerente con la normale attività del mercato che le concessionarie venditrici di auto non possano collocare le polizze r.c. auto obbligatorie "ex lege".	Proposta non accolta. I vincoli di cui si chiede l'eliminazione sono imposti dall norma primaria (articolo 1, comma 1, lettera ccsepties) del CAP) e, pertanto, esula dal potere regolamentare dell'Istituto intervenire in accoglimento della proposta. Si conferma che i dealers che distribuiscono prodotti assicurativi possono essere iscritti nelle sezioni E o F, a seconda che abbiano in essere, nel primo caso, rapporti di collaborazione con intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e/o nell'Elenco annesso ovvero incarichi distributivi conferiti direttamente da imprese di assicurazione. Tali distributori possono collocare polizze di responsabilità civile nonché polizze vita, se tale copertura "integra il bene o il servizio che l'intemediario fornisce nell'ambito della sua attività



				professionale principale" (articolo 1, comma 1, lett. cc septies, n. 3).
82 ACB	4	2, lett. e	Come spiegato nelle osservazioni di carattere generale, la differenziazione del regime applicabile agli intermediari accessori che operano su incarico delle imprese (iscritti in F) rispetto a quello applicabile agli intermediari accessori che operano su incarico di altri intermediari (iscritti in E) non trova una precisa base giuridica nella IDD e si rivela penalizzante per gli intermediari, i quali, se vogliono fruire della collaborazione degli intermediari accessori sono costretti ad iscriverli nella sezione E) caricandosi di maggiori oneri burocratici e responsabilità rispetto a quelle cui va incontro l'impresa assicurativa, che ne risulta pertanto oltremodo avvantaggiata non godendo dello stesso level playing field concesso alle altre categorie di intermediari. A tacere del fatto che simile differenziazione limita anche la sfera di operatività degli stessi intermediari accessori qualora volessero instaurare collaborazioni con altri intermediari. Si suggerisce pertanto di modificare la formulazione del comma 2 lett.e) elidendo l'intero periodo dopo il punto e virgola e che va dalla parola "gli	La previsione in commento discende dal CAP (articolo 109-bis) e, pertanto, non può essere emendata per via regolamentare. Si vedano anche le risoluzioni ai commenti nn. 2, 7 e 11, nonchè quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).



				accessorio" sino a: "fuori dei locali di questi ultimi".	
83	ACB	4	2, lett. f	Per le medesime ragioni esposte nelle osservazioni di carattere generale e sottese alla proposta di modifica del comma 2, lett. e), si suggerisce di modificare la formulazione del comma 2, lett. f) inserendo dopo il punto la seguente locuzione: "nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 5 del Codice".	Proposta non accolta. Si veda risoluzione al commento n. 82.
84	Martano Assicurazioni Srl	4	2, lett. f)	In conformità al d.lgs. del 21 maggio 2018 nr 68, si invita l'istituto di vigilanza a prendere in considerazione l'ipotesi che potrebbero esserci alcune figure di distributori a titolo accessorio che potrebbero operare direttamente con distributori lettere A o B ad esempio amministratori di condominio e agenzie di viaggio o riparatori di autovetture, si suggerisce di prevedere a questo comma al termine del capoverso l'inserimento della parole "o di intermediari iscritti nelle lettere A o B"	Proposta non accolta. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 5, del CAP, inclusi i relativi addetti che operano al di fuori dei locali, sono iscritti nella sezione E del RUI secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera e) del presente Regolamento. Si veda anche la risoluzione ai commenti n. 2.
85	ANIA	4	3, lett. a)	In considerazione di quanto previsto al presente articolo in materia di "inoperatività", "nella sezione A sono indicati come temporaneamente non operanti gli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che, ai fini dell'operatività di un intermediario già iscritto nella sezione A del Registro, devono ricorrere entrambe le condizioni in esame. All'atto dell'iscrizione, invece, il possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile è



				è stato assolto, l'adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile", si chiede di chiarire se le due condizioni da cui dipende l'inoperatività (mancata stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale e assenza di incarichi di distribuzione in corso) siano alternative tra di loro o, come parrebbe evidenziato a pagina 6 della Relazione di Presentazione, debbano entrambe coesistere. La richiesta di chiarimenti, finalizzata ad un'uniformità del testo, deriva dal fatto che, ai sensi di quanto previsto dai successivi artt. 10 e 13, l'inoperatività è conseguenza della sola mancata stipula del contratto di R.C. "i soggetti, persone fisiche o società, che, all'atto della richiesta di iscrizione nella sezione A del R.U.I. dichiarano di non essere in possesso della polizza di RC, vengono iscritte nella medesima sezione come inoperative", mentre non vi è alcun riferimento all'avere in corso incarichi di distribuzione.	condizione necessaria per poter avviare l'operatività nel momento in cui sia conferito l'incarico. In proposito si rammenta che tale incarico non può essere conferito prima della conclusione del procedimentodi iscrizione del soggetto interessato, con registrazione del medesimo nel RUI. Di conseguenza, un intermediario iscritto nelle sezioni A o F viene considerato non operativo quando: a) non ha stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile; b) non è titolare di alcun incarico di distribuzione; c) ha stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile, ma non è titolare di alcun incarico di distribuzione; d) è titolare di un incarico di distribuzione, ma non ha comunicato all'IVASS la stipula o il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile.
86	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	4	3, lett.a)	Vengono considerati non-operanti gli intermediari che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto l'obbligo di stipulazione della polizza RCT. Nella "Relazione di presentazione" si dice, invece che sono considerati	Proposta non accolta. Tramite la disposizione in commento si è inteso affermare che, ai fini dell'operatività dell'intermediario iscritto nelle sezioni A o F del Registro, è necessario che ricorrano congiuntamente entrambe le condizioni (titolarità di un incarico conferito da un'impresa di assicurazione e riassicurazione e copertura della



87 SNA 4 3, lett.a) Non è condivisibile la norma regolamentare che impone agli intermediari scritti in sez. A) non operanti, l'obbligo di un incarico di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "form di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediant l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e leteologica di NOCHE, prevede che l'attività di collaborazione "attività di collaborazione". BYNA 4 3, lett.a) Non è condivisibile la norma determina la temporanea inoperatività dalla norma determina la temporanea inoperatività dell'intermediari. La titolarità di un valido incarico agenziale è collaborazione tra intermediari iscritti nelle sezioni B o D del Registro e nell'Elenco annesso, ex articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge n. 221/2012 sulle Collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati" I Tale norma, proprio nella legge n. 221/2012. Il citato articolo 22 deve essere letto, infatti, in correlazione con le norme che compongono il quadro normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica normativo preesistente, nel quale si inserisce. In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione di una o più imprese di assicurazione o di una o più imprese di assicurazione d						Ţ
assicurativa né incarichi di distribuzione. 87 SNA 4 3, lett.a) Non è condivisibile la norma determina la temporanea inoperatività dell'intermediario. Si veda anche la risoluzione al commento n. 85. Proposta non accolta. La titolarità di un valido incarico agenziale è presuposto imprescindibile per instaurare accordi di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazione, reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo li marpese di assicurazione o di mercato assicurativo li marpese di assicurazione o di mercato assicurativo li miprese di assicurazione o di mercato assicurativo li miprese di assicurazione o di					inoperativi gli intermediari A e F se	polizza di responsabilità civile di cui agli articoli 11 e
dalla norma determina la temporanea inoperatività dell'intermediario. Si veda anche la risoluzione al commento n. 85. 87 SNA 4 3, lett.a) Non è condivisibile la norma regolamentare che impone agli intermediari iscritti in sez. A) non operanti, l'obbligo di un incarico di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli					•	
87 SNA 4 3, lett.a) Non è condivisibile la norma regolamentare che impone agli intermediari iscritti in sez. A) non operanti, l'obbligo di un incarico di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo oi instaurata pacificamente dagli						· ·
SNA 4 3, lett.a) Non è condivisibile la norma regolamentare che impone agli intermediari iscritti in sez. A) non operanti, l'obbligo di un incarico di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale sua interpretazione letterale sua interpretazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli di una o più imprese di assicurazione o di					distribuzione.	dalla norma determina la temporanea inoperatività
Non è condivisibile la norma regolamentare che impone agli intermediari iscritti in sez. A) non operanti, l'obbligo di un incarico di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli						dell'intermediario.
regolamentare che impone agli intermediari iscritti in sez. A) non operanti, l'obbligo di un incarico di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente daglii						Si veda anche la risoluzione al commento n. 85.
intermediari iscritti in sez. A) non operanti, l'obbligo di un incarico di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli	87	SNA	4	3, lett.a)	Non è condivisibile la norma	Proposta non accolta.
operanti, l'obbligo di un incarico di distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli					regolamentare che impone agli	La titolarità di un valido incarico agenziale è
distribuzione, in aggiunta alla polizza R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli					intermediari iscritti in sez. A) non	presupposto imprescindibile per instaurare accordi di
R.C. Professionale. Si richiama in proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli					operanti, l'obbligo di un incarico di	collaborazione tra intermediari iscritti nella sezione A
proposito l'articolo 22, comma 10 della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge n. 221/2012. Al riguardo si segnala che, ai fini di una diversa formulazione della norma in commento non è dirimente la formula "anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati" Il citato articolo 22 deve essere letto, infatti, in correlazione con le norme che compongono il quadro normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di					distribuzione, in aggiunta alla polizza	e intermediari iscritti nelle sezioni B o D del Registro
della legge n. 221/2012 sulle Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli nella legge n. 221/2012. Al riguardo si segnala che, ai fini di una diversa formulazione della norma in commento non è dirimente la formula "anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati" Il citato articolo 22 deve essere letto, infatti, in correlazione con le norme che compongono il quadro normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di					R.C. Professionale. Si richiama in	e nell'Elenco annesso, ex articolo 22, comma 10, del
Collaborazioni, "forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli					proposito l'articolo 22, comma 10	decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli formulazione della norma in commento non è dirimente la formula "anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati" Il citato articolo 22 deve essere letto, infatti, in correlazione con le norme che compongono il quadro normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di						nella legge n. 221/2012.
svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli dirimente la formula "anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati" Il citato articolo 22 deve essere letto, infatti, in correlazione con le norme che compongono il quadro normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di					Collaborazioni, "forme di	Al riguardo si segnala che, ai fini di una diversa
anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli rispettivi mandati" Il citato articolo 22 deve essere letto, infatti, in correlazione con le norme che compongono il quadro normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di					collaborazione reciproca nello	formulazione della norma in commento non è
anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". Tale norma, proprio nella sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli rispettivi mandati" Il citato articolo 22 deve essere letto, infatti, in correlazione con le norme che compongono il quadro normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di					svolgimento della propria attività	dirimente la formula "anche mediante l'utilizzo dei
sua interpretazione letterale e teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli correlazione con le norme che compongono il quadro normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di					anche mediante l'utilizzo dei rispettivi	rispettivi mandati"
teleologica di ANCHE, prevede che l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli normativo preesistente, nel quale si inserisce. In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di					mandati". Tale norma, proprio nella	Il citato articolo 22 deve essere letto, infatti, in
l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli l'attività di collaborazione reciproca tra i soggetti A), B), D), sia sempre nozione di "agente di assicurazione". In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica nozione di "agente di assicurazione". In base alla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione sono "intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di					sua interpretazione letterale e	correlazione con le norme che compongono il quadro
tra i soggetti A), B), D), sia sempre stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla presente Regolamento, gli agenti di assicurazione dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli di una o più imprese di assicurazione o di					teleologica di ANCHE, prevede che	normativo preesistente, nel quale si inserisce.
stata conforme alle regole contenute nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla definizione fornita dal CAP e dal presente Regolamento, gli agenti di assicurazione dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli di una o più imprese di assicurazione o di					l'attività di collaborazione reciproca	In particolare, occorre soffermarsi sulla specifica
nelle FAQ dell'IVASS, suffragate dalla prassi di mercato assicurativo instaurata pacificamente dagli di una o più imprese di assicurazione o di					tra i soggetti A), B), D), sia sempre	nozione di "agente di assicurazione".
dalla prassi di mercato assicurativo sono "intermediari che agiscono in nome o per conto instaurata pacificamente dagli di una o più imprese di assicurazione o di					stata conforme alle regole contenute	In base alla definizione fornita dal CAP e dal
instaurata pacificamente dagli di una o più imprese di assicurazione o di					nelle FAQ dell'IVASS, suffragate	presente Regolamento, gli agenti di assicurazione
instaurata pacificamente dagli di una o più imprese di assicurazione o di					dalla prassi di mercato assicurativo	sono "intermediari che agiscono in nome o per conto
					instaurata pacificamente dagli	
					Intermediari a decorrere dal gennaio	riassicurazione".
2013. Tale termine infatti, che in Tratto qualificante la figura dell'agente di						Tratto qualificante la figura dell'agente di
senso logico e linguistico indica pure, assicurazione è il potere di rappresentanza diretta o					· ·	
ugualmente e perfino, prevede le indiretta (ossia con o senza la spendita del nome						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
collaborazioni reciproche altrui). In assenza di mandato e del correlato potere						,
esclusivamente con la titolarità di una di rappresentanza dell'impresa, non può, a rigore,					•	·
polizza R.C. Professionale e non ritenersi che l'intermediario assicurativo svolga						
					·	attività di "agente". Tanto premesso, considerato che
					· ·	l'attuale quadro ordinamentale (articolo 109 comma 2



				In subordine, evidenziamo che la locuzione "incarico", debba potersi riferire ad un incarico rilasciato da altro intermediario. In merito si osserva inoltre che, attualmente sono in essere numerosi rapporti di collaborazione ai sensi della Legge 221/12, e tra questi si stima in diverse centinaia i rapporti di collaborazione riguardanti giovani agenti, iscritti al Rui in seguito al superamento della prova d'esame lvass e impegnati nell'attività professionale in ragione della stipula della polizza di Responsabilità professionale, nonché dell'incarico rilasciato da altro intermediario. Si evidenzia pertanto come una eventuale limitazione dell'attuale normativa si possa declinare in una perdita di chance per tanti giovani agenti professionisti.	lettera a) CAP) riserva l'iscrizione nella sezione A del registro all'agente di assicurazione, ossia, come detto, all'intermediario che agisce in nome o per conto dell'impresa (quindi fornito di mandato), è necessario ritenere che l'accordo di collaborazione tra agenti di assicurazione di cui all'art. 22 del DL 179/2012, presupponga sempre, necessariamente, la titolarità di almeno un mandato in capo a entrambi gli operatori che partecipano all'accordo, nonché la condivisione di tutto o parte degli incarichi ricevuti. L'uso della formula "anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati" si spiega in ragione del fatto che tali accordi possono coinvolgere anche intermediari iscritti nella sezione B del RUI, che per definizione non sono titolari di incarichi.
88	ABI	4	3, lett. c)	Nella sezione A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa. In considerazione anche dell'ampliamento dell'ambito di applicazione, ora esteso al concetto più ampio di attività di distribuzione assicurativa, si chiede conferma se sia corretto mantenere iscritti in tale sezione anche quegli intermediari finanziari che - nelle operazioni di	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si fa presente che l'intermediario finanziario che, in relazione alle operazioni di finanziamento che devono essere necessariamente assistite da una copertura assicurativa, stipulta il contratto di assicurazione, assumendo contestualmente la qualità di beneficiario e sostenendo integralmente il costo dei premi, senza percepire alcun compenso dalle imprese di assicurazione non svolge attività distributiva, come definita dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento. Conseguentemente tale soggetto non dovrà essere iscritto nel Registro.



			credito dove è prevista obbligatoriamente una polizza assicurativa - non effettuano distribuzione di polizze assicurative ai clienti ma stipulano direttamente le polizze previste, in qualità sia di contraente che beneficiario delle coperture assicurative, sostenendo integralmente il costo dei premi e non percependo alcun compenso dalle imprese di assicurazione. Si segnala che in tali circostanze il cliente risulta informato che il prestito da lui sottoscritto è assicurato per rischio vita e per rischio impiego.	
89	ANASF	4 - 22	In relazione alla disciplina del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (secondo la nuova denominazione assunta dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI – d'ora in avanti indicato, per brevità, come il "Registro"), l'Associazione richiama, in via preliminare, il disposto dell'articolo 108-bis, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), per come recentemente introdotto dal d.lgs. n. 68/2018: «4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l'Organismo esercita la propria attività e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle	Proposta non accolta. La normativa primaria non autorizza l'IVASS a introdurre per via regolamentare deroghe all'obbligo di iscrizione nel Registro per talune categorie di soggetti. L'abolizione dell'obbligo di iscrizione nel Registro, pertanto, risulterebbe eccedente i poteri regolamentari dell'Istituto. La previsione regolamentare inerente la formazione iniziale non implica alcuna duplicazione degli obblighi gravanti sul consulente finanziario che intenda intraprendere l'attività di intermediario assicurativo, in quanto, come rilevato da codesta Associazione, le ore di formazione svolte nelle materie di interesse comune (assicurativo, creditizio e finanziario), se conformi alla discilina dettata dal presente regolamento, possono essere fatti valere anche ai fini dell'iscrizione nel Registro, se: - attengono alle materie indicate nell'allegato 6



disposizioni di cui al presente Capo, al presente Regolamento; inclusi le procedure e i poteri nei sono svolte in conformità con le previsioni confronti degli intermediari iscritti al della Parte IV. registro, tenendo anche presente Del resto, il possesso di elevati standard di l'esigenza di evitare duplicazioni di professionalità in settori affini, pur costituendo un costi e adempimenti per soggetti prezioso bagaglio di competenze e conoscenze, non iscritti in altri albi o registri.» può giustificare l'esonero dall'obbligo di formazione iniziale, stante l'ampiezza, la complessità e le L'articolo 108-bis, comma 4, CAP, peculiarità della disciplina in materia rappresenta un nuovo e importante intermediazione assicurativa. riconoscimento а livello ordinamentale per la categoria dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Tale norma rafforza infatti quanto sostenuto da ANASF in occasione di precedenti consultazioni tenute dalle Autorità di settore. Risulta cioè ingiustificatamente gravoso l'obbligo, in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di iscrizione anche nella sezione E del Registro ai fini dello svolgimento dell'attività distribuzione assicurativa per conto del medesimo soggetto abilitato (banca, Sim ...) che si avvale dei consulenti finanziari ai fini dell'offerta fuori sede, con effetti di sostanziale duplicazione rispetto al regime a cui i medesimi sono già sottoposti ai sensi degli artt. 30 e 31, TUF. Tale obbligo comporta nei confronti della categoria una duplicazione: degli oneri pubblicitari, a motivo della doppia iscrizione all'Albo



unico dei consulenti finanziari e al	
Registro;	
degli obblighi di formazione e	
aggiornamento professionale (si	
rimanda, al riguardo, ai successivi	
commenti degli artt. 86, 88 e 89);	
□ delle regole di presentazione	
e comportamento;	
□ degli adempimenti di natura	
tributaria, per i quali l'ingiustificato	
effetto duplicativo è generato	
dall'obbligo di versare la tassa sulle	
concessioni governative per	
l'iscrizione sia al Registro, sia all'Albo	
dei consulenti finanziari (rileva il	
disposto dell'articolo 1, comma 35,	
della Legge di stabilità 2016 - l. n.	
208/2015, per le iscrizioni all'Albo	
successive al 1° gennaio 2016). Tale	
duplicazione configura pertanto una	
violazione del principio di divieto	
della doppia imposizione, in virtù del	
quale il medesimo tributo non può	
essere applicato più volte in	
dipendenza dello stesso	
presupposto, e si pone altresì in	
contrasto con la norma primaria	
(articolo 108-bis, comma 4, CAP)	
che, come ricordato, richiede di	
«evitare duplicazioni di costi e	
adempimenti per soggetti iscritti in	
altri albi o registri»;	
dei regimi di vigilanza facenti	
capo all'Organismo di vigilanza e	
tenuta dell'albo unico dei Consulenti	
Finanziari (OCF) e al Vostro Istituto.	
i manificati (OOI) o ai vootio iotitato.	



Siffatta duplicazione appare pertanto	
ormai definitivamente infondata in	
quanto presuppone un'innaturale	
scissione dell'attività professionale	
del consulente finanziario abilitato	
all'offerta fuori sede, la quale si	
caratterizza invece per la propria	
unitarietà. Tale caratteristica	
rappresenta, a sua volta, il puntuale	
riflesso della sostanziale unitarietà	
del mercato in cui il consulente	
finanziario abilitato opera,	
caratterizzato dalla sempre più	
marcata integrazione tra comparto	
assicurativo e comparto finanziario e	
dalla crescente difficoltà di definire e	
distinguere con nettezza i confini tra	
prodotti finanziari e assicurativi (si	
pensi, in particolare, ai prodotti di	
investimento assicurativi, c.d. IBIP).	
1 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
In virtù di tali considerazioni, ANASF	
richiede pertanto:	
□ di voler procedere, in via	
principale, ad abolire l'obbligo di	
iscrizione al Registro per i consulenti	
finanziari abilitati all'offerta fuori sede	
iscritti all'Albo unico, riconoscendo la	
specificità dell'attività svolta in ambito	
assicurativo come sopra descritta,	
senza quindi inibirla ma definendo	
semplicemente esaustivi gli obblighi	
e le garanzie derivanti dall'artt. 30 e	
31, TUF, e dalle previsioni di cui al	
Regolamento Intermediari (delibera	
Consob n. 20307 del 15 febbraio	



				2018), anche in merito a doveri e responsabilità dei soggetti abilitati (banche, Sim) che si avvalgono dell'operato dei consulenti finanziari abilitati. Tale richiesta risulta infatti dare piena attuazione alle disposizioni del legislatore primario volte, come osservato, a evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri. Si evidenzia, inoltre, come le peculiarità proprie della figura professionale del consulente finanziario abilitato abbiano indotto il legislatore a esonerare la categoria dall'obbligo di iscrizione all'OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi), come disposto dall'articolo 12, comma 1-bis, d.lgs. n. 141/2010: questo precedente legislativo vale a rafforzare, come tale, la richiesta in oggetto; □ in via subordinata, di accogliere le richieste dell'Associazione in relazione agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale, come illustrato nel prosieguo.	
90	IDM	5	1	Si propone di inserire "ex novo" il seguente punto f) il dominio internet del proprio sito web, se esistente.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 21.
91	ACB	5	1 (rectius 3), lett. b)	Per le medesime ragioni esposte nelle osservazioni di carattere generale e sottese alla proposta di	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 82.



92	AIBA	5	2 e 3	modifica dell'articolo 4, si suggerisce l'eliminazione del punto vi. Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6.	Proposta non accolta Si veda la risoluzione al commento n. 94.
93	ASSOFIN	5	3	Intermediari assicurativi a titolo accessorio Sulla base della definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato l'articolo 1 del D. Lgs. 209/2005, è intermediario assicurativo a titolo accessorio qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo regolamentare. Il presente Regolamento dà attuazione alla normativa primaria (CAP) il cui impianto, per quanto ovvio, non è modificabile da scelte operate in sede di normativa di attuazione.



 ,	
Banche e intermediari finanziari, ai	
fini del collocamento dei prodotti di	
finanziamento, si avvalgono tra gli	
altri anche di:	
- agenti in attività finanziaria;	
- mediatori creditizi;	
- venditori di beni e servizi	
(c.d. dealer).	
In occasione dell'offerta dei prodotti	
di finanziamento, i soggetti	
appartenenti alle tre ricordate	
categorie possono offrire, su	
mandato di banche o intermediari	
finanziari, anche prodotti assicurativi	
abbinati ai finanziamenti.	
Risultando pacifico che le persone	
fisiche o giuridiche che rientrano	
nelle suddette categorie dispongano	
dei requisiti soggettivi per ricadere tra	
gli intermediari assicurativi a titolo	
accessorio (attività professionale	
principale diversa dalla distribuzione	
assicurativa) e nell'ipotesi che essi	
distribuiscano prodotti assicurativi	
complementari rispetto ai beni o ai	
servizi offerti nell'ambito dello	
svolgimento della loro attività	
principale, si chiede di chiarire se:	
1) il collocamento di polizze	
CPI/PPI (creditor protection	
insurance/payment protection	
insurance), pur avendo queste ultime	
una componente che rientra nel ramo	
vita, sia un'attività che può essere	
svolta dai richiamati soggetti	
mantenendo lo status di "intermediari	



	assicurativi a titolo accessorio";	
	2) analogamente, se essi	
	possano collocare polizze	
	infortuni/malattie mantenendo lo	
	status di "intermediari assicurativi a	
	titolo accessorio";	
	3) con specifico riferimento ai	
	c.d. dealer auto/moto (concessionari	
	auto/moto) sia loro consentito, senza	
	perdere lo status di "intermediari	
	assicurativi a titolo accessorio", il	
	collocamento di polizze R.C. auto in	
	occasione della vendita di	
	automobili/motocicli e/o dell'offerta di	
	prodotti di finanziamento finalizzati	
	all'acquisto dei medesimi beni.	
	Sempre con riferimento al	
	collocamento di prodotti assicurativi	
	da parte dei venditori di beni e servizi	
	(c.d. dealer), si chiede di confermare,	
	quanto a suo tempo chiarito da	
	ISVAP nell'ambito delle FAQ relative	
	all'attività di intermediazione	
	assicurativa, in quanto coerente con	
	il nuovo assetto regolamentare.	
	Come è noto, al riguardo ISVAP	
	aveva chiarito che se l'attività di	
	intermediazione assicurativa è	
	esercitata in via complementare	
	rispetto ad un'altra attività	
	professionale principale all'interno	
	degli esercizi commerciali in cui i	
	beni o servizi sono acquistati ed ha	
	ad oggetto polizze collegate ad	
	operazioni di finanziamento è	
	richiesta l'iscrizione nella sezione E	



del RUI dei soli addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei singoli punti vendita, muniti di procura institoria che ne definisca lo status, assoggettandoli alla responsabilità dell'intermediario committente. Gli obblighi di iscrizione non riguardano, invece, i commessi ai sensi dell'articolo 2210 c.c. che offrono coperture assicurative accessorie a beni o servizi e tipiche dei contratti di credito al consumo, all'interno di esercizi commerciali in cui gli stessi beni o i servizi sono acquistati e sulla base di convenzioni stipulate con una compagnia di assicurazioni: ciò in considerazione della circostanza che i commessi svolgono ordinariamente mansioni giurisprudenza ritenute dalla meramente esecutive e prive di contenuto negoziale. Il responsabile iscritto nella sezione E, attraverso la sua presenza nel punto vendita ove i commessi operano, ne garantisce l'operato, rispondendo della loro correttezza secondo i principi generali. Sempre con riferimento ai collaboratori iscritti nella sezione E del RUI su mandato di banche o intermediari finanziari iscritti nella sezione D del RUI, si chiede infine di confermare che risulti legittimo che uno stesso soggetto venga iscritto nella sezione E del RUI da un



			intermediario iscritto nella sezione D del RUI come "tradizionale" collaboratore che colloca prodotti assicurativi di varia natura e da un altro intermediario iscritto nella sezione D del RUI come "intermediario assicurativo a titolo accessorio", con le limitazioni che quest'ultimo status comporta.
94	AIBA	6	1. Lo schema di regolamento limita l'iscrivibilità degli intermediari accessori a quelli aventi forma di società. In realtà, l'articolo1, co. 1°, lett. cc-septies) del Codice delle assicurazioni utilizza il termine più ampio di persone giuridiche. Al fine di garantire un uniforme level playing field si suggerisce di utilizzare per tutti gli intermediari di qualunque sezione del RUI il riferimento all'iscrivibilità di persone giuridiche, da indicare sia nella rubrica dell'articolo che nei vari commi. Tale modifica qualora accettata, va riportata anche in tutte le altre parti del regolamento. Diversamente optando, si fa notare che molti titolari di attività accessorie che dovranno iscriversi al RUI sono soggetti che non possiedono la forma giuridica di società.
			2. In relazione al comma 1 lettera f) si segnala una incongruenza rispetto al dettato dell'articolo 119 comma 2 del CAP (non novellato) che di novità soprattutto nel CAP, si conferma quanto



consente il conferimento di incarichi alle società iscritte alla sezione D anche da parte di un intermediario iscritto al registro di cui all'art 109, comma 2, lettera A) o B) del Cap. Tale norma è antecedente rispetto alle disposizioni in materia di collaborazione orizzontali previsto dall' l'articolo 22 d.lqs. n. 221/2012; Pertanto si deve ritenere che o agli intermediari iscritti alla sezione D sia consentito di operare su incarico di agenti o broker . L'iscrizione nella sezione D, infatti, risponde alla volontà del legislatore di raggruppare nella medesima sezione una serie di soggetti - banche, intermediari finanziari ecc... - contraddistinti dall'esercizio di una prevalente attività nel settore bancario e finanziario. Pertanto, tali soggetti non modificano la loro natura se collaborano con gli intermediari iscritti alla sezione A o B del RUI e, dunque, rimangono soggetti alle specifiche disposizioni - ad es. il limite del prodotto standardizzato che si impongono per la natura di tali soggetti e non già in relazione all'incarico loro conferito. Si chiede pertanto di rivedere la norma nel seguente modo: "le società iscritte nella sezione D indicano la denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione, nonché il nome o la denominazione

chiarito a suo tempo.

In particolare, le banche (e gli altri operatori ad esse equiparati), in ragione della loro particolare qualità soggettiva (ossia l'essere soggetti ad uno specifico regime di autorizzazione o d'iscrizione in appositi elenchi), possono essere iscritte soltanto nella sezione D e non in altre sezioni del Registro né possono svolgere attività corrispondente ad altra sezione.

La loro attività è inoltre condizionata al rispetto dei limiti derivanti dagli artt. 119 del CAP e 47 del presente Regolamento, in forza dei quali tali intermediari possono distribuire, su incarico delle imprese di assicurazioni, prodotti standardizzati, anche in virtù di collaborazioni orizzontali ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del D.L. n. 179/2012, ovvero non standardizzati a condizione che la distribuzione sia effettuata esclusivamente all'interno dei locali, tramite persone fisiche iscritte nella sezione A o B del Registro.

In relazione a tale ultimo aspetto, si veda la risoluzione al commento n. 2.



95	IDM	6	1	sociale degli intermediari assicurativi iscritti alle sezioni A e B, per la quale o per i quali svolgono l'attività". Si propone di inserire "ex novo" il seguente punto g) il dominio internet del proprio sito web, se esistente.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 21.
96	ACB	6	1, lett. f)	Per le medesime ragioni esposte nelle osservazioni di carattere generale e sottese alla proposta di modifica dell'articolo 4 e 5, si suggerisce di modificare la lettera f) inserendo dopo le parole "imprese di assicurazione," le parole: "dell'intermediario o degli intermediari".	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 82.
97	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti – Avv. Mario Zanin	6	1, lett. f	La norma prevede che le società iscritte nelle sezioni D e F indichino la denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività. Questa previsione è in contrasto con l'articolo 119, comma 2, CAP, che consente il conferimento di incarichi alle società iscritte alla sezione D anche da parte di un intermediario iscritto al registro di cui all'art 109, comma 2, lettera A o B, CAP. Si osserva, infatti, per un verso, come questa disposizione sia preesistente a quella che ha introdotto le collaborazioni orizzontali, ossia l'articolo 22, d.lgs. n. 221/2012; per altro verso, come il legislatore non abbia inteso modificare l'articolo 119,	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 94.2.



comma 2, CAP, in attuazione dell'IDD. Pertanto, il combinato disposto dell'articolo 119, comma 2, CAP, e dell'articolo 22, d.lgs. n. 221/2012 depone inequivocabilmente nel senso che le collaborazioni tra intermediari consentono che la legittimazione ad operare in capo agli intermediari iscritti alla sezione D sia attribuita anche dagli intermediari di cui alle sezioni A e B del RUI, nei limiti dei loro incarichi. L'iscrizione nella sezione D, infatti, risponde alla volontà del legislatore di raggruppare nella medesima sezione una serie di soggetti - banche, intermediari finanziari ecc. ... - contraddistinti dall'esercizio di una prevalente attività nel settore bancario e finanziario. Pertanto, tali soggetti non modificano la loro natura se collaborano con gli intermediari iscritti alla sezione A o B del RUI e, dunque, rimangono soggetti alle specifiche disposizioni - ad es. il limite del prodotto standardizzato che si impongono per la natura di tali soggetti e non già in relazione all'incarico loro conferito. conclusione, si chiede di riformulare la norma nel seguente modo: "le società iscritte nella sezione D indicano la denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione, nonché il nome o la denominazione sociale degli



				intermediari assicurativi iscritti alle	
				sezioni A e B, per la quale o per i quali svolgono l'attività	
98	DLA Piper Studio legale e tributario	8	1	La previsione dell'obbligo di posta certificata anche in capo ai soggetti iscritti nell'elenco annesso appare adempimento potenzialmente in grado di ostacolare il libero accesso al mercato da parte di operatori stranieri, soprattutto di quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi. Per tale motivo si propone l'eliminazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 8, anche in ragione della pressoché impossibilità per tali imprese di ottenere un indirizzo di posta elettronica certificata da parte del registro imprese, che, di prassi, rilascia tale indirizzo in presenza di una stabile organizzazione in Italia (sede secondaria).	Proposta non accolta. L'obbligo in parola è già previsto dall'articolo 33-bis del Regolamento ISVAP 5/2006, così come modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 58/2017.
99	Molinari e Associati Studio Legale	8	1	Si chiede di cancellare la previsione dell'obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC per gli intermediari comunitari iscritti all'elenco annesso al RUI che richiedano l'iscrizione in Sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi, in quanto si tratta di adempimento oneroso, a cui gli intermediari comunitari non sono avvezzi e che, specie in casi di operatività in regime di libera prestazione di servizi, potrebbe costituire una chiara limitazione alla possibilità di avvalersi di collaboratori	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 98.



				nel territorio della Repubblica e di	
				conseguenza alla libera circolazione	
100	Martano Assicurazioni Srl	8	1, lett. b)	all'interno del Mercato Europeo. In base al principio di uniformità e di elevazione verso l'alto degli standard minimi di operatività, si suggerisce di prevedere anche per le sezioni C ed E l'attivazione della casella di posta elettronica certificata.	Proposta non accolta. Ai distributori iscritti nelle sezioni C ed E del RUI non è richiesto di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, in quanto gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Regolamento gravano, rispettivamente, sulle imprese e sugli intermediari che se ne avvalgono. I medesimi distributori devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale ovvero di una firma elettronica quando richiedano il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.
101	Anapa	8	2	Si osserva che la previsione di PEC è prescrizione di carattere generale. Tutti i soggetti cui si applicano regimi speciali si devono dotare di posta elettronica semplificata, il cui "indirizzo" deve essere comunicato inizialmente ai soggetti regolatori, cui, poi si devono trasmettere le eventuali modificazioni.	La proposta formulata non risulta chiara. Qualora si intenda estendere l'obbligo di dotarsi di PEC a tutti gli iscritti nel RUI, si veda la risoluzione al commento n. 100.
102	ASSOINTERMED IARI	9	1	L'obbligo per l'intermediario assicurativo di dotarsi di firma elettronica qualificata e l'assenza di qualsiasi alternativa risulta di difficile accettazione posto che per l'esecizio dell'attività di intermediazione Assicurativa il Legislatore non ha posto, fra i tanti obblighi, quello di dotarsi di firma digitale qualificata. Inoltre l'Autorità di Vigilanza può offrire maggiore occupazione a soggetti che possano verificare le	Proposta non accolta. L'obbligo in parola è già previsto dall'articolo 33-bis del Regolamento ISVAP n. 5/2006, così come modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 58/2017. In ogni caso, si rappresenta che la digitalizzazione del Registro - oltre a rispondere a indirizzi generali di efficientamento e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ha consentito l'aggiornamento dei dati in esso pubblicati quasi in tempo reale con un evidente accrescimento del livello di tutela del consumatore e un considerevole contenimento degli



domande anche in formato cartaceo oneri per gli operatori. per coloro i quali avranno impossibilità tecnica a firmare digitalmente le istanze. L'obbligo di inoltrare unicamente via invio telematico con firma digitale costituire una qualificata può violazione dei diritti del soggetto obbligato e rappresenta un inutile maggior rischio di sanzioni o disservizi. Come in tutti gli altri settori regolamentati in Europa, l'opzione digitale deve essere certamente raccomandata e consigliata in termini di maggior efficienza ma non resa come unico metodo comunicazione alla quale invece deve essere affiancata la comunicazione cartacea in alternativa ed a scelta dell'istante. Inoltre nel caso di invio telematico occorre che IVASS si doti di sistema di accettazione e conferma accettazione simile a quello utilizzato dall'Agenzia delle Entrate che fornisce, a differenza dell'attuale sistema IVASS, immediato riscontro circa l'istanza digitale inviata e ricevuta di accettazione e conformità in tempi molto rapidi. Altrimenti il rischio di problemi tecnici come quelli occorsi il 5.2.2018 possono causare non solo danni agli intermediari e quindi poi alla stessa Autorità di Vigilanza ma soprattutto disorientare i consumatori con informazioni



				pubbliche non corrette e viziate da problemi tecnici di comunicazione. Si richiede quindi la riformulazione dell'Articolo 9 come segue: Articolo 9 (adempimenti per la gestione del Registro) 1. I richiedendi sono invitati a dotarsi della firma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r) ai fini della presentazione all'IVASS: Testo invariato rispetto all'attuale. 2. Per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, sono invitati a dotarsi della firma elettronica di cui all'articolo 2. comma 1 lettera r): testo invariato 3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, sono redatte in preferenza su modello elettronico disponibile sul sito dell'IVASS, iviato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it	
				a mezzo posta elettronica certificata	
				dei documenti e delle istanze.	
103	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	9	1	Ritengo più semplice e più diretta l'espressione "firma digitale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera Q"	Proposta non accolta. Non si ritiene necessario restringere alla sola firma digitale la tipologia di firma accettata nelle comunicazioni dirette all'Istituto. Ad ogni buon conto si fa presente che tale previsione era già contenuta nell'articolo 7-bis del Regolamento



				ISVAP n. 5/2006, come modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 58/2017.
104 ANIA	9	3	Nell'ambito degli adempimenti per la gestione del Registro, il comma in oggetto stabilisce che tutte le domande relative alla iscrizione, reiscrizione, cancellazione, avvio e modifica del rapporto di collaborazione con un intermediario di cui alla sezione E, domanda di passaggio ad altra sezione del registro e di estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri sono redatte sul modello elettronico predisposto da IVASS e inviate all'indirizzo indicato da IVASS mediante posta elettronica certificata. Si segnala che le modalità di cui alla presente disposizione sono altresì richiamate all'articolo 41, comma 1, a proposito dell'invio ad IVASS del nominativo del dirigente nominato responsabile dell'attività distributiva di un'impresa. Posto che nell'elenco degli articoli richiamati dalla presente disposizione non viene menzionato il citato articolo 41, comma 1, si propone ad IVASS di integrare il comma 3 come segue: Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente regolamento per la gestione del registro, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello	Proposta accolta. Il testo del Regolamento viene conseguentemente modificato.



				elettronico disponibile sul sito dell'IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. La dizione più generica serve a ricomprendere eventuali e ulteriori fattispecie presenti nello Schema di Regolamento e non richiamate nell'elenco delle disposizioni di cui all'articolo 9, a prescindere da quella dell'articolo 41, comma 1, da noi evidenziata.	
105	AIBA	10		1. Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6. 2. In aggiunta, si ritiene che spetti al regolamento precisare la nozione di stretti legami essendo la stessa ostativa, in ipotesi, all'iscrizione al RUI. In conformità alle previsioni di altri ordinamenti settoriali, questa nozione andrebbe limitata alle sole ipotesi di partecipazioni societarie. Di talché, andrebbe espunto il riferimento alle persone fisiche contenuto nell'articolo 10, comma 1°, lett. f).	Proposte non accolte 1. Si veda la risoluzione al commento n. 94. 2. Si veda la risoluzione al commento n. 106.
106	ANAGINA	10	1	Chiediamo chiarimenti sul concetto di "stretti legami" nonché sull'operatività della condizione ostativa all'iscrizione (quando gli stretti legami possano impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte di IVASS).	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La definizione di stretti legami è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. iii) del CAP, cui l'incipit dell'articolo 2 del presente Regolamento fa rinvio A mero titolo esemplificativo, si chiarisce che la sussistenza di stretti legami può considerarsi ostativa all'esercizio delle funzioni di vigilanza nei seguenti



					casi: - se la regolamentazione del Paese in cui ha sede/residenza il soggetto con cui sussistono stretti legami è tale da impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza; - non esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza competenti a controllare soggetti con cui sussistono stretti legami.
107	Molinari e Associati Studio Legale	10	1	Il requisito di cui alla lettera b), retaggio delle previgenti disposizioni di legge in materia di agenti e mediatori di assicurazione, deve essere limitato al solo caso di lavoratore dipendente presso un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, in quanto le ragioni di tutela dell'interesse pubblico che avevano a suo tempo ispirato la norma non sussistono in caso di dipendente pubblico di amministrazioni di altri Stati.	Proposta non accolta. Il requisito in parola, sussistente a prescindere dalla natura italiana o straniera dell'amministrazione, deriva dalla normativa primaria (articolo 108, comma 4, del CAP). Esula, pertanto, dai poteri regolamentari dell'Istituto la possibilità di prevedere eccezioni.
108	ANIA	10	1, lett. f)	Con riferimento al requisito relativo agli stretti legami, previsto per l'iscrizione degli intermediari (persone fisiche) nelle sezioni A e B del registro, si propone di modificare il riferimento all'articolo 109, comma 4-sexies, del Codice, aggiungendo l'espresso riferimento alla lettera c). f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo	Proposta non accolta. Si ritiene che il riferimento all'articolo 109, comma 4- sexies sia sufficiente a individuare, di volta in volta, la fattispecie di riferimento.



				109, comma 4-sexies, lett. c) del Codice.	
109	SNA	10	1, lett. f)	Appare generica e di difficile interpretazione la locuzione "stretti legami"; pertanto si ritiene necessario un ulteriore chiarimento da parte dell'IVASS.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n 106.
110	ANIA	10, 13, 17, 22, 23, 26, 27		Tra i requisiti di iscrizione al R.U.I., gli articoli citati prevedono che non devono sussistere i cd. "stretti legami"; si chiede di meglio specificare / perimetrare la nozione di stretti legami, anche tramite l'introduzione di una definizione apposita.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 106
111	AIBA	11		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 94.
112	Taurini – Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	11		La polizza di rc obbligatoria, a tutela dei terzi, assume nel nuovo impianto del regolamento 5 importanza, se possibile, ancora maggiore che in precedenza. Si osserva, tuttavia, che l'attuale	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si chiarisce che: A) i termini della copertura sono definiti dall'articolo 11, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, in linea con l'obiettivo della norma primaria (articolo 110, comma 3, del CAP) di prestare copertura ai terzi



(pur danneggiati per i danni cagionati dall'intermediario formulazione ripresa passato), con paricolare riferimento a nel periodo di svolgimento dell'attività di quanto stabilito dall'articolo 11, intermediazione; il periodo successivo entro il quale continua ad indurre più di un dubbio possono essere denunciati i sinistri è definito dal sulla natura e struttura della medesimo articolo nei tre anni successivi alla garanzia. Ciò sotto vari profili: cessazione di efficacia della copertura. Il riferimento a danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di distribuzione pone qualche dubbio circa il fatto che siano in copertura illeciti o inadempimenti commessi nella vigenza della polizza, anche se il danno si sia manifestato successivamente (quando esempio si scopra che un dato indennizzo a cui si riteneva di aver diritto non è dovuto a mente di polizza, nell'ambito di collocamento non adequato o scorretto). Ciò pone problemi di successione delle polizze nel tempo oltre che render di fatto inoperativa una data garanzia se il fatto non ha prodotto danno durante la sua vigenza. La denunzia, dipoi, sottende o una deeming clause, o una deroga al 1913 c.c. e al 2952 c.c. (salvo la denunzia sia da intendersi come riferita alla richiesta del terzo in regime claims, ma se così fosse sarebbe opportuno chiarirlo, specie negli attuali contesti di critica dottrinale e giurisprudeziale sulla validità delle clausole in deroga al 1917). La non opponibilità (ai terzi B) La non opponibilità ai terzi danneggiati di



				danneggiati) di franchigie e degli scoperti a terzi sottende, per avere un senso, un'azione diretta (da parte dei terzi) che, invece, il legislatore primario non ha mai previsto.	franchige o scoperti era già prevista dalla corrispondente previsione del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
113	ASSOINTERMED	11	2, lett. a)	La frase ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti dovrebbe essere sostituita con la frase " ovvero negligenze, errori professionali e dolo dei suoi dipendenti" Infatti la parola "infedeltà" configura il danno causato dal dipendente o collaboratore all'intermediario e non al cliente/consumatore. Di fatto nel Mercato Assicurativo nel ramo 13 non esiste la possibilità di assicurare i danni all'assicurato/intermediario/contraent e che vengono invece coperti dal ramo 9 appunto con la polizza infedeltà che risarcisce non il terzo ma il contraente. Non si tratta di una innovazione della norma solo della presa d'atto che il termine infedeltà nella frase viene interpretato con la parola dolo nella prassi comune nel ramo 13 quindi si tratta di un semplice problema di terminologia che al momento rischia di porre come non conformi tutte le polizze obbligatorie per Intermediari disponibili in Italia.	Proposta non accolta. Le caratteristiche della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale sono definite dalla norma primaria (articolo 110, comma 3 del CAP) e, pertanto, non possono essere emendate dall'IVASS per via regolamentare.
114	Ceredani Marco	11	2, lett. a)	Si propone di aggiungere le parole "per conto" al testo dell'art 11 comma 2 lettera a) come indicato di seguito:	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 113. Si precisa, altresì, che il fine della norma è quello di



				"garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà per conto dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E".	prevedere che l'intermediario preponente stipuli una copertura assicurativa anche per i danni ascrivibili ai soggetti che svolgono attività di distribuzione, in quanto operanti su incarico dello stesso, inclusi gli iscritti nella sezione E, in conformità a quanto disposto dall'articolo 110, comma 3, del CAP.
115	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	11	2, lett. a)	La polizza di RCT non dovrebbe anche garantire i danni arrecati a terzi dai dipendenti addetti all'interno degli iscritti in E, anche se non iscritti in E? (vedi articolo 24)	Proposta accolta. Il testo degli articoli 11 e 15 viene conseguentemente modificato.
116	ACB	11	4	La previsione che, in caso di "polizze cumulative" richiede un importo di massimale minimo per ogni soggetto iscritto in A o B potrebbe prestarsi ad interpretazioni non univoche. Si suggerisce di mutare la formulazione in: "Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative di gruppo".	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che il comma 4 dell'articolo 11 disciplina anche l'ipotesi di polizze stipulate da gruppi di intermediari: in tali casi laddove il contratto copra più posizioni, per ognuna di queste valgono i limiti minimi di cui all'articolo 11, comma 4, lett. a) e b).
117	AIBA	13		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6. Inoltre, si chiede di espungere il riferimento alla "dirigenza" sostituendolo con la terminologia usata per definire il responsabile dell'intermediazione assicurativa.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 94. Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 63.



		ı	1		,
				Diversamente, si introdurrebbe un	
				elemento di rigidità che contrasta con	
				il principio di proporzionalità per le	
				piccole e medie imprese.	
118	ANAGINA	13	1	Anche con riferimento alle società	L'osservazione non richiede modifiche al testo
				chiediamo il chiarimento già	regolamentare.
				formulato per l'articolo 10 comma 1	Si veda la risoluzione al commento n. 106.
				sugli "stretti legami".	
				Avremmo anche necessità di capire	
				quando una partecipazione superiore	
				al 10% del capitale sociale di una	
				società possa risultare d'ostacolo ai	
				poteri di vigilanza da parte	
				dell'IVASS.	
119	Molinari e	13	1	Il requisito di cui alla lettera b),	Proposta non accolta.
	Associati Studio			retaggio delle previgenti disposizioni	Si veda la risoluzione al commento n. 107.
	Legale			di legge in materia di agenti e	
	3			mediatori di assicurazione, deve	
				essere limitato al solo caso di ente	
				pubblico della pubblica	
				amministrazione italiana o enti e	
				società pubbliche di diritto italiano, in	
				quanto le ragioni di tutela	
				dell'interesse pubblico che avevano a	
				suo tempo ispirato la norma non	
				sussistono in caso di enti o società di	
				diritto pubblico di altri Stati.	
120	Molinari e	13	1, 2	Si chiede, anche ai fini	L'osservazione non richiede modifiche al testo
	Associati Studio		,	dell'attestazione di cui al comma 2, di	regolamentare.
	Legale			chiarire il significato dell'espressione	Si veda la risoluzione al commento n. 106.
	3			"stretti legami" che non risponde ad	
				alcuna previsione legislativa e nella	
				sua genericità può comprendere	
				svariate situazioni, tenuto altresì	
				conto che la comunicazione di tali	
				"stretti legami" sembra prescindere	
		l		Sasta logarii sombra prosomacio	



				dal rilievo che gli stessi impediscano o meno l'esercizio dei poteri di vigilanza all'Istituto.	
121	ACB	13	1, lett. c)	Il riferimento ai responsabili dell'attività assicurativa come a persone "nell'ambito della dirigenza" può ingenerare confusione con i concetti puramente gius-lavoristici, che non sempre coincidono con i concetti impiegati nella normativa di settore relativa alla distribuzione assicurativa. Per evitare equivoci si consiglia di fare un espresso riferimento alle definizioni. Pertanto il testo può essere così riformulato: a) avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l'iscrizione, dotata dei poteri di cui alla lettera kk delle definizioni ed espressamente nominata quale responsabile dell'intermediazione assicurativa dell'intermediario. Nel caso in cui le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti tenendo conto delle dimensioni".	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 63.



società che si iscrivono nelle sezioni A e B del registro attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta. Si rammenta che tale vincolo, già presente nella originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera z) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modifico il testor iformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di internidazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio.	122	ANIA	13	1, lett c)	La disposizione stabilisce che le	Proposta parzialmente accolta.
responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svota. Si rammenta che tale vincolo, già presente nella originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera 2) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					società che si iscrivono nelle sezioni	Si veda la risoluzione al commento n. 63.
distribuzione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta. Si rammenta che tale vincolo, già presente nella originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1 leitera 2) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 27/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riporato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					A e B del registro attribuiscono la	
di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta. Si rammenta che tale vincolo, già presente nella originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera 2) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta. Si rammenta che tale vincolo, già presente nella originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera z) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le direnesioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					distribuzione ad un numero adeguato	
dell'attività svolta. Si rammenta che tale vincolo, già presente nella originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera 2) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/17/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
Si rammenta che tale vincolo, già presente nella originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera z) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
presente nella originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera z) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera z) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					Si rammenta che tale vincolo, già	
lettera z) del Regolamento Isvap n. 5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
5/2006, fu successivamente eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
eliminato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
2720 del 2/7/2009 il quale ne modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
modificò il testo riformulandolo come di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					·	
di seguito riportato: "responsabili dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
dell'attività di intermediazione: le persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
persone fisiche che, nell'ambito della società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
società per le quali operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
funzioni direttive e poteri decisionali []". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					•	
[]". A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
A nostro avviso, la richiamata modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
modifica apportata dal menzionato Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
Provvedimento risulterebbe ancora di estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
estrema attualità in quanto coerente con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					· ·	
con il principio di proporzionalità considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
considerando le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la					·	
medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
e di brokeraggio. Si propone pertanto di allineare la						
Si propone pertanto di allineare la						
					disposizione in parola alla definizione	
contenuta nell'articolo 2, comma 1,						
lett. kk) sostituendo la parola						
"dirigenza" con le parole						



				"organizzazione aziendale": Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito dell'organizzazione aziendale della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta.	
123	Thesis Consulting	13	1 lett. c)	Considerate le dimensioni medio/piccole che caratterizzano la maggior parte delle società agenziali e di brokeraggio, tipicamente non sono presenti figure inquadrate a livello dirigenziale ed i responsabili dell'attività di intermediazione solitamente coincidono con i legali rappresentati. Tuttavia, proprio in ragione delle dimensioni ridotte a fronte di un numero considerevole di aspetti da governare, è ragionevole ipotizzare che determinate responsabilità nell'attività di distribuzione possano essere delegate a soggetti facenti parte dell'organizzazione, al fine di mantenere elevati i livello qualitativo del servizio ed i presidi a tutela dei clienti. Si propone pertanto di sostituire la parola dirigenza con la parola "organizzazione", tantopiù che a prescindere dall'inquadramento contrattuale rileverebbe l'iscrizione in sez. A o B del RUI che implica il possesso di requisiti professionali idonei all'assunzione di	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 63.



				responsabilità nell'attività di distribuzione	
124	Molinari e Associati Studio Legale	13	3	Non si comprende per quale ragione il rappresentante legale, l'amministratore delegato e il direttore generale, in aggiunta al soggetto o soggetti responsabili dell'attività di distribuzione assicurativa, debbano essere iscritti nella Sezione B del RUI. Si chiede di cancellare la previsione.	Proposta non accolta. La previsione è contenuta nell'articolo 112, comma 2, del CAP e, pertanto, non può essere eliminata per via regolamentare.
125	ACB	13	3, lett. a)	Come spiegato nelle osservazioni di carattere generale, la diversità di regime per l'iscrizione delle società nella sezione B del RUI, rispetto a quello previsto per gli intermediari iscritti in A, D, o F, non ha una base giuridica derivante dal testo della IDD, è discriminatoria e risulta penalizzante per gli intermediari della sezione B. Si suggerisce pertanto di elidere l'intera lettera a) del comma 3 dell'articolo13.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 124.
126	ANIA	13 19 27	1, lett. e) 2, lett. b) 1, lett. e)	Relativamente alle partecipazioni superiori al 10% del capitale sociale, l'articolo 109, comma 4-sexies, del Codice andrebbe integrato con il riferimento alla lettera a).	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 108.
127	AIBA	14		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 94.
128	Molinari e Associati Studio Legale	14	1	Non si comprende come debba essere attestato e valutato dall'Istituto, ai fini dell'iscrizione al	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La disciplina è rimasta invariata rispetto alla



				RUI delle società che intendano svolgere attività di distribuzione riassicurativa, il requisito organizzativo di cui alla lettera b). Si chiede di fornire chiarimenti al riguardo.	previsione dell'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, meramente attuativa dell'articolo 112, comma 4, del CAP nella sua originaria formulazione. In ogni caso, preliminarmente si osserva che il requisito in parola è previsto nella sola ipotesi in cui una società svolga anche l'attività riassicurativa oltre a quella assicurativa. La valutazione viene effettuata avuto riguardo alle dimensioni della società, ai volumi di affari intermediati e al programma di attività eventualmente acquisito.
129	AIBA	15		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 94.
130	Taurini-Hazan Studio Legale Avv. Maurizio Hazan	15		L'estensione della copertura RC anche ai rappresentanti legali, nonchè agli eventuali amministratori delegati e direttori generali deve essere intesa come estensione della garanzia in termini di polizza Directors&Officers Liability ovvero si intende semplicemente che il terzo danneggiato sia garantito dalla copertura del broker anche per fatti ascrivibili a tali soggetti, salvo la possibilità di surroga della compagnia una volta liquidato il sinistro ai sensi dell'articolo 1916 c.c.?	L'osservazione non richiede modifiche del testo regolamentare. La previsione dei soggetti da includere nella copertura discende dal CAP (combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 112).
131	Marco Ceredani	15	1	Si propone di aggiungere le parole "per conto" al testo dell'articolo 15 comma 1 come indicato di seguito "Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 114.



		,	
			dall'articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell'esercizio dell'attività di distribuzione, dai responsabili dell'attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà per conto dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali."
132	AIBA	16	Si veda quanto indicato a commento Si veda la risoluzione al commento n. 94. dell'articolo 6
133	D'argenio Polizzi e Associati Studio Legale	19	Si chiede di confermare, con riferimento all'obbligo di sottoscrizione da parte degli intermediari assicurativi di un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile per i fatti dell'intermediario e relativi collaboratori, che tale obbligo non sussista nei confronti degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, non essendoci alcun riferimento testuale nella disposizione in commento, a differenza di quanto stabilito per gli intermediari di cui alle sezioni A, B e



				F del Registro.	
134	SNA	19		Si chiede per gli intermediari iscritti in Sez. D) del RUI, l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile, come previsto per gli altri intermediari sez. A-B del RUI. Non si comprende il motivo di tale esclusione, attese le notizie di insolvibilità di società di intermediazione mobiliare.	Si veda la risoluzione al commento n. 133.
135	ASSILEA	19	1, lett. c)	La norma citata fa riferimento a: "gli intermediari finanziari, purchè siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario". A riguardo si evidenzia che in ragione del riordino della disciplina degli intermediari operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del TUB ad opera del d.lgs. n. 141/2010 è stata superata la distinzione tra Elenco Generale (ex articolo 106, vecchio testo, TUB) ed Elenco Speciale (ex articolo107, vecchio testo, TUB) in favore dell'istituzione di un Albo unico del nuovo articolo106, TUB. • si chiede, pertanto, di allineare la definizione in argomento – e tutti i richiami analoghi presenti nel provvedimento – al dettato della normativa attualmente vigente facendo, dunque, riferimento a: "gli intermediari finanziari, iscritti all'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo	Proposta accolta. Il testo del Regolamento viene conseguentemente modificato.



				unico bancario".	
136	Iannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	19	1, lett. d)	Si condivide l'inclusione degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114 septies TUB tra gli intermediari di cui alla sezione D, per le ragioni esposte nell'interpello sottoposto dallo scrivente avvocato ad IVASS nelle scorse settimane.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.
137	ACB	19	2	Per gli intermediari iscritti nella sezione D non è previsto l'obbligo di aver stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile, come invece previsto per gli altri intermediari di prima fascia. Non si comprende l'esclusione di un tale obbligo dal momento che molte società di intermediazione mobiliare non offrono certo garanzie di solvibilità tali da scongiurare il pericolo della loro insolvenza. Si suggerisce di inserire nel comma 2 una ulteriore lettera che recita: "d) avere assolto l'obbligo di stipulazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11".	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 133.
138	ABI	19	2, lett. a)	La norma introduce un criterio di proporzionalità circa l'individuazione del responsabile della distribuzione. Al fine di meglio circostanziare le valutazioni che ciascun intermediario affronterà circa la migliore declinazione della norma nella	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si chiarisce che il numero dei responsabili della distribuzione dovrà essere tale da garantire l'effettivo esercizio dei poteri di controllo e indirizzo, nel rispetto dei principi di una sana governance. La concreta articolazione del principio di



				propria realtà, si chiedono chiarimenti/maggiori dettagli in merito ai requisiti inerenti alle "dimensioni" e alla "complessità dell'attività svolta" in base ai quali individuare il numero dei soggetti responsabili della distribuzione assicurativa. Si propone inoltre che tale figura possa essere individuata a livello di gruppo, al fine di evitare la duplicazione della medesima figura a livello di singola banca/intermediario finanziario appartenente al gruppo stesso.	proporzionalità non potrà, in ogni caso, compromettere il necessario incardinamento della responsabilità dell'attività distributiva nel governo societario dell'intermediario.
139	ACB	19	2, lett. a)	Per gli stessi motivi sopra illustrati, si propone di mutare la formulazione riproducendo la formula dettata al precedente paragrafo di commento all'articolo13.	Si veda la risoluzione al commento n. 63.
140	AIBA	19	2 lett. a)	Con riferimento alle banche facenti parte di un gruppo bancario (sia esso societario che cooperative), prevedere che tale funzione possa essere delegata a intermediari iscritti nella sezione a) o b) facenti parte del gruppo. Ciò in applicazione del principio di proporzionalità a favore delle BCC le cui dimensioni sono lontane da quelle delle grandi banche nazionali. Quanto sopra anche in linea con quanto prescrive il comma 2 che richiama le dimensioni e la complessità della struttura organizzativa ai fini della valutazione dei requisiti.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda risoluzione al commento n. 138.



141	ASSILEA	19	2, lett. a)	La norma prevede che per ottenere	Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 63 e 138.
1	710012271	' "	2, 10111 4)	l'iscrizione nella Sezione D, i soggetti	or redaile to hediazioni di commenti fili ce e reci
				debbano "avere affidato la	
				responsabilità dell'attività di	
				distribuzione assicurativa ad almeno	
				una persona fisica scelta nell'ambito	
				della dirigenza. I soggetti di cui al	
				comma 1 attribuiscono la	
				responsabilità dell'attività di	
				distribuzione assicurativa ad un	
				numero adeguato di soggetti	
				nell'ambito della dirigenza, tenendo	
				conto delle dimensioni e della	
				complessità dell'attività svolta".	
				il riferimento alla 'persona	
				fisica scelta nell'ambito della	
				dirigenza' non appare del tutto chiaro	
				specialmente se letto in	
				coordinamento con la definizione	
				che l'articolo 2, comma 1, lettera kk)	
				fornisce dei Responsabili dell'attività	
				di distribuzione dell'intermediario	
				come "le persone fisiche che,	
				nell'ambito della società di	
				intermediazione per la quale	
				operano, hanno funzioni direttive e	
				poteri decisionali con correlate	
				responsabilità ed esercitano funzioni	
				di direzione, coordinamento e	
				controllo dell'attività di distribuzione	
				assicurativa e/o riassicurativa svolta	
				dalla società", senza fare, dunque,	
				riferimento al rigido criterio della	
				dirigenza (con le implicazioni - anche	
				di natura giuslavoristica - che ne	
				possono discendere).	



O: "#:	
Si ritiene, pertanto, necessario	
allineare il portato della lettera a),	
comma 2 dell'articolo 19 sostituendo	
il riferimento alla dirigenza con il più	
ampio concetto di Responsabile	
dell'attività di distribuzione	
dell'intermediario come da	
definizione recata dalla lettera kk)	
dell'articolo 2, valorizzando, quindi,	
non tanto l'inquadramento ed il ruolo	
ricoperto, ma la funzione	
concretamente svolta;	
in riferimento alla previsione	
per cui è possibile – in funzione della	
dimensione e della complessità	
dell'attività svolta – individuare più	
soggetti a cui attribuire detta	
responsabilità, si chiede di chiarire	
se può essere nominato un	
Responsabile dell'attività di	
distribuzione a livello di gruppo che,	
sempre nel rispetto del pirncipio di	
proporzionalità ed effettività,	
garantisca lo svolgimento della	
funzione avvalendosi a sua volta di	
una rete di collaboratori per	
l'espletamento delle funzioni	
operative. Questo anche al fine di	
non duplicare gli adempimenti in	
seno a società che operano nel	
·	
medesimo gruppo.	



142	ASSORETI	19	2, lett. a)	Suscita incertezze la previsione	L'osservazione non richiede modifiche al testo
			, ,	dell'affidamento della responsabilità	regolamentare.
				dell'attività di distribuzione	Si veda la risoluzione al commento n. 138.
				assicurativa "ad un numero	
				adeguato di soggetti nell'ambito della	
				dirigenza tenendo conto delle	
				dimensioni e della complessità	
				dell'attività svolta", qualora fosse	
				intesa nel senso della necessità di	
				una pluralità di responsabili. Al	
				riguardo si ritiene che la nomina	
				nella fascia dirigenziale da parte	
				dell'organo amministrativo implichi	
				delicate valutazioni che devono	
				necessariamente basarsi sulle	
				caratteristiche organizzative e di	
				esercizio dell'attività proprie di	
				ciascuna realtà aziendale. Dovrebbe	
				pertanto essere salvaguardata al	
				massimo l'autonomia	
				dell'intermediario nella scelta di	
				nomina anche di un solo	
				responsabile dell'attività distributiva,	
				eventualmente anche centralizzato a	
				livello di gruppo. Pertanto, si chiede	
				di chiarire che la previsione in	
				commento sia riferita alla possibilità	
				che all'interno della funzione vi siano	
				più addetti operanti sotto un unico	
				responsabile di funzione nominato	
				dall'organo amministrativo. In tale	
				contesto si chiede anche di valutare	
				la possibilità di non inserire alcun	
				criterio, allo scopo di salvaguardare	
				l'autonomia dell'intermediario e di	
				evitare incertezze interpretative. I	

				criteri indicati (dimensioni e complessità dell'attività svolta) appaiono infatti per un verso generici e per altro verso non necessariamente espressivi di una reale esigenza all'interno dell'azienda di avere una pluralità di addetti alla funzione.	
				Ove invece la previsione in commento intendesse riferirsi ad una pluralità di responsabili, si chiede di valutare la possibilità di espungerla dall'articolato normativo lasciando sussistere soltanto la prima parte della lettera a) nella quale si prevede l'affidamento della responsabilità dell'attività di distribuzione assicurativa "ad almeno una persona fisica scelta nell'ambito della dirigenza", in linea con il disposto dell'articolo 112, co. 2 del CAP.	
143	Molinari e Associati Studio Legale	19	2, 3	Si veda osservazione relativa all'articolo 13, commi 1 e 2, supra.	Si veda la risoluzione al commento n. 106.
144	ASSOFIN	19 20	2	Agli intermediari che intendano iscriversi nella sezione D, è richiesto che affidino la responsabilità dell'attività di distribuzione assicurativa ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta. Si chiedono chiarimenti/maggiori dettagli in merito ai requisiti inerenti le "dimensioni" e la "complessità	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 138.



				dell'attività svolta" in base ai quali individuare il numero dei soggetti responsabili della distribuzione assicurativa. Si propone inoltre che gli intermediari che intendano iscriversi alla sezione D possano individuare tale figura a livello di gruppo, al fine di evitare la duplicazione della medesima figura a livello di singola banca/intermediario finanziario appartenente al gruppo stesso.	
145	SNA	20		Si censura la formulazione proposta nel Regolamento, del Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa per i dirigenti di impresa, (società iscritte in Sezione D del RUI), secondo la quale questa possa essere svolta senza uno specifico esame di superamento della prova pubblica di idoneità, come in vigore per i soggetti iscritti nelle sezioni A e B del RUI.	Proposta non accolta. In conformità alla normativa primaria (articoli 109, comma 1 bis e 112, comma 5 bis del CAP) che, nell'individuare la figura del responsabile della società iscritta nella sezione D, non la annovera tra i soggetti cui si applica la disciplina dei requisiti professionali prevista dagli articoli 110 (prova di idoneità) e 111 del CAP (formazione professionale), si è ritenuto di adottare la soluzione scelta che garantisce un elevato livello di professionalità di tali soggetti. Per le argomentazioni di maggior dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
146	ACB	20	1	Come esposto nelle osservazioni di carattere generale, si ritiene che la scelta di non prevedere che il/i responsabile/i dell'attività di distribuzione assicurativa degli intermediari iscritti nella sezione D determini una disparità di trattamento con gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI. Si propone quindi di riformulare la lett. b) come	Proposta non accolta. Si vedano risoluzioni ai commenti nn. 2 e 145.



				segue: "avere superato la prova di idoneità di cui all'articolo 84".	
147	Anapa	20	1,lett. b)	Si suggerisce di integrare la disposizione regolamentare per elevare la qualità delle competenze delle persone fisiche incaricati dello svolgimento di attività rilevanti nell'ambito degli intermediari iscritti alla sez. D. Il regolamento con il prevedere che il responsabile della distribuzione assicurativa dei soggetti iscritti alla sez. D è scelto dall'intermediario tra coloro che hanno competenze in materia finanziaria, previo accertamento da parte dello stesso intermediario dell'adeguato livello di preparazione e professionalità. In tal modo si affida al privato una verifica la cui correttezza è essenziale ai fini della tutela dei consumatori e del buon esercizio dell'impresa. Per garantire una miglior tutela degli interessi generali sarebbe opportuno prevedere che l'intermediario sceglie il responsabile della distribuzione tra i soggetti di adeguata competenza che, comunque, hanno superato l'esame di idoneità per l'iscrizione alla sez. A o B del RUI. In tal modo si potrebbe ragionevolmente garantire che chi opera per l'intermediario iscritto alla lett. D dispone di una competenza	Proposta non accolta. Si vedano risoluzioni ai commenti nn. 2 e 145.

		T	1	T ::	
				"minima" che lo stesso intermediario reputa debba essere ulteriormente elevata dalle particolari competenze aziendali, in ragione del tipo di operatività dello stesso. Tanto si impone se si considera che non necessariamente la competenza maturata in ambito finanziario consente di acquisire quella sensibilità e preparazione che richiede una corretta gestione delle problematiche della distribuzione assicurativa. La lettera b) del articolo 20, comma 1, potrebbe essere così sostituita: "b) deve essere scelto tra persone che hanno superato l'esame di idoneità per l'iscrizione alla sezione A o B del registro e, comunque, sono in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria commisurata alla complessità, caratteristiche organizzative e dimensione dell'intermediario stesso"	
148	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	20	1, lett. b)	Si suggerisce, per quanto riguarda la comprovata professionalità e competenza, di far riferimento anche all'ambito bancario, per la comune matrice delle relative attività e normative.	Proposta accolta. Sebbene nell'accezione "finanziaria" sia ricompresa quella "bancaria", per maggior chiarezza si provvede ad integrare il testo regolamentare.
149	ABI	20	4	Il comma 4 dell'articolo 20 risulta di difficile applicazione laddove venga confermato che siano le compagnie di assicurazione a dover assicurare nel continuo il possesso dei requisiti	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato mediante la correzione del refuso.



150	ANIA	20	4	del responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa comunicando all'IVASS entro 5 giorni il nominativo in caso di insussistenza di tali requisiti. Inoltre, la previsione pare essere non allineata, o quanto meno, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 43, comma 3, punto c), che pone in capo all'intermediario l'attività di comunicazione. Al riguardo, si propone che anche l'intermediario, in luogo dell'impresa, possa effettuare la comunicazione in esame ad IVASS.	Proposta accolta.
				requisiti del responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa degli intermediari iscritti nella sezione D del registro si utilizza il termine generico di "impresa". Al fine di una più chiara esposizione della norma, suggeriamo di sostituire l'inciso "l'impresa assicura" con la frase "i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, assicurano".	Si veda la risoluzione al commento n. 149.
151	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	20	4	Si conferisce all'impresa il compito di assicurare nel continuo il possesso dei requisiti del responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa di un soggetto iscritto nella Sezione D del Registro. Sarebbe auspicabile che l'onere fosse in carico direttamente al soggetto iscritto in D che poi relaziona all'impresa, in tempo utile	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 149.



152	AIBA	21		(i) ai fini della comunicazione a IVASS (ii) (ii) ai fini della relazione prevista dal Provvedimento 2743. Il controllo da esercitare da parte dell'impresa in via continuativa nei confronti di un soggetto terzo, benché parte della rete distributiva, non è infatti verosimilmente attuabile. Si veda quanto indicato a commento	Si veda la risoluzione al commento n. 94.
153	AIBA	22		dell'articolo 6. Al comma 1 va aggiunto il riferimento	Proposta accolta.
				agli intermediari iscritti in elenco annesso che possono registrare collaboratori iscritti in sezione e) tenuto conto che tali soggetti hanno obbligo di comunicazione della eventuale successiva cancellazione (cfr. articolo 43 comma 7).	Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.
154	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	22	1	Si suggerisce di specificare che anche gli intermediari a titolo accessorio iscritti alla sezione E possano avere a loro volta delle società iscritte quali collaboratori, in modo simmetrico a quanto previsto per i soggetti di cui alla sezione F.	Proposta non accolta. L'articolo 112, comma 5, del CAP preclude l'iscrizione nella sezione del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.
155	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	22	1	Opportuno specificare che l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ha la responsabilità di accertare i requisiti professionali e di onorabilità della propria rete verticale, compresi collaboratori e dipendenti degli iscritti in E che operano all'esterno dei locali di questi ultimi, ma non deve accertare i requisiti di professionalità e di	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che l'intermediario di riferimento ha la responsabilità di accertare i requisiti di onorabilità e professionalità in capo a tutti i propri collaboratori, inclusi quelli che, per il fatto di operare esclusivamente all'interno dei locali di un iscritto nella sezione E, non devono essere iscritti nel RUI ma devono in ogni caso possedere requisiti idonei per l'esercizio dell'attività di distribuzione.



				onorabilità dei collaboratori e dipendenti che operano all'interno dei locali degli iscritti in E. Chi "governa" questi?	
156	ANAGINA	22	2	Anche con riferimento agli intermediari persone fisiche da iscrivere nella sezione E chiediamo il chiarimento già formulato per l'articolo 10 comma 1 sugli "stretti legami".	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 106.
157	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	22	2	Si ritiene che l'accertamento in questione non possa essere delegato agli intermediari principali, trattandosi di una valutazione complessa spettante all'Autorità.	Proposta non accolta. Alla stessa stregua di come si chiede all'intermediario principale di verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai soggetti di cui viene richiesta l'iscrizione nella sezione E, si prevede che venga verificata anche la sussistenza del nuovo requisito di iscrivibilità in materia di stretti legami, in conformità a quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-bis del CAP. Resta fermo il potere dell'Istituto di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese.
158	ANIA	22	3	La norma stabilisce che, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l'iscrizione nel Registro degli addetti all'attività di distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E. Ciò premesso e valutando positivamente l'introduzione di tale modifica nel quadro regolamentare si segnala che, allo stato attuale, tali addetti sono registrati nella sezione E	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che la scelta se mantenere iscrtti nella sezione E i soggetti in commento è rimessa alla libera determinazione di ciascun intermediario che se ne avvale.



159	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	22	3	del RUI. Lo Schema di Regolamento non specifica con riguardo a tali figure se continueranno ad essere iscritti nel registro oppure se verranno cancellati (d'ufficio o su richiesta dell'intermediario principale che li ha iscritti). Si chiede all'Istituto un chiarimento al riguardo. Non è precisato se gli intermediari principali dovranno fare specifica comunicazione di precisazione all'Autorità di Vigilanza che riguardi gli addetti all'interno dei locali che sono stati a suo tempo iscritti in sezione E, ora esenti, ma che continuano a svolgere attività di intermediazione esclusivamente all'interno dei locali degli intermediari di Sezione E. Infatti la presenza di tali soggetti in sezione E richiama gli obblighi di comunicazione previsti	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 158.
				dall'articolo 43, comma 7, del documento in consultazione, che, in assenza di iscrizione, non trovano applicazione.	
160	ANAGINA	22	4	Andrebbe chiarito che l'accertamento da effettuarsi sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione della domanda di iscrizione riguarda solo i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) (escludendo quindi la formazione professionale	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'articolo in commento richiama espressamente (comma 1 lett. a) e b) e comma 2) i requisiti che devono essere accertati sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione della domanda di iscrizione. L'esclusione riguarda esclusivamente il requisito di professionalità, da



				l'attestazione sugli "stretti legami").	accertarsi con le modalità previste dalla Parte IV del Regolamento.
161	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	22	4	Aggiungere "o aggiornamento professionale come da artt. 88 e 89".	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
162	ABI	22	5	Si chiede conferma che la disposizione non si applichi ai dipendenti dell'intermediario iscritto alla sezione D del Registro che operino fuori sede. In caso contrario, si chiede che, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, sia possibile comunicare l'indirizzo del punto operativo di assegnazione del dipendente.	Proposta non accolta. La norma consente di comunicare all'IVASS l'indirizzo del domicilio in luogo di quello della residenza dei collaboratori esterni. Si provvede comunque a modificare il Regolamento al fine di chiarire che la disposizione in commento si riferisce a tutti i dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del Registro.
163	ASSILEA	22	5	Nell'ambito della Sezione VI dedicata alla disciplina dell'iscrizione nella Sezione E del Registro, lo specifico articolo 22 disciplina i requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche. A tal riguardo, il comma 5 prevede che: "Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell'elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche che operano al di fuori dei propri locali: a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all'indirizzo di posta elettronica certificata; b)	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 162.



				comunicano tempestivamente i dati	
				di cui alla lettera a) su richiesta dell'IVASS".	
				• si chiede che venga	
				espressamente chiarito che la	
				disposizione, e i conseguenti adempimenti, non trovino	
				applicazione per i dipendenti	
				dell'intermediario iscritti in D che operano fuori sede;	
				• in caso contrario, si chiede	
				che, ai fini dell'esercizio dei poteri di	
				vigilanza, sia possibile comunicare	
				l'indirizzo del punto operativo di	
404	AIDA	22		assegnazione del dipendente.	Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 94 e 117.
164	AIBA	23		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6 e dell'articolo 13.	Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 94 e 117.
165	ANIA	23	1	Esclusivamente per le società iscritte	Proposta non accolta.
				in sezione E a differenza di tutte le altre iscritte alle sezioni A,B e F, non	In conformità a quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-bis del CAP, il comma 2 dell'articolo in
				sono stati previsti gli obblighi di	commento precisa che nella domanda di iscrizione
				comunicazione delle partecipazioni e	l'intermediario attesta anche di avere accertato, per
				stretti legami prescritte ai punti a), b) e c) del comma 4 sexies	ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio
				dell'articolo109 del CAP per tutti gli	dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui
				intermediari.	all'articolo 109, comma 4-sexies del CAP con
				Si chiede di perequare gli obblighi già	riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti
				previsti per gli altri intermediari anche	legami.
				a quelli iscritti in E.	La decisione di non richiedere la trasmissione dei dati specifici relativi agli stretti legami relativamente
					agli iscritti nella sezione E si fonda sul principio di
					proporzionaiità e va nell'ottica di non gravare di
					ulteriori obblighi di comunicazione gli intermediari con
					cui i medesimi collaborano.



166	PwC TLS -	23	1d	L'articolo 23, comma 1, lettera d),	Proposta accolta.
	Avvocati e Commercialisti – Avv. Mario Zanin			nonché l'articolo 13, comma 1, lettera c), prevedono che " Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta". Gli intermediari assicurativi di dimensioni ridotte potrebbero non avere una persona inquadrata come dirigente nella propria struttura organizzativa e la previsione, quindi, si rivolverebbe nell'introduzione di un onere sproporzionato rispetto agli obiettivi di vigilanza. Pertanto, si chiede di sostituire l'espressione "nell'ambito della dirigenza" con la terminologia	Si veda la risoluzione al commento n. 63.
				usata per definire il responsabile dell'intermediazione assicurativa.	
167	ANAGINA	23	2	Anche con riferimento agli intermediari società da iscrivere nella sezione E chiediamo il chiarimento già formulato per l'articolo 10 comma 1 sugli "stretti legami".	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 106.
168	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	23	2	Si ritiene che l'accertamento in questione non possa essere delegato agli intermediari principali, trattandosi di una valutazione complessa spettante all'Autorità, in particolare laddove la catena di controllo faccia riferimento a soggetti localizzati in altre giurisdizioni.	Proposta non accolta. Si veda risoluzione al commento n. 157.



169	ANAGINA	23	3	Non comprendiamo come l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 23 possa essere effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione della domanda di iscrizione. Chiediamo un chiarimento sul punto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione in commento è in linea con la corrispondente previsione del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (articolo 22). Si precisa che ogni requisito di iscrizione che sia soggetto a modifiche nel tempo deve essere accertato nel continuo, al fine di garantirne la permanenza. Si è scelto di limitare la validità dell'accertamento ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione della domanda di iscrizione per salvaguardare la necessità di aggiornamento e, al contempo, non gravare di eccessivi oneri gli intermediari.
170	ANIA	24	1	La presente disposizione, nell'individuare i soggetti rientranti nel perimetro di copertura della polizza di rc. professionale, richiamati dagli articoli 22 e 23, non sembra annoverare gli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E del registro. Si propone pertanto di aggiungere la seguente frase dopo il termine "iscrizione" ", anche con riguardo agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E del registro".	Proposta accolta. Nonostante l'inclusione dei soggetti in commento risulti già prevista dagli articoli 11 e 15 del presente Regolamento, a fini di maggior chiarezza si integra il testo dell'articolo 24.
171	Silvio Leonelli – SOGEINT – Agente UnipolSai	24	1	Non sono compresi nella copertura RCT gli addetti all'interno dei locali dell'iscritto in E?	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 170.
172	AIBA	25		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6	Si veda la risoluzione al commento n. 94.



173	AIBA	26		Si veda quanto indicato a commento	Si veda la risoluzione al commento n. 94.
173	AIDA	20		dell'articolo 6	Si veda la risoluzione ai commento n. 94.
174	ASSOINTERMED	26	1	L'iscrizione dei soggetti in sezione F (persone fisiche) dovrebbe poter avvenire anche ad opera di soggetti registrati in lettera A (Agenti) e B (Broker) del RUI. L'attuale formulazione limita l'incarico a soli mandati ricevuti da imprese di assicurazioni ma ovviamente in un libero Mercato saranno di più gli Agenti a sviluppare questo tipo di collaborazioni e, anche se in misura minore anche i Broker. Occorrerebbe quindi modificare il primo comma come segue:su incarico di una o più imprese di assicurazioni ovvero di soggetti iscritti al RUI alla lettera A o B, devono:	Proposta non accolta. Il Regolamento, in linea con il CAP, già prevede che gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro possano avvalersi della collaborazione di intermediari assicurativi a titolo accessorio i quali, in tale caso, verranno da questi iscritti nella sezione E del RUI, non essendo consentita la contemporanea iscrizione in altra sezione dello stesso intermediario (cfr. artt. 109 e 109-bis del CAP). Si vedano anche le risoluzioni ai commenti nn. 2, 7 e 11, nonchè quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
175	ACB	26	1 e 1, lett. d)	Per le ragioni già esposte in precedenza, al fine di eliminare la differenza, priva di base giuridica nella IDD, di regime applicabile agli intermediari accessori che operano su incarico delle imprese rispetto a quello applicabile agli intermediari accessori che operano su incarico di altri intermediari si propone di modificare il comma in questione inserendo, dopo le parole "imprese di assicurazione": "nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario".	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 82.



				Poiché, come esposto nelle osservazioni di carattere generale, la scelta di non far sostenere agli intermediari iscritti in F, persone fisiche, o i responsabili dell'attività di distribuzione delle società iscritte in F, un esame di abilitazione, magari - con programma ridotto rispetto a quello richiesto per l'abilitazione all'iscrizione nelle sezioni A o B - determina una non giustificata disparità di trattamento fra gli intermediari. Si propone di riformulare la lett. d) come segue: "essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, verificate mediante prova di idoneità ai sensi dell'articolo 84, avente oggetto ridotto rispetto alla prova di idoneità necessaria ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A, B e D del Registro".	
176	ANIA	26	2	La Sezione VII del documento in consultazione riguarda l'iscrizione nella sezione F) del registro degli intermediari assicurativi accessori che collaborano con una o più imprese di assicurazione. La scelta adottata dal Regolatore è stata quella di prevedere per tali soggetti l'iscrizione autonoma nel registro, previa ovviamente la verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento (onorabilità e professionalità) e la	nteso, che le prima iscritto per la za dei no. Si varie



sottoscrizione di una copertura assicurativa di rc. professionale ai fini della loro operatività.

A nostro modo di vedere, questa circostanza si pone in contrapposizione con quanto stabilito dai criteri di delega della legge 25 ottobre 2017, n. 163, che al riguardo aveva previsto quanto segue: prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:

1) collaborino, nell'ambito delle nella proprie competenze, degli registrazione intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il delle condizioni rispetto di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3.

Alla luce di quanto segnalato, l'Associazione ritiene che sul punto non ci si possa discostare da quanto stabilito nella citata legge di agisce "sotto la piena e diretta responsabilità" dell'impresa è quella di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c) del CAP (produttori diretti).

In tale ottica si aggiunge che il novellato CAP distingue per contro la nuova figura di intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui alla sezione F da quella del produttore diretto. Infatti, per espressa previsione del CAP (articolo 109-bis), gli intermediari di cui alla sezione F possono essere titolari di un mandato ad operare per conto di una o più imprese, stipulano in proprio la polizza di responsabilità civile e sono tenuti ad adottare adeguati presìdi di separazione patrimoniale.



				delegazione europea e pertanto l'impresa dovrebbe fattivamente collaborare alla loro iscrizione nel registro, anche ai fini di un ulteriore controllo a maggiore tutela del consumatore. Qualora tale Osservazione fosse condivisa dall'Istituto di Vigilanza occorrerebbe riformulare gli articoli da 26 a 28 in modo coerente con tale osservazione.	
177	AIBA	27		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6	Si veda la risoluzione al commento n. 94.
178	ASSOINTERMED	27	1	L'iscrizione dei soggetti in sezione F (persone giuridiche) dovrebbe poter avvenire anche ad opera di soggetti registrati in lettera A (Agenti) e B (Broker) del RUI. L'attuale formulazione limita l'incarico a soli mandati ricevuti da imprese di assicurazioni ma ovviamente in un libero Mercato saranno di più gli Agenti a sviluppare questo tipo di collaborazioni e, anche se in misura minore anche i Broker. Occorrerebbe quindi modificare il primo comma come segue:su incarico di una o più imprese di assicurazioni ovvero di soggetti iscritti al RUI alla lettera A o B, devono:	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 174.



179	ACB	27	1, lett. c)	Per gli stessi motivi sopra illustrati, si propone di mutare la formulazione riproducendo la formula dettata al precedente paragrafo di commento all'articolo13.	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 63.
180	ANIASA	27	1, lett. c)	Si prevede che i responsabili per l'attività di intermediazione siano individuati nell'ambito della "dirigenza". Si rende opportuno confermare che, come anche nella precedente normativa, il riferimento alla "dirigenza" non sia inteso rispetto alle categorie dei rispettivi contratti di lavoro, ma alla potestà di direzione e coordinamento di unità organizzative conferita dalla società al responsabile dell'intermediazione assicurativa, anche eventualmente limitatamente alla specifica attività di intermediazione assicurativa a titolo accessorio.	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 63.
181	ANIASA	27	2	L'attestazione di non impedimento ai poteri di vigilanza va rilasciata in relazione a partecipazioni qualificate o agli "stretti legami" eventualmente presenti nella società che intende iscriversi al RUI, comprese quelle che intendono iscriversi in qualità di intermediari a titolo accessorio. Considerando che tale indicazione proviene dalla Direttiva, che non offre chiarimenti al riguardo, detta attestazione che deve rilasciare la società unitamente alla domanda di iscrizione sembra riferirsi solo ad una	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione data, salvo che per l'ultimo quesito, per il quale si fa rinvio alla risoluzione al commenton. 106.



			dichiarazione di assenza di condizioni che possano impedire l'esercizio regolare della vigilanza dell'IVASS. Si chiede di chiarire se tale "attestazione" debba riguardare i soli soggetti con "stretti legami", limitatamente al perimetro della vigilanza sulla sola attività di intermediazione assicurativa, ed anche ai detentori di partecipazioni qualificate, e se per tali soggetti siano compresi anche quelli non regolati dall'ordinamento italiano o comunitario.	
182	AIBA	28	Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6. Inoltre, non si condivide la scelta operata di considerare gli intermediari accessori iscritti alla sezione f) come soggetti autonomi che possono richiedere l'iscrizione al registro, diversamente da quanto accade per gli intermediari accessori che collaborano con altri intermediari iscritti alle sezioni A, B o D. Trattandosi di soggetti non professionali che svolgono altra attività principale e che saranno sottoposti a restrizioni nella loro attività di distribuzione, si ritiene che la loro iscrizione debba essere richiesta dalla /e compagnia/e mandante/i. Si propongono, pertanto, le seguenti modifiche al testo:	Proposte non accolte. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 94 e 176.



			I	1 0 4 "A' C' : 1 1111	
				Comma 1 "Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella sezione f), ciascuna compagnia che se ne avvale presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 9 comma 3".	
				Comma 2: "nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS in regola con la disciplina sul l'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione f) hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente".	
183	ANAGINA	30	1	L'IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal registro "b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda". Benché si tratti di previsione preesistente chiediamo chiarimenti sulla sua operatività. In particolare, chiediamo se esiste uno specifico modello da utilizzare e se la previsione riguardi tutti gli intermediari iscritti al Registro.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che l'istanza deve essere presentata dagli iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro con le modalità di cui all'articolo 9 del Regolamento (compilazione del modello elettronico).
184	Molinari e Associati Studio Legale	30	1	Non si comprende per quale ragione, alla lettera f), sia prevista limitatamente agli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B, e F la cancellazione dal RUI, in caso di perdita di efficacia delle coperture assicurative previste dagli articoli 11 e 15, e non la sola inoperatività senza cancellazione, tenuto conto	Proposta non accolta. La disposizione, peraltro analoga a quella della corrispondente previsione dell'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dà attuazione alla norma primaria (articolo 113, comma 1, lett f) del CAP).



				che laddove tali intermediari, in sede di iscrizione al RUI, comunichino di non essere in possesso di tali coperture assicurative sono comunque iscritti anche se come inoperativi.	
185	ANAGINA	31	1	La formulazione della norma crea confusione. Stando alle previsioni della lettera a) sembrerebbe infatti esclusa la possibilità di reiscrizione dei collaboratori nella sezione E laddove siano decorsi 5 anni dalla cancellazione. La successiva lettera d) prevede invece la possibilità di reiscrizione previa acquisizione della formazione professionale delle 60 ore. Laddove siano decorsi i cinque anni non capiamo se debba procedersi con la "reiscrizione" o "nuova iscrizione".	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che il decorso di cinque anni dalla cancellazione dal Registro viene preso in considerazione per individuare i requisiti che l'intermediario deve possedere per ottenere la reiscrizione.
186	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	31	1, lett. d)	Reiscrizione degli iscritti in A dopo 5 anni dalla cancellazione (per es. se inoperativi): se hanno continuato ad esercitare l'attività in altra sezione o come semplici addetti all'interno, essendo comunque tenuti all'aggiornamento professionale di 30 ore annuali, perché dovrebbero effettuare altre 60 ore di aggiorn. prof. ?	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare Si precisa che la noma in commento non si applica al caso in cui l'intermediario, iscritto in altra sezione, chieda, avendone titolo, il passaggio alla sezione A né al caso in cui l'intermediario abbia continuato ad operare all'interno dei locali ed abbia quindi effettuato l'aggiornamento periodico senza soluzione di continuità.
187	AIBA	32		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6.	Si veda la risoluzione al commento n. 94.



188	AIBA	33		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6.	Si veda la risoluzione al commento n. 94.
189	ABI	33	1	Si chiede conferma che, ai fini dell'avvio del rapporto di collaborazione, l'intermediario iscritto alla sezione D del Registro non debba verificare il possesso dei requisiti in capo all'iscritto alla sezione E.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che l'avvio del rapporto di collaborazione con un soggetto già iscritto nella sezione E per conto di altri intermediari, non esime l'intermediario che intende avvalersene dall'obbligo di verificarne i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per l'esercizio dell'attività (ad esempio aggiornamento specifico sui prodotti da distribuire). Resta fermo che l'Istituto potrà verificare la veridicità delle attestazioni rese in sede di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
190	ASSILEA	33	1	Si chiede conferma che, ai fini dell'avvio del rapporto di collaborazione, l'intermediario iscritto nella Sezione D non debba verificare il possesso dei requisiti in capo all'iscritto nella Sezione E.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 169 e 189.
191	ASSOINTERMED	33	4	In uno spirito di collaborazione occorrerebbe rendere il principio che segue valido nel regolamento. Qualora la comunicazione della cessazione si riferisca a fatti non documentabili da data certa (cessazione di contratto senza data certa ovvero altri provvedimenti senza data certa) non si darà luogo all'applicazione dellla sanzione prevista in caso di ritardo nella comunicazione se il ritardo della stessa sia desumibile solo dalla comunicazione dell'intermediario e non provato da alcun documento con	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che l'Istituto richiede, al collaboratore che comunica la cessazione del rapporto, idonea documentazione al fine di accertare la data di interruzione del rapporto stesso e dunque comprovare eventuali ritardi nell'effettuare le richieste comunicazioni all'Istituto. Ciò premesso, si ritiene che la modifica apportata dal presente Regolamento, che ha esteso a trenta giorni il termine entro il quale le imprese e gli intermediari che si avvalgono di produttori o collaboratori sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione, consenta loro di adempiere l'obbligo senza eccessivi oneri.



192	AIBA	34		data certa. In questi casi in luogo di procedere alla sanzione si provvederà a considerare la data di comunicazione come la data di cessazione ove questa risulti erroneamente indicata. Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 94.
193	AIBA	36	1	L'articolo 116 ter del codice delle assicurazioni, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 5, richiede all'IVASS di autorizzare l'esercizio in regime di stabilimento avendo riguardo anche all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'intermediario, in relazione all'attività distributiva prospettata. Sul punto, si osserva come la norma regolamentare sia silente in merito alla procedura da seguire e, soprattutto, alla documentazione necessaria per corroborare i requisiti anzidetti. Pertanto, si chiede di precisare tali documenti, fermo il rispetto del principio di proporzionalità.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che gli intermediari, ai fini della presentazione della richiesta di estensione dell'operatività in altri Stati membri, devono presentare all'Istituto quanto previsto dall'articolo 116-ter, comma 1, del CAP, cui l'articolo in commento fa rinvio, utilizzando il modello elettronico di cui all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento. In relazione alla natura e alle caratteristiche dell'intermediario nonché alle specifiche dell'estensione che si intende effettuare, l'IVASS potrà acquisire informazioni sul piano di attività secondo criteri di proporzionalità nell'ambito dei propri poteri di vigilanza.
194	ANIA	41	1	Coerentemente con la modifica proposta alla definizione di "responsabile dell'attività di distribuzione dell'impresa" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. II), si propone la seguente modifica alla disposizione in parola. "Ai fini di cui all'articolo 109, comma	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 62.



				1-bis, del Codice, il nominativo del o dei responsabile/i dell'attività di distribuzione dell'impresa è comunicato all'IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell'incarico con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3."	
195	Anapa	41	2	Le stesse esigenze di effettività rappresentate per il caso degli intermediari di cui alla lett. D del RUI valgono anche per i dipendenti delle imprese addetti alla distribuzione assicurativa. Si ritiene, pertanto che, garanzia del buon esercizio delle funzioni del responsabile dell'attività di distribuzione dell'impresa si data dal richiedergli una competenza minima allineata a quella del broker o dell'agente, previamente oggetto di verifica amministrativa, la cui persistenza è assicurata dal successivo obbligo di aggiornamento. La lettera b) del articolo 41, comma 2, potrebbe essere così sostituita: "b) deve essere scelto tra persone che hanno superato l'esame di idoneità per l'iscrizione alla sezione A o B del registro e, comunque, sono in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria commisurata alla complessità, caratteristiche organizzative e dimensione dell'impresa".	La scelta operata è allineata ai principi della normativa primaria (articolo 109, comma 1-bis del CAP) che, nell'individuare la figura del responsabile dell'impresa, non la annovera tra i soggetti cui si applica la disciplina della formazione/aggiornamento professionale prevista dagli articoli 110 e 111 del CAP. I requisiti previsti dal presente Regolamento innalzano i profili di professionalità richiesti per i soggetti in commento e rispondono alle caratteristiche funzionali dei soggetti apicali a cui fa riferimento il CAP nell'individuare il responsabile dell'impresa e della società iscritta nella sezione D del RUI. Si veda anche la risoluzione al commento n. 2.



400	A 5 11 A	1 44	0.1:4(1)	O	B
196	ANIA	41	2, lett. b)	Con riferimento alle modalità di esercizio dell'attività da parte delle imprese, la disposizione in parola prescrive che i responsabili dell'attività di distribuzione dell'impresa che opera in qualità di distributore possiedano una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Riteniamo che tali soggetti dovrebbero possedere una conoscenza proporzionale e coerente con i prodotti distribuiti. Pertanto, si suggerisce di modificare la norma come segue: "essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria, con riguardo alla tipologia prodotti distribuiti"	Proposta non accolta. Le conoscenze e competenze professionali previste per il responsabile dell'impresa non possono essere limitate alla tipologia di prodotti distribuiti, considerato che per l'attività di distribuzione le conoscenze professionali non si risolvono esclusivamente nella conoscenza dei prodotti ma presuppongono, come peraltro avviene anche per i dipendenti addetti a tale attività, ambiti molto più ampi, che abbracciano tutta l'attività assuntiva. Il responsabile della distribuzione, in quanto tale, è il soggetto che cura e organizza l'attività dei dipendenti preposti all'attività distributiva, e ne risponde, per cui necessariamente dovrà possedere competenze e conoscenze di livello superiore a quello dei dipendenti. Lo stesso comma 2, lettera b), della disposizione in commento elenca una serie di ambiti che non possono essere riferiti esclusivamente alla "tipologia dei prodotti distribuiti". Si veda anche la risoluzione al commento n. 197.
197	ANIA	41	4	La disposizione attribuisce all'organo amministrativo dell'impresa la verifica dei requisiti del responsabile dell'attività di distribuzione e la relativa nomina. Si ritiene, al riguardo, che vada salvaguardato il principio di autodeterminazione dell'impresa anche con riferimento ad attribuzioni di deleghe e funzioni all'interno della stessa, prevedendo inoltre l'istituto della ratifica quale strumento tipico dell'esercizio delle funzioni dell'organo amministrativo. Valuti, l'Istituto, come adeguare la	La proposta non richiede modifiche al testo regolamentare. La verifica dei requisiti di cui al comma 2 della disposizione in commento è rimessa all'organo amministrativo dell'impresa, che può, nell'ambito dei relativi poteri e nel rispetto del principio di autodeterminazione dell'impresa stessa, nonché delle norme e dei principi di controllo interno, attribuire deleghe e funzioni, avvalendosi altresì dell'istituto della ratifica. Si evidenzia al riguardo che la norma attua le disposizioni della normativa primaria di cui all'articolo 114-bis del CAP, ai sensi del quale "Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111,



				norma sulla base dei principi sopra richiamati.	112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione". Il comma 3 dell'articolo 41 precisa infatti che i criteri adottati dall'impresa per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all'articolo 30 del CAP, tenendo in considerazione gli elementi indicati al comma stesso, a cui si fa rinvio.
AN	NIA	41	5	La presente disposizione, oltre ad attribuire all'impresa il controllo	Proposta parzialmente accolta. Al fine di tenere in considerazione le difficoltà
				continuo del possesso permanente dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al/ai responsabile/i dell'attività di distribuzione, come previsto ai sensi dell'articolo 109, comma 1-bis, del CAP, stabilisce che, in caso venga riscontrata l'insussistenza dei requisiti richiesti, l'impresa sarà tenuta a comunicare all'IVASS nei 5 giorni successivi il nominativo del soggetto subentrante. Tale specifica fattispecie dovrebbe comunque essere soggetta al disposto del precedente comma 4, ovvero che la verifica dei requisiti del candidato vengano accertati dal CdA dell'impresa e siano riportati nella delibera di assegnazione del relativo incarico. Alla luce di quanto ricostruito, appare impossibile garantire il puntuale adempimento di quanto richiesto alle imprese, stante	segnalate, si provvede a modificare il testo della disposizione in commento, uniformandolo a quanto previsto dall'articolo 43, comma 3, lett. c). In particolare, la disposizione prevede che le informazioni riguardanti la nomina e la cessazione del responsaabile dell'attività di distribuzione degli intermediari di cui alle sezioni A, B, D, E e F siano comunicate all'Istituto tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui se ne ha notizia.
				,	

				limitato (5 giorni) dalla verifica dell'insussistenza dei requisiti alla comunicazione del nominativo del nuovo responsabile subentrante, unitamente agli annessi adempimenti di competenza del CdA di cui al comma 4. Alla luce delle considerazioni riportate anche nei commi 4 e 5, si propone di modificare la disposizione nel modo seguente: "L'impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al/ai responsabile/i dell'attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l'insussistenza, lo comunica all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e per mezzo di posta elettronica certificata. L'impresa comunica all'IVASS nel termine di trenta giorni il nominativo del nuovo responsabile dell'attività di distribuzione in possesso dei requisiti di cui al comma 2, con ratifica dell'incarico al primo consiglio di amministrazione successivo alla comunicazione del nominativo ad	
199	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	41	5	IVASS." Si chiede di precisare se l'impresa possa assicurare nel continuo il possesso dei requisiti di cui al comma 2 mediante (i) autocertificazione, per quanto attiene ai requisiti di cui alla, lett. a; (ii) censimento delle attività che	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. I criteri mediante i quali l'impresa assicura nel continuo il possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all'articolo 30 del CAP, così come indicato dal comma 3 della disposizione regolamentare in commento, nell'ambito



				vengono svolte.	del principio di autodeterminazione delle imprese
				3 3 3 3 3 3	stesse.
200	Molinari e Associati Studio Legale	41	6	Si ritiene che, coerentemente con le previsioni in tema di esternalizzazione, per l'attività di distribuzione svolta direttamente l'impresa possa avvalersi di soggetti a cui esternalizzare le relative mansioni, ossia collaboratori persone fisiche che operino all'interno dei locali dell'impresa o sotto la sua totale responsabilità senza per questo essere necessariamente iscritti in una Sezione del RUI. La limitazione dell'attività di distribuzione ai soli dipendenti appare eccessivamente e ingiustificatamente restrittiva e non coerente con la previsione dell'articolo 76 in tema di call center.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione in commento è coerente con quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, del CAP, in base al quale: "L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti ()". Resta ferma la possibilità che le imprese possano implementare forme di vendita a distanza, avvalendosi di addetti del call center, nel rispetto delle disposizioni contentute nella Parte III, Titolo II, Capo III, del presente Regolamento. La previsione in commento è finalizzata a richiamare l'obbligo per le imprese di accertare, prima di avvalersi di dipendenti per la distribuzione assicurativa, che gli stessi siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. Alla luce di quanto precede, non si ravvisa la legittimità di schemi distributivi difformi da quelli previsti dalla normativa di riferimento, che avrebbero finalità chiaramente elusive.
201	Prof. Avv. Albina Candian - Prof. Sara Landini - Prof. Santa Nitti	42		Collaborazione orizzontale tra intermediari. 1. Coordinamento tra articolo 2 e articolo 42: Si rileva un certo disallineamento tra la definizione di "collaborazione orizzontale" contenuta nell'articolo 2, comma 1 lett. i) e la disposizione sulle stesse collaborazioni contenuta nel successivo articolo 42. Difatti, l'articolo 2 lett. i) parla di "collaborazione tra intermediari	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.



202	F.T.O.	42	operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi () o nell'elenco annesso al Registro (), ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221". Il successivo articolo 42 al comma 3 limita la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione orizzontale agli intermediari principali, dunque ai soli iscritti nelle sezioni A, B e D, con esclusione degli accessori F e senza menzione alcuna degli intermediari iscritti nell'Elenco annesso del RUI. 2. Sembrerebbe opportuno dunque riallineare il contenuto dell'articolo 42 introducendo il richiamo agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso, che secondo la normativa di rango primario di cui all'articolo 22 comma 10 del D.L. 179/2012 possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale. Si richiede altresì di chiarire che: anche gli intermediari a titolo accessorio della sezione F possono svolgere attività di distribuzione attraverso rapporti di collaborazione orizzontale con altri intermediari. Premesso quanto indicato al	2. Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 2.
202	F.1.U.	42	commento sub articolo 4, si chiede di voler consentire anche per tale	Si veda la risoluzione al commento n. 2.



			sezione la collaborazione orizzontale.
203	SNA	42	1. Non si condivide la formulazione adottata dall'IVASS. Gli intermediari, compresi gli agenti, non silimitano a svolgere i compiti e assolvere agli obblighi sulla base e nei limiti dell'incarico didistribuzione loro conferito. La formulazione regolamentare impostata su locuzioni di obblighi e compiti non considera i diritti degli agenti e la loro professionalità a favore del cliente. Limitare lo svolgimento dell'attività di agente ai meri limiti e sulla base dell'incarico di distribuzione ricevuto dall'impresa, significa comprimere arbitrariamente e illegittimamente l'interezza dell'agente imprenditore e gli obblighi contrattuali a favore della clientela. Inottre si richiama all'Istituto che l'articolo 17 della IDD prevede in proposito l'obbligo per i distributoriagenti di servire al meglio gli interessi dei loro clienti. Questa norma comunitaria di fondamentale importanza non è stata considerata dall'IVASS nel Regolamento, preferendo al contrario una figura di agente procacciatore di affari assicurativi e non consulente, come previsto dalle norme IVASS di cui all'articolo 17 della IDD.



				Lo SNA propone conseguentemente la cancellazione della locuzione "limiti", all'articolo 42, comma 1). 2. Inoltre, secondo quanto già evidenziato all'articolo 4.3. lettera a), lo SNA chiede la cancellazione della locuzione "e abbiano in corso incarichi di distribuzione", come presente al punto 3, lettera a).	2. Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 87.
204	lannitti Avv. Salvatore– Studio Legale Norton Rose Fulbright	42	1	L'operatività in base agli obblighi "demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione" non appare corretto, trattandosi degli obblighi applicabili agli intermediari.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si chiarisce che il la norma, peraltro rimasta invariata rispetto alla corrispondente previsione dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nel richiamare le "disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese" intende fare riferimento alle regole applicabili all'impresa, che ricadono anche sull'intermediario.
205	ABI	42	3	Si chiede conferma che in merito agli accordi di natura orizzontale disciplinati dall'articolo 42, comma 3, non debba essere effettuata alcuna comunicazione all'IVASS.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che, allo stato attuale, non è prevista alcuna comunicazione all'IVASS in merito alle collaborazioni di cui all'articolo 42, comma 3
206	AIBA	42	3	La disposizione abilita gli agenti e gli intermediari iscritti alla sezione d) ad instaurare collaborazioni orizzontali a condizione che abbiano "incarichi di distribuzione". L'uso del plurale lascia intendere che le collaborazioni siano precluse agli intermediari anzidetti, ove monomandatari. Se così fosse, sarebbe evidente il contrasto con la disposizione legislativa che ha introdotto le collaborazioni senza	Proposte accolte. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato. Con riferimento alla non configurabilità delle collaborazioni orizzontali a fronte della ratifica dei sottostanti accordi, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.5.



discriminare nel numero deali incarichi e al fine precipuo di favorire la competitività anche ricorrendo mono-mandati. Pertanto, si propone modificare la previsione specificando che le collaborazioni orizzontali sono possibili anche tra intermediari che hanno uno o più incarichi. In linea di principio si ritiene opportuna una riconsiderazione della previsione regolamentare volta a chiarire i profili della disciplina sulle collaborazioni tra intermediari che sembrerebbero contrastare con le caratteristiche dei differenti intermediari declarate nell'articolo 109 del codice delle assicurazioni (previgente e novellato), atteso che l'articolo 22 del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 integra, ma non abroga, le disposizioni contenute nella norma primaria. Più specificatamente, l'attività di intermediazione è caratterizzata da forme di operatività diverse per iscritti alla sezione B) e per gli iscritti alla sezione A) in ragione del differente status giuridico tra le figure, contraddistinto dall'indipendenza del broker e dall'attribuzione di un potere di rappresentanza dell'impresa all'agente di cui, con il conferimento del mandato, si assume la responsabilità del suo operato. Tale specificità si riflette sulle modalità di



dell'attività esercizio di intermediazione del broker che naturalmente può rivolgersi all'impresa ovvero al presidio territorio, dell'impresa sul dall'agenzia rappresentato mandataria, per la conclusione dei contratti assicurativi in favore del proprio cliente. In tale contesto operativo, collaborazione la orizzontale ai sensi dell'articolo 22 tra broker ed agenzia non è configurabile, tenuto conto che l'agenzia opera sul mercato essendo incaricata da un'impresa promuovere stabilmente la conclusione dei contratti per conto di quest'ultima, ed agendo in nome della stessa con il potere anche di modificare e risolvere i contratti se munita di una apposita procura rilasciata dall'impresa. Il senso della disposizione di cui all'articolo 22, quindi, non è quello di sostituirsi alla disciplina codicistica ma di regolare i casi che differiscono dallo schema tracciato dal CAP. Ciò è pacifico per le collaborazioni tra iscritti nelle sezioni B) e D) ed anche con gli iscritti alla sezione A) ma limitatamente ai casi in cui l'agente si rivolge ad un broker (ovvero ad un altro agente) per intermediare un prodotto assicurativo che l'impresa proponente non è in grado di offrire. Solo in questo caso, infatti, si coglie



appieno la ratio della norma sulla responsabilità solidale tra intermediari perché l'agente offre, tramite il broker o un altro agente, contratti di imprese diverse dalle proponenti che risultano estranee alla conclusione del contratto. Sulla scorta di quanto sopra si suggerisce di perimetrare nel regolamento in commento l'ambito di applicazione dell'articolo 22, escludendo dai rapporti di collaborazione orizzontali i rapporti tra iscritti alla sezione B) ed A) ratificati dalle compagnie mandanti con effetto liberatori sui pagamenti dei premi ai sensi dell'articolo 118 CAP, laddove il contratto è concluso sulla base di un potere di rappresentanza dell'agenzia. Α maggior rafforzamento delle conclusioni pervenute osserviamo che codesta Autorità ha ragionevolmente escluso dall'ambito dell'articolo 22 i rapporti di collaborazione che si instaurano tra iscritti in sezione B) ed A) nel caso di contratti conclusi a seguito di espletamento di una gara pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi. La correttezza di tale impostazione deriva dal fatto che è la stessa impresa che conferisce al proprio agente i poteri rappresentarla nei confronti dell'ente. In ultimo, ma non di minore aggiunga importanza, si



				considerazione che sempre più di frequente si assiste ad un orientamento delle imprese di dirottare la produzione del broker presso le agenzie mandatarie motivata da scelte commerciali ed organizzative discrezionali su cui non è possibile intervenire. In assenza di chiarimenti interpretativi le previsioni contenute nell'articolo 22 in tema di responsabilità solidale rischiano di sottrarre le imprese alla responsabilità dell'operato del proprio agente, traslandola in capo al broker.	
207	ANAGINA	42	3	La norma prevede che possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale gli intermediari iscritti in A a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione della polizza RC ed "abbiano in corso incarichi di distribuzione". Cosa si intende per incarichi di distribuzione? Il contratto sottoscritto con un'Impresa di assicurazione o anche un accordo di collaborazione ex articolo 22 comma 10 Decreto legge 179/2012?	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che, come chiarito dalla disposizione in commento, un iscritto nella sezione A, per poter instaurare rapporti di collaborazione orizzontale, deve essere titolare di un incarico conferito da un'impresa di assicurazione e riassicurazione e aver stipulato la polizza di responsabilità civile di cui agli articoli 11 e 15 del presente Regolamento. Si veda anche la risoluzione al commento n. 86.
				Considerate anche le modifiche apportate all'articolo 4 comma 3 ci sembrava di aver intuito che gli intermediari iscritti in a) come inoperativi potessero comunque sottoscrivere accordi di collaborazione di tipo orizzontale, previa acquisizione di idonea copertura assicurativa.	



208	ANIA	42	3	La norma disciplina la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione orizzontale tra gli intermediari. Tenuto conto dell'Osservazione riportata all'articolo 2, comma 1, lett. i), si propone l'inserimento di una lettera "d) gli intermediari iscritti nella sezione F del registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11 e abbiano in corso incarichi di distribuzione".	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 2.
209	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	42	3	Benché la norma primaria non consideri la categoria degli intermediari a titolo accessorio (in quanto non presenti all'epoca dell'emanazione della legge), si consiglia di consentire la collaborazione orizzontali anche a tali soggetti, aggiornando dunque i regolamenti alla nuova struttura dell'ordinamento.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 2.
210	Molinari e Associati Studio Legale	42	3	Non si comprende per quale ragione la collaborazione orizzontale tra intermediari sia limitata ai soli intermediari iscritti in Sezioni A, B o D del RUI, e non possa coinvolgere quanto meno gli intermediari in Sezione F se non anche quelli in Sezione E. Si chiede pertanto di estendere tale possibilità, di instaurare rapporti di collaborazione orizzontale, anche a queste tipologie di intermediari.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 2.



211	PwC TLS -	42	3	L'articolo 42, comma 3, lettera c),	Proposta accolta.
	Avvocati e			prevede che "Possono instaurare	Si veda la risoluzione al commento n. 206.
	Commercialisti -			rapporti di collaborazione orizzontale:	
	Avv. Mario Zanin			c) gli intermediari iscritti nella	
				sezione D del Registro, a condizione	
				che abbiano in corso incarichi di	
				distribuzione". Fermo quanto	
				osservato rispetto all'articolo 6,	
				comma 1, lettera f), l'uso del plurale	
				lascia intendere che le collaborazioni	
				siano precluse agli intermediari	
				anzidetti, ove monomandatari. Se	
				così fosse, sarebbe evidente il	
				contrasto con la disposizione	
				legislativa che ha introdotto le	
				collaborazioni senza discriminare nel	
				numero degli incarichi e al fine	
				precipuo di favorire la competitività	
				anche ricorrendo mono-mandati. Del	
				resto, l'articolo 6, comma 1, lettera f),	
				fa espresso e testuale riferimento allo	
				svolgimento di attività distributiva per	
				conto anche di una sola impresa di	
				assicurazione (letteralmente: "()	
				denominazione sociale dell'impresa o	
				delle imprese di assicurazione, per la	
				quale o per le quali svolgono	
				l'attività."). Pertanto, fermo restando	
				le precedenti osservazioni svolte	
				riguardo alla formulazione	
				dell'articolo 6, comma 1, lett. f), si	
				propone di modificare la previsione	
				della lettera c), specificando che le	
				collaborazioni orizzontali sono	
				possibili anche tra intermediari che	
				hanno un solo incarico di	



				distribuzione, adottando, dunque, la seguente formulazione: "() c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso almeno un incarico di distribuzione".	
212	Taurini –Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	42	3	Con riferimento agli intermediari iscritti alla sez. D del Registro, l'articolo in esame condiziona la libera collaborazione alla circostanza che gli iscritti in detta senzione abbiano "in corso incarichi di distribuzione". Non è chiaro se con detta locuzione si intendano solamente i mandati conferiti alle bancheassicurazioni dalle singole compagnia ovvero se, come si crede, possano rientrare nella specificazione anche gli incarichi conferiti a valle dal cliente, qualora tali operatori vengano ad agire in concreto quali intermediari agenti in nome e per conto dei singoli clienti.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che per poter instaurare rapporti di libera collaborazione con altri intermediari, l'iscritto nella sezione D deve essere titolare di almeno un incarico di distribuzione conferito da un'impresa di assicurazione. Si veda anche la risoluzione al commento n. 206. In relazione all'ultima parte del commento, si precisa che l'attività descritta sembrerebbe riconducibile ad intermediario iscritto ad altra sezione del Registro.
213	Vergani Avv. Roberto	42	3	In esito alla indicazione proposta sub articolo 2 lettera i), indichi IVASS se una forma di collaborazione orizzontale sia prevista o possible anche per gli intermediari iscritti alla lettera F. In caso contrario, al di fuori di qualsiasi ragionevolezza, potrebbe risultare impossibile per un intermediario iscritto in F collaborare con altri intermediari (lettera A ,B e D), potendo solo agire su incarico	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 2.



				delle imprese di assicurazione. Si evidenzia, infatti, il divieto imposto dall'articolo 109 CAP di contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.	
214	ASSOFIN	42	3, lett. a) e c)	E' previsto che possano instaurare rapporti di collaborazione orizzontale: a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11 e abbiano in corso incarichi di distribuzione; c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso incarichi di distribuzione. Si chiede di chiarire che cosa si intenda con la dicitura "abbiano in corso incarichi di distribuzione".	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 86 e 207.
215	ACB	42	3, lett. c)	Per le ragioni accennate al precedente commento all'articolo19 e 20, si ritiene ingiustificata la mancata previsione della obbligatorietà della stipula, da parte degli iscritti in D, della polizza di assicurazione della loro RC professionale; pertanto, si propone di modificare la lettera c) nel modo seguente: c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso incarichi di distribuzione e che	Proposte non accolte. Si veda la risoluzione al commento n. 2.



				abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11. Poiché gli intermediari accessori iscritti al RUI (sia che agiscano su incarico delle imprese sia che agiscano su incarico di altri intermediari) sono a tutti gli effetti intermediari assicurativi non vi è ragione per escluderli dalla facoltà di poter collaborare con gli altri intermediari di prima fascia (A, B, D). Si suggerisce pertanto di aggiungere dopo la lettera c) una successiva lettera d) che recita: d) gli intermediari iscritti nella sezione F del Registro, a condizione che abbiano incarichi in corso e che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11.	
216	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	42	3, lett c)	Considerato che le banche possono essere iscritte unicamente alla sezione D per limitazioni soggettive, si suggerisce di eliminare il requisito relativo all'esistenza di incarichi di distribuzione con compagnie.	Proposta non accolta. L'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge n. 221/2012, prevede la possibilità per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e nell'Elenco annesso di instaurare "forme di collaborazione reciproca" nello svolgimento della propria attivita "anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati". La disposizione deve essere interpretata nel senso che la titolarità di un incarico distributivo sia elemento indispensabile ai fini



					dell'ammissibilità dell'accordo. Diversamente, l'attività dell'iscritto in D privo di incarico non differirebbe da quella di un collaboratore iscritto nella sezione E del RUI, con conseguente violazione del divieto di doppia iscrizione in due distinte sezioni del Registro imposto dall'articolo 109 del CAP. Tale affermazione è coerente con la ratio della norma. Infatti, per promuovere la concorrenza è necessario che gli intermediari sviluppino la loro attività d'intermediazione assicurativa e ampliino l'offerta di prodotti, anche attraverso l'utilizzo dei rispettivi mandati.
217	AIBA	43		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6	Proposta non accolta Si veda la risoluzione al commento n. 94.
218	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	43	2	La ripresa dell'attività prevede il "conseguimento dell'aggiornamento professionale". Requisito non necessario se l'intermediario non operativo ha continuato ad effettuare regolarmente il suo aggiornamento professionale delle 30 ore annuali.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si chiarisce che laddove un intermediario iscritto nelle sezioni A o B come non operativo abbia continuato, pur non essendovi tenuto, ad effettuare l'aggiornamento professionale conformemente a quanto previsto dalla Parte IV del presente Regolamento, lo stesso potrà comunicare la ripresa dell'attività senza dover nuovamente effettuare l'aggiornamnento. Tale possibilità è preclusa agli iscritti nella sezione F che, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, possono essere formati soltanto tramite l'impresa preponente.
219	ANIA	43	5	Si segnala un refuso nella disposizione in parola: sostituire le parole "nel comma 5" con l'inciso "nel comma 4".	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
220	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	43	5	Si segnala un refuso nel comma 5, laddove si fa riferimento allo stesso comma 5 anziché al comma 4	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commnento n. 219.



221	Molinari e Associati Studio Legale	44	1, 4	Si chiede che gli intermediari esentati dall'obbligo di separazione patrimoniale di cui all'articolo 117, comma 1, del CAP, attraverso il rilascio di una fideiussione bancaria per un importo garantito pari al 4% dei premi incassati, debbano mantenere o rinnovare annualmente tale fideiussione, aggiornando i relativi importi, e trasmettere, o attestare con indicazione dei relativi estremi (banca emittente, numero fideiussione, data e scadenza), copia della relativa fideiussione entro il 5 febbraio di ogni anno.	Proposta non accolta. L'obbligo di comunicazione annuale all'Istituto non ha ad oggetto la fideiussione bancaria, ma la polizza r.c. professionale. Si conferma che la fideiussione deve essere rinnovata e aggiornata annualmente ai sensi dell'articolo 64 del presente Regolamento.
222	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	44	1, let. a) (rectius 2)	Dopo "inoperatività" aggiungere "ma non in caso di cancellazione".	Proposta non accolta. Il commento sembra riferirsi al comma 2 dell'articolo 44 e non al comma 1, lett. a). Si richiama quanto previsto dall'articolo 336, comma 1, del CAP, ai sensi del quale: "ciascun iscritto al Registro di cui all'articolo 109 è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione". Inoltre il comma 2 del medesimo articolo dispone che "il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio". Ne consegue che l'intermediario cancellato dopo il 30 maggio è tenuto al pagamento del contributo di vigilanza per l'anno in corso.
223	Anapa	44	4	La prescrizione contiene la previsione di un adempimento informativo di natura formale, atteso che la stipula del contratto di assicurazione è condizione di esercizio dell'attività, oggetto di controllo annuale svolto da IVASS ex	Proposta non accolta. La conoscenza da parte dell'Istituto della sussistenza della copertura della responsabilità civile è indispensabile al fine di accertare l'operatività degli intermediari, unitamente agli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore.



				articolo 44 della bozza in consultazione. Se ne suggerisce l'eliminazione.	
224	ASSOINTERMED	44	4	Tale obbligo ha finalità nobili ma a livello pratico dovrebbe essere sostituito da un sistema di verifica della corretta stipula dell'assicurazione e dell'assolvimento degli obblighi formativi non basato su autocertificazione. Infatti la norma ha come scopo di verificare il puntuale adempimento degli obblighi assicurativi e formativi in capo al soggetto obbligato. Richiedere una autocertificazione non risolve il problema e crea un ulteriore adempimento soggetto a sanzioni. La soluzione può essere rappresentantata per la polizza da comunicazione effettuata dalle Imprese di Assicurazioni che hanno stipulato il contratto per l'intermeriario. Per la formazione in modo analogo con invio di comunicazione da parte dell'ente di formazione o associazione che ha effettuato la formazione	Proposta non accolta. L'Istituto si riserva di verificare l'attuabilità della proposta presentata nell'ambito di successive riflessioni sull'evoluzione dell'architettura informatica del Registro. Con riferimento al commento relativo alla formazione professionale, si precisa che il presente Regolamento non prevede alcun obbligo di comunicazione al riguardo. Resta fermo che rientra nei poteri di vigilanza dell'Istuto verificare il corretto adempimento degli obblighi formativi e di aggiornamento nonché la veridicità delle dichiarazioni rese sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione.
225	Martano Assicurazioni SrI	44	4	Si suggerisce l'abrogazione del comma e la sostituzione con il seguente: "Entro il 5 febbraio di ogni anno le imprese che hanno rilasciato coperture per la responsabilità civile degli intermediari assicurativi comunicano all'IVASS mediante file	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 224.



226	SNA	44	4	elettronico oggetto di successive istruzioni la copertura dei singoli intermediari lettera A, B ed F Lo SNA propone l'eliminazione dell'onere di attestazione del rinnovo della copertura R.C. Professionale entro il 5 febbraio di ogni anno. Riteniamo infatti che il controllo di detta polizza sia ormai affidato -per gli agenti- alle imprese mandanti, e rientri nel controllo annuale di check di verifica, come indicato dall'articolo	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 223.
227	ASSOINTERMED	44	5	46, comma 1 del Regolamento IVASS. Ove la norma di cui al comma 4 fosse lasciata invariata, occorre, vista l'esperienza del 2018, modificare questo comma come segue: "Decorsi 90 giornidal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione ricevono un sollecito a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte di IVASS e trascorsi inutilmente 45 giorni senza che l'iscritto abbia effettuato l'invio, lo pongono in stato di inoperativo inviando una ulteriore comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata." Il motivo di tanta cautela sta nel fatto che l'inserimento in posizione di inoperativo pone in atto un serie di notevoli problemi nei confronti dei consumatori. Infatti la posizione di	Proposta non accolta. L'Istituto, preso atto delle difficoltà che si sono verifcate in occasione del primo anno di reintroduzione dell'obbligo di comunicazione del rinnovo delle polizza di responsabilità civile, ha attuato tutte le cautele utili a non arrecare alcun pregiudizio agli intermediari coinvolti. Sul punto, si fa presente che è allo studio dell'Istituto l'adozione di misure utili a prevenire e/o contenere il ripresentarsi di simili problematiche. In uno spirito collaborativo si invitano i distributori ad adempiere gli obblighi previsti dall'articolo in commento senza attendere la scadenza ultima.

				assicurativa dell'attività svolta dopo la dichiarzione di inoperatività e quindi tale situazione deve essere opportunamente notificata all'interessato consentendo allo stesso di adempiere e non di essere vittima incolpevole di problema tecnico nella trasmissione, come si è purtroppo verificato nel 2018. Infine la posizione di inoperativo non giustificata pone l'Autorità di Vigilanza a rischio di responsabilità derivanti ad esempio dalla cancellazione di uno o più mandati in seguito alla autorevole indicazione dello stato di inoperatività che potrebbe non essere sanata neppure in seguito alla successiva correzione dello stato.	
228	Leonelli Silvio- SOGEINT - Agente UnipolSai	45	3	Sarebbe molto meno oneroso anche per IVASS se il rinnovo della polizza RCT venisse comunicato direttamente dalle Imprese che hanno fornito le coperture, evitando così le migliaia di comunicazioni individuali.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 224.
229	AIBA	46		Si chiede di precisare che l'art 46 deve riguardare l'attività di distribuzione svolta direttamente dall'Impresa o per il tramite di "reti distributive dirette".	Proposta non accolta. La previsione dell'articolo 46 comma 1, lett. a), discende direttamente dall'articolo 114-bis del CAP, attuativo dell'articolo 10, par. 8, della IDD, che prevede che le imprese si dotino delle politiche e procedure in argomento finalizzate a garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112 del CAP in capo ai tutti i soggetti identificati in tali disposizioni,



					senza prevedere eccezioni o distinzioni.
230	SNA	46		Esprimiamo la nostra contrarietà alla circostanza che le imprese adottino unilateralmente le politiche e procedure interne di controllo della rete distributiva. Analoga contrarietà la si esprime anche con riferimento alle politiche e procedure unilaterali decise dai Consigli di Amministrazione delle imprese. Trattandosi di conflitti che coinvolgono gli intermediari, riteniamo che tali politiche e procedure debbano essere condivise con la rete agenziale, a salvaguardia del loro ruolo professionale e di consulenti degli assicurati.	Proposta non accolta. Al riguardo, si fa presente che: - è la norma primaria (articolo 114-bis del CAP) che, nel recepire la IDD (articolo 10, par. 8), ha introdotto l'attribuzione di responsabilità in commento in capo alle imprese; - rientra tra i compiti propri dell'impresa ai fini del controllo interno adottare politiche e procedure inerenti la distribuzione e quindi il controllo della relativa rete. La norma peraltro non è di portata totalmente innovativa e si pone in parziale continuità con la previgente normativa regolamentare (articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006), che prevedeva già per le imprese un sistema di controllo delle reti distributive, basato su verifiche di adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui l'impresa si avvale nonchè sull'osservanza delle regole di comportamento, senza tuttavia prescrivere espressamente l'adozione di apposite politiche e procedure di controllo. Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
231	ANIA	46	1	La norma stabilisce che l'organo amministrativo delle imprese è chiamato ad approvare le politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione con annesse le procedure interne. Riteniamo invece che l'organo amministrativo dell'impresa sia	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.



232	DLA Piper Studio legale e tributario	46	1	competente ad approvare le sole politiche di indirizzo, mentre le successive procedure interne debbano essere demandate alle funzioni aziendali a ciò preposte. Pertanto suggeriamo di sostituire la prima parte del comma 1 con la seguente frase: "Le imprese si dotano di politiche approvate dall'organo amministrativo sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:" Si chiede di precisare che tale disposizione si applica alle sole "imprese di assicurazione autorizzate in Italia ovvero imprese di	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 9.
				assicurazione italiane" di cui al Codice delle Assicurazioni ma non anche a quelle che operano in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi.	
233	AIBA	46	1,lett. a)	Si osserva che la regolamentazione in materia di POG è contenuta nel Regolamento UE 21.9.2017 che all'articolo 8 recita: "i soggetti che realizzano prodotti assicurativi adottano le misure appropriate per monitorare che i distributori di prodotti assicurativi agiscano in conformità agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto di detti soggetti. Tali soggetti verificano su base regolare se i prodotti assicurativi siano distribuiti nei mercati di riferimento individuati. Tale obbligo di monitoraggio non si	Proposta non accolta. Si veda risoluzione al commento n. 229. Si precisa altresì che il divieto di cui all'articolo 8 del Regolamento Delegato UE in materia di POG non si riferisce a un divieto assoluto di controllo della rete perché, se così fosse, sarebbe in contrasto con l'articolo 10, par. 8, della IDD, che lo prevede in termini generali. Si vedano anche le risoluzioni ai commenti nn. 230 e 234.

234	Leonelli Silvio –	46	1,lett. a)	estende ai requisiti normativi generali a cui i distributori di prodotti assicurativi devono attenersi quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per clienti individuali. Le attività di monitoraggio sono ragionevoli, tenuto conto delle caratteristiche e del quadro giuridico dei rispettivi canali di distribuzione." Inoltre, il Cap sul punto nulla specifica, tenuto conto del rango normativo primario assunto dal Regolamento comunitario. Si ritiene, pertanto, che la previsione della lettera a) sia in contrasto con quanto indicato dal regolamento comunitario che esclude di attribuire al produttore una competenza di controllo di conformità normativa dei distributori; si chiede di eliminare la lettera a). In subordine, si chiede di aggiungere al comma 1 lettera a) la seguente precisazione: "e per il tramite di reti distributive dirette". I requisiti di onorabilità sono già accertati dall'Intermediario principale	La proposta non richiede modifiche al testo
234	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	46	1,lett. a)	I requisiti di onorabilità sono già accertati dall'Intermediario principale.	La proposta non richiede modifiche al testo regolamentare. I controlli previsti dall'articolo 46 non sono di mero e diretto accertamento del possesso dei requisiti ma attengono all'adozione di politiche e procedure di controllo interno riferite all'attività di distribuzione. Si veda anche risoluzione a commento n. 230.
235	ANIA	46	1, lett. b)	Tra gli elementi che la Politica di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione deve prevedere si annovera anche la corretta assunzione e gestione dei rischi.	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.



L'articolo 114 bis del CAP, tuttavia, stabilisce che rientrano nella policy aziendale le procedure relative alle verifiche sui requisiti organizzativi e professionali di cui agli artt. 109 e ss del CAP, senza prevedere una valutazione circa generale l'assunzione e la gestione dei rischi. La relazione AIR, inoltre, evidenzia come si è in ogni caso preferito integrare il precedente controllo sulle reti previsto dall'articolo 40 del Reg. 5/2006, anche in ottica di maggiore garanzia dell'osservanza delle regole di comportamento dei distributori a tutela della corretta assunzione dei rischi e della tutela dei consumatori. Alla luce di quanto sopra, si dovrebbe ritenere che la Politica di cui all'articolo 46 non dovrebbe considerare l'assunzione dei rischi e la gestione degli stessi in via generale (tematica che dovrebbe trovare un corretto collocamento in altri ambiti), bensì nell'ottica della distribuzione e della tutela del consumatore da comportamenti dei distributori non in linea con la normativa. Si propone pertanto di precisare che la Politica dovrà garantire la corretta assunzione e gestione dei rischi "nell'ambito dell'attività distributiva": b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell'ambito dell'attività distributiva, l'osservanza delle regole



236	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	46	1, let. b)	di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell'ottica di un'appropriata protezione del consumatore." Si chiede di precisare a cosa si riferisca per "corretta gestione dei rischi", precisando in particolare se ci si riferisca ai meri rischi oggetto di assunzione per conto della compagnia e non al risk management dell'intermediario.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La norma in commento fa riferimento all'adozione di politiche e procedure interne inerenti il controllo della distribuzione, aventi ad oggetto la correttezza dei processi assuntivi interni e della rete nonché i comportamenti dei distributori, ai fini di protezione dei consumatori.
237	ANIA	46	2	Con riferimento al secondo comma, non è dato capire quali possano essere gli incarichi diversi da quelli di cui all'articolo 53. Pertanto si propone di inserire alla fine "comma 1".	Proposta accolta. Poiché al comma 1 dell'articolo 53 sono indicate le cariche per cui è prevista l'incompatibilità, il conflitto a cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 46 è riferito ai responsabili delle funzioni diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 53, che fa riferimento alle incompatibilità assolute.
238	ANIA	46	3	Alla funzione preposta dalle imprese ai sensi dell'articolo 114-bis del CAP sono attribuiti compiti di verifica e monitoraggio. Si chiede conferma che la collocazione della citata funzione, in considerazione dei compiti assegnati, possa essere individuata nel rispetto del principio di autodeterminazione e dell'organizzazione di ogni singola impresa.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che la collocazione della citata funzione, in considerazione dei compiti assegnati, può essere individuata nel rispetto del principio di autodeterminazione e dell'organizzazione di ogni singola impresa. Resta fermo che la funzione preposta dovrà essere individuata tra quelle in grado di assicurare la corretta attuazione e il moritoraggio della complessiva adeguatezza rispetto alle finalità previste dalla norma; dovrà conseguentemente rispondere a requisiti di autonomina e imparzialità.
239	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	46	4	Si chiede di esplicitare i criteri in base ai quali la funzione di conformità (Compliance) dovrebbe validare con osservazioni la relazione	Proposta non accolta. Alla luce di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38/2018, in relazione al sistema di governo



				ex articolo 46 in commento. Il tipo di attività in analisi pare richiedere un approccio più di tipo "look through", apparentemente più specifico della funzione di Revisione Interna.	societario e ferma restando l'autonomia dell'impresa nella determinazione del modello organizzativo della funzione di <i>complianc</i> e, quest'ultima deve assicurare un adeguato monitoraggio ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure di cui all'articolo 46, comma 1, del presente Regolamento. Compito della funzione di revisione interna è quello di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, ivi compresa l'attività della funzione di <i>compliance</i> , anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.
240	ANIA	46	5	Con riferimento all'ultimo comma della norma in oggetto, da valutarsi in combinato con quanto prevede il successivo articolo 107 del presente Schema di Regolamento, si chiede che l'emanando provvedimento dell'Istituto intervenga entro non oltre il 1° gennaio 2019, per permettere il rispetto dell'obbligo a carico delle imprese di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 46 per il medesimo esercizio. Sempre ai fini di una corretta applicazione della norma, si chiede conferma che, in assenza del provvedimento sopra richiamato, le imprese sono tenute ad adeguarsi sin da subito alle disposizioni di cui all'articolo 46, restando in vigore, ai fini della relazione per l'esercizio 2019, quanto previsto dal Provvedimento ISVAP 2743/2009 (cfr. articolo 107, comma 5).	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'adeguamento è previsto a partire dall'esercizio 2019, come espressamente indicato dalla norma transitoria di cui all'articolo 107 del presente Regolamento. Il provvedimento sarà emanato in tempo utile per rendere possibile il rispetto dell'obbligo a carico delle imprese di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 46 per il medesimo esercizio.



	T	1	
241	ABI	47	Dopo il comma 3, si propone di Proposta non accolta.
			aggiungere il seguente comma: La disposizione di cui all'articolo 121-quater del CAP
			1 4 In definia a dijanto brevisto dal 1 1 1
			comma 1, la distribuzione dei prodotti
			di investimento assicurativo da parte
			deali intermediari iscritti nella sezione Intermediari Iscritti nella sezione D dei Registro) va
			D può essere effettuata anche fuori letta congiuntamente alle seguenti disposizioni:
			dai locali dell'intermediario per il - l'articolo 25- <i>ter</i> TUF (come modificato dal d.lgs. n.
			tramite di soggetti iscritti nell'albo di 68/2018) che - innovando significativamente il quadro
			cui all'articolo 31, comma 4, del normativo precedente - stabilisce che la
			l'incarico di distribuzione limiti è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del
			l'operatività dei suddetti intermediari CAP e dalla normativa europea direttamente
			al collocamento di contratti applicabile;
			assicurativi standardizzati l'articolo 109, comma 2, del CAP, che riserva
			L'intervento è finalizzato a rendere l'attività di intermediazione assicurativa agli
			coerente la disposizione con l'articolo intermediari iscritti nel Registro.
			121 quater del Codice delle La normativa primaria non autorizza l'IVASS a
			Assicurazioni e 25 ter del d.lgs.58/98 introdurre deroghe all'obbligo di iscrizione nel
			(TUF) che assegna alla Consob la Registro per talune categorie di soggetti o in ragione
			vigilanza sulla distribuzione di tali della tipologia di prodotti distribuiti. Detta previsione,
			prodotti quando questa avviene per il pertanto, risulterebbe eccedente i poteri
			tramite di soggetti abilitati. regolamentari dell'Istituto.
			Con l'intervento proposto il personale Quanto al principio previsto dall'articolo 5, comma 1,
			dei soggetti abilitati iscritto all'albo di lett. e), della legge delega n. 163/2017, l'Istituto, al
			cui all'articolo 31, comma 4, del TUF fine di evitare duplicazioni di costi e di adempimenti,
			sarebbe sottoposto per l'intera attività ha già chiarito - in esito alla pubblica consultazione
			svolta sui prodotti finanziari alla del Regolamento IVASS n. 6/2014 - che i corsi svolti
			vigilanza di OCF a sua volta vigilato nelle materie di interesse comune alle diverse
			dalla Consob. tipologie di intermediari (assicurativo, creditizio e
			finanziario) nossono essere fatti valere anche per
			Tale disposizione, peraltro, consente di conformare una lettura della perma
			di confermare una lettura delle norme tra i settori limitrofi dell'intermediazione finanziaria,
			I di tando primario coerente con il i
			principio previsto dall'articolo 5, C: fo precenta infine also viltariari quantuali
			comma 1, lett. e) della legge delega
			n. 163 del 25 ottobre 2017, che semplificazioni volte a limitare le duplicazioni di oneri
L	1	l .	



			prevede che "non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorità o organismi di vigilanza".
242	ANASF	47	Al fine di uniformare le forme di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e per rispondere al già richiamato principio di semplificazione e di razionalizzazione normativa anche in tale ambito, si propone di aggiungere il seguente comma 4: «4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata anche fuori dai locali dell'intermediario per il tramite di soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 31 comma 4 del d.lgs.58/1998 e a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operatività dei suddetti intermediari al collocamento di contratti assicurativi standardizzati» L'intervento è finalizzato a rendere coerente la disposizione con l'articolo 121-quater, CAP, e con l'articolo 25ter, TUF, che assegna alla Consob la vigilanza sulla distribuzione di tali



			tr m a s	prodotti quando questa avviene per il ramite di soggetti abilitati. In tal nodo i consulenti finanziari abilitati ill'offerta fuori sede sarebbero cottoposti per l'intera attività svolta di prodotti finanziari alla vigilanza di	
				OCF, a sua volta vigilato dalla Consob.	
243	OCF	47	S c 4 c d d d d D d tr c d l'i l'e a a C L c 1 A c s q d C d c	Si propone di aggiungere il seguente comma 4 dopo il comma 3: Le la deroga a quanto previsto dal comma 1 la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo da parte degli intermediari iscritti nella sezione di può essere effettuata anche fuori lai locali dell'intermediario per il ramite di soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 31 comma 4 del del del del del discolore che incarico di distribuzione limiti operatività dei suddetti intermediari	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 241.



244	ASSILEA	47	1	sui prodotti finanziari alla vigilanza di OCF a sua volta vigilato dalla Consob. Tale disposizione, peraltro, consente di confermare una lettura delle norme di rango primario coerente con il principio previsto dall'articolo 5 comma 1 lett. e) della legge delega n. 163 del 25 ottobre 2017 che prevede che "non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio gia' iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorita' o organismi di vigilanza" Il Capo II - Titolo I, Parte III - disciplina la 'Distribuzione dei contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella Sezione D del Registro'. In partiolare l'articolo 47, comma 1, prevede che: "La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'aperatività dei	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Tuttavia, ai fini di maggior chiarezza, si precisa che, definite le condizione contrattuali delle "polizze quadro" e/o delle c.d. "polizze collettive", l'offerta di adesione alla clientela in un formato standard rientra nella disciplina della distribuzione da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del Registro.
				condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l'attività all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati".	



A tal proposito si evidenzia che ľattività di intermediazione assicurativa posta in essere dalle società di leasing riguarda il solo "ramo danni" ed è finalizzata alla esclusiva assicurazione dei beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, beni che - si ricorda sono di proprietà delle stesse società di leasing, con esclusione, quindi, dell'offerta di polizze vita o di polizze sul credito. In tale contesto l'operatività propria degli intermediari del leasing banche e intermediari finanziari - si sostanzia in alternativa all'assicurazione diretta da parte del cliente - nel proporre direttamente la copertura assicurativa dei beni locati o attraverso le c.d. "polizze quadro" stipulate con le imprese di assicurazione, nelle quali la società di leasing è contraente, assicurato e beneficiario, o attraverso le c.d. "polizze collettive" stipulate con le imprese di assicurazione, nelle quali la società di leasing è contraente e beneficiario, mentre assicurato è il singolo utilizzatore. · date le peculiarità dell'attività di distribuzione realizzata dagli intermediari del settore della locazione finanziaria, come sopra descritta, visto anche l'espresso richiamo formulato dal comma 3 dell'articolo 3 all'attività

				distribuzione realizzata attraverso "la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva", si chiede di confermare che le c.d. "polizze quadro" e/o le c.d. "polizze collettive" rientrano fra i 'contratti assicurativi standardizzati' cui le società di leasing sono ammesse alla distribuzione anche al di fuori dei locali commerciali. Si precisa infatti che nel caso di prodotti assicurativi come quelli sopra descritti l'intermediario non ha alcun potere di intervento e/o	
				modifica della condizioni contrattuali	
				limitandosi, piuttosto, a contrarre una	
				polizza pre-confezionata dall'impresa che risponde alle proprie esigenze e	
				a quelle del cliente che vi aderisce.	
245	ACB	47	3	Come detto sopra in sede di	Proposta parzialmente accolta.
				osservazioni di carattere generale, con la introduzione della libertà di collaborazioni orizzontali tra intermediari consacrata dalla L.221/2012, non si giustifica la regola che permette agli intermediari iscritti alla sezione D di distribuire contratti assicurativi non standardizzati solo a condizione che, nei locali dell'intermediario D, le persone fisiche che distribuiscono contratti siano iscritte alla sezione A e non anche alla sezione B del RUI. Si propone quindi di modificare il	Si veda la risoluzione al commento n. 2.



				comma 3 nel modo seguente: 3. La distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che la distribuzione venga svolta da intermediari iscritti nella sezione A o nella sezione B del Registro con i quali i predetti intermediari iscritti nella sezione D del Registro intrattengano rapporti di collaborazione orizzontale.	
246	AIBA	47	3	La norma è stata introdotta prima della possibilità d'instaurare collaborazioni orizzontali che è avvenuta nel 2012. Pertanto, si chiede di eliminare questa previsione perché superata dalla successiva normativa di rango primario. Essa si risolve in una inutile precisazione di quanto già possibile in forza della legge introducendo, peraltro, una disparità di trattamento in seno agli intermediari. Ove questa proposta non sia accolta, infatti, si chiede di modificare il testo consentendo che anche il broker possa svolgere la sua attività all'interno dei locali dell'intermediario iscritto alla sezione D). La limitazione alla persona fisica iscritta alla sezione A) è priva di giustificazione creando una disparità	Proposta parzialmente accolta. La proposta di eliminare la previsione in commento non è accoglibile in quanto deriva dalla norma primaria (articolo 119, comma 2, del CAP). Quanto alla proposta di estensione della previsone agli intermediari iscritti nella sezione B, si veda la risoluzione al commento n. 2.



				di trattamento rispetto al broker che è in possesso degli stessi requisiti di professionalità richiesti all'agente. In aggiunta, la possibilità di prevedere che anche i broker svolgano attività all'interno dei locali dell'intermediario iscritto alla sezione D) aumenta la flessibilità organizzativa di quest'ultimo che può ampliare il ventaglio di soluzioni offerte ai clienti; tanto più ove si consideri che il broker svolge la sua attività in modo indipendente avendo la possibilità di entrare in relazione con una pluralità d'imprese di assicurazione con evidente beneficio per i clienti che gli conferiscono l'incarico.	
247	ASSOFIN	47	3	Si chiede di chiarire se gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D possano, per il tramite di loro dipendenti iscritti come intermediari assicurativi nella sezione A, collocare prodotti assicurativi standardizzati anche al di fuori dei locali commerciali degli stessi intermediari iscritti nella sezione D.	regolamentare.
248	Prof. Avv. Albina Candian - Prof. Sara Landini - Prof. Santa Nitti	47	3	Sulla base delle osservazioni generali su riportate pertanto si chiede di modificare il comma 3 dell'articolo 47 come segue: "Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti in sezione D può essere effettuata	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 2 .

				esclusivamente: o all'interno dei locali di tali intermediari a condizione	
				che le persone fisiche che	
				distribuiscono i contratti i contratti	
				all'interno di tali locali siano iscritte	
				nella sezione A o B del Registro, o	
				attraverso la stipula di accordi di	
				collaborazione, con intermediari	
				iscritti alle sezioni A e B, da cui risulti	
				che il collocamento all'interno o al di	
				fuori dei locali dell'intermediario D sia	
				svolto direttamente dall'intermediario	
				iscritto nella sezione A o B. L'accordo	
				di collaborazione deve prevedere che	
				al cliente sia fornita una corretta e	
				completa informativa in relazione al	
				fatto che l'attività di intermediazione	
				viene svolta in collaborazione tra più	
				intermediari, di cui venga indicata:	
				l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi	
				nell'ambito della forma di	
				collaborazione adottata.	
249	PwC TLS -	47	3	La disposizione dell'articolo 47,	Proposta accolta.
243	Avvocati e	41	3	comma 3, prevede che la	Si veda la risoluzione al commento n. 2.
	Commercialisti –			distribuzione di contratti assicurativi	Si veda la risoluzione ai commento n. 2.
	Avv. Mario Zanin			non standardizzati da parte degli	
	Avv. Mario Zamin			intermediari iscritti nella sezione D	
				del RUI possa essere effettuata	
				esclusivamente all'interno dei locali	
				degli intermediari stessi da parte di	
				persone fisiche iscritte nella sezione	
				A. Questa previsione discrimina	
				ingiustificatamente rispetto ai broker	
				che hanno gli stessi requisiti di	
				professionalità degli agenti avendo	

250	ASSOPETI	47	Nuovo comma	superato il medesimo esame e preclude agli intermediari iscritti nella sezione D di differenziare l'offerta di prodotti non standardizzati ai loro clienti. Consentendo ai broker di operare all'interno dei locali, infatti, si permette ai clienti che conferiscono loro un incarico d'intermediazione di accedere ad un'offerta più ampia di prodotti poiché il broker non è legato da vincoli di collaborazione con una o più imprese di assicurazione. Si chiede pertanto di modificare tale disposizione per consentire anche alle persone fisiche iscritte nella sezione B del RUI di distribuire i contratti assicurativi non standardizzati all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione D; al riguardo si propone la seguente formulazione della norma: "Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali siano iscritte nella sezione A e B del Registro".	Proposta non accolta
250	ASSORETI	47	Nuovo comma	Si propone di aggiungere il seguente comma 4 dopo il comma 3: "In deroga al comma 1, la distribuzione	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 241.

			dei prodotti di investimento assicurativo da parte degli intermediari iscritti nella Sezione D del Registro, fuori dai locali dell'intermediario e a condizione che l'incarico limiti l'operatività al collocamento di contratti assicurativi standardizzati, deve essere effettuata per il tramite dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 31 comma 4 del d.lgs. n. 58/1998". La proposta è finalizzata a rendere coerente la disposizione con l'articolo 121 quater del Cap e con l'articolo 121 quater del Cap e con l'articolo 25 ter del Tuf che assegna alla Consob la vigilanza sulla distribuzione di tali prodotti quando questa avviene per il tramite di soggetti abilitati. Con tale proposta il personale dei soggetti abilitati iscritto all'albo di cui all'articolo 31 comma 4 sarebbe sottoposto per l'intera attività svolta su prodotti finanziari alla vigilanza dell'OCF a sua volta vigilato dalla Consob.	
251	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	48	Si osserva che non è prevista un'indicazione sulla frequenza e sulle modalità con le quali effettuare gli accertamenti richiesti dall'articolo in commento. Con riferimento alla documentazione comprovante il possesso e i requisiti richiesti dall'articolo 48, si auspica, in coerenza tra l'altro con le indicazioni contenute negli "Esiti della pubblica	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Quanto al primo aspetto, si fa presente che la frequenza dell'accertamento nel continuo dei requisiti di iscrizione è rimessa alla responsabilità e all'autodeterminazione dell'intermediario che si avvale dei relativi addetti, anche tenuto conto del fatto che le eventuali autocertificazioni acquisite hanno una validità temporale limitata. Quanto ai requisiti professionali, la cadenza della verifica nel



				consultazione del regolamento ISVAP 5/2006 del 16.10.2006, che gli intermediari possano avere la possibilità di raccogliere la documentazione attestante la permanenza del requisito o richiedere l'autocertificazione (pag. 37 degli Esiti).	continuo prevista dall'articolo 89 del presente Regolamento è annuale. In merito al secondo aspetto, si conferma quanto già chiarito in sede di Esiti della pubblica consultazione del Regolamento ISVAP n. 5/2006. In particolare, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono rimesse alla scelta dell'intermediario che ne richiede l'iscrizione, il quale potrà esigere la presentazione da parte dei collaboratori dei relativi certificati ovvero basarsi su dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi in conformità a quanto previsto dal DPR n. 445/2000. Resta fermo che l'attestazione dell'accertamento del possesso dei predetti requisiti, da rendere nella domanda di iscrizione, dovrà essere effettuato dall'intermediario che si avvale dei citati addetti, fermo restando che questo Istituto potrà verificare la veridicità delle attestazioni rese in autocertificazione.
252	ANAGINA	48	1 e 2	Rispetto ai collaboratori e/o dipendenti degli intermediari iscritti in E l'obbligo di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 48 comma 1 incombe sugli stessi intermediari iscritti in E (come sembrerebbe dal testo della nuova norma) o sugli intermediari iscritti in A? Dalla formulazione della norma sembrerebbe incombere sugli intermediari iscritti in E, diversamente dal regime attuale.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. In base alle disposizioni del presente Regolamento, i collaboratori che operano all'interno dei locali dei soggetti iscritti nella sezione E non devono a loro volta essere iscritti nel Registro. L'accertamento della permanenza del possesso dei requisiti dei soggetti in commento deve essere effettuato dall'intermediario che se ne avvale, eventualmente per il tramite dell'iscritto nella sezione E, salva e impregiudicata la responsabilità del primo. Per gli intermediari iscritti alla sezione E per conto di intermediari iscritti nella sezione F del RUI, l'accertamento viene effettuato da questi ultimi, ferma e impregiudicata la responsabilità dell'impresa che tiene od organizza i corsi. Si vedano anche le risoluzioni ai commenti nn. 253 e



					480.
253	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	48	2	Chi cura/organizza la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti all'interno dei locali dell'intermediario iscritto in E ?	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'articolo 87, comma 3, lett. b), del presente Regolamento prevede che per gli iscritti nella sezione E e i relativi addetti i corsi sono tenuti o organizzati a cura dell'intermediario di riferimento iscritto nelle sezioni A, B o D o delle relative imprese preponenti.
254	ANIA	49		Premesso quanto richiesto nelle parte delle Osservazioni generali, si chiede inoltre di specificare se il contenuto dell'attuale comma 2 dell'articolo 58 è applicabile nel caso di un contratto di previdenza complementare posto che nella risposta fornita da codesto Istituto al quesito ANIA in data 29 dicembre 2016, veniva richiesto di raccogliere determinate informazioni (notizie di carattere personale e familiare, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa, alla propensione al rischio e alle aspettative in termini di durata del contratto e di rischi finanziari connessi al contratto da concludere), alcune delle quali non più presenti nell'attuale comma 2 dell'articolo 58. Si richiede all'IVASS un chiarimento a riguardo.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'articolo 58, comma 3, del presente Regolamento demanda alle imprese il compito di fornire agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto. Tali indicazioni dovranno tener conto anche di quelle complessivamente fornite dalle Autorità competenti in materia di raccolta delle adesioni. Si veda anche la risoluzione al commento n. 256.
255	Taurini – Hazan Studio legale Avv. Maurizio	49		A quanto pare il collocamento di forme pensionistiche complementari è precluso agli intermediari accessori	Proposta non accolta. La norma primaria (articolo 1, comma 1, lett. cc-septies del CAP) non consente agli intermediari a



	Hazan			iscritti alla sez. F del Registro, pur potendo eccezionalmente gli stessi distribuire soluzioni vita che integrino il bene o il servizio offerto dal detto distributore. Ora, vi è da chiedersi se l'apertura alla distribuzione del vita per detti soggetti possa ritenersi utile a sostenere la possibilità per questi ultimi di distribuire uno o più PIP per conto della/delle impresa/e preponenti.	titolo accessorio la distribuzione di polizze del ramo vita o responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale. A fini di maggior chiarezza, l'articolo in commento è stato riformulato per precisare che gli intermediari a titolo accessorio, iscritti nelle sezioie E o F del Registro, non possono distribuire forme pensionistiche complementari.
256	ABI	49	1	E' importante ricordare che le forme pensionistiche complementari sono soggette: i) per legge ad una serie di vincoli specifici, volti ad assicurare piena coerenza tra i prodotti della specie e la finalità di previdenza complementare; ii) alle norme specifiche dettate dalla Covip per la raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, le quali prevedono anche apposito questionario di autovalutazione da parte dell'aderente, relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un'opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell'aderente. In considerazione di ciò e al fine di evitare duplicazioni di adempimenti che possano alimentare confusione agli investitori medesimi, si richiede di identificare quali norme del Regolamento posto in consultazione	Proposta non accolta. Ai distributori assicurativi è consentito il collocamento di forme pensionistiche complementari nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti concernenti, in particolare, le modalità di raccolta delle adesioni disciplinate da COVIP con Delibera del 25 giugno 2016, nell'ambito della quale si precisa che la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può essere svoltaavvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 11 e delle altre regole che trovino applicazione all'intermediario secondo il proprio settore di appartenenza". Quanto ad un'eventuale duplicazione tra l'acquisizione di informazioni attinenti le esigenze del contraente e il questionario di autovalutazione previsto dalla Covip, si sottolinea che tali adempimenti attengono a profili diversi: il primo riguarda la scelta del contratto più coerente con le esigenze del contraente, il secondo presuppone che, individuata un'esigenza di copertura previdenziale, il contraente sia agevolato nella scelta della linea di investimento più adeguata (in base alla propensione al rischio, durata residua lavorativa, ecc) nell'ambito



				collocamento di forme pensionistiche complementari e di escludere da queste ultime l'articolo 58. Va, peraltro, sottolineato come l'articolo 20 (1) della IDD faccia riferimento alle richieste ed esigenze "assicurative" del cliente e non anche a quelle "previdenziali".	di quelle previste da uno stesso prodotto previdenziale. Il riferimento alle esigenze previdenziali deriva dal fatto che i distributori assicurativi sono soggetti abilitati al collocamento di forme pensionistiche compementari.
257	ASSORETI	49	1	Si prevede la possibilità per le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e gli addetti operanti all'interno dei locali di cui alle Sezioni A, B, D ed E del RUI di collocare forme pensionistiche complementari, "nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia". La materia risulta infatti già disciplinata dal decreto legislativo n. 252/2005 e dalla delibera della Covip del 25 maggio 2016. Attesa la tendenziale esaustività della disciplina contenuta in quest'ultima delibera, si chiede, per ragioni di certezza, di indicare se ed eventualmente quali norme dello schema di regolamento in esame siano applicabili al collocamento delle forme pensionistiche complementari. In ogni caso, si chiede conferma della non applicabilità a tale fattispecie dell'articolo 58 dello schema di regolamento, relativo alla valutazione delle richieste ed	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 256.



				esigenze del contraente, atteso che l'adesione avviene già sulla base del "questionario di autovalutazione" predisposto specificatamente dalla Covip. Un supporto in tal senso è rinvenibile anche nell'articolo 20, par. 1, dell'IDD, che, nel disciplinare la materia, ha riguardo alle "richieste ed esigenze assicurative del cliente", senza menzionare quelle previdenziali.	
258	Martano Assicurazioni Srl	50		In considerazione degli alti rischi per il consumatore finale si suggerisce di abrogare l'intero articolo e di vietare tali forme di distribuzione di prodotti assicurativi.	Proposta non accolta. In base alla Legge 17 agosto 2005 n. 173 (articolo 1, comma 2, lett. b) e articolo 5), il divieto delle forme di vendita piramidali non si applica all'offerta di prodotti e servizi assicurativi; inoltre, il Codice del Consumo (articolo 23, comma 1, lett. p) definisce, tra le pratiche commerciali ritenute in ogni caso ingannevoli, l'avvio, la gestione o la promozione di sistemi di promozione a carattere piramidale nei quali il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema, piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti. Pertanto, in presenza di norme di rango primario che non prevedono il divieto di tali forme di distribuzione dei prodotti assicurativi, ma ne condizionano la liceità all'assenza di presupposti di ingannevolezza chiaramente delineati, non è accoglibile la richiesta di abrogazione della disposizione in commento.
259	Anapa	51	1, lett. a)	Il periodo di 60 giorni previsto per la "gestione temporanea diretta da parte dell'impresa" è particolarmente contenuto. Non pare osti a ragioni imperative o di efficienza	Proposta non accolta. In assenza dell'evidenza di particolari criticità e di una adeguata analisi di impatto, non si ritiene al momento di modificare la norma in commento, peraltro rimasta invariata rispetto alla corrispondente



				l'allungamento. Si suggerisce di portare il periodo a 90 giorni.	previsione del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
260	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	51	5	L'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di distribuzione ai sensi del co. 1, lett. a), provvede a richiedere l'iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L'IVASS provvede alla cancellazione d'ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione, salvo ovviamente che gli stessi non risultino iscritti anche per altri intermediari. Si chiede conferma dell'interpretazione proposta.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione.
261	ASSOINTERMED	53		Per tutela del consumatore e necessità di evitare qualsiasi possibile conflitto di interessi, occorrerebbe vietare alle Imprese di Assicurazioni di acquisire la maggioranza, anche attraverso società fiduciarie, di Intermediari Assicurativi. Allo stato risultano alcuni operatori iscritti che sono di diretta proprietà di un'impresa di assicurazioni e questo fatto, attualmente consentito, non favorisce la trasparenza e la libera concorrenza in quanto tali intermediari possono esercitare sui clienti o sugli altri collaboratori	Proposta non accolta. Il regime delle partecipazioni è disciplinato dall'articolo 120-ter del CAP che, senza limitare la libertà di impresa, prevede esclusivamente degli obblighi informativi per rendere edotto il contraente della presenza di partecipazioni dell'impresa nell'intermediario o viceversa. Tale disclosure, così come l'adozione di ulteriori presidi previsti dalla norma primaria e secondaria, sono da ritenersi sufficienti a tutelare il contraente da possibili nocumenti che possano derivare dalla presenza di conflitti di interesse.



202	Malinavi			pressioni commerciali o economiche tali da creare turbativa al libero mercato. L'impresa di Assicurazioni che desidera distribuire i propri prodotti o quelli di una impresa concorrente potrà farlo mediante accordi ufficiali e non tramite intermediari assicurativi non facilmente indentificabili da parte del consumatore come emanazione della stessa impresa. Si ipotizza l'inserimento del comma 3 come segue: 3. L'attività di intermediazione Assicurativa svolta sottoforma di persona giuridica non è consentita alle persone giuridiche partecipate anche attraverso società fiduciarie, da imprese di Assicurazioni o Riassicurazioni o dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Le società che si trovino in tale situazione mediante la vendita della partecipazione detenuta.	
262	Molinari e Associati Studio Legale	53	1	Si chiede di estendere le ipotesi di incompatibilità anche agli altri casi di funzioni fondamentali (risk management e compliance), in aggiunta all'internal auditing, previsti dalla normativa del CAP e in coerenza con le previsioni del Regolamento IVASS n. 38/2018 in materia di governo societario, nel rispetto del principio di separatezza	Proposta accolta. Il testo del Regolamento viene conseguentemente modificato. A fini di maggior chiarezza, si precisa che, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 38/2018, i titolari delle funzioni fondamentali non sono posti a capo di aree operative, né sono gerarchicamente dipendenti da soggetti responsabili di dette aree.



			tra funzioni fondamentali di controllo e compiti operativi, anche in ambito distributivo.
263	SNA	54	a) Riteniamo che in ossequio alla Direttiva UE 2016/97 gli intermediari debbano comportarsi verso i loro clienti anche secondo imparzialità e non secondo il principio di equità, termine generico e privo di reali riferimenti. b) Al punto 1, lettera b), lo SNA a) Proposta non accolta. Il termine in commento è è il medesimo previsto nella corrispondente disposizione della norma primaria (articolo 119-bis del CAP). b) Proposta non accolta. Il termine in commento è è il medesimo previsto nella corrispondente disposizione della norma primaria (articolo 119-bis del CAP).
			chiede la cancellazione della disposizione a carico degli intermediari "anche rispettando nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano". La prassi del mercato ha evidenziato, nel caso di agente plurimandatario o di broker, la difficile compatibilità di diverse procedure emanate dalle singole compagnie mandanti rappresentate.
			c) Con riferimento a quanto riportato al punto 2, riteniamo che le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari debbano essere solo comunicate alle imprese senza essere soggette a loro autorizzazione, foriera di preclusioni e limitazioni, con esclusione delle ipotesi in cui è coinvolto il marchio delle imprese.
			Ciò soprattutto va riferito nel caso di agenti plurimandatari che



				pubblicizzano la loro professione di agenti e consulenti per diverse compagnie. (<i>Tale necessità</i> è già stata espressa in questo senso dal Governo e dall'A.G.C.M. con invito alle imprese del 2014). d) Per lo SNA non dovrebbe esserci alcun limite al pagamento dei premi nei rami danni in contante, ai sensi dell'articolo 1277, comma 1 del C.C: "I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale". A nostro parere infatti il limite all'uso del contante per i pagamenti, fissato a € 3.000, soglia introdotta dal D.Lgs. 90/2017 per le norme antiriciclaggio, è ormai un limite superato anche nell'Unione Europea. In via meramente subordinata, relativamente al punto 7 dell'articolo 54, riteniamo quanto meno che il limite di € 750 debba essere modificato in rialzo, introducendo la locuzione "nei limiti dell'importo dei contanti previsto dalla legge".	d) Proposta non accolta. Il CAP ha conferito all'IVASS il potere regolamentare di individuare le tipologie di contratti e le soglie di premio per le quali sono ammessi pagamenti del premio in contanti e i casi in cui deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti. Sul punto, come anche rappresentato nella relazione di presentazione, l'Istituto valuterà l'esigenza di una possibile revisione del quadro regolamentare di riferimento nei termini di una ulteriore riduzione dell'uso del contante, nell'ottica, da un lato, di limitare i rischi connessi ai fenomeni di antiriciclaggio, dall'altro, di tutelare maggiormente il contraente/assicurato dal rischio di mancata copertura riconducibile all'assenza di prove circa l'avvenuto pagamento del premio.
264	Prof. Avv. Albina Candian - Prof. Sara Landini - Prof. Santa Nitti	54	1, lett. a)	In tema di regole di comportamento, riferimento non pertinente all'equità: Sembra ultroneo e comunque non pertinente il riferimento all'equità quale principio che, insieme alla correttezza, trasparenza, onestà e professionalità, informa le regole di comportamento degli intermediari.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 263.

				Il riferimento all'equità, peraltro, non è presente nella IDD (dove invece vi è il riferimento al principio dell'imparzialità) né tantomeno nel novellato articolo 119 bis del CAP, laddove viene prescritto che "i distributori di prodotti assicurativi operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti." Si ritiene quindi che il principio di equità (ovvero l'applicazione della Giustizia e del diritto non rigidamente, ma temperata da umana e indulgente considerazione dei casi particolari a cui la legge si deve applicare) non sia pertinente con la professione dell'intermediario/distributore assicurativo; piuttosto, si ritiene che il concetto di "equità" venga sostituito con il più pertinente riferimento alla "imparzialità" e/o alla "diligenza".	
265	Taurini –Hazan Studio legale Avv. Maurizio Hazan	54	1, lett. a)	Si domanda quando un comportamento possa definirsi e ritenersi "equo" nei confronti di un contraente/assicurato. Qual è la corretta portata e quali le conseguenze sull'operatività dei distributori dell'utilizzo di tale lemma?	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Fermo restando che rimane nella responsabilità del distributore effettuare una valutazione caso per caso, la nuova normativa primaria introduce la necessità che il distributore stesso, tenuto a realizzare il miglior intresse dei contraenti, effettui nel caso concreto un bilanciamento di diritti e obblighi nei contratti che propone agli stessi. Tale condotta è oggetto di vigilanza da parte di questo Istituto nell'ambito dei relativi poteri istituzionali. Si veda anche la risoluzione al commento n. 263.



266	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	54	1, lett. b)	Aggiungere la parola "eventualmente" nella parte finale del comma ("le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano"), al fine di contemplare il caso dei broker e degli intermediari collaboratori, non soggetti ad istruzioni delle compagnie in virtù della loro indipendenza.	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
267	Riccardo Rossella – Italian Climate Network	54	1, lett.c)	Dopo le parole"previdenziali dei contraenti" aggiungere le parole "tenendo debitamente in conto le loro preferenze relative ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)"	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 24.
268	Martano Assicurazioni Srl	54	2	Verificato come in passato sia estremamente difficile e lungo il processo autorizzativo delle imprese si suggerisce di modificare il comma all'ultima frase come segue: "le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva comunicazione all'impresa preponenti che potrà suggerire eventuali variazioni"	Proposta non accolta. Si veda risoluzione al commento n. 263.
269	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	54	4	Si suggerisce che la deroga all'obbligo di riservatezza riguardi anche i soggetti (compagnie o altri intermediari) cui i rischi vengono sottoposti ai fini dell'assunzione e non soltanto i soggetti per conto di cui si opera. Ciò al fine di contemplare il caso dei broker e degli	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.



	1	<u> </u>		internacioni callaboratori ("ll	
				intermediari collaboratori ("salvo che	
				nei confronti del soggetto per conto	
				del quale operano o cui	
				sottopongono il rischio ai fini della	
				quotazione o dell'assunzione").	
270	ANIA	54	5	Si chiede conferma che la norma si applica soltanto agli intermediari principali di cui alla sezione A, B e D del Registro, come già peraltro confermato dall'Istituto negli esiti della pubblica consultazione del Regolamento n. 8/2105: "la disposizione disciplina i pagamenti che avvengono presso i locali dell'intermediario, ferma restando la possibilità degli intermediari di mettere a disposizione strumenti di pagamento anche in mobilità".	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che la norma trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti autorizzati all'incasso dei premi.
271	ABI	54	6	In considerazione dei nuovi obblighi in tema di pagamenti <i>on line</i> previsti nelle aree riservate dell'impresa di cui all'articolo 42, comma 2, del Documento di consultazione IVASS n. 6/2018, al fine di garantire un miglior coordinamento delle implementazioni tra intermediario e impresa, con particolare riferimento ai sistemi di banca assicurazione, si chiede di uniformare i termini di adeguamento per l'intermediario a quanto disposto dall'articolo 54, comma 6, al 1° maggio 2019. Si chiede inoltre di specificare, anche in considerazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, se il pagamento dei premi <i>on line</i> debba	Proposta non accolta. Non si ritiene di uniformare il termine di entrata in vigore della disposizione in commento a quello previsto dal Documento di consultazione n. 6/2018 per l'articolo 42, comma 2, tenuto conto che essa non introduce un'innovazione nell'ordinamento di settore in cui già la previgente disciplina prevedeva l'accettazione di strumenti di pagamento elettronico per l'incasso dei premi assicurativi. Fatto salvo quanto previsto dalla regolamentazione in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, nell'ambito del presente Regolamento, il pagamento on-line è uno dei possibili strumenti utilizzabili per corrispondere i premi. La disposizione in esame si applica a tutte le tipologie di polizza, fermo restando quanto previsto sui limiti al pagamento in contanti sia dal presente



				essere previsto anche per i prodotti di investimento assicurativi, che per la loro struttura, possono presentare importi rilevanti difficili da gestire con modalità <i>on line</i> .	Regolamento che dalle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio.
272	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	54	6	Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronici dei premi, si osserva come la formulazione proposta, in apparente contrasto con il comma 5 del medesimo articolo, potrebbe ingenerare dubbi circa l'obbligatorietà per i distributori di dover accettare tutti gli strumenti elettronici, anche nella forma on-line, esistenti sul mercato. Ferma restando la condivisione dell'opportunità di orientare la vendita di prodotti assicurativi per il tramite di un sistema sempre più digitalizzato e informatizzato, si chiede conferma che risulti sufficiente rendere disponibile anche una sola forma di pagamento elettronico, secondo le scelte operate dai distributori. Per ovviare a interpretazioni dubbie, si propone l'eliminazione del comma 6, visto che l'impiego di mezzi di pagamento elettronici è già previsto nel precedente comma 5, come modalità consentita per il pagamento dei premi.	Proposta parzialmente accolta. Il comma 6 viene conseguentemente riformulato sostituendo il termine "accettano" con "prevedono".
273	SNA	55		La dizione, nuova nel Regolamento IVASS, ha omesso l'indicazione sulla tutela degli interessi degli assicurati da parte dell'intermediario.	Proposta non accolta. Preliminarmente si osserva che il riferimento agli interessi del contraente è trattato dal comma 3, lettera b), della disposizione in commento.



				Riteniamo come SNA, invece, che sia una caratteristica da indicare nel nuovo Regolamento. E' critico l'inserimento della lettera e) al punto 5, che afferma "di evitare pratiche di compenso e disposizioni in materia di compensi, contrari al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti". Questa norma, che deriva dalla IDD, andrebbe integrata aggiungendo "compensi erogati dalle imprese". Inoltre, la norma al comma 1, che impone ai distributori di elaborare, attuare e mantenere efficaci presidi organizzativi e amministrativi sui conflitti di interesse, appare sproporzionata per le piccole realtà agenziali.	Non si accoglie la proposta di integrazione del comma 5, tenuto conto che la lettera e) si riferisce alle pratiche retributive accordate tra distributori nell'ambito dei rapporti di collaborazione (verticali o orizzontali) instaurati a norma di legge. Quanto all'osservazione sul comma 1, la disposizione tiene debitamente conto del principio di proporzionalità, ove statuisce che i presidi devono essere adeguati alla dimensione, organizzazione natura e complessita dell'attività svolta.
274	ANIA	55	1, 2	La disposizione in oggetto prevede che "Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori evitano di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo". L'ampiezza e la genericità della disposizione di divieto pongono la stessa in chiaro contrasto con la disciplina in materia di conflitto di interessi recata dall'articolo 119-bis, commi 6 e 7 del CAP, che non vietano in via generale l'effettuazione di operazioni in conflitto, bensì richiedono agli	Proposta parzialmente accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato attraverso l'inserimento di un rinvio esplicito alle disposizioni contenute nell'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP, in materia di conflitti di interesse. Si veda anche la risoluzione al commento n. 5.

				intermediari di individuare i conflitti di interesse, adottare opportuni presidi per evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei contraenti ed eventualmente informare il contraente, qualora i presidi adottati non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del medesimo. Si chiede ad IVASS l'integrale cancellazione del comma 2 dell'articolo 55, in quanto contrastante con il regime dei conflitti di interessi previsto dal CAP. In subordine, si propone di riformulare l'articolo nel modo seguente: - il comma 2 diventa l'incipit del comma 1, aggiungendo, alla fine dello stesso (ex comma 2), le parole "quando tali conflitti di interesse arrecano un pregiudizio agli interessi dei contraenti". Entrambe le modifiche sarebbero coerenti con il Regolamento delegato UE 2017/2359.	
275	ACB	55	2		Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 274.



				svolgere la distribuzione assicurativa nei casi in cui si possano generare situazioni di conflitto di interesse, il quale va gestito. Per tali motivi si suggerisce di elidere l'intero comma 2.	
276	ASSORETI	55	2		Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 274.



interesse di cui all'articolo 28	
incidano negativamente sugli	
interessi dei propri clienti".	
Altro è evitare di effettuare operazioni	
in conflitto, altro è mantenere e	
applicare presidi efficaci al fini di	
adottare misure ragionevoli volte ad	
evitare il compimento di tali	
operazioni.	
La normativa comunitaria e quella	
primaria nazionale impongono	
misure organizzative efficaci e non	
divieti assoluti di operazioni in	
conflitto. La norma in commento, alla	
lettera, suonerebbe invece come un	
divieto assoluto, da cui deriverebbe	
la cessazione di ogni attività di	
bancassurance.	
Alla luce di ciò si chiede a codesta	
spettabile Autorità di allineare il testo	
della disposizione in commento al	
disposto legislativo (articolo 119-bis	
Cap), prevedendo che "nell'offerta e	
nella gestione dei contratti di	
assicurazione, i distributori	
"mantengono e applicano presidi	
organizzativi e amministrativi efficaci	
al fine di adottare tutte le misure	
ragionevoli volte ad evitare".	
Tale diversa formulazione della	
norma sarebbe anche coerente con il	
successivo comma 3 del medesimo	
articolo 55, nel quale si prevede,	
correttamente, che ove i presidi	
amministrativi e organizzativi adottati	
ai sensi del comma 1 non siano	



				sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, i	
				distributori: a) informano i clienti della natura e delle fonti del conflitto, onde	
				consentirgli di assumere una	
				decisione informata; b) in ogni caso,	
				operano in modo da non recare	
				pregiudizio agli interessi del contraente.	
277	lannitti Avv.	55	2	Conformemente al disposto di cui	
	Salvatore -			all'articolo 119 bis comma 6 let. a	Si veda la risoluzione al commento n. 274.
	Studio Legale Norton Rose			CAP, si suggerisce di aggiungere la seguente precisazione in chiusura	
	Fulbright			del comma "che incidano	
				negativamente sugli interessi dei	
				contraenti". Tale elemento appare	
				difatti elemento essenziale della	
278	lannitti Avv.	55	3	fattispecie. Conformemente al disposto di cui	Proposta accolta.
210	Salvatore –	33	3	all'articolo 119 bis comma 6 let. a	Si veda la risoluzione al commento n. 274.
	Studio Legale			CAP, si suggerisce di inserire un	or voda la modiazione ai commissille ili 27 il
	Norton Rose			riferimento alla ragionevole certezza	
	Fulbright			riguardo al nocumento degli interessi	
				del contraente, nel modo seguente:	
				"qualora i presidi adottati ai sensi del comma 1 non siano sufficienti ad	
				evitare, con ragionevole certezza, il	
				rischio di nuocere agli interessi del	
				contraente, i distributori:"	
279	ANRA	55	3 a)	a) forniscono informazioni allo	Proposta non accolta.
				stesso, con le modalità di cui all'articolo 56, sulla natura e le fonti	Si provvede tuttavia a riformulare l'articolo in commento attraverso un rinvio esplicito ai commi 6 e
				del conflitto quantificando	7 dell'articolo 119- <i>bis</i> del CAP.
				l'ammontare dei compensi percepiti	. 33 3 1.3 . 1.3
				direttamente o indirettamente,	
				affinché quest'ultimo possa	



				assumere una decisione informata;	
280	AIPB	55	4	AIPB rinnova, facendo seguito alle pregresse comunicazioni con le Autorità di vigilanza, le istanze dei propri associati per il superamento dell'apparente incompatibilità tra l'obbligo di astensione di cui all'articolo 55, comma 4 e la possibilità di costituire vincoli di tipo reale o contrattuale su prodotti d'investimento assicurativi (in particolare prodotti ramo III) a garanzia di crediti bancari. Si propone pertanto di modificare la Norma adottando le seguenti modificazioni: "I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 2, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva, avente ad oggetto prodotti diversi dai prodotti d'investimento assicurativo."	Proposta non accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 5 e 282.
281	AmCham	55	4	Previsione in materia di conflitti di interesse mutuata dal comma 1 bis, inserito nell'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - sempre sui conflitti di interesse - col Provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011, e riferito in quel caso tuttavia agli	Proposta non accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 5 e 282.



intermediari, intesi in un'accezione ristretta come gli intermediari assicurativi. Previsione, ora nel nuovo contesto, che prevede che i distributori - nell'ampia accezione prevista dal nuovo regolamento - si astengono dall'assumere direttamente/indirettamente contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

Tenuto conto dell'amplissima portata della nuova previsione, molto più di quella riferita ampie all'intermediario, è auspicabile l'inserimento del seguente inciso dopo immediatamente tale previsione, in coerenza anche con l'IDD e in modo non escluso dal dettato del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di recepimento in Italia della Direttiva 2016/97/UE e dalla direttiva stessa:

"impregiudicata la possibilità, nel caso di distributore del contratto in forma collettiva, di acquisire anche tale veste di distributore per una determinata filiera di soggetti, mandanti, legati tra loro da un rapporto di natura consortile, di cooperativa o di natura associativa.

Tale modifica, pur ottenendo un pieno recepimento in Italia dell'IDD e



				senza porsi quindi in contrasto con il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di recepimento e con l'IDD medesima, al contempo, permetterebbe anche di cogliere - adattando alle stesse l'impianto regolamentare - le peculiarità del tessuto economico e produttivo italiano.	
282	ANIA	55	4	Relativamente alla preclusione per i distributori dall'assumere la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva rileviamo, a nostro avviso, che la norma sembrerebbe in contrasto con le previsioni dettate dal Regolamento delegato (UE) 2017/2359, recante gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, con particolare riguardo alle tematiche del conflitto di interessi e del rischio di arrecare un danno ai consumatori o ai potenziali consumatori (cfr. in particolare Considerando 3 e articolo 3 e ss. del regolamento delegato in parola). In ogni caso, riteniamo che detto divieto debba limitarsi ad un periodo di tempo dopo l'intermediazione, seppure congruo, ciò per non generare fenomeni distorsivi quali ad esempio quello di	Proposta non accolta. La norma appare in linea con i contenuti della IDD e del Regolamento delegato (UE) n. 2017/2359, in base ai quali i distributori devono applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti, precisando, altresì, che la "disclosure" deve rappresentare "l'ultima risorsa, da utilizzare solo laddove le disposizioni organizzative e amministrative efficaci stabilite dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per evitare o gestire i conflitti di interesse,in conformità all'articolo 27 della Direttiva (UE) n. 206/97, non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente"(cfr. articolo 6 del Regolamento delegato (UE) n. 2017/2359). Si veda anche la risoluzione al commento n. 5.



impedire l'utilizzo in garanzia di polizze già nel portafoglio di clienti che chiedano all'intermediario l'erogazione di un prestito offrendo in garanzia lo strumento acquistato in tempi e con modalità non sospetti. Infatti, non è infrequente che le banche subordinino la concessione di un credito alla prestazione di adequate garanzie da parte dei soggetti finanziati, ivi incluso il pegno di strumenti e/o prodotti finanziari (o altre forme di garanzia sugli stessi, come ad esempio polizze rivalutabili e polizze unit linked). Tale fenomeno presenta, a nostro avviso caratteristiche del tutto diverse rispetto alle prassi che hanno portato all'emanazione del Provvedimento ISVAP 2946/2011. Ciò in quanto, nell'ipotesi qui tratteggiata, tra la sottoscrizione della polizza e la successiva richiesta di erogazione del finanziamento non esisterebbe alcuna forma di collegamento o invero connessione ed sussisterebbe alcun apprezzabile conflitto di interesse a carico dell'intermediario. Di contro. l'impossibilità di utilizzare le polizze vita precedentemente stipulate in modo del tutto autonomo ed indipendente quali garanzie del finanziamento contratto di renderebbe più difficile l'accesso al credito da parte dell'assicurato e



potrebbe costringere quest'ultimo a liquidare o vendere dette polizze a condizioni non ottimali. A fronte di precede. l'ampia quanto formulazione adottata nell'articolo 55 comma 4, del documento in consultazione – che ripropone quanto già previsto dall'articolo 48, comma 1-bis, del Regolamento 5 potrebbe portare a dubitare che il soggetto erogante un finanziamento possa accettare come garanzia la costituzione in pegno dei crediti derivanti da una polizza, allorché la stessa fosse stata a suo tempo dal medesimo collocata, ancorché tra la sottoscrizione di tale polizza e la successiva richiesta di finanziamento non intercorra alcun rapporto. In ragione di quanto precede, si chiede all'IVASS di chiarire che - al ricorrere dei presupposti sopra indicati - le banche possano accettare la costituzione in garanzia (pegno) di polizze assicurative, ancorché dalle stesse collocate, ed eventualmente apportare al testo dell'articolo 55 del Documento di consultazione le opportune modifiche per perimetrare la portata del divieto in modo più chiaro e coerente con la ratio del medesimo. In ogni caso, si chiede che la norma venga così modificata per organicità con le altre previsioni in tema di conflitto di interessi, aggiungendo alla fine: "ove ciò



				comporti una situazione inevitabile di conflitto da cui derivi un effettivo pregiudizio agli interessi dei contraenti".	
283	ASSILEA	55	4	La norma in evidenza recita, al comma 4: "() I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 2, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva".	Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato mediante l'inserimento della precisazione che l'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di <i>leasing</i> , salvo in ogni caso
				Al riguardo preme evidenziare che tale disposizione è stata introdotta per la prima volta attraverso l'articolo 52 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, poi annullato dal TAR per vizi procedurali (omessa pubblica consultazione) proprio a seguito di un ricorso proposto, tra gli altri, dall'Assilea.	
				Nel Dicembre 2010, a seguito dell'esito del ricorso al TAR, l'ISVAP ha posto in pubblica consultazione uno schema di norma regolamentare per disciplinare il conflitto di interessi degli intermediari assicurativi nell'offerta di polizze di cui siano anche beneficiari. Al termine della consultazione l'Autorità ha emanato il Provvedimento n. 2946 in tema di conflitto di interessi, apportando una	



modifica 48 all'articolo del Regolamento ISVAP n. 5/2006 del medesimo tenore della norma impugnata in sede amministrativa e dell'attuale articolo 55, avverso il quale Assilea ha di nuovo presentato ricorso per l'annullamento al TAR del Lazio. Con sentenza n. 7229/2012 il Tribunale Amministrativo del Lazio, avuto riguardo alla specificità dei contratti di locazione finanziaria, ha accolto il ricorso della scrivente Associazione per l'annullamento del Provvedimento n. 2946, in particolare ritenendo: ~ che i modi dell'attività delle imprese di leasing si differenziano da quella degli altri operatori pur interessati dalla disposizione avversata; ~ che le coperture assicurative intermediate a fronte di contratti di leasing non sono a protezione del credito, ma a garanzia del bene oggetto del contratto, che è di proprietà della società di leasing; ~ il fatto che la società di leasing proprietaria del bene, oltre ad essere beneficiaria della polizza, l'abbia anche intermediata, non integra l'insorgenza – per definizione aprioristica - di un conflitto di interessi, avendo non esse certamente alcun interesse a che il bene venga danneggiato o distrutto; ~ illegittimo l'aver presunto sempre e



comunque in via regolamentare, avuto riguardo alla specificità dei contratti di leasing ed alla ratio della stipula di polizze ad essi collegate, un conflitto di interessi, in contrasto con l'obbligo di accertarne di volta in volta la ricorrenza, così come impone il dato normativo.

• Stante tutto quanto rappresentato si che la ritiene pedissegua riproposizione del comma 1-bis dell'articolo 48 del Reg. n. 5/2006 nel comma 4 dell'articolo 55 in consultazione, non abbia un intento novativo, nè ablatorio della citata decisione del TAR, per cui al fine di garantire una certezza interpretativa data l'illegittimità sostanziale della disposizione in commento, come da argomentazioni già dedotte da codesta Associazione con ricorso al TAR e direttamente all'Autorità con il Position Paper del 31 gennaio del 2011, si chiede di voler modificare la norma in commento in un senso che - tenendo conto dei trascorsi provvedimenti giudiziari - preveda la non applicabilità della stessa alle banche e agli intermediari finanziari riferimento a coperture assicurative intermediate a fronte di contratti di leasing di cui siano anche vincolatari. Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore scambio in argomento anche in occasione di un



				incontro.	
84	ASSORETI	55	4	La norma in esame riproduce	
				l'articolo 48, comma 1-bis, del	Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 5 e 282.
				vigente Regolamento 5/2006. Essa	
				vieta tout court un'operatività	
				potenzialmente in conflitto di interessi	
				imponendo all'intermediario di	
				scegliere in sede di erogazione di	
				finanziamenti di qualsiasi tipo se	
				intermediare polizze delle cui	
				prestazioni non potrebbe però essere	
				beneficiario o vincolatario o se invece	
				essere beneficiario o vincolatario di	
				polizze dallo stesso non	
				intermediate.	
				Tale disposizione, inizialmente	
				annullata dal TAR del Lazio, Sez. I,	
				con la sentenza n. 33044 del 27	
				ottobre 2010 per un vizio di natura	
				procedimentale, è stata quindi	
				introdotta con provvedimento n. 2946	
				del 6 dicembre 2011, nonostante le	
				iniziative di autodisciplina tese a	
				valorizzare la rilevanza della	
				garanzia assicurativa per la stabilità	
				del credito e a proporre strumenti	
				diversi per prevenire condotte	
				pregiudizievoli per gli assicurati.	
				Nel riprendere considerazioni già	
				sottoposte all'attenzione di codesta	
				Autorità, si rileva che la proibizione	
				del cumulo in parola può dar luogo a	
				conseguenze pregiudizievoli sia a	
				carico del cliente, che deve	
				provvedere da sé alla stipulazione di	



autonome, ad un finanziamento

una polizza nell'interesse suo e dell'ente finanziatore che dovesse legittimamente richiederla quale condizione dell'erogazione finanziamento, sia a carico dell'ente finanziatore, che è costretto a verificare ogni volta preventivamente contenuti della polizza autonomamente stipulata da ciascun cliente. Alla luce di ciò si auspica che codesta spettabile Autorità possa, in occasione della presente consultazione, rimeditare la scelta di vietare tout court il cumulo, in capo all'ente finanziatore, delle posizioni di intermediario e di beneficiario o vincolatario di polizze. In subordine, si chiede di poter quanto meno valutare l'opportunità di delimitare l'operatività del divieto ai soli casi nei quali il collocamento della polizza avvenisse contestualmente all'erogazione del finanziamento, trattandosi dei casi nei quali il conflitto di interessi appare di più immediata evidenza. In particolare, il divieto in esame non sembra giustificato nel caso in cui un cliente abbia già in corso un'assicurazione distribuita da un intermediario bancario o finanziario e solo successivamente, a distanza ad esempio di un anno, intenda accedere, per ragioni del tutto



285	Candian Prof. Avv. Albina – Landini Prof. Sara – Nitti Prof. Santa	55	4	erogato dal medesimo intermediario. Verrebbe così circoscritta ragionevolmente la portata del divieto del cumulo, come già è del resto accaduto, per altri presupposti, nei confronti delle società di <i>leasing</i> in attuazione della sentenza di annullamento del TAR Lazio, Sez. II, 3 agosto 2012, n. 7229. La norma individuando un ipotesi specifica di conflitto di interesse: ovvero quando l'intermediario che colloca la polizza sia anche beneficiario o vincolatario delle relative prestazioni, vieta l'assunzione contemporanea di tali qualifiche. Sempre per chiarezza del quadro normativo sarebbe opportuno specificare che il divieto non si applica alle convenzioni collettive, stipulate da società che operano nei leasing e relative a coperture danni dei beni concessi in leasing, e ciò a prescindere dall'assunzione anche del ruolo di intermediario. La proposta tiene conto, infatti, della sentenza del Tar Lazio (7229/2012) la quale ha ritenuto non applicabile il divieto alle società di leasing sul presupposto che le stesse abbiano un interesse convergente a quello dell'utilizzatore/assicurato, ossia la tutela dei beni di proprietà delle prime e concesse in uso al secondo.	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 283.
286	lannitti Avv. Salvatore –	55	4	Si suggerisce di specificare che – per le ragioni esplicitate dal TAR nel	Proposta accolta.



	Studio Legale Norton Rose Fulbright			giudizio di impugnazione dell'analoga norma di cui al vigente Regolamento 5 – la disposizione non trovi applicazione rispetto ai prodotti assicurativi collocati dalle società di leasing relativamente ai beni di loro proprietà.	Si veda la risoluzione al commento n. 283.
287	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti - Avv. Mario Zanin	55	4	La norma appare di per sé difficilmente giustificabile alla luce della nuova disciplina dei conflitti di interesse prevista dal CAP e dalla normativa comunitaria di attuazione della Direttiva 2016/97/UE, che sottolinea l'obbligo di prevenire e di gestire le situazioni di conflitto attraverso l'adozione di misure organizzative e amministrative – e, eventualmente, attraverso la disclosure come step of last resort – senza tuttavia impedire preventivamente alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di effettuare una determinata operazione. Nel caso del broker, poi, il riferimento a rapporti di gruppo desumibile dal rinvio al comma 2 è ingiustificatamente penalizzante della sua attività. Agendo su incarico di un cliente, infatti, ricerca sul mercato la copertura migliore per le esigenze assicurative di quest'ultimo. È irrilevante ai fini della tutela del cliente, quindi, che questi disponga successivamente della polizza così ottenuta a favore di altro	Proposta non accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 5 282. Si precisa altresì che la disposizione in commento si applica anche nei casi in cui la doppia qualifica sia assunta in forza di rapporti di gruppo o di rapporti di affari propri o del gruppo. Ciò anche al fine di evitare che vengano posti in essere comportamenti elusivi delle disposizioni in tema di conflitti di interesse mediante la stipula di accordi costituiti ad hoc tra distributori diversi.



_		-	1		
				intermediario con il quale il broker abbia un rapporto individuato ai sensi del comma 2, che assume il ruolo di beneficiario o vincolatario della relativa prestazione assicurativa. Si chiede di precisare, pertanto, che la norma in questione non trova applicazione nei casi in cui il contratto di cui un intermediario sia beneficiario o vincolatario sia stato intermediato da altro intermediario assicurativo iscritto nella sezione B del RUI, quando il cliente abbia in corso altri rapporti assicurativi con quest'ultimo intermediario, rientrando il contratto in questione in una più ampia gestione del portafoglio assicurativo del contraente.	
288	ABI	55	4, 5	1. Si chiede di precisare – analogamente alle disposizioni vigenti – che la previsione in materia di conflitti di interesse riportata al comma 4 non si applichi alle operazioni di leasing, anche alla luce delle posizioni assunte dalla giustizia amministrativa (Tar Lazio) in merito all'inapplicabilità delle norme sui conflitti di interesse a questo ambito. Considerata la particolare natura dell'operazione, si coglie l'occasione per chiedere di ridefinire l'ambito applicativo della disposizione, escludendo i prodotti di investimento assicurativi dalla fattispecie tipizzata di conflitto d'interesse di cui al comma 4. La disciplina contenuta in	



tale comma - che appare la letterale trasposizione dell'articolo 48 comma 1-bis dell'attuale Regolamento 5 era stata emanata a seguito delle risultanze rivenienti dalle indagini sul rapporto tra i finanziamenti e le polizze ad essi collegate, con l'obiettivo di evitare in nuce il conflitto d'interesse per la posizione di beneficiario e intermediario delle polizze assicurative PPI. Peraltro, la formulazione utilizzata ha finito per estendere gli effetti della disciplina anche ad altre fattispecie dei prodotti di investimento assicurativi da porre in pegno nell'ambito di un finanziamento richiesto alla banca. In questo caso, il mero fatto che la polizza è stata intermediata dalla stessa banca cui viene richiesto il finanziamento finisce per produrre un effetto pregiudizievole al cliente, che può vedersi negato il finanziamento perché la polizza non è accoglibile in pegno. Per ovviare a tale eventualità, il cliente è costretto a liquidare la polizza, sostituendola con un altro prodotto di investimento suscettibile di essere costituito in pegno. L'articolo 55, comma 4, in questa logica, rappresenta evidentemente un'eccezione rispetto alla disciplina generale IDD (che richiede ai distributori di identificare i conflitti d'interesse e di adottare appropriate misure per la loro gestione) perché



una certa fattispecie è sottratta a priori alle valutazioni dei distributori; scelta ovviamente ammissibile per motivazioni di carattere superiore (la tutela del cliente), ma che appare ultronea nella fattispecie sopra descritta dei prodotti di investimento assicurativi, laddove si potrebbero piuttosto adottare idonei presidi organizzativi atti ad evitare i conflitti di interesse, senza ledere l'interesse del cliente.

Si propone pertanto la riformulazione del comma 4 come segue: "I distributori comunque si astengono dall'assumere. direttamente indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 2, la contemporanea qualifica beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi".

2. Al comma 5 viene richiesto al distributore, in funzione dell'attività svolta e della tipologia di contratti offerti, di non adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi contrari al dovere di agire nel miglior interesse del contraente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119 bis, commi 4 e 5, del CAP (che recepisce testualmente

2. L'ossevazione non richiede modifiche al testo regolamentare.

La disposizione di cui all'articolo 55, comma 5, del presente Regolamento è volta ad evitare l'adozione di sistemi incentivanti che possano indurre i distributori o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui i medesimi possano offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente, come espressamente



l'articolo 17, comma 3, della previsto dall'articolo 119-bis del CAP in attuazione direttiva). della IDD. Il compenso è definito nel CAP come Si precisa, altresì, che nella nozione di "compenso" "qualsiasi commissione, onorario, sono ricompresi anche gli incentivi e i premi di spesa, o altro pagamento, inclusi altri produzione, nonché il raggiungimento degli obiettivi di vendita ai fini valutativi che, di regola, anche benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo indirettamente, comportano un beneficio di natura finanziario o non finanziario, offerti o professionale e/o economica. forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa". Il comma 5 dell'articolo 119-bis del CAP prevede invece che "II distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente". Il successivo articolo 121-sexies sui prodotti di investimento assicurativi prevede inoltre che IVASS dovrà emanare regolamenti in materia di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari. conformemente alla disciplina MiFID2. Al riguardo, si chiede conferma che si possano preservare politiche di remunerazione ai distributori, tra i quali anche forme collegate a volumi di vendita (ad esempio il riconoscimento all'intermediario



distributore di una percentuale dei premi netti incassati nel corso dell'anno solare a condizione che venga raggiunto un determinato volume di premi emessi oppure meccanismi di profit sharing) in presenza di meccanismi di tutela verso la clientela quali l'adeguatezza/demand&needs bloccante, la verifica del corretto target market e altri presidi di monitoraggio qualitativi (telefonate di customer satisfaction, tassi dei recessi o reclami) tesi a verificare la correttezza delle attività distributive, il rispetto del miglior interesse della clientela e le sue reali esigenze. Sempre sul tema si chiede di chiarire se, alla luce della definizione di "compenso", vadano ricompresi anche i citati pagamenti interni effettuati dai distributori ai propri dipendenti e addetti commerciali nell'ambito del sistema premiante e incentivante annuale (c.d. premi di	
rispetto del miglior interesse della clientela e le sue reali esigenze. Sempre sul tema si chiede di chiarire se, alla luce della definizione di "compenso", vadano ricompresi anche i citati pagamenti interni effettuati dai distributori ai propri dipendenti e addetti commerciali nell'ambito del sistema premiante e incentivante annuale (c.d. premi di performance o di risultato annuali).	
Infine, si ritiene che la semplice fissazione di un obiettivo commerciale di vendita al personale interno, non collegato specificamente al pagamento di un compenso monetario ma rientrante nella più ampia scheda di valutazione delle performance annuali, non rientri nella fattispecie dell'articolo in questione.	



289	AIBA	56	Posto che il Codice delle assicurazioni [rectius schema di regolamento] non ha ripreso fedelmente quanto indicato nel testo della direttiva e del Codice delle assicurazioni novellato (articolo 120 comma 5) con particolare riferimento alla esclusione della informativa pre contrattuale nei confronti dei clienti che sottoscrivono grandi rischi, si ritiene che in base al principio di proporzionalità, l'IVASS possa limitare gli obblighi di consegna di documenti inutili quali gli all.ti 3 e 4 nel caso dei grandi rischi, aggiungendo il seguente comma 7: "sono esclusi dagli obblighi informativi del presente articolo i distributori quando operano nell'ambito dei grandi rischi".	Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
-----	------	----	---	---



000	0.1.4	T-0 T		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
290	SNA	56	Relativamente alla facoltà per	L'osservazione non richiede modifiche al testo
			l'intermediario di uniformare in un	regolamentare.
			unico Documento gli ex Allegati 7A e	Fermo restando il contenuto vincolato dei due
			7B, ora indicati nel Regolamenti	Allegati, sul piano formale l'intermediario è libero di
			nell'Allegato 3 e Allegato 4, lo SNA	strutturarli come ritiene più opportuno.
			propone all'Istituto di confermare, per	Lo stesso dicasi per la possibilità di affiggere
			la vendita e offerta in sede, la	l'allegato 4 nei locali dell'intermediario.
			possibilità di uniformare i documenti	Resta fermo che, sia in caso di distribuzione fuori dai
			Allegati 3 e 4 in un unico documento.	locali sia in caso di distribuzione all'interno dei locali,
			Per quanto attiene all'Allegato 4, lo	sul modello consegnato/trasmesso al contraente sarà
			SNA ne propone l'affissione nei locali	indicato il nominativo del distributore che entra in
			dell'intermediario, con caratteri	contatto con il cliente.
			tipografici di particolare evidenza,	Con riferimento ai casi di collaborazione orizzontale,
			indicando tutti gli intermediari	tenuto conto che l'Allegato 4 deve essere
			distributori abilitati ad operare in	consegnato/trasmesso prima della sottoscrizione
			sede.	della proposta ovvero della conclusione del contratto,
			Nella fase di consegna del	l'intermediario proponente deve illustrare al cliente
			documento si dovrà indicare il	tutti i soggetti (imprese o intermediari) con cui ha in
			nominativo del distributore che è	essere rapporti di collaborazione, dando evidenza,
			entrato in contatto col cliente.	una volta che il cliente ha scelto il contratto da
			Infine, per quanto riguarda il comma	sottoscrivere, dell'impresa/intermediario emittente,
			4, in caso di collaborazione	circostanza che rileva essenzialmente, ma non
			orizzontale, per l'intermediario	esclusivamente, ai fini della presentazione dei
			proponente sarà possibile indicare	reclami.
			nell'Allegato 4 solo il rapporto di	
			collaborazione che inerisce al	
			contratto emesso, coerentemente	
			con gli obblighi di responsabilità	
			solidale di cui alle Legge 221/2012.	
291	UNIPOL	56	Si suggerisce di porre in evidenza	Proposta accolta.
	GRUPPO S.P.A.		che per i Grandi Rischi -	Si veda la risoluzione al commento n. 67.2.
			coerentemente con quanto disposto	
			dall'articolo 27, comma 4 del doc. di	
			consultazione n. 6/2018 –	
			l'informativa precontrattuale è limitata	
			alle condizioni di assicurazione.	
		1	and definition at additione.	I .



			Coerentemente all'articolo 22 par.1, Direttiva IDD, per le polizze Grandi Rischi si suggerisce di escludere dagli obblighi informativi di cui al presente articolo anche quelli inerenti gli allegati 3 e 4.	
292	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	56 1	Nella Relazione di presentazione si ipotizza l'uso del cd. Totem per esporre l'Allegato 3 (ex 7A). Dev'essere un Totem ad immagine fissa oppure può anche essere "su richiesta, on demand", presupponendo una ricerca da parte del Cliente presumibilmente già informato?	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La tipologia di "Totem" deve essere di facile utilizzo e atta a fornire in modo chiaro le informazioni di cui all'Allegato 3.
293	Martano Assicurazioni Srl	56 1	Per abitudine consolidata si suggerisce di mantenere la denominazione dell'allegato 3 con "modello 7 A".	Proposta non accolta. La precedente denominazione derivava dall'originaria numerazione degli allegati al Regolamento ISVAP n. 5/2006, già venuta meno per effetto dell'introduzione del modello elettronico pdf utilizzato per alimentare e gestire il Registro ad opera del Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017. Detta numerazione è oggi superata dal nuovo impianto del Regolamento, che unifica e razionalizza la disciplina secondaria in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
294	Martano Assicurazioni Srl	56 3	 Al pari del suggerimento di cui al comma 1 si invita l'Istituto di vigilanza a mantenere la denominazione dell'allegato 4 con l'attuale denominazione "modello 7B". Inoltre in considerazione della diffusione di internet ed in considerazione della facilità di accesso e consultazione del RUI da parte del consumatore si suggerisce 	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 293. Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato al fine di prevedere che, nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere l'informativa precontrattuale tramite sito internet, il distributore



				di applicare le medesime regole dell'allegato 3 o modello 7A, o comunque di prevedere conformemente al d.lgs. del 21 maggio 2018 nr 68 articolo 120 quater laddove l'intermediario sia dotato di sito internet la pubblicazione di tali modelli in home page o in altra pagina da questa direttamente raggiungibile tramite link o voce di menu, esonerando l'intermediario dall'obbligo di richiedere al contraente dichiarazione di ricezione della documentazione.	tenga traccia quanto meno dell'adempimento richiesto dall'articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del CAP.
295	Taurini –Hazan - Studio legale Avv. Maurizio Hazan	56 61 74 75	3 2, lett. b) 2	Le disposizioni in commento sembrano precludere "la consegna" della documentazione tramite messa a disposizione della stessa sul sito web della compagnia in un'area non modificabile e in linea con le disposizioni della direttiva IDD e del D. Lgs. 68/2018 in tema di siti web.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Posto che le disposizioni in commento si applicano all'attività di distribuzione, si precisa che l'articolo 120-quater del CAP consente ai distributori di assolvere agli obblighi di informativa e di comunicare con i contraenti tramite sito internet, al ricorrere delle condizioni indicate nel comma 5 dello stesso articolo.
					Nel caso in cui l'impresa operi in qualità di distributore ai sensi del CAP e delle relative disposizioni di attuazione, nulla vieta che la stessa possa utilizzare le aree riservate sul proprio sito nel rispetto delle disposizioni sopra citate. Si veda anche la risoluzione al commento n. 294.
296	ASSOFIN	56	3, lett. a)	Nell'Allegato 4 sono indicate le informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto. Tra queste, nella sezione III, sono previste le informazioni da fornire	La proposta non richiede modifiche al testo regolamentare. L'obbligo di <i>disclosur</i> e delle remunerazioni sulle polizze PPI in capo ai distributori iscritti nella sezione D del RUI deriva dall'articolo 28, comma 3 <i>bis</i> , del D.L. n. 1/2012, convertito con modifiche nella L. n. 27/2012.



relative alle remunerazioni compresa	Quanto alle modalità di disclosure, fermo restando il
l'indicazione, da parte degli	fatto che la relativa informazione deve essere resa al
intermediari iscritti nella sezione D,	contraente in fase precontrattuale, il distributore è
per le polizze connesse a mutui o	libero di adempiervi anche in un documento distinto
altri finanziamenti, della provvigione	dall'Allegato 4, purchè tenga traccia dell'avvenuto
percepita e dell'ammontare della	adempimento.
provvigione pagata dalla compagnia	Si veda anche la risoluzione al commento n. 279.
assicurativa all'intermediario, in	
termini sia assoluti che percentuali	
sull'ammontare complessivo.	
A tale riguardo, in coerenza con i	
quesiti riportati nella lettera inviata da	
Assofin ed ABI il 22 novembre 2017	
ad IVASS e alla Banca d'Italia, si	
chiede che venga confermato che	
l'informativa prevista alla Sezione III,	
lettera d) dell'Allegato 4, relativa	
(i) alla "provvigione percepita"	
per la quale la banca, gli istituti di	
credito e gli intermediari finanziari	
sono tenuti a informare il richiedente	
il finanziamento e	
(ii) a "l'ammontare della	
provvigione pagata dalla compagnia	
assicurativa all'intermediario, in	
termini sia assoluti che percentuali	
rispetto all'ammontare complessivo",	
sia quella sinora disciplinata	
dall'articolo 50 del Regolamento	
ISVAP n. 35/2010 e già fornita	
dall'impresa di assicurazione	
all'interno della Nota Informativa	
(sostituita dai nuovi documenti	
informativi precontrattuali previsti dal	
documento in consultazione n.	
6/2018).	

				Nella denegata ipotesi che la precedente richiesta non venga riscontrata positivamente, in considerazione della circostanza che le informazioni contenute nella sezione III dell'Allegato 4, a differenza di tutte le altre contenute nelle altre sezioni dello stesso Allegato, sono personalizzate per singolo contratto, si chiede che esse possano essere fornite, con la medesima evidenza, nell'ambito del modulo di adesione alla polizza. Ove non si ritenesse di riscontrare positivamente neanche questa seconda ipotesi, per la medesima ragione esposta al punto precedente si chiede che le informazioni di cui alla Sezione III, dell'Allegato 4 possano essere fornite in un documento distinto annesso al documento denominato "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto".	
297	ASSORETI	56	3, lett. a)	Si chiede di precisare che la consegna del documento conforme all'allegato 4 non è dovuta in relazione alla distribuzione degli IBIPs da parte dei distributori iscritti nella Sezione D del RUI, così come non è stata sino ad oggi dovuta la consegna da parte di tali distributori del modello di cui all'allegato 7B del	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 1.



				Regolamento Isvap n. 5/2006.	
298	Floreani Avv. Rudi - Simonetti Dott. Edoardo - Studio legale associato	56	3, lett. a)	La disposizione richiede che nel modello conforme all'allegato 4 (attualmente, mutatis mutandis, 7b) siano contenute «le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 55». Senza ulteriori specificazioni, il rinvio potrebbe essere inteso riferirsi non soltanto alle informazioni previste nella Parte I, Sez. IV, del citato allegato 4 ma ad ogni singola informazione in materia di conflitti di interesse considerata nei cinque commi dell'articolo 55, comprese, ad esempio, quelle relative ai presidi di cui al comma 1, nonché quelle in punto di obblighi di comportamento di cui ai commi 2, 3, lett. a), 4 e 5. Ciò comporterebbe una dilatazione e un aggravamento eccessivi del contenuto dell'informativa in parola, nonché una parziale sovrapposizione rispetto ai contenuti dell'informativa di cui all'allegato 3. Merita aggiungersi che già l'articolo 120-ter, comma 1, lett. f) del CAP (richiamato dalla disposizione i commento e trasposto nell'allegato 4 citato) funge da "valvola di chiusura", disciplinando l'ingresso di ulteriori e innominate informazioni nella comunicazione al contraente. Si suggerisce pertanto di limitare il rinvio al solo articolo 55, comma 3,	Proposta parzialmente accolta. Il testo dell'articolo è conseguentemente modificato, limitando il rinvio alle informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, comma 7, del CAP.



				lett. a). In alternativa si propone di eliminare interamente il rinvio all'articolo 55, risultando il richiamo dell'articolo 120-ter del CAP e il disposto dell'articolo 55, comma 3, lett. a), già sufficiente a delineare un quadro esaustivo degli obblighi di comunicazione. Ancora alternativamente, in subordine, si auspica una puntualizzazione delle "informazioni di cui all'articolo 55", le quali è necessario confluiscano nel nuovo modello 4.	
299	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	56	3, lett. a)	In ossequio agli obiettivi di semplificazione perseguiti dall'Autorità, si chiede di specificare che, in caso di più contratti collocati contestualmente, si possa consegnare un'unica dichiarazione conforme all'Allegato 4, seppur con informazioni differenziate, laddove necessario.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'intermediario può individuare la soluzione più consona alle proprie esigenze, ferma restando la completezza delle informazioni richieste ex lege e l'evidenza dell'adempimento effettuato.
300	ANIA	56	4	In merito alla consegna della documentazione precontrattuale in caso di collaborazione orizzontale, si ritiene che la previsione possa limitarsi alla consegna dell'allegato 4 (ex 7B), sul presupposto che i contenuti previsti dall'allegato 3 (ex 7A) rimangono invariati e il cliente dell'intermediario ha già precedentemente ricevuto o preso visione direttamente presso i locali di quest'ultimo della predetta	Proposta accolta. In caso di collaborazioni orizzontali gli obblighi di informativa precontrattuale ricadono sull'intermediario proponente che entra in contatto con il contraente.



				documentazione. Si suggerisce pertanto la seguente modifica: In caso di collaborazione orizzontale, la documentazione di cui al comma 2 e 3 è consegnata o trasmessa dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.	
301	ABI	56	5	Si segnala la necessità di un maggior coordinamento tra quanto previsto all'articolo 56, comma 5, in materia di obbligo di riconsegna dell'Allegato 4 e quanto previsto all'articolo 57, comma 2, con riferimento al compenso percepito per l'attività di distribuzione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Tuttavia, ai fini di maggior chiarezza, si precisa che nei casi previsti dall'articolo 56, comma 5, se l'unica modifica di rilievo attiene al compenso percepito per l'attività di distribuzione svolta, l'informativa potrà essere rinnovata limitatamente a tale informazione.
302	ANIA	56	6	Si chiede di ampliare il set di opzioni disponibili, prevedendo altre forme di indirizzamento tecnicamente compatibili con la necessità di garantire la prova della consegna, in ragione del fatto che sono già disponibili altri mezzi di prova che offrono in base all'evoluzione tecnologica elementi di certezza sull'avvenuto recepimento da parte del cliente, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Tenuto conto che le modalità di consegna della documentazione sono disciplinate dall'articolo 120-quater del CAP e sono rimesse alla scelta del contraente, il distributore valuterà le modalità più idonee e compatibili con quanto previsto dalla citata norma per comprovare l'avvenuto adempimento degli obblighi imposti.
303	ANIASA	56	6	Si chiede di chiarire se sia considerato equivalente alla prova documentale richiesta dalla disposizione l'invio del documento informativo per email in occasione della stipula dell'assicurazione via	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Posto che per espressa disposizione legislativa e per sua natura la documentazione informativa precontrattuale deve essere consegnata/trasmessa al contraente prima della sottoscrizione della



				web, o anche conclusa presso gli uffici della società, ove il cliente abbia scelto l'invio della documentazione per posta elettronica.	proposta o, laddove non prevista, del perfezionamento del rapporto contrattuale, qualora la conclusione del contratto avvenga all'interno dei locali del distributore, la documentazione dovrà essere consegnata in un momento precedente, o brevi manu o, previo consenso espresso e documentato del contraente, mediante supporto durevole non cartaceo, ivi inclusa la posta elettronica.
304	ASSORETI	56	6	La disposizione in esame riproduce il testo dell'articolo 49, comma 3, del Regolamento n. 5/2006. Da allora si sono sviluppate nuove tecniche di comunicazione con la clientela che consentono all'intermediario di mantenere traccia dell'invio, in aggiunta all'uso della posta elettronica (si pensi alla consegna della documentazione in un'apposita area del sito web riservata al cliente, accompagnata da un avviso via e-mail o via sms). Tenendo conto, quindi, dell'evoluzione di tali tecniche, e in una ottica di semplificazione e alleggerimento dei costi sostenuti dall'intermediario, si chiede di ampliare la portata dell'ultima parte della norma prevedendo, ad esempio, che i distributori possano conservare "la prova del corretto invio della documentazione con le modalità concordate con il medesimo" (contraente).	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'articolo 61 del presente Regolamento consente al distributore di adempire agli obblighi di comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 120-quater del CAP e dunque anche mediante sito internet al ricorrere delle condizioini ivi indicate, tra cui il consenso espresso del contraente (comma 5).
305	Martano Assicurazioni Srl	56	6	In considerazione di quanto esposto si richiede l'abrogazione del comma.	Proposta non accolta. Nel dettaglio:



				sup del (ii) del ind dov CA	in caso di consegna su supporto cartaceo o altro apporto durevole, deve essere tenuta traccia ell'effettiva consegna;) nel caso di invio a distanza, occorre tenere traccia el corretto invio, all'indirizzo di posta elettronica dicato dal cliente, della documentazione o del linko ove reperirla ai sensi dell'articolo 120-quater del AP. veda anche la risoluzione al commento n. 294.
306	ANIA	56	7		roposta accolta. veda la risoluzione ai commenti nn. 67.2 e n. 289.
307	Anapa	57	1	<u>'</u>	roposta non accolta.
	,			deve essere integrata precisando La	a disposizione richiede agli intermediari di omunicare al cliente, in fase precontrattuale, la



					T
				compenso percepito dall'intermediario per la stipula del contratto sono parametrate al periodo assicurativo od all'annualità assicurativa. In tal modo, similmente ad altre discipline, si darebbe la misura concreta dell'incidenza del costo dell'intermediario sulla soddisfazione del bisogno assicurativo, quando una somma deve essere corrisposta direttamente dal cliente (articolo 120-bis, comma 2, cod. ass.). La disposizione potrebbe essere così integrata:	natura nel compenso percepito per il contratto offerto. Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'intermediario ne indica anche l'ammontare o il metodo per calcolarlo. Nel caso di contratti pluriennali l'intermediario deve assicurare al contraente di avere contezza dei costi effettivi globali da corrispondere a titolo di onorario per l'intera durata contrattuale, anche fornendogli un metodo per calcolarlo, come peraltro prevede lo stesso CAP.
				Ai sensi dell'articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso globale percepito per ciascun periodo assicurativo o per ciascuna annualità, in ipotesi di contratti pluriennali, sono comunicate al contraente ().	
308	ANIA	57	1	Con riferimento all'informativa sulle remunerazioni, si chiede di riformulare il testo per precisare che le informazioni da rendere concernono la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito e solamente quando consista in un onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'informazione comprende anche dell'importo dello stesso. Si propone pertanto la seguente formulazione: "Ai sensi dell'articolo	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione in commento contiene un espresso rinvio all'articolo 120-bis del CAP.



				120-bis del Codice, le informazioni concernenti la natura del compenso percepito o l'importo dell'onorario direttamente corrisposto dal cliente con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente".	
309	DLA Piper Studio legale e tributario	57	1	L'articolo 120 bis del D.lgs. n. 68/2018 prevede l'obbligo in capo all'intermediario di comunicare al contraente la natura del compenso percepito precisando che l'informazione sul quantum del compenso debba essere fornita solo qualora il compenso sia corrisposto direttamente dal cliente. Alla luce di quanto precede si ravvisa l'opportunità di introdurre al comma 1 dopo la parola "concernenti" le parole "la natura del".	Proposta non accolta. Il riferimento esplicito all'articolo 120-bis del CAP contenuto nella disposizione in commento consente al distributore di individuare le informazioni (natura e/o importo) concernenti il compenso percepito, che è tenuto a rendere al contraente nella fase precontrattuale sulla base della tipologia di attività svolta. In particolare, l'importo del compenso percepito deve essere oggetto di disclosure esclusivamente ove si tratti di onorario corrisposto direttamente dal cliente. Diversamente, ove il compenso percepito consista in una commissione inclusa nel premio assicurativo o in altri tipi di compensi come individuati dalla citata disposizione codicistica, la disclosure è limitata alla natura del compenso medesimo.
310	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	57	1	Il Regolamento ISVAP 23/2008 recitava: "Qualora l'intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa, l'informativa di cui al comma 1 riguarda il livello provvigionale percepito da quest'ultimo." Con le nuove regole l'intermediario iscritto in sez. E comunica le proprie provvigioni e non più quelle dell'Agente Generale?	L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Il testo della disposizione in commento è integrato in coerenza con il Regolamento ISVAP n. 23/2008, mediante l'inserimento di una apposita previsione secondo cui al contraente dovrà essere fornita l'informazione sul compenso complessivo (natura ovvero, ove previsto, entità), riferito all'intermediario preponente o a quello per cui l'intermediario iscritto nella sezione E opera. E' facoltà dell'intermediario che entra in contatto con il contraente riportare anche le informazioni relative



					ai proprio compenso.
311	SNA	57	1	Detto comma va a nostro parere modificato per renderlo congruo al dettato della Direttiva UE 2016/97, inserendo il termine di "natura del compenso". Difficilmente può essere accettata dagli intermediari la locuzione indicata di "concernenti il compenso percepito". L'indicazione del Regolamento può ingenerare presso gli assicurati delle valutazioni erronee, sul ruolo professionale svolto dall'agente. Va considerato che nel premio lordo di polizza conosciuto dal cliente, è già ricompreso il compenso provvigionale dell'agente.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 309.
312	AICE	57	1, lett.a)	Il riferimento al solo intermediario assicurativo sembrerebbe escludere che l'intermediario assicurativo a titolo accessorio abbia l'obbligo di comunicare al contraente le informazioni concernenti il compenso percepito. Nel caso di polizze collettive andrebbe precisato se l'obbligo di comunicazione sia esteso anche nei confronti degli aderenti e, in caso affermativo, se la comunicazione può essere fatta tramite il contraente o resa accessibile nell'area riservata del distributore.	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato al fine di precisare che, in coerenza con quanto previsto dalla IDD e dal CAP, l'obbligo di disclosure è riferito anche agli intermediari a titolo accessorio. Con riferimento alle polizze collettive, si precisa che, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 66, l'informativa precontrattuale da rendere all'aderente, che comprende anche l'Allegato 4, può essere consegnata dal distributore anche mediante la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo, di cui il distributore è responsabile.
313	ASSOFIN	57	1, lett.a)	Fermo quanto previsto dall'articolo 56 comma 4 a proposito del soggetto	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 310.





				confermare se, in caso di pagamenti diversi dai premi in corso o già previsti nel contratto concluso, si debba consegnare la sola informativa sui compensi o sia necessario riconsegnare l'Allegato 4. 2. Si segnala peraltro che con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi l'articolo 121 sexies, comma 5, del CAP prevede che l'informativa sugli incentivi debba essere fornita in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/65 UE e alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili. In caso di versamento aggiuntivo su questi prodotti si ritiene debba essere pertanto consegnata la specifica informativa sui costi, oneri e incentivi previsti dalla MIFID II. Si chiede quindi conferma che con riferimento a tali prodotti non si applichi quanto previsto dall'articolo 57, comma 2.	essere fornita in via esclusiva senza la necessità di consegnare nuovamente tutta la documentazione di cui all'articolo 56. Si veda anche la risoluzione al commento n. 315. 2. Si veda la risoluzione al commento n. 1.
315	ANIA	57	2	Posto che l'articolo 56, comma 5, stabilisce che l'informativa sulle remunerazioni non deve essere fornita in caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore allorché non vi siano variazioni di rilievo rispetto a quelle già consegnate al medesimo cliente, segnaliamo che la disposizione in parola appare in contrasto con quanto sopra previsto, in quanto richiede di fornire le informazioni sul compenso percepito	Proposta non accolta. Si precisa che l'informativa di cui all'articolo 57, comma 2, ha ad oggetto le provvigioni eventualmente percepite dal distributore su pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso. Trattandosi pertanto di elementi ulteriori e nuovi rispetto a quanto preventivato in sede precontrattuale, si tratta di una informativa attinente ad elementi di rilievo che, come tali, dovranno essere comunicati al contraente.



				dall'intermediario assicurativo ogni qualvolta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso. Si richiede pertanto l'allineamento dell'articolo 57, comma 2, alle previsioni dell'articolo 56, comma 5.	
316	DLA Piper Studio legale e tributario	57	2	La disposizione in parola prevede che le informazioni indicate al comma 1 siano fornite" al contraente [] ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso". Si prega di specificare a quale tipologia di pagamenti ci si riferisce nella disposizione in esame.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione in commento si riferisce a tutti i casi in cui si effettuino versamenti di importi diversi dai premi in corso o relativi a voci non preventivamente programmate (a titolo esemplificativo, premi facoltativi aggiuntivi, estensioni di garanzia successive alla conclusione del contratto, ecc).
317	Molinari e Associati Studio Legale	57	2	Si chiede di chiarire a quali pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti contrattualmente, l'obbligo di informativa sulle remunerazioni previsto dalla norma di questo articolo faccia riferimento.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 316.
318	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	57	3	In coerenza con l'Allegato 4 che nella Parte I, Sezione III, lettera d) prevede la discolsure delle provvigioni percepite sia in termini assoluti che percentuali, limitando tale obbligo ai soggetti iscritti in sezione D del Rui, si propone di integrare il comma 3 nel modo che segue (evidenziato in neretto):	Proposta non accolta. I soggetti destinatari della disposizione sono già espressamente individuati dalla norma primaria.

			"Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dell'articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e, per quanto attiene agli intermediari iscritti in sezione D, dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e successive modifiche". La richiesta è coerentemente con quanto previsto dal comma 3-bis del richiamato articolo 28 che dispone che "Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo".
319	AIBA	58	Si suggerisce di inserire nell'articolato un comma che riproponga il contenuto dell'articolo 56 comma 4 per i casi di collaborazioni orizzontali. Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
320	lannitti Avv. Salvatore – studio Legale Norton Rose Fulbright	Articolo 58 e 59	Si osserva la mancata declinazione di diverse modalità applicative degli obblighi di adeguatezza e consulenza sulla base delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle



				caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione, prevista dall'articolo 119 ter comma 5 CAP. In proposito, si consiglia di prevedere semplificazioni nel caso di collocamento di coperture obbligatorie, ovvero di collocamento nei confronti di enti societari di determinate dimensioni, ad esempio quelli che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, lett. r, 3) del CAP (grandi rischi).	
321	ABI	58	1	Si richiede di chiarire se la valutazione di adeguatezza debba essere svolta anche in relazione ai contratti oggetto di rinnovo non tacito, come quelli "R.C. Auto", nel caso di rinnovo "tel quel", ossia alle stesse condizioni assicurative precedenti, nel presupposto ovviamente che si richieda al Cliente di confermare che non sono mutate le sue esigenze assicurative. Resterebbe fermo un "completo" test di adeguatezza in caso di variazioni delle coperture assicurative richieste dal Cliente.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che nel caso di rinnovo a condizioni invariate sia del contratto che delle esigenze del contraente, non è necessario riproporre la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente.
322	ANIA	58	1	Con riferimento alla disposizione in parola, valuti l'IVASS la possibilità di modificare la norma come segue: "I distributori sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del	Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.



				contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, specificano le richieste e le esigenze del contraente acquisiscono dal contraente le informazioni idonee e sufficienti necessarie utili a valutare le sue richieste ed esigenze, basandosi sulle informazioni ottenute" La modifica proposta risulterebbe altresì allineata con la stessa formulazione contenuta nell'articolo 119-ter, comma 1, lett. a) del CAP.	
323	DLA Piper Studio legale e tributario	58	1	Si prega di chiarire se la valutazione di "coerenza" del contratto con le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente e dell'assicurato debba essere operata in base ai criteri che improntavano la valutazione di adeguatezza del contratto offerto ai sensi del precedente articolo 52 del Regolamento IVASS n. 5/2006 o meno, considerata la maggior ampiezza del termine "coerenza" rispetto a quello di "adeguatezza". In particolare, si prega di chiarire su quali criteri dovrà essere fondata la valutazione di coerenza del contratto rispetto alle esigenze del contraente.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Il concetto di "coerenza", derivante dalla norma primaria (Articolo 119-ter del CAP) consiste nella rispondenza del prodotto offerto alle richieste rappresentate dal contraente e quindi di idoneità dello stesso a soddisfarne le relative esigenze. Il comma 2 dell'articolo in commento individua in modo esemplificativo e non esaustivo le informazioni sulle quali il distributore si deve basare per valutare la coerenza del contratto offerto con le esigenze del contraente. L'Istituto nell'ambito dei propri poteri di vigilanza verificherà la corretta applicazione della disposizione.
				Si prega altresì di chiarire se il medesimo criterio trovi applicazione per i prodotti di investimento	Con riferimento alle regole applicabili ai prodotti di investimento assicurativi, si veda la risoluzione al commento n. 1.



				assicurativi.	
324	ASSOFIN	58	1, 2	Si chiede di confermare che le informazioni che i distributori sono tenuti a raccogliere ai sensi dei commi 1 e 2, relative alle richieste ed alle esigenze di copertura del contraente o dell'assicurato, debbano essere raccolte dal contraente (l'unico soggetto di cui è indispensabile la presenza al momento della sottoscrizione del contratto), anche quando questi non coincida con l'assicurato.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Ferma restando l'esigenza di raccogliere informazioni veritiere e corrette, queste sono rese dal contraente che sostiene l'onere del pagamento dei premi.
325	ACB	58	2	Il comma 2 pare maggiormente orientato alla distribuzione di contratti di assicurazione sulla vita piuttosto che alla distribuzione di prodotti danni. Si suggerisce pertanto di replicare la formulazione del comma 3 dell'articolo 52 del Regolamento IVASS n.5/2006, che riproduciamo qui di seguito e che ha una formulazione più adeguata. 2. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali	Il comma 2 si riferisce a tutti i rami assicurativi e rappresenta un'elencazione esemplificativa e non



326	Allianz (AWP)	58	2	rischi finanziari connessi al contratto da concludere. Con riferimento alla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, si richiede se l'elenco delle informazioni da raccogliere in fase precontrattuale, previste dal 2° comma dell'articolo 58, possa essere liberamente adattato alla tipologia e complessità del prodotto offerto. Inoltre, si richiede con quali modalità e con che estensione l'Impresa debba tenere conto delle eventuali coperture assicurative già in essere.	L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 320.
327	Studio legale associato Avv. Rudi Floreani - Dott. Edoardo Simonetti	58	2	La disposizione prescrive al distributore, ai fini della valutazione di coerenza del prodotto assicurativo con le richieste ed esigenze del contraente, di richiedere a questo, fra l'altro, informazioni personali «con specifico riferimento all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa». Ciò in assoluto, senza correlazione al tipo di contraente e alla natura e complessità del prodotto offerto. In ossequio al principio di proporzionalità (con specifico riferimento alla presente materia, si veda soprattutto il considerando n. 72 e l'articolo 20, paragrafo 2 della dir. UE 97/2016), si osserva come la richiesta di un siffatto ampio spettro di informazioni non paia potersi ragionevolmente ritenere necessaria	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 320.



con riferimento ad ogni possibile prodotto assicurativo. Invero, la necessità di una graduazione degli obblighi in materia di valutazione di adeguatezza del contratto offerto (oltre che di quelli in punto di attività consulenziale del distributore) sembra potersi rinvenire anche all'articolo 119-ter, comma 5, del CAP, in cui si dispone che la disciplina secondaria demandata a codesta Autorità, contenente le modalità applicative dell'articolo 119ter stesso (sostanzialmente trasposto agli artt. 58 e 59 dello schema di regolamento in commento) debba dettarsi «tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia di rischi, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione». Si segnala in particolare come l'obbligo di richiedere in ogni caso concernenti la dell'individuo, unitamente all'obbligo di conservarne traccia di cui al comma 7 del medesimo articolo in commento, si potrebbe tradurre, di fatto, nell'obbligo indiscriminato di trattare dati particolari - almeno in passato definiti supersensibili - con un aggravio di oneri e responsabilità per i distributori, non sempre e



328	lannitti Avv. Salvatore– Studio Legale Norton Rose Fulbright	58	2	necessariamente giustificato dalle esigenze di tutela del contraente di cui all'articolo 119-ter del CAP. Infine, ove codesta Autorità non ritenesse di procedere ad una più puntuale graduazione nel senso più sopra indicato in relazione all'articolo 119-ter del CAP, si propone di inserire, dopo le parole "Ai fini di cui al comma 1," almeno un inciso analogo a quello contenuto nel comma 4 dell'articolo in commento («tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto»). Si chiede conferma del carattere esemplificativo dell'elencazione, che trova applicazione nei limiti in cui i singoli elementi elencati siano	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 325.
329	Paolucci Marco	58	2	rilevanti in relazione allo specifico prodotto. Nel rispetto del principio di minimizzazione dei rischi previsto dall'articolo 5 del Reg. UE 2016/679, andrebbe meglio precisato che le informazioni richieste (nucleo familiare, età, stato di salute etc.) debbano essere solo quelle attinenti alle esigenze assicurative. Lo stesso D. Lgs. 68/2018 si limita a stabilire che "il distributore acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto".	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 320.



				Proposta di modifica Ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono, in particolare, notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato, con specifico riferimento, ove attinenti al rischio assicurato, all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere.	
330	Rossella Riccardo –Italian Climate Network	58	2	Dopo le parole"situazione finanziaria ed assicurativa" aggiungere le parole ", a eventuali preferenze relative ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)"	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 24.
331	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	58	2	Si evidenzia che l'attuale formulazione, derivata dalle previgenti disposizioni inerenti la disciplina delle polizze vita, nel prescrivere la richiesta di notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato, risulta compatibile solo con alcuni prodotti assicurativi. Si pensi, ad esempio, alla vendita di una polizza auto e come, in tal caso, detta indagine sia poco utile. Si suggerisce di riformulare la	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 320.



				previsione connotandola del requisito della non esaustività delle voci di indagine. A tal fine si propone la seguente modifica: dopo il periodo "Ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono, in particolare, ove pertinenti, notizie sulle caratteristiche personali".	
332	ANIA	58	2,3,4	1. Secondo la disposizione in parola, il distributore ottiene delle informazioni dal contraente per valutare se il prodotto assicurativo è coerente con le esigenze e richieste di quest'ultimo. Dal tenore letterale del secondo comma, l'elenco delle informazioni da richiedere sembrerebbe avere carattere vincolante: "i distributori chiedono in particolare". Tuttavia, i successivi commi (terzo e quarto) introducono il criterio di proporzionalità che deve tenere conto della tipologia, natura e complessità del contratto offerto.	Osservazione parzialmente accolta. 1. Con riferimento alla prima osservazione si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 320 e 323.
				Ciò premesso, ai sensi del terzo comma, l'impresa impartisce specifiche istruzioni alla propria rete distributiva per la raccolta delle informazioni, che a discrezione dell'impresa stessa: a. potrebbero essere tutte ricomprese nel questionario di demands and needs, sottoposto al contraente in un'unica soluzione, così da avere una conoscenza completa dei suoi	2. Sul contenuto del comma 3 dell'articolo 58, l'Istituto ha inteso attribuire all'impresa un ruolo di supporto a un'attività in cui il distributore assume un ruolo fondamentale e di cui è pienamente responsabile. Il supporto dell'impresa, quale soggetto che conosce il prodotto per averlo realizzato, può indirizzare la propria rete distributiva affinchè vengano acquisite presso il contraente le informazioni chiave per valutare l'adeguatezza del contratto offerto. In ogni caso, il distributore è libero di acquisire tutte le ulteriori informazioni che nella circostanza



				bisogni assicurativi, a prescindere dalla natura del prodotto assicurativo offertogli e dalle tempistiche di successiva distribuzione del prodotto; b. potrebbero essere raccolte di volta in volta, in base alla tipologia, natura e complessità del prodotto offerto. Si chiede ad IVASS la conferma circa la correttezza interpretativa di tale ricostruzione. 3.Infine, con particolare riferimento all'informazione sullo stato di salute, ove pertinente e utile alle tipologie contrattuali riferite alla protezione (caso morte) o alle malattie, ci si chiede come articolare tali richieste, conformemente all'attuale struttura dei consensi GDPR, in quanto informazioni riferibili a categorie di dati particolari trattati nell'ambito delle suddette tipologie contrattuali.	concreta appaiono necessarie per le valutazioni da effettuare. Inoltre, posto che il distributore può adottare soluzioni e meccanismi di profilatura del cliente, da aggiornare periodicamente, in sede di offerta di ogni singolo contratto è tenuto a svolgere la procedura di verifica delle esigenze e richieste del contraente e valutare la concreta e attuale rispondenza alle stesse del contratto che intende offrire. 3.Tenuto conto che le informazioni sullo stato di salute possono essere necessarie per valutare l'adeguatezza di alcune tipologie di contratto, trattandosi di informazioni sensibili andranno acquisite nel rispetto della disciplina di settore oggi contenuta nel GDPR, sulla cui vigilanza è preposta altra Autorità.
333	SNA	58	3	Riteniamo che detto comma debba essere modificato, omettendo la locuzione "agli intermediari", in quanto questo termine non rispetta la libertà agenziale e la sua autonomia imprenditoriale.	Proposta non accolta. Le istruzioni impartite dalle imprese, che costruiscono il prodotto, sono finalizzate ad agevolare gli intermediari e i loro dipendenti nell'acquisizione delle informazioni pertinenti a valutare la coerenza delle richieste e delle esigenze del contraente rispetto allo specifico prodotto offerto.
334	ASSOFIN	58	4	Il comma 4 prevede: Sulla base delle informazioni	Proposta non accolta. La disposizione in parola, in piena attuazione degli



				raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata. La disposizione in commento appare ridondante rispetto all'obbligo già previsto di fornire l'informativa precontrattuale e, pertanto, se ne chiede la rimozione. Qualora si opti per il mantenimento, si chiedono chiarimenti su che tipo di informativa precontrattuale si debba esattamente fornire in aggiunta alle informazioni già previste nei DIP (base e aggiuntivi).	obblighi comunitari recepiti nel CAP, enfatizza il ruolo consulenziale del distributore, che non si limita alla mera consegna materiale dell'informativa sul prodotto predisposta dall'impresa, ma fornisce al contraente ogni informazione sul prodotto che possa consentirgli una scelta consapevole.
335	ASSOFIN	58	5	Si ritiene sufficiente che la dichiarazione prevista al comma 5 dell'articolo 58, riguardante il rifiuto da parte del contraente di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, venga sottoscritta dal solo contraente, risultando superfluo che venga sottoscritta anche dal distributore che, viceversa, sarà tenuto a sottoscrivere la dichiarazione prevista dal comma 6 dello stesso articolo (relativa alla mancata coerenza tra le proposte assicurative	Proposta non accolta. La disposizione è volta a tutelare sia il contraente che il distributore, tenuto anche conto del fatto che detta dichiarazione include anche la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.



ABI 58 5,6 1.Si richiede di meglio chiarire il rapporto tra le informazioni di cui ai commi 1 e 2 e, in particolare, se quelle di cui al comma 2 (età, stato di salute, attività lavorativa, nucleo familiare etc.) rappresentino una specificazione di quelle di cui al comma 1 ("richieste ed esigenze del cliente"). Tale chiarimento è funzionale a comprendere la portata dei successivi commi 5 e 6 e, in particolare, se il riffiuto del cliente di fornire informazioni possa riguardare o meno le esigenze assicurative. 2 Si chiedono altresì chiarimenti in merito alle conseguenze operative del riffuto di fornire informazioni da parte del cliente, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 (caratteristiche la conseguenze del prodotto richiesto. In tale caratteristiche la conseguenze del prodotto richiesto. In tale caratteristiche					o previdenziali ricevute e le richieste ed esigenze del contraente).	
rapporto tra le informazioni di cui ai commi 1 e 2 e, in particolare, se quelle di cui al comma 2 (età, stato di salute, attività lavorativa, nucleo familiare etc.) rappresentino una specificazione di quelle di cui al comma 1 ("richieste ed esigenze del cliente"). Tale chiarimento è funzionale a comprendere la portata dei successivi commi 5 e 6 e, in particolare, se il rifiuto del cliente di fornire informazioni possa riguardare o meno le esigenze assicurative. 2 Si chiedono altresì chiarimenti in merito alle conseguenze operative del rifiuto di fornire informazioni da parte del cliente, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 (caratteristiche	336	SOGEINT - Agente	58	5	proposta o, qualora non prevista, alla	Il testo del Regolamento è conseguentemente
lavorative, informazioni sul nucleo familiare etc.), per ciò che riguarda in particolare la possibilità o meno, per l'intermediario assicurativo che abbia reso edotto il cliente della difficoltà di procedere a verifica di coerenza, di offrire una polizza. 3. In merito all'adempimento di 3. La verifica delle richieste ed esigenze	337	ABI	58	5,6	rapporto tra le informazioni di cui ai commi 1 e 2 e, in particolare, se quelle di cui al comma 2 (età, stato di salute, attività lavorativa, nucleo familiare etc.) rappresentino una specificazione di quelle di cui al comma 1 ("richieste ed esigenze del cliente"). Tale chiarimento è funzionale a comprendere la portata dei successivi commi 5 e 6 e, in particolare, se il rifiuto del cliente di fornire informazioni possa riguardare o meno le esigenze assicurative. 2 Si chiedono altresì chiarimenti in merito alle conseguenze operative del rifiuto di fornire informazioni da parte del cliente, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 (caratteristiche personali, età, stato di salute, attività lavorative, informazioni sul nucleo familiare etc.), per ciò che riguarda in particolare la possibilità o meno, per l'intermediario assicurativo che abbia reso edotto il cliente della difficoltà di procedere a verifica di coerenza, di offrire una polizza.	1.Il comma 2 individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura delle informazioni idonee a verificare la coerenza del contratto rispetto alle esigenze e richieste assicurative e previdenziali del contraente menzionate al comma 1. 2. Come specificato dal comma 5 dell'articolo in commento, qualora il contraente dovesse opporre rifiuto a fornire le informazioni di cui ai commi 1 e 2, il distributore non sarà nelle condizioni di verificare l'adeguatezza del prodotto richiesto. In tale caso, il distributore dovrà fornire al contraente una specifica avvertenza sull'impossibilità di effettuare le verifiche alle quali è tenuto.



	sottoscrizione del distributore di cui al comma 6, si chiede conferma che lo stesso possa essere effettuato anche (se del caso) dall'intermediario incaricato dal distributore che abbia rapporti diretti con il contraente (ad esempio un agente, broker etc). 4. Si chiede altresì un chiarimento circa l'ammissibilità che la raccolta delle informazioni sulle richieste ed esigenze del contraente (c.d. demand & needs) in fase di profilatura della clientela, funzionale alla successiva valutazione di adeguatezza (testing), possa essere fatta una tantum anche in una fase precedente a quella della vendita, con validità esempio annuale (se pur con meccanismi di aggiornamento periodico, come già previsto nel regime MiFID I e II), mentre il test di adeguatezza (quindi la verifica tra le informazioni raccolte dal cliente e le caratteristiche del prodotto venduto o consigliato) sia svolto prima di ogni singola sottoscrizione (al pari del regime MiFID I e II). Inoltre, con riferimento a tutti i prodotti di investimento assicurativi si chiede conferma che la valutazione di adeguatezza possa essere svolta a livello di portafoglio, come attualmente previsto per i soli prodotti di Ramo III.	effettuata dal distributore che entra direttamente in contatto con il contraente.
--	---	---



338	ASSORETI	58	6	Il comma 6 dell'articolo 58 individua	Proposta non accolta.
330	AGGUNETI	30		in capo ai distributori l'obbligo di	La disposizione in commento è posta anche
					nell'interesse dello stesso distributore, che potrà
				acquisire dal contraente apposita	
				dichiarazione sottoscritta sia dallo	dimostrare di aver espressamente reso edotto il
				stesso che dal distributore nel caso	contraente della non idoneità del contratto alle sue
				in cui la proposta ricevuta non risulti	esigenze.
				coerente con le sue richieste ed	Il consulente fuori sede è a tutti gli effetti
				esigenze.	intermediario, come tale soggetto alla relativa
				Tale disposizione pone un gravoso	disciplina, ivi incluso l'obbligo di valutazione delle
				onere in capo al distributore che non	"demands and needs" per la distribuzione di prodotti
				trova riscontro nell'IDD, il cui articolo	assicurativi.
				30 prevede, analogamente con	Il distributore valuterà l'ampiezza delle deleghe
				quanto recato dalla MiFID II, che nel	conferite alla propria rete, fermo restando gli obblighi
				caso in cui il prodotto o il servizio non	di vigilanza sulla stessa.
				sia appropriato per il cliente o	
				potenziale cliente l'intermediario lo	
				avverta di tale situazione, anche	
				utilizzando un formato	
				standardizzato.	
				Inoltre, nell'operatività esercitata fuori	
				sede da parte delle banche e delle	
				SIM attraverso i consulenti finanziari	
				abilitati all'offerta fuori sede sarebbe	
				impensabile che la suddetta	
				dichiarazione venisse sottoscritta	
				ogni volta da un delegato in sede	
				dell'intermediario. D'altro canto,	
				porrebbe delicati problemi anche la	
				sottoscrizione di tale dichiarazione da	
				parte del consulente finanziario	
				abilitato all'offerta fuori sede che	
				materialmente la consegna al cliente.	
				Tale consulente finanziario, infatti,	
				non è dotato, di norma, di alcun	
				potere di rappresentanza	
				dell'intermediario, al fine di prevenire	

				operatività potenzialmente	
				pregiudizievoli per la clientela e	
				quindi per l'intermediario preponente.	
				L'esclusione del potere di	
				rappresentanza diventa praticamente	
				una necessità organizzativa e	
				prudenziale nelle "reti" più grandi,	
				formate da centinaia e in taluni casi	
				da migliaia di consulenti finanziari. La	
				sottoscrizione della dichiarazione in	
				esame da parte del consulente	
				finanziario abilitato all'offerta fuori	
				sede striderebbe invece fortemente	
				con l'assenza del potere di	
				rappresentanza.	
				Si chiede pertanto di valutare la	
				possibilità di escludere la necessità	
				della sottoscrizione della	
				dichiarazione in oggetto da parte sia	
				del contraente sia del distributore	
				(senza dubbio di quello primario ma,	
				auspicabilmente, per le ragioni	
				rappresentate, anche del consulente	
				incaricato), rimettendosi al	
				distributore primario l'individuazione	
				delle modalità più idonee a	
				comprovare, nel suo stesso	
				interesse, l'avvenuta consegna della	
000	DI A B'	50		dichiarazione.	Proposition and the second sec
339	DLA Piper	58	6	Si prega di chiarire se la	Proposta non accolta.
	Studio legale e			specificazione dei motivi relativi alla	Il comma 6 della disposizione in commento richiede
	tributario			mancanza di coerenza tra le	espressamente che il distributore dia evidenza al
				proposte assicurative e previdenziali	contraente dei motivi per cui la proposta contrattuale
				con le richieste ed esigenze dei	ricevuta non è coerente con le sue esigenze.
				contraenti possa avvenire mediante	Tale previsione risponde, peraltro, all'interesse dello
				indicazione verbale precisa, da parte	stesso distributore che potrà dimostrare di aver



				dell'intermediario o dell'impresa distributrice, di tali motivi al contraente, dandone poi evidenza in una dichiarazione generica o se anche la dichiarazione, contenente i motivi, debba essere formulata in forma specifica.	diligentemente adempiuto al suo compito consulenziale.
340	ANIA	58	7	La disposizione stabilisce che i distributori conservino traccia documentale della valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, in base alle modalità previste dal successivo articolo 67. Si chiede conferma all'Istituto che la traccia documentale da conservare riguardi il questionario di demands and needs debitamente compilato.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che distributore tiene traccia documentale idonea a comprovare lo svolgimento delle attività richieste dall'articolo 58.
341	AIBA	59		Si suggerisce di inserire nell'articolato un comma che riproponga il contenuto dell'articolo 56 comma 4 per i casi di collaborazioni orizzontali.	Proposta parzialmente accolta. L'articolo 58 è stato integrato con il riferimento alle collaborazioni orizzontali. Pertanto, il rinvio operato all'articolo 58 dalla disposizione in commento rende superflua una ulteriore previsione espressa.
				Con riferimento al comma 3, non si condivide il dispositivo che costringerebbe l'intermediario a rendere copia di una serie complessa di documenti e scambi informativi con le compagnie, che per di più dovrebbe essere controfirmata dal contraente. L'interesse del cliente è quello di ricevere una comunicazione conclusiva dell'intermediario circa il consiglio personalizzato che orienta	Proposta parzialmente accolta. Il comma 3 è modificato al fine di precisare che la sottoscrizione riguarda solo la documentazione contenente la raccomandazione personalizzata di cui ai commi 1 e 2, fermo restando che l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 67 deve riguardare la documentazione relativa a tutta l'attività svolta. La sottoscrizione della suddetta documentazione appare, peraltro, funzionale anche a tutelare l'intermediario in termini di responsabilità sull'attività di consulenza svolta.

			la sua scelta finale (tra gli n prodotti adeguati si segnala quello più adatto al cliente). Tale informazione non è ricompresa nell'allegato 4, ove pure potrebbe trovare collocazione tale informazione. Pertanto si propone una diversa formulazione del comma 3 come segue: "La documentazione concernente l'attività svolta ai sensi del presente articolo, unitamente alla relazione finale consegnata al contraente per l'attività di consulenza debitamente controfirmata, è conservata con le modalità di cui all'articolo 67".
342	SNA	59	a) Sarebbe opportuno che l'IVASS valutasse l'inserimento nel Regolamento della norma di cui all'articolo 119 ter del CAP (nuovo) in base al quale il distributore "acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste e esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto". b) Inoltre, lo SNA ritiene di proporre all'IVASS l'eliminazione del comma 3) in quanto onere gestionale in più per l'intermediario e anche per il contraente. Proposta non accolta. a) La previsione è già presente nella norma primaria (articolo 119-ter del CAP), cui la disposizione regolamentare in commento fa rinvio . (articolo 119-ter del CAP), cui la disposizione regolamentare in commento fa rinvio . (Proposta non accolta. b) Tuttavia, il comma 3 viene modificato nell'ottica di una maggiore semplificazione. Si veda la risoluzione al commento n. 341.



343	ABI	59	1	Si chiede di dettagliare i contenuti della raccomandazione personalizzata sia per i prodotti danni sia per i prodotti di investimento assicurativi. Con particolare riferimento ai "motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente", si chiede conferma che sia sufficiente riepilogare gli esiti positivi della valutazione di adeguatezza effettuete	Proposta non accolta. Il contenuto della raccomandazione personalizzata non può essere definito in modalità standardizzata, in quanto ogni caso concreto potrebbe richiedere un'attività di verifica e valutazione specifica. Rientra tra i doveri professionali e le competenze del distributore svolgere un'attività consulenziale idonea a confezionare una raccomandazione personalizzata esaustiva e completa, il cui contenuto dipende dal tipo di consulenza fornita, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 o comma 4 del CAP.
344	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	59	1	Posto che l'obbligo di fornire una raccomandazione personalizzata, in caso di vendita di prodotti assicurativi effettuata previa prestazione di una consulenza da parte del distributore, deriva dall'articolo 20, par. 1 della Direttiva IDD, e che quest'ultima non specifica i contenuti di tale raccomandazione, si chiede di precisare se per tale raccomandazione personalizzata sia previsto o debba essere previsto un determinato format e/o un contenuto minimo.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda risoluzione al commento n. 343.
345	Anapa	59	2	La disposizione coerentemente con la natura altamente professionale della prestazione rimettono alla sensibilità e competenza del distributore la selezione del numero minimo di contratti e di fornitori da prendere in considerazione ai fini della miglior soddisfazione dell'interesse del potenziale cliente.	Proposta non accolta. Non è possibile determinare a priori un numero minimo di contratti e di fornitori da prendere in considerazione ai fini della disposizione in commento, posto che peraltro non si può avere certezza che sia disponibile sul mercato un numero minimo di contratti idonei in relazione allo specifico rischio da mettere in copertura. E' rimessa alla professionalità dell'intermediario



				Sembra peraltro ragionevole circostanziare l'ambito di esame ed indicare un numero minimo di contratti e fornitori su cui è fondata la consulenza. La disposizione potrebbe essere così integrata: "() sull'analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili ad assumere le garanzie d'interesse del contraente. Ove esiste una offerta diversificata, l'esame deve almeno prendere in considerazione i prodotti offerti da tre dei principali operatori di quel segmento del mercato.	individuare un numero congruo, anche in funzione della tipologia delle coperture offerte e della relativa diffusione sul mercato.
346	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	59	2	Si consiglia di valorizzare l'inciso "secondo criteri professionali" presente nella formulazione di cui all'articolo 119 ter comma 4 del CAP.	Proposta non accolta. La previsione è già presente nella norma primaria (articolo 119- <i>ter</i> del CAP), cui la disposizione regolamentare in commento fa rinvio.
347	ACB	59	3	Non si comprende la ragione che giustifichi la necessità di far sottoscrivere la documentazione concernente l'attività svolta dall'intermediario relativa alla vendita con consulenza. La sottoscrizione del contraente non libera infatti l'intermediario rispetto al corretto adempimento delle attività di consulenza, del quale l'intermediario dovrà tenere traccia documentale ai sensi dell'articolo 67 dello schema di regolamento.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 341. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del presente Regolamento, gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 possono essere assolti anche con modalità informatiche, restando immutato l'obbligo di sottoscrizione della documentazione comprovante l'esito dell'attività svolta, anche, ove possibile, mediante firma digitale o elettronica.



348	ASSORETI	59	3	Inoltre, la prova dell'invio della raccomandazione personalizzata, come previsto dall'articolo 120-quater del Codice relativo alle modalità di informativa precontratuale, dall'articolo 56 comma VI e 61 comma IV e dell'articolo 74 dello schema di Regolamento, potrà essere data anche avvalendosi di modalità informatiche (tramite e-mail o sito internet). Si propone pertanto di eliminare il comma 3 in questione. La norma appare di difficile lettura in quanto non chiarisce quali documenti debbano essere sottoscritti dal cliente. In ogni caso la previsione di tale sottoscrizione introduce un onere non previsto dall'IDD. Si chiede pertanto a codesta Autorità di valutare la possibilità di eliderla dal testo finale del provvedimento e di introdurre in suo luogo, in base al principio della proporzionalità della regolamentazione, l'obbligo alternativo dell'intermediario di conservare la prova del corretto invio della documentazione, conformemente alla soluzione già individuata nell'articolo 56, comma 6 (al cui commento si rinvia).	Proposta non accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 341 e 347.
349	Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	59	3	Si consiglia di allineare la previsione a quanto previsto dall'articolo 58 comma 7, eliminando la necessità di sottoscrizione del contraente e richiedendo di conservare la mera	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 341.



				traccia documentale dell'attività eseguita. Per una gestione economica ed efficiente dell'attività, si chiede di specificare che relativamente al secondo comma sia sufficiente conservare la raccomandazione personalizzata fornita.	
350	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti - Avv. Mario Zanin	59	3	L'articolo 59, comma 3, prevede che "La documentazione concernente l'attività svolta ai sensi del presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all'articolo 67". A tal proposito, si osserva che l'articolo 119-ter, CAP, così come modificato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68, che disciplina, a livello primario, la consulenza e le norme per la vendita con consulenza, non prevede alcun obbligo di sottoscrizione, da parte del cliente, della documentazione concernente l'attività svolta dall'intermediario. L'introduzione dell'obbligo di sottoscrizione in sede di Regolamento sembrerebbe imporre un onere aggiuntivo in capo all'intermediario che non trova riscontro nella norma di rango primario e, per tale ragione, si richiede di eliminare dal comma in esame l'inciso "debitamente sottoscritta dal contraente". In ogni caso, l'estensione del	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 341.



				predetto obbligo alla documentazione concernente tutta l'attività svolta ai sensi del secondo comma del presente articolo, sembrerebbe implicare che, in caso di prestazione del servizio di consulenza indipendente, l'intermediario debba far sottoscrivere al contraente tutta la documentazione relativa all'analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato. Una siffatta interpretazione comporterebbe un onere sproporzionato a carico dell'intermediario, oltre che un inutile appesantimento del set di documenti consegnati al cliente. Alla luce di quanto sopra, in subordine alla richiesta supra avanzata, si propone di aggiungere, dopo le parole "l'attività svolta ai sensi" le parole "del comma 1"; in alternativa, e sempre in via subordinata rispetto alla prima richiesta, si suggerisce di chiarire che la documentazione, da sottoporre alla firma del contraente e da conservare ai sensi dell'articolo 67, sia esclusivamente quella relativa all'attività di cui al comma 1.	
351	SHARE	59	3	L'attività svolta per fornire una consulenza imparziale può prevedere elaborati interni dell'intermediario. Devono essere sottoposti a firma del contraente?	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La modifica apportata al comma 3 dell'articolo 59 chiarisce la documentazione che deve essere sottoposta alla firma del contraente. Si veda anche la risoluzione al commento n. 341.



352	SHARE	60		Si richiede di inserire che la documentazione sia in primis fornita al cliente in digitale presso la email da lui indicata come recapito preferito in cui ricevere documenti, laddove non possibile in forma cartacea.	Proposta non accolta. La documentazione precontrattuale e contrattuale è consegnata al contraente con le modalità indicate dagli articoli 120-quater del CAP e 61 del presente Regolamento, che contemplano anche il supporto durevole e internet.
353	Taurini –Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	60, 66		Stante la ricomprensione nella definizione di contraente dell'aderente di un contratto in forma collettiva, non è chiaro il rapporto tra l'articolo 60 per cui il contraente (e quindi anche l'aderente) deve ricevere copia di tutta la documentazione di legge e l'articolo 66 che limita, invece, in parte tale obbligo in ipotesi di contratto con premio inferiore a 100 euro e accessori a beni e servizi e di contratti in forma collettiva in cui l'aderente non contenta alcun costo.	L'osservazione è superata dalla nuova formulazione del testo regolamentare. In particolare, è stata inserita la definizione di "aderente" ed è stato riformulato l'articolo 66 in tema di polizze collettive in un'ottica di proporzionalità. Per una disamina dettagliata della questione, si vedano le singole risoluzioni ai commenti relativi all'articolo 66.
354	AIBA	60	1	In relazione a quanto suggerito in merito all'articolo 59 comma 3, si propone di integrare il comma come segue: "I distributori rilasciano al contraente la documentazione di cui all'articolo 56, quanto previsto all'articolo 59 comma 3 ove applicabile, nonché copia del contratto"	Proposta non accolta. L'osservazione è superata dalla nuova formulazione dell'articolo 59, comma 3. Si veda anche la risoluzione al commento n. 341.
355	Martano Assicurazioni Srl	60	1	Si suggerisce di eliminare dal comma le parole "oltre alla documentazione di cui all'articolo 56"	Proposta non accolta. L'articolo in commento costituisce una norma di carattere generale riepilogativa della



356	ANIA	61	3 e 5	Le norme attribuiscono al contraente la possibilità di scegliere, contratto per contratto, le modalità con le quali ricevere la documentazione relativa alle polizze stipulate. E' di tutta evidenza che tali previsioni risultano per le imprese particolarmente gravose, relativamente alla	documentazione che il distributore deve consegnare al contraente. Proposta non accolta. La modalità proposta non è contemplata né dalla IDD né dal novellato CAP. Per soddisfare le esigenze di economicità e semplificazione, l'articolo 61, comma 5 già consente al contraente di scegliere una stessa modalità di comunicazione per tutti i contratti che andrà a sottoscrivere con lo stesso distributore.
357	Taurini - Hazan	61	3	gestione/memorizzazione della scelta volta per volta effettuata dal contraente stesso, al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti con sistemi di comunicazione coerenti con la volontà esplicitata da quest'ultimo. Per rendere l'impatto delle disposizioni in parola più proporzionale, fermo restando la tutela del contraente, si potrebbe valutare l'ipotesi che il contraente stesso effettui una scelta univoca in merito alla modalità di ricezione della documentazione relativa a tutti contratti stipulati e, in deroga a quanto precedentemente manifestato, possa richiedere una modalità di trasmissione diversa per un singolo contratto. Si chiede all'Istituto di riformulare la disposizione nel senso detto.	Di contro, la previsione di un'unica modalità di comunicazione non può invece essere imposta al contraente in quanto, per la tipologia dei diversi contratti sottoscritti o per sopravvenute esigenze del contraente stesso, tale soluzione potrebbe non essere idonea a soddisfare le esigenze di trasparenza e completezza dell'informazione.
357	Taurini – Hazan	61	3	Stante la possibilità per i contraenti di	Proposta non accolta.
	Studio legale -			modificare in ogni momento la	Tanto la IDD quanto l'articolo 120-quater, comma 1,



	Avv. Maurizio			modalità di comunicazione, optando	del CAP prevedono che le comunicazioni al
	Hazan			per cartaceo od elettronico, si può ritenere ancora ammessa la possibilità per l'impresa di prevedere il rimborso dei costi amministrativi per il cliente che richieda in caso di rapporto assicurativo il passaggio da modalità elettronica a cartacea? Devono infatti considerarsi gli impatti sulla struttura data dalla stampa e dalla trasmissione in via tradizionale della detta documentazione.	contraente siano effettuate a titolo gratuito. Si veda al riguardo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo del CAP, ai sensi del quale: "se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo."
358	ABI	61	4	Andrebbe chiarito che, in aggiunta al supporto durevole non cartaceo o tramite internet, vi è la possibilità di fornire la documentazione precontrattuale attraverso supporto elettronico anche diverso da un supporto durevole non cartaceo o da internet. Si vuole qui prendere in considerazione la casistica della sottoscrizione di un contratto assicurativo non a distanza, ma con la presenza fisica del cliente e dell'addetto dell'intermediario per mezzo di strumentazione elettronica (es. tablet). In questo caso, il contratto verrebbe formato quale documento informatico e la relativa documentazione precontrattuale verrebbe anch'essa fornita e sottoscritta elettronicamente per mezzo di un supporto che non può definirsi durevole e che potrebbe (dovrebbe) essere parificato per equivalenza ad una pagina internet	Proposta non accolta. Si precisa al riguardo che le modalità di comunicazione e informativa sono individuate dall'articolo 120-quater del CAP. Ferma restando la possibilità di mettere a disposizione del contraente strumenti elettronici per la consultazione della documentazione e la sottoscrizione di documenti attraverso soluzioni di firma grafometrica, digitale o elettronica, la norma primaria richiede che la documentazione venga consegnata o trasmessa al contraente, non essendo sufficiente la visualizzazione temporanea della stessa.



				personalizzata. Considerato anche il giusto "favor" di cui al successivo articolo 62 per la tecnologia, non si comprenderebbe perché in un'ipotesi del genere la documentazione precontrattuale dovrebbe necessariamente essere fornita su formato cartaceo, invece che poter essere visualizzata su tablet.	
359	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	61	4	Il primo comma dell'articolo 61 già fa riferimento a tutti gli obblighi di comunicazione e consegna previsti dal Regolamento, non sembrando dunque necessaria la specificazione di cui al quarto comma. In via subordinata, laddove si decidesse di mantenere la previsione, si consiglia di estendere l'ambito ad un numero maggiore di obblighi (ad es. quelli di cui all'articolo 57).	Proposta non accolta. L'articolo 61, comma 4, precisa che anche se il contraente ha scelto di ricevere l'informativa precontratuale e le comunicazioni su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore non può esimersi dagli adempimenti di cui agli articoli 58 e 59, anche avvalendosi di modalità informatche. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 57, da assolvere con le modalità di cui all'articolo 56, sono invece ricomprese nel concetto di "informativa" richiamato nel comma 4 dell'articolo 61.
360	SNA	62		Lo SNA propone l'inserimento di una precisazione al comma 1) secondo la quale tutto l'articolo 62 è riferito esclusivamente alle imprese e non ai distributori. Si tratta di una norma gravosa per i distributori, che devono programmare un onere poco coerente con la loro attività.	Proposta non accolta. La disposizione, peraltro corrispondente all'analoga previsione del Regolamento IVASS n. 8/2015, è volta a incentivare, senza obbligare, la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito dei rapporti tra imprese/intermediari/clienti.
361	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti - Avv. Mario Zanin	62	3	La disposizione dell'articolo 62, comma 3, prevede che "I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le	Proposta non accolta. La disposizione si applica ai sistemi adottati dai distributori.



				disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali". In considerazione del fatto che i distributori, nella maggior parte dei casi, si avvalgono di sistemi di firma elettronica avanzata fornita dalle imprese di assicurazione, si chiede di aggiungere la seguente precisazione all'inizio della disposizione: "Fermo restando la responsabilità delle imprese di assicurazione che forniscono soluzioni di firma elettronica avanzata relativamente alla firma da apporre da parte del contraente,". Questa precisazione è necessaria in considerazione dal fatto che gli intermediari di norma utilizzano le	
362	SHARE	62	3	soluzioni di tal genere fornite dalle imprese di assicurazione Premesso che: - nei documenti contrattuali fra le compagnie e i contraenti gli intermediari vengono menzionati solo a livello codice intermediario e, a volte, codice dell'intermediario facente parte della sottorete dell'intermediario principale; - I distributori, nella maggior parte dei casi, si avvalgono di sistemi di firma elettronica avanzata fornita dalle compagnie, ma gli obblighi di rispetto delle norme sono in capo ai distributori. Si richiede che le copie della	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La conservazione digitale della documentazione è prevista dall'articolo 67, comma 4, del presente Regolamento a condizione che sia rispettata la normativa di settore.



363	SNA	63	documentazione l'articolo, possa essere conservata come copia autentica e visibile dal contraente sia sul sito della compagnia che di quello dell'intermediario a cui fa riferimento la polizza. Lo scopo è di agevolare la diffusione della digitalizzazione degli archivi e liberare costi e spazi dovuti agli archivi cartacei; questo vale sia per gli operatori del mercato assicurativo che per i contraenti di polizze. Un esempio dei benefici di questa richiesta ne sia la possibilità per il contraente o l'assicurato di esibire il proprio contratto via web in caso di contestazione da parte della polizia locale che ancora oggi chiede la copia della quietanza RCA. Al comma 2 proponiamo la cancellazione della locuzione	Proposta non accolta. In merito al comma 2, si segnala che la locuzione, in
			"espressamente in tale qualità", in quanto trattasi di termine che può ingenerare diverse posizioni da parte delle imprese e la prassi del mercato ha dimostrato la sua inapplicabilità.	commento, corrispondente all'analoga previsione del Regolamento ISVAP n. 5/2006, risponde ad esigenze di garantire l'identificazione della destinazione della somma corrisposta, posto che tra cliente e intermediario potrebbero anche intercorrere rapporti di altra natura.
			Analogamente proponiamo la cancellazione della locuzione "in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti", in quanto tale indicazione ha rinvenuto numerose difficoltà procedurali e operative da parte delle imprese. A parere dello SNA l'IVASS ha inserito un comma 3 che impone agli	Quanto al riferimento alle modalità consentite dalle imprese preponenti, la disposizione si riferisce chiaramente all'ipotesi - prevista dal comma 1, in attuazione dell'articolo 117 CAP - in cui i premi sono regolati tramite l'intermediario. In tale caso, risulta funzionale al suddetto potere di incasso che l'intermediario abbia il dovere di ottemperare alle istruzioni/indicazioni fornite dalle imprese, garantendo la piena corrispondenza tra le somme



				intermediari di rimettere all'impresa le somme percepite a titolo di premi, secondo le istruzioni da essa impartite. Tale comma, di nuova concezione, compromette l'impianto stesso dell'articolo del Regolamento sulla separazione, introducendo un ulteriore onere per gli intermediari, che le imprese, attraverso indicazioni e istruzioni, possono cambiare o integrare. E' consigliabile a nostro parere cancellare questo inserimento normativo, che autorizzerebbe l'IVASS a portare avanti la proposta non coerente per gli intermediari di modifica dell'articolo 117 CdA.	percepite dagli assicurati e quelle da lui versate o comunque mantenute nella disponibilità delle imprese medesime. Le previsioni in commento rappresentano indispensabile strumento per garantire la tenuta del sistema assicurativo. Si precisa, in ogni caso, che la disposizione non introduce sostanziali elementi di novità, considerato che l'impresa è titolare delle somme presenti sul conto separato, delle quali l'intermediario è depositario.
364	Thesis Consulting	63	1	Si propone di specificare che eventuali importi diversi dai premi assicurativi (ad esempio: onorari, spese legali per il recupero dei premi insoluti, canoni di black box installate dal cliente tramite il distributore,ecc), solo se direttamente connessi ad uno specifico contratto e da pagarsi in concomitanza del premio assicurativo, possano essere incassati sul conto corrente separato unitamente al premio stesso. Ciò eviterebbe al cliente di effettuare pagamenti su conti distinti per un'unica operazione evitando errori e soprattutto di evitare duplicazione degli oneri, che tipicamente in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario gravano sul cliente. Allo stesso modo l'incasso sul medesimo	Proposta non accolta. Posto quanto previsto dall'articolo 117, comma 1 del CAP, che individua le partite assicurative che possono transitare sul conto corrente separato (i premi pagati all'intermediario, al lordo delle provvigioni ove non sia consentito il versamento del premio al netto delle medesime, e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione), l'intermediario, al fine di non gravare di inutili oneri i propri clienti, può ricevere da questi ultimi un unico pagamento sul conto separato, comprensivo del premio e di altre voci comunque riferite a servizi assicurativi individuati o individuabili e previo accordo con l'impresa preponente. In tali casi, sarà cura dell'intermediario, per evidenti esigenze di accountability ovvero di trasparenza e compliance amministrativo-contabile, adottare idonee misure che consentano di identificare agevolmente gli importi riferiti alle voci di cui al citato articolo 117 CAP (a titolo esemplificativo,



				conto permetterebbe agli operatori una gestione amministrativa più efficiente, fermo restando la necessità di prevedere adeguate procedure al fine di poter distinguere in ogni momento la quota riferibile ai premi assicurativi da quella riferibile ad altre partite, anche ai fini dell'articolo 117, comma 2 del Codice. Vero è che la lettera al mercato del 06/11/2017 fornisce un quadro molto chiara, d'altra parte occorre considerare che un intermediario che intenda ricevere pagamenti congiunti dovrebbe necessariamente optare per operare in regime di fideiussione bancaria gravandosi del relativo onere anche qualora intendesse comunque mantenere separate tutte le partite relative alla gestione generale della propria impresa. Al fine di mantenere inalterato il livello di tutela garantito dal conto separato, tali importi potrebbero essere solamente trasferiti ad un altro conto di gestione intestato all'intermediario, restando preclusa la possibilità di effettuare movimenti in uscita diversi	richiedere al cliente che il bonifico complessivo specifichi le singole voci/causali e il rispettivo ammontare; aggiornare costantemente la contabilità interna; procedere tempestivamente al giroconto degli importi diversi da quelli di cui all'articolo 117, comma 1, del CAP).
365	ACB	63	2	da quelli attualmente previsti La previsione dell'ultimo periodo sembra in contrasto con quella del primo periodo. Infatti dapprima si	Proposta non accolta. La disposizione replica quanto già previsto nella corrispondente previsione del Regolamento ISVAP n.
				prevede che i premi ricevuti dall'intermediario debbano essere versati con immediatezza sul conto	5/2006. Peraltro, la modifica richiesta sarebbe in aperto contrasto con la <i>ratio</i> sottesa al principio di



				separato, precisando però che, con il termine immediatezza si intende dire al massimo nei 10 giorni da quando i premi sono incassati. Per contro, nell'ultimo periodo si sancisce il divieto per l'intermediario di versare i premi o gli importi dovuti a titolo di indennizzo su conti diversi da quello separato, facendo capire che l'intermediario non possa ricevere tali importi su conti diversi da quello separato nemmeno per i 10 giorni concessi dalla stessa norma. Si suggerisce pertanto di modificare l'ultimo periodo nel modo seguente: "Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti	separatezza patrimoniale.
366	ASSILEA	63	2	separato, fatto salvo quanto previsto al periodo che precede". Con riferimento all'obbligo di separazione patrimoniale dettato dalla norma in commento, ed in particolare avuto riguardo all'obbligo per l'intermediario che riceve i pagamenti dei premi su un conto corrente - bancario o postale - separato, la norma prevede che "Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti".	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del Regolamento sulle modalità e i termini di versamento dei premi sul conto separato, il distributore/società di <i>leasing</i> definisce e concorda con l'impresa emittente le modalità di versamento del premio sul conto corrente separato, in caso di pagamento della quota premio unitamente al canone di <i>leasing</i> .



		-	-	Nall'ambita dell'aparatività lagata si	
				Nell'ambito dell'operatività legata ai contratti di leasing, la quota di premio assicurativo è corrisposta dal cliente unitamente al canone di leasing e, dunque, attraverso un unico versamento (SEPA). • stante tale operatività si chiede conferma del fatto che il requisito dell'immediatezza richiesto dal comma 2 dell'articolo 63 è comunuqe soddisfatto nelle ipotesi in cui l'intermedario provveda a trasferire sul conto separato il versamento	
				delle somme ricevute dal cliente a titolo di quota premio assicurativo entro 10 giorni - sempre ammessi dalla norma - dal ricevimento del pagamento (che comprende, in origine, anche la parte di canone per il contratto di leasing).	
367	F.T.O.	63	2	Poiché il mercato di riferimento, come evidenziato, è caratterizzato da una raccolta premi di scarsa rilevanza, e stante che le regole di separazione patrimoniale potrebbero rendere gravosa per la maggioranza degli operatori del settore l'attività di distribuzione assicurativa, con grave nocumento anche per l'assicurato finale il quale ha nell'operatore turistico il proprio riferimento per quanto riguarda le coperture viaggio, si chiede, in coerenza ed omogeneità con le consuetudini del canale distributivo, di escludere dall'obbligo	visti del gion a e mio rso,



				di separazione patrimoniale quegli intermediari accessori iscritti nelle sezioni E accessoria ed F ed operanti ex articolo 107, comma 4, lettera a) pt 2) del Codice delle Assicurazioni che hanno un volume di affari non rilevante, ad esempio sotto i 5.000 Euro annuo. In ogni caso, per le medesime ragioni di cui sopra e sempre con riferimento agli intermediari accessori iscritti nelle sezioni E accessoria ed F ed operanti ex articolo 107, comma 4, lettera a) pt 2) del Codice delle Assicurazioni, si chiede di voler allungare da 10 a 40 giorni il termine per il versamento.	
368	Iannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	63	2	Si consiglia di specificare che l'intermediario non possa procedere a compensazione tra le somma depositate a titolo di premio sul conto separato e le somme dovute dalla compagnia all'intermediario, diverse dalle provvigioni dovute sui medesimi contratti cui si riferiscono i premi.	Proposta non accolta. La disposizione in commento già prevede che il distributore possa trattenere dai premi riscossi unicamente le provvigioni. Diversamente verrebbe meno la ragion d'essere del conto corrente separato con tutte le garanzie ad esso connesse ai sensi dell'articolo 117 del CAP.
369	Leonelli Silvio- SOGEINT - Agente UnipolSai	63	2	Perché dover versare i premi incassati al lordo delle provvigioni, quando il debito nei confronti dell'Impresa è al netto delle provvigioni ? La situazione attuale obbliga alla doppia operazione bancaria: versamento dei premi lordi incassati e successivo prelievo delle provvigioni spettanti all'intermediario.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Le modalità di versamento del premio al netto delle provvigioni possono essere concordate tra l'intermediario e l'impresa preponente.



370	Soisy SpA	63	2	"i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale o un conto di pagamento separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 27.
371	Taurini –Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	63	2	Ci si chiede se gli istituti di pagamento debbano dotarsi di un conto separato in aggiunta al conto di pagamento o, stante la loro ricomprensione ex lege all'interno della sez. D del Registro, debba essere interpretato nel senso della sufficienza a fini operativi dell'utilizzo del solo conto di pagamento.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Anche gli istituti di pagamento iscritti nella sezione D del Registro sono tenuti ad utilizzare per il versamento dei premi il conto corrente separato o, in alternativa, la fideiussione bancaria di cui all'articolo 117 del CAP.
372	AIBA	63	4	Si suggerisce la soppressione del comma tenuto conto che il codice delle assicurazioni non subordina l'obbligo di conto separato alla sottoscrizione di accordi con le imprese. Inoltre, non si comprende quale disciplina sarebbe applicabile nel caso in cui il broker non sia nelle condizioni richiamate dal comma in esame; laddove le disposizioni dei commi 1 e 2 sono senz'altro di maggior tutela per i clienti.	Proposta non accolta. La previsione riproduce quanto disposto dall'articolo 118, comma 2, del CAP, il quale, con riguardo agli iscritti nella sezione B, subordina l'effetto liberatorio nei confronti del contraente alla sussistenza di uno specifico accordo con l'impresa che autorizzi tali intermediari all'incasso dei premi e/o al pagamento delle prestazioni. Il richiamo espresso all'impresa implica che l'intervento di quest'ultima sia imprescindibile per conferire efficacia liberatoria ai pagamenti nel caso di accordo concluso dal broker con l'agente.
373	Silvio Leonelli – SOGEINT – Agente UnipolSai	64	1	Perché garantire un importo pari al 4% dei premi incassati, quando il debito nei confronti dell'Impresa (e del Consumatore) è al netto delle provvigioni?	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Il contraente e l'impresa devono poter disporre di una garanzia adeguata cui fare ricorso nel caso di incapacità dell'intermediario ad assolvere ai propri obblighi connessi al versamento dei premi.
374	ANIA	64	1,2	La norma prevede che tra i soggetti	L'osservazione non richiede modifiche al testo



				che possono dotarsi di fideiussione bancaria, in luogo del conto separato, sono annoverati anche gli intermediari assicurativi accessori di cui alla sezione F del registro. Tuttavia, si segnala al riguardo che la norma primaria (articolo 117, III comma bis, del CAP) prevede l'utilizzo della fideiussione solo agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D. Pertanto si invita l'Istituto a fare chiarezza sul punto.	regolamentare. Si precisa al riguardo che l'articolo 109-bis, comma 3, del CAP prevede espressamente che: "l'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117.", richiamando l'articolo per intero e senza eccezioni.
375	ANIA	64	4	Si chiede ad IVASS un chiarimento in merito all'inciso "monte premi netto", ritenendo che lo stesso non possa prevedere l'esclusione dell'imposte.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La fideiussione è calcolata sulla base del monte premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente al netto degli oneri fiscali.
				Con riferimento al comma 4, si chiede all'Istituto di eliminare il termine "netto" o, in alternativa, di chiarire che, con riferimento al "monti premi netto", si intendano escludere quei premi assicurativi afferenti a contratti direttamente sottoscritti dall'impresa di assicurazione e assegnati all'intermediario.	Proposta non accolta. Il monte premi di cui al comma 4 include solo i premi effettivamente incassati dall'intermediario.
376	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	64	4	Si chiede di precisare se l'ammontare del monte premi netto su cui viene determinato l'importo della fideiussione bancaria deve tenere in considerazione anche i premi incassati dall'intermediario	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Il CAP individua quale base di calcolo ai fini della stipulazione della fideiussione bancaria la produzione complessivamente riferibile all'intermediario.



			"proponente" con cui l'intermediario, tenuto all'obbligo di stipulare la fideiussione, ha in essere un accordo di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012.	
377	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	64 4	- Le Imprese impongono di essere nominate nella fidejussione. Per gli accordi di libera collaborazione, che qualche volta può essere occasionale e non strutturata, si dovrà usare un termine generico o basta ricomprendere i relativi premi nella somma da garantire? - In caso di collaborazione orizzontale, sarà necessario precisare che i premi incassati dal proponente contribuiranno a costituire il monte premi garantito da questi. I premi non incassati dal proponente ma versati direttamente all'emittente dovranno costituire il monte premi garantito da quest'ultimo. Altrimenti avremmo una doppia fidejussione sullo stesso premio da garantire.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo regolamentare. - Le modalità di stipula della fideiussione sono rimesse alla libera determinazione delle parti, fermi restando i criteri previsti dalla normativa di settore. - Si veda la risoluzione al commento n. 376.
378	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	65	Si consiglia di disciplinare la fattispecie dell'incasso da parte degli intermediari operanti in collaborazione orizzontale prevedendo (in analogia al caso dei broker, vista la mancanza di un accordo con la compagnia) il non prodursi dell'effetto liberatorio, salvo ratifica da parte della compagnia	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 376.



				stessa.	
379	ANIA	65	1	La norma stabilisce le modalità per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte degli intermediari assicurativi richiamando al riguardo i principi dell'articolo 118 del CAP. In particolare, l'ambito di applicazione della disposizione riguarda gli intermediari iscritti nella sezione B del registro. Tuttavia, da una lettura combinata con l'Allegato 4 – Parte II – Intermediari Assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro, si legge la seguente Avvertenza: l'intermediario iscritto nella sezione F del registro che non sia autorizzato all'incasso, ai sensi dell'accordo sottoscritto con l'impresa, comunica al contraente che il pagamento del premio all'intermediario medesimo o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'articolo 118 del Codice. Ciò posto, si propone di integrare il primo comma aggiungendovi anche il riferimento agli intermediari iscritti nella sezione F del registro: "L'articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B e F, purché:"	Proposta non accolta. L'applicazione dell'articolo 118, comma 1, del CAP agli intermediari iscritti nella sezione F è già prevista dall'articolo 109-bis, comma 3 del CAP. Nessun richiamo è invece operato agli atri commi del citato articolo.



				lettera b) "ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario", il testo della norma può rimanere invariato nel caso in cui venga accolta l'osservazione formulata dall'Associazione relativamente all'estensione del regime delle collaborazioni orizzontali anche agli intermediari assicurativi accessori di cui alla sezione F del registro (cfr. articolo 2, comma 1, lett. i – articolo 42, comma 3). Viceversa, qualora l'IVASS non ritenesse di accogliere tale richiesta, allora la presente lettera b) dovrebbe essere modificata all'inizio nel	
380	ANIA	65	2	seguente modo: "Nel solo caso di intermediari di cui alla sezione B" Coerentemente con l'osservazione precedente, si propone di integrare la disposizione in parola nel modo seguente: Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56, comma 3, lett. a) e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nelle sezioni B e F forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti, per quanto di rispettiva competenza".	•



381	ANIA	65	3	Coerentemente con le osservazioni sui primi due commi, si propone di integrare la disposizione in parola nel modo seguente: "L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti nelle sezioni B e F".	Proposta non accolta. Si vedano risoluzioni ai commenti nn. 379, 380 e 382.
382	Thesis Consulting	65	3	Dal tenore letterale della norma si evince che nell'ambito di un rapporto di collaborazione fra un intermediario sezione A o B proponente ed un intermediario sezione B emittente, l'intermediario proponete non possa incassare il premio se ciò non è previsto dall'accordo di collaborazione fra impresa ed intermediario emittente. Allo stesso modo, all'articolo 65, comma 1, lett b) è chiara la procedura quando B è proponente ed A emittente. La norma non dispone riguardo all'incasso dei premi da parte dell'intermediario proponente nell'ambito di una collaborazione fra due soggetti iscritti in sezione A.	Proposta non accolta. L'articolo 65, comma 3 si riferisce ai soggetti iscritti nella sezione E che collaborano con l'intermediario iscritto nella sezione B del RUI. Per maggiore chiarezza si provvede a riformulare il testo in commento.
383	AIBA	66		Premesso che le regole di comportamento connesse alle polizze collettive sono contenute anche nell'articolo 9 del documento di consultazione 6/2018 e che la lettura combinata delle due norme potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi in merito agli	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato in un'ottica di maggiore armonizzazione.



			adempimenti necessari nelle differenti fattispecie, suggeriamo un migliore coordinamento delle norme.
384	Candian Prof. Avv. Albina – Landini Prof. Sara – Nitti Prof. Santa	66	In vigenza dell'articolo 56 Regolamento 5, si è creata confusione negli operatori sugli obblighi informativi in caso di contratti stipulati in forma collettiva. In particolare i dubbi interpretativi riguardano l'applicabilità dell'articolo 56 in tutti i casi in cui sia stipulata una polizza collettiva, e ciò a prescindere dalla circostanza che il contraente sia anche intermediario. In altre parole anche nel caso in cui la collettiva fosse intermediata si ritiene che l'articolo 56 abbia introdotto una disciplina specificata e semplificata per le polizze collettive. La norma sotto il profilo della ratio legis prevede l'estensione degli obblighi informativi anche al singolo aderente oltre che al contraente quando l'aderente "sostiene in tutto o in parte l'onere economico connesso al premio o è portatore dell'interesse alla prestazione". La collocazione nel Regolamento di tale previsione ha ingenerato, da subito, dubbi sulla sua applicazione. A stretto rigore, adottando un'interpretazione letterale e sistematica, l'articolo 56 si applica alle ipotesi di collettive ove il contraente (rispetto al contratto collettivo) non svolge il ruolo di



intermediario. Tale interpretazione è supportata sia dall'utilizzo della locuzione contraente (e non già intermediario) 0 contraenteintermediario sia dal richiamo nella norma ad uno solo dei due elementi che in base all'articolo 3 comma 3 determinano l'assoggettamento della collettiva all'intermediazione assicurativa, ovvero il pagamento del premio a carico dell'aderente. Tuttavia, sul punto, si ricorda, sotto il profilo della genesi storica della norma, che nell'ambito della pubblica consultazione del regolamento 5, in relazione ai commenti proprio sull'articolo 56, alcuni di tali commentatori chiedevano modulare gli obblighi informativi a carico "degli intermediari" in caso di polizze collettive tenendo conto delle peculiarità specifiche di tali tipologie contrattuali. Dai commenti emerge chiaramente come gli operatori avessero inteso l'articolo 56 applicabile tout cour alle polizze collettive. Isvap allora non chiarì il punto limitandosi ad affermare che "le osservazioni erano parzialmente accolte" ed eliminando dall'originaria formulazione dell'articolo 56 il richiamo all'articolo 52 in tema di adequatezza. In realtà che la corretta interpretazione della norma fosse quella della sua applicabilità alle polizze collettive quando il



contraente non sia al contempo intermediario è stato successivamente confermato dalla Vigilanza, in tempi più recenti, nella lettera al mercato in tema di PPI, ove espressamente si afferma: Ne consegue che chiunque assuma la veste di intermediario/"contraente interessato" ai sensi della norma testé citata, non può sottrarsi a tutte le altre disposizioni in materia di dell'intermediazione esercizio assicurativa, in primis, al dovere di correttezza. buona fede trasparenza nei confronti degli assicurati/consumatori. In sostanza, i richiamati principi di correttezza, buona fede e trasparenza, anche nelle assicurazioni in questione, non possono mutare fisionomia e connotazione, a seconda della formula contrattuale (individuale o collettiva), attraverso la quale il contratto stesso viene stipulato." Ciò chiarito, e premesso che si ritiene la nuova formulazione dell'articolo 66 del regolamento in consultazione, per come costruita, chiara nel suo ambito applicazione, si propone comunque di specificare che: la norma si applica ai contratti in forma collettiva ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3 comma 3.



385	Candian Prof.	66	L'articolo 66, ricalcando in sostanza	Proposta accolta.
	Avv. Albina -		la vecchia disciplina del	L'articolo 66 del presente Regolamento viene
	Landini Prof.		Regolamento n. 5/2006 in materia, si	integrato mediante il richiamo all'articolo 60, al fine di
	Sara - Nitti Prof.		limita a prevedere che con	prevedere che anche all'aderente venga consegnata
	Santa		riferimento ai contratti in forma	copia del contratto e di ogni altro atto o documento
			collettiva in cui gli aderenti	da questo sottoscritto.
			sostengono in tutto o in parte l'onere	Si veda anche la risoluzione al commento n. 388.
			economico connesso al pagamento	
			dei premi le disposizioni degli articoli	
			55, 56, comma 3 lett. b), 57, 58, 59 e	
			61 si applicano nei confronti degli	
			aderenti, oltre che del contraente. La	
			documentazione di cui all'articolo 56,	
			comma 3, lettera b), è consegnata	
			agli aderenti dal distributore, anche	
			tramite il contraente".	
			Orbene, il comma 3 lett. b)	
			dell'articolo 56, rubricato "Informativa	
			precontrattuale", prevede che "Prima	
			della sottoscrizione di una proposta	
			o, qualora non prevista, della	
			conclusione di un contratto di	
			assicurazione, i distributori	
			consegnano o trasmettono al	
			contraente: () b) la	
			documentazione precontrattuale e	
			contrattuale prevista dalle vigenti	
			disposizioni. () I distributori, al fine	
			di dimostrare l'adempimento degli	
			obblighi informativi di cui al presente	
			articolo, conservano un'apposita	
			dichiarazione sottoscritta dal	
			contraente ovvero la prova del	
			corretto invio della documentazione	
			all'indirizzo di posta elettronica	
			indicato dal medesimo".	



È una disposizione che si riferisce all'informativa precontrattuale e dunque ai documenti che il distributore deve consegnare ai clienti, come dice la norma stessa "prima della conclusione contratto"; ciò è peraltro confermato dalla previsione di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente a dimostrazione dell'avvenuta consegna di tali documenti prima della sottoscrizione del contratto. Non rientrerebbero in questa previsione normativa i "certificati assicurativi" o comunque i documenti attestanti la messa in copertura di esclusiva spettanza della compagnia che, per la loro stessa natura e formazione, non possono rientrare nella documentazione di cui al richiamato articolo 56 che il distributore deve consegnare "prima della sottoscrizione del contratto". Tali documenti sembrerebbero più rientrare nella diversa previsione regolamentare di cui all'articolo 60 che richiama l'obbligo per il distributore di consegnare al contraente copia del contratto, norma che tuttavia non è richiamata dall'articolo 66 tra le disposizioni applicabili alle polizze collettive, essendoci sul punto una lacuna normativa. Pertanto, in relazione alle polizze collettive occorrerebbe fare maggior

			chiarezza sui flussi informativi e documentali tra distributore (a volte anche contraente generale della polizza collettiva) — impresa e aderente, distinguendo tra documenti che attengono alla fase precedente alla stipulazione del contratto e documenti relativi ad una fase successiva alla conclusione del contratto e al pagamento del premio. Laddove sia realmente predicabile un documento come il "certificato assicurativo" od altro documento equipollente anche per questa tipologia di polizza, si ritiene più opportuno e coerente onerare direttamente la compagnia assicurativa della trasmissione all'aderente/assicurato di tale documento attestante l'inizio della garanzia, atteso che a seguito dell'avvenuta trasmissione all'impresa dell'adesione e del pagamento del premio, il cliente è immesso immediatamente in copertura ed il rapporto assicurativo è instaurato, ovvero prevedere che	
			l'Impresa possa adempiere tramite il distributore.	
386	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	66	Si rinvia alle osservazioni generali per le ragioni in virtù delle quali si giustifica - alla luce del considerando 49 della Direttiva IDD - lo spostamento sul contraente della polizza collettiva dell'onere di consegna dell'informativa	L'osservazione è parzialmente accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 20 e 388.



				precontrattuale.	
387	Taurini –Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	66		Per come strutturato l'articolo in esame sembra escludere in toto l'obbligo di consegna della documentazione agli assicurati di contratti in forma collettiva che non risultino aderenti agli stessi, bensì assicurati per conto altrui ai sensi dell'articolo 1891 c.c.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare Si veda la risoluzione al commento n. 388.
				In dettaglio, le diverse ipotesi sembrano riferirsi a collettive ad adesione, ma non tutte le collettive sono ad adesione. Si pensi a mero titolo esemplificativo all'assicurazione infortuni che un datore di lavoro dovesse contrarre a favore di tutti i propri dipendenti e che opera senza necessità di dover aderire da parte di questi ultimi.	
388	ANIA	66	1,3	Con riferimento ai contratti in forma	Proposto parzialmente accelto
300	ANIA	00	1,3	collettiva, la norma prevede che l'obbligo di consegna della	Proposte parzialmente accolte. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.



documentazione precontrattuale e contrattuale agli aderenti ricada non più solo sul contraente ma sul distributore benché "anche tramite il contraente".

1) Si chiede all'Istituto che, fatta salva la valutazione delle richieste ed

1) Si chiede all'Istituto che, fatta salva la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, anche gli ulteriori oneri informativi previsti dal comma 1 possano essere assolti dal contraente.

- 2) Sul punto, si rileva la necessità di coordinare la previsione del presente articolo con i commi 2 e 3 dell'art 9 del documento in consultazione n. 6. A tal riguardo, si chiede conferma che le disposizioni si applichino solo alle polizze collettive che prevedono un'adesione, in coerenza con quanto già previsto dal reg. 35/2010, e che pertanto il perimetro di applicazione escluda le polizze collettive stipulate "per conto di chi spetta" ai sensi dell'articolo 1891 c.c., caratterizzate dal fatto che l'assicurato aderisce implicitamente alla copertura assicurativa, per esempio in esecuzione di un contratto o accordo collettivo, o dal fatto che l'assicurato
- 1) Si ritiene che nei confronti degli aderenti che sostengono in tutto o in parte gli oneri di pagamento dei premi debbano essere rispettati tutti gli obblighi informativi previsti per i contraenti di polizze individuali con l'unica eccezione relativa alla disposizione riguardante la consulenza personalizzata. Tali obblighi possono essere assolti dal distributore anche per il tramite del contraente, mantenendo a proprio carico sia la responsabilità sia il dovere di vigilanza sull'operato del contraente stesso. Il comma 1 dell'articolo in commento è stato riformulato in tale ottica.
- 2) Tenuto conto della presenza sul mercato di svariati tipi di polizze collettive, non si ritiene opportuno introdurre specifiche eccezioni riferibili a particolari contratti che possono anche, ma non solo, essere stipulati in forma collettiva. Le disposizioni intendono tutelare i diritti di tutti gli assicurati, aderenti o meno, ma prevedono una gradualità degli obblighi informativi sulla base di presupposti, quali l'adesione consapevole ed espressa alla polizza, il pagamento del premio o la gratuità delle garanzie, l'abbinamento all'offerta di beni o servizi con premio maggiore o inferiore ad una determinata soglia.

Tuttavia l'articolo in commento è stato modificato nell'ottica di armonizzazione con il Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi.



è identificato solo al momento del sinistro, per esempio nelle polizze che assicurano una collettività indistinta di persone come nel caso di associazioni sportive, culturali, sindacali o di alunni di istituti scolastici. Peraltro, l'articolo 45 del Documento n. 6/2018 prevede esplicitamente che non sia onere dell'impresa attivare aree riservate per le coperture relative a "rischi assicurati con contratti collettivi stipulati per conto di chi spetta ai sensi dell'articolo 1891 c.c.". previsione assolutamente condivisibile stante l'impossibilità, per l'impresa, di conoscere l'identità dell'assicurato al momento della stipula della copertura assicurativa con il contraente, che agisce per conto dell'assicurato ai sensi della citata norma primaria.

3) Inoltre, si chiede conferma che le disposizioni contenute nel citato articolo si applicano solo alle polizze collettive che prevedono un'adesione e che pertanto il perimetro di applicazione esclude le polizze collettive stipulate "per conto di chi spetta" ai sensi dell'articolo 1891 c.c. (tali polizze sono caratterizzate dal fatto che l'assicurato non ha la possibilità di scegliere se aderire o meno alla copertura assicurativa, in

3) Inoltre, si chiede conferma che le disposizioni contenute nel citato articolo si applicano solo alle polizze collettive che prevedono un'adesione e che pertanto il perimetro di applicazione esclude le polizze detto, per polizze collettive si intende un'ampia varietà di contratti nell'ambito della quale le polizze per conto di chi spetta rispondono a particolari caratteristiche che, tuttavia, si ritengono riconducibili ad uno o più dei presupposti citati al precedente punto 2.



quanto la stessa risulta obbligatoria (si pensi, ad esempio, alle polizze concluse in esecuzione di un CCNL, di un contratto integrativo aziendale, ecc.) e/o dal fatto che l'individuazione dell'assicurato avviene esclusivamente all'atto della denuncia del sinistro (come. ad esempio, nei casi di polizze che assicurano la totalità di un determinato gruppo di persone: associazioni sportive, culturali, sindacali, alunni di Istituti scolastici ecc.).

1. Si propone di riformulare l'articolo nei seguenti termini Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi, disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 59 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Il riferimento all'articolo 58 deve ritenersi escluso solamente per gli aderenti ai contratti in forma collettiva a fronte di una contrattazione aziendale integrativa. La documentazione di cui all'articolo 56, comma 3, lettera b), è consegnata agli aderenti dal distributore, anche



				tramite il contraente.	
				2. Si osserva infine che l'articolo 9 comma 2 del Doc. n. 6/2018 prevede che l'aderente abbia diritto di ricevere le credenziali dall'impresa e che il comma 3 prevede che il modulo di adesione contenga l'informazione relativa a tale diritto. Pertanto, si ritiene che il comma 3 debba essere adattato eliminando l'obbligo in capo al distributore di rilasciare immediatamente all'aderente le credenziali per l'accesso all'area riservata, anche per il tramite del contraente, e prevedendo solo l'obbligo di informarlo sul diritto di riceverle dall'impresa, sia per finalità di coordinamento tra i due regolamenti sia perché, diversamente, si imporrebbero per delle credenziali riservate al solo cliente passaggi eccessivi tra più soggetti.	2. Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato in ottica di armonizzazione con il corrispondente articolo 9 del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
389	ASSILEA	66	1	Nel dettare alcune espresse previsioni con riguardo alla particolare ipotesi delle "polizze collettive", la norma in riferimento prevede "() La documentazione di cui all'articolo 56, comma 3, lettera b), è consegnata agli aderenti dal distributore, anche tramite il contraente". L'espresso riferimento alla sola	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione in commento richiama il tipo di informazioni che devono essere rese all'aderente, con le modalità che il distributore ritiene indonee e purchè tenga traccia degli adempimenti che svolge ai sensi dell'articolo 66, anche se per il tramite del contraente. Si veda anche la risoluzione al commento n. 388.

	1	Т	T		
				lettera b), comma 3 dell'articolo 56 - che a sua volta reca la disciplina dell'informativa precontrattuale - esclude il riferimento alla precedente lettera a) in base alla quale, sempre prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente "copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 55 del presente Regolamento e all'articolo 120 ter del Codice ". • si chiede quindi conferma che per gli intermediari che operano attraverso la distribuzione di polizze collettive è escluso l'adempimento della consegna dell'allegato 4 (ex 7B).	
390	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	66	1	In analogia con le previsioni attuali del Regolamento 35 ed al fine di tenere in considerazione la peculiarità delle polizze collettive (nelle quali l'aderente è tutelato dalla presenza di un contraente che negozia in modo accentrato le condizioni), si suggerisce di limitare gli oneri informativi alle sole condizioni contrattuali (con	Proposta non accolta. L'aderente che sostiene il pagamento del premio ha diritto alla piena tutela delle esigenze assicurative e alla completezza dell'informativa precontrattuale e contrattuale.



				esclusione dunque degli IPID).	
				, ,	
391	Paolucci Marco	66	1	Proposta di modifica Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 59 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. La documentazione di cui all'articolo 56, comma 3, lettera b), è consegnata agli aderenti dal distributore, anche tramite il contraente. COMMA 1.BIS – a parziale deroga di quanto previsto nei precedente comma 1, nei contratti in forma collettiva intermediati con tecniche di comunicazione a distanza: a) le disposizioni degli articoli 57, 58, 59 si applicano nei confronti del solo contraente; b) la documentazione di cui all'articolo 56 comma 3 lett. b) è consegnata agli aderenti dal distributore anche tramite il contraente o deve essere resa accessibile agli aderenti in apposita area riservata sul sito web del distributore.	Proposta non accolta. Non si ritiene di introdurre un regime differente e meno tutelante nei casi di polizze collettive distribuite mediante tecniche di comunicazione a distanza Tuttavia, in ottica di semplificazione, l'articolo è stato modificato. Si veda anche la risoluzione al commento n. 388.
392	Taurini –Hazan Studio legale -	66	1	L'informativa sulle remunerazioni, ai sensi dell'art 57 di tale regolamento,	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.



	Avv. Maurizio Hazan			si riferisce agli eventuali compensi del contraente collettivo o anche a quelli dei distributori che dovessero aver partecipato attivamente all'intermediazione della polizza collettiva?	L'informativa, resa in fase precontrattuale, riguarda il distributore della polizza collettiva che può, anche se non necessariamente, coincidere con il contraente della medesima.
393	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	66	1	Coerentemente con quanto proposto nelle osservazioni al Documento di consultazione n. 6 e ferma restando la richiesta di riformulazione della definizione di "contraente", come espressa nell'articolo 2, co. 1, lett. j), si propone l'emendamento che segue relativo al comma 1 dell'articolo 66. "Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi, si applicano anche a tali aderenti le seguenti disposizioni: - articolo 55, - articoli 56, comma 3, lettere a) e b) e 57, con la precisazione che la relativa documentazione viene trasmessa agli aderenti tramite il contraente, e 61, con la precisazione che la scelta sulla modalità di comunicazione e consegna dell'informativa è effettuata dal contraente; - articoli 58 e 59, con la precisazione che i relativi obblighi e oneri da parte dei distributori vanno assolti nei confronti del solo contraente nel caso	Proposta parzialmente accolta. Il testo del Regolamento viene conseguentemente modificato. Si veda la risoluzione al commento n. 388.



	T	•			
394	Allianz (AWP)	66	2	 in cui il medesimo sia legittimo portatore delle esigenze assicurative o previdenziali della collettività degli aderenti". a) L'articolo 66 comma 2 differenzia gli adempimenti relativi ai contratti in forma collettiva nel caso in cui l'importo del premio sia inferiore o superiore a 100€. Si richiede conferma se, per i contratti il cui premio al di sotto di questa soglia, sia prevista la consegna del solo DIP Danni e non del DIP aggiuntivo Danni. 	a) Proposta non accolta. Nei casi di cui all'articolo 66, comma 2, del presente Regolamento, il distributore consegna all'aderente, anche per il tramite del contraente, la documentazione informativa precontrattuale di cui all'articolo 185, commi 1 e 2, del CAP.
				b) Inoltre, per uniformare la normativa ai limiti previsti per l'esenzione, di cui all'articolo 107 co.4, in cui ricadono gran parte di soggetti esenti che distribuiscono tramite "polizza collettiva" (es. Agenzia viaggi e Tour Operators), si richiede di uniformare questo limite a quelli previsti dalla disciplina in tema di Intermediari Esenti dall'attività di Intermediazione elevando detta soglia a € 200.	b) Proposta non accolta. L'eventuale aggiornamento dell'importo in commento non può prescindere da una adeguata analisi di impatto.
395	ANIA	66	2	a) Si chiede che anche nell'ipotesi di cui al citato comma 2 (contratti collettivi che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e importo del premio non superiore a 100 euro) la documentazione di cui all'articolo 185, comma 1 lettere	a) Proposta parzialmente accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato. Si veda la risoluzione al commento n. 388.



				 a) e b) possa essere consegnata dal distributore all'aderente anche per il tramite del contraente, analogamente a quanto previsto dai commi 1 e 3. b) Inoltre, per uniformare la normativa ai limiti previsti per l'esenzione, di cui all'articolo 107, comma 4, del CAP, in cui ricadono gran parte dei soggetti esenti che distribuiscono tramite "polizza collettiva", si chiede di uniformare questo limite a quelli previsti dalla disciplina in tema di intermediari esentati dall'Attività di intermediazione? In alternativa, si richiede semplicemente di alzare detto limite a 200 € sempre per le medesime ragioni. 	
396	F.T.O.	66	2	Relativamente alla consegna della documentazione contrattuale, si chiede di voler aumentare ad €200 il limite per la consegna della documentazione semplificata. Ciò in conformità al principio di proporzionalità ed in coerenza con il limite previsto per l'esenzione dell'obbligo di iscrizione relativo agli intermediari accessori.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 394.
397	lannitti Avv.	66	2	A scopo di chiarezza, in linea con	Proposta non accolta.



	Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright			quanto previsto nella relazione illustrativa, si suggerisce di specificare che la consegna dell'IPID sostituisce in toto quella dei documenti elencati al comma 1.	Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 388 e 394.
398	Paolucci Marco	66	2	Proposta di modifica 1) In caso di contratti in forma collettiva che prevedano un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore, in alternativa agli obblighi di consegna di cui al precedente comma 1, consegna anche all'aderente, anche per il tramite del contraente, la documentazione di cui all'articolo 185, comma 1, lettere a) e b) del Codice e relative disposizioni di attuazione.	1) Proposta parzialmente accolta. In seguito alla riformulazione dell'articolo 66, comma 1, anche nei casi di cui al comma 2, il distributore può' adempiere agli obblighi di consegna tramite il contraente. Il comma 2, tuttavia, è stato modificato al fine di prevedere che all'aderente sia consegnata la documentazione informativa precontrattuale di cui all'articolo 185, commi 1 e 2, del CAP.
				2) COMMA 2 BIS – A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma 2, nei contratti in forma collettiva intermediati con tecniche di comunicazione a distanza, la documentazione di cui all'articolo 185, comma 1, lettere a) e b) del Codice e relative disposizioni di attuazione è consegnata agli	2) Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 391.



				aderenti dal distributore anche tramite il contraente o deve essere resa accessibile agli aderenti in apposita area riservata sul sito web del distributore.	
399	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti - Avv. Mario Zanin	66	2	Si richiedere di confermare che quando si parla di un importo non superiore a € 100, quest'ultimo sia da riferirsi all'entità del premio versato dal singolo aderente.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione.
400	Taurini –Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	66	2	Si chiede di precisare se il limite di premio di 100 euro faccia riferimento al premio o alla quota di premio che l'aderente è chiamato a corrispondere al contraente collettivo, e per suo tramite alla compagnia, ovvero se detto limite riguardi il premio effettivamente dovuto dal contraente collettivo alla compagnia a fronte di ogni singola adesione. Può verificarsi, infatti, che il contraente collettivo decida di mantenere in capo a sè parte degli oneri relativi ai premi da pagare alla compagnia, magari ben superiori alla quota di euro 100 dovuta, richiedendo un rimborso pro quota al singolo aderente per un importo, questa volta sì, inferiore ai detti euro 100.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si considera nell'importo dei 100 euro il costo complessivo della quota premio dovuta dall'aderente.
401	Taurini –Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	66	2	E' corretto affermare che, stante il richiamo di tale comma all'articolo 185, co. 1 lett. a) e b) all'aderente vada consegnato unicamente il Dip e	L'osservazione è superata dalla nuova formulazione dell'articolo. Si veda la risoluzione al commento n. 394.



				non il Dip aggiuntivo?	
402	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	66	2	Si propone la seguente formulazione: dopo il periodo "il distributore consegna anche all'aderente" aggiungere l'inciso "per il tramite del contraente".	Proposta parzialmente accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato nell'ottica di consentire al distributore di adempiere ai suoi obblighi verso l'aderente anche per il tramite del contraente, del cui operato, tuttavia, il distributore rimane direttamente responsabile.
403	ABI	66	3	In relazione all'obbligo per il distributore di consegnare le credenziali per l'accesso all'area riservata agli aderenti che non sostengono, neppure in parte, l'onere economico connesso al pagamento del premio, si chiede conferma che restano escluse da tale previsione le fattispecie previste dall'articolo 38 ter del Provvedimento 7/2013. Si richiede un'esemplificazione pratica della casistica qui indicata al fine di meglio comprenderne l'ambito. In particolare, si chiedono delucidazioni in merito alla fattispecie delle coperture assicurative a valere delle carte di credito, nell'ipotesi in cui tali coperture (tipicamente, coperture di "assistenza") siano offerte insieme al prodotto bancario della carta. In tale situazione, la Banca - offerente il prodotto bancario e contraente del prodotto assicurativo - non svolge un ruolo di distributore assicurativo non percependo alcun compenso dalla compagnia assicurativa; al fine di permettere al Cliente di beneficiare	



delle coperture assicurative, la Banca fornisce comunque al Cliente l'estratto delle condizioni assicurazione e/o indica il sito della compagnia assicurativa presso cui documentazione reperire la contrattuale. Se questa fattispecie rientra nella casistica di cui al comma 3, si chiede di limitare gli adempimenti in carico alla Banca contraente a quanto sopra indicato, necessità di fornire senza l'indicazione di credenziali di accesso all'area riservata, credenziali del resto non in possesso della Banca in quanto non distributrice del prodotto assicurativo. Per quanto concerne i termini di adeguamento alla disposizione, si evidenzia che la data del 1° ottobre non è compatibile con le implementazioni necessarie per la sua esecuzione e si auspica la concessione di un termine congruo per l'adeguamento almeno pari a quello previsto per l'adeguamento alle disposizioni in materia di area riservata per l'impresa di cui all'articolo 42 comma 2 del Documento 6/2018 (1° maggio 2019). Con riferimento ai contratti in forma collettiva nei quali l'aderente non sostiene l'onere del pagamento del premio, si chiede inoltre conferma che, in coerenza con quanto previsto



				dall'articolo 9 comma 3 lett. c) dello Schema di Regolamento n. 6/2018, il distributore non abbia l'obbligo di rilasciare immediatamente all'aderente le credenziali per l'accesso all'area riservata, ma debba solo provvedere a consegnargli l'informativa sul diritto di riceverle.	
404	Allianz (AWP)	66	3	Il comma 3 dell'articolo 66 prevede che, fuori dai casi di cui al comma 1 (contratti collettivi in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi) l'aderente che non sostiene neppure in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio, ma è direttamente o tramite aventi causa, portatore di un interesse alla prestazione, riceve le credenziali per l'accesso all'area riservata. Tale requisito appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 45 co. 1 lett. f) del Documento di Consultazione nr. 6, in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi" laddove l'impresa può non attivare le aree riservate per le coperture relative a (f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati " per conto di chi spetta" ai sensi dell'art 1891c.c. Poiché la fattispecie prevista al	Proposta parzialmente accolta. Il testo della disposizione in commento viene modificato in ottica di armonizzazione con il Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.



				comma 3 dell'articolo 66 si riferisce ai casi in cui l'aderente non sostiene l'onere economico, come avviene nel caso di cui all'articolo 1891 c.c., per evitare una disciplina potenzialmente contraddittoria, si richiede la rimozione dal terzo comma dell'articolo 66 della seguente frase "e le credenziali per l'accesso all'area riservata".	
405	ANIA	66	3	a) La norma stabilisce che l'aderente, che non sostiene l'onere economico connesso al pagamento del premio ma è comunque portatore di un interesse alla prestazione, riceve dal distributore – anche tramite il contraente – le credenziali per l'accesso all'area riservata. Sulla base di quanto appena riportato e tenendo conto del fatto che le Aree riservate vengono compiutamente disciplinate nel Documento di consultazione 6/2018 (artt. 42 – 45). In particolare, si evidenziano le seguenti considerazioni: 1. L'area riservata è una sorta di contenitore informatico per la gestione telematica dei rapporti assicurativi, creato dall'impresa di assicurazione, unico soggetto in grado di consentirne l'accesso ai contraenti; 2. nel predisporre le modalità di accesso a tali aree, l'impresa è	a) Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 404.
				tenuta ad adottare presidi di	



sicurezza tali da garantire la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr. articolo 43, comma 3, doc. in consultazione 6/2018). Alla luce di quanto affermato, riteniamo che: a) la tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali sembrano requisiti incompatibili con la presenza di figure (distributore e contraente) diverse dall'impresa che si interfaccino con l'aderente; b) d'altro canto, l'impresa non è mai in grado di conoscere a priori tutti coloro che aderiscono, sia perché pagano un premio, sia perché sono portatori di un interesse alla prestazione, senza una determinante collaborazione del contraente e del distributore a tal fine: c) la parificazione delle due figure di aderenti determina, a nostro avviso, un eccessivo ampliamento della portata applicativa della presente disposizione che, nella sua realizzazione pratica (allo stato attuale di fatto impossibile) richiederebbe la gestione simultanea di svariate migliaia di accessi ad aree riservate nei sistemi informatici delle compagnie con inevitabili ricadute in termini di costi e soprattutto di

tempistica di attuazione.



Si invita pertanto l'Istituto ad una riflessione generale nell'ottica di una razionale riformulazione della norma che preveda un necessario coordinamento con quanto verrà rilevato con la pubblica consultazione del documento 6/2018.	
b) Si chiede di precisare la connotazione di "aderente" e di conseguenza la necessità di conseguenza la necessità di consegnare le Condizioni Generali di contratto e le credenziali di acceso all'area riservata in luogo della documentazione di cui all'articolo 185, comma 1, lettere a) e b) del codice e relative disposizioni di attuazione. In particolare non si ravvisa congruenza tra la prevista consegna "delle credenziali per l'accesso all'area riservata", con quanto previsto all'articolo 45 del Provvedimento 6/2018, in pubblica consultazione. Si chiede conferma che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 lett. c) del Documento di consultazione n. 6/2018, anche in questo caso il distributore non abbia l'obbligo di rilasciare immediatamente all'aderente le credenziali per l'accesso all'area riservata, ma solo quello di	E' stata introdotta la definizione di aderente nel testo del presente Regolamento. Si veda la risoluzione al commento n. 50.



			<u> </u>	consegnargli l'informativa sul diritto di	
				riceverle.	
				ncevene.	
406	ASSOFIN	66	3	Si chiede che il contenuto del	•
				presente comma venga modificato	Si veda la risoluzione al commento n. 404.
				nel senso di prevedere che	
				all'aderente di polizza collettiva	
				venga fornita, in aggiunta alle	
				condizioni generali di contratto,	
				l'informazione relativa al diritto di	
				ottenere le credenziali per l'accesso	
				all'area riservata di cui al Titolo III,	
				Capo IV del Regolamento ISVAP n.	
				35 del 26 maggio 2010, anziché	
				direttamente le credenziali stesse,	
				poiché l'assolvimento degli obblighi	
				di informative mediante	
				pubblicazione nell'area riservata	
				deve essere sempre garantito ma su	
				richiesta del contraente/aderente.	
				Tale precisazione risulterebbe inoltre	
				in linea con quanto previsto all'articolo 9, comma 3 del	
				documento in consultazione n.	
				6/2018, rubricato "contratti in forma	
				collettiva".	
407	F.T.O.	66	3	Si ricorda che l'articolo 1891 c.c.	Proposta accolta.
407	1.1.0.	00	3	"assicurazione per conto di chi	Si veda la risoluzione al commento n. 388.
				spetta" non prevede, per definizione,	or veda la risoluzione ai commento n. 300.
				alcuna "adesione", né altra	
				espressione di volontà da parte	
				dell'assicurato della stipula della	
				polizza contratta per suo conto da un	
				soggetto terzo che ne abbia	
				interesse per rapporto normalmente	
				di clientela. Peraltro, l'articolo 45 del	
				Documento nr. 6, prevede	

				esplicitamente che non sia onere dell'impresa di attivare aree riservate per le coperture relative a "rischi assicurati con contratti collettivi stipulati per conto di chi spetta" ai sensi dell'articolo 1891 c.c., previsione assolutamente condivisibile stante l'impossibilità, per l'impresa, di conoscere l'identità dell'assicurato al momento della stipula della copertura assicurativa con il contraente, che agisce per conto dell'assicurato ai sensi della citata norma primaria. Si rileva da ultimo, che la fattispecie citata dall'articolo 66 comma 3 non esiste al di fuori dei contratti di cui all'articolo 1891 c.c. e che tale previsione sarebbe pertanto da eliminare o da modificare in conformità, sostituendola con quanto previsto al precedente articolo 30 comma 7 del Reg. ISVAP 35/10 con particolare riferimento all'obbligo per il contraente di consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale all'assicurato, e non all'aderente.	
408 Iannit Salva Studi Norto Fulbri	tore– D Legale n Rose	66	3	Si propone, in alternativa all'accesso all'area riservata, di rinviare il cliente ad un'area generica del sito nel quale sia conservato il prodotto, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni della direttiva.	Proposta non accolta. Il testo della disposizione in commento è tuttavia modificato in coerenza con il Regolamento IVASS in materia informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
409 Paolu	cci Marco	66	3	Fuori dai casi di cui al comma 1, l'aderente che non sostiene, neppure	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 388.

				in parte, l'onere economico connesso al pagamento del premio ma è, direttamente o tramite gli aventi causa, portatore di un interesse alla prestazione, riceve dal distributore, anche tramite il contraente, le condizioni generali di contratto e le credenziali per l'accesso all'area riservata di cui al Titolo III, Capo IV del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità di cui all'articolo 120-quater del Codice. COMMA 3.BIS – A parziale deroga di quanto previsto nei precedente comma 3, nei contratti in forma collettiva intermediati con tecniche di comunicazione a distanza l'aderente che non sostiene, neppure in parte, l'onere economico connesso al pagamento del premio ma è, direttamente o tramite gli aventi causa, portatore di un interesse alla prestazione, riceve dal distributore, anche tramite il contraente, le condizioni generali di contratto o, in alternativa, le condizioni generali di contratto saranno rese accessibili in area riservata sul sito web del distributore			
410	SHARE	66	3	Non esiste la definizione di aderente. L'aderente deve aderire alla polizza tramite l'espressione di una volontà	regolamentare.	modifiche integrato	testo



				specifica, mentre se la copertura è automaticamente inclusa in un prodotto e/o servizio, non si parla di aderente ma di assicurato e/o beneficiario?	l'inserimento della definizione di "aderente". Si veda anche la risoluzione al commento n. 50.
411	Taurini – Hazan Studio legale Avv. Maurizio Hazan	66	3	Ci si interroga sulla scelta regolamentare per cui l'aderente che non sostenga l'onere economico connesso al pagamento del premio debba ricevere un numero maggiore di documentazione rispetto all'ipotesi prevista nel comma 2.	L'osservazione è superata dalla nuova formulazione dell'articolo.
412	ABI	67		Tenuto conto dell'"accessorietà" dell'attività di distribuzione da parte dei dealer (cfr. osservazioni all'articolo 4), si propone che gli stessi non debbano applicare le disposizioni/adempimenti in materia di conservazione della documentazione. Si chiede di prevedere che anche per gli intermediari iscritti nella sezione E del Registro, la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a d), possa essere conservata dall'intermediario per conto del quale tali soggetti operano.	Proposta non accolta. La conservazione della documentazione è volta a tutelare sia il contraente che il distributore nel caso di successive contestazioni; l'obbligo deve pertanto essere rispettato da tutti i distributori.
413	SNA	67		Proponiamo la cancellazione al comma 1 lettera b) "dell'articolo 59", come indicato nelle precedenti argomentazioni	Proposta non accolta. La documentazione relativa all'attività di consulenza di cui all'articolo 59 del presente Regolamento, ivi inclusa la raccomandazione personalizzata fornita al contraente, è ritenuta rilevante ai fini della verifica della correttezza dell'operato dell'intermediario.



414	ASSOFIN	67	1	In analogia con quanto previsto per gli intermediari iscritti nella sezione C, per i quali è ammesso che la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a d), venga conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano, si chiede che anche per gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione E che operano per conto di intermediari iscritti nella sezione D, siano questi ultimi a conservare i documenti, tra quelli previsti dal comma 1, lettere da a) a g), che gli intermediari iscritti nella sezione E di cui si avvalgono sono tenuti a conservare.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 412.
415	Allianz (AWP)	67	1 lett. b)	Si richiede conferma che la conservazione, ai sensi dell'articolo 67 co.1 lett. B) sia applicabile anche a distributori esenti ai sensi dell'articolo 107 co. 4	L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Poiché ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del CAP, nel caso di esercizio dell'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato l'impresa di assicurazione o intermediario assicurativo che se ne avvale deve garantire che gli intermediari a titolo accessorio si attengano alle disposizioni in materia di informativa precontrattuale, si conferma che l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo che si avvalgono di tali intermediari sono conseguentemente responsabili della conservazione della relativa documentazione probatoria.
416	ANIA	67	1 lett .f)	Si chiede ad IVASS un chiarimento in merito all'elenco riprodotto al comma 1, in quanto le singole voci sembrerebbero riferirsi, a volte, soltanto agli intermediari in quanto tali, altre volte, soltanto alle imprese	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato. La norma prevede un'obbligo di conservazione della documentazione che ne permetta, su richiesta, la consultabilità. Sarà poi compito dell'impresa stabilire



				(vedi, ad esempio, il riferimento alla lettera f)). Inoltre, si chiede all'istituto di valutare la possibilità per le imprese di stipulare accordi per l'affidamento delle incombenze di conservazione alle imprese stesse, con modalità tali che consentano alla vigilanza l'accesso a tale documentazione.	le modalità di conservazione che garantiscano il rispetto dei criteri disposti dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.
417	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	67	1 lett. f)	Si consiglia di eliminare la previsione in quanto relativa unicamente alla compagnia.	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 416.
418	ANIA	67	1 lett. g	Si segnala un refuso: l'articolo a cui fare riferimento non è l'articolo 49 ma l'articolo 48 del presente Schema di Regolamento. Si chiede pertanto di sostituire "articolo 49" con "articolo 48"	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
419	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	67	1 lett. g	Il richiamo dovrebbe essere all'articolo 48 in luogo del 49.	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 418.
420	ANIA	67	3	Riteniamo che la documentazione in questione possa essere conservata anche dal soggetto terzo che impartisce la formazione/aggiornamento professionale, previo specifico accordo con l'impresa e ferma ogni responsabilità al riguardo da parte di	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si chiarisce che ai sensi dell'articolo 90, comma 7 "gli enti che effettuano la formazione o l'aggiornamento consegnano tale documentazione ai soggetti di cui all'articolo 87". Pertanto, l'obbligo di conservazione della documentazione grava sui soggetti di cui



				quest'ultima, conformemente ai criteri generali in materia di conservazione della documentazione (vedasi in particolare Regolamento ISVAP n. 27/2008).	all'articolo 87 (imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro), anche nel caso in cui abbiano affidato la formazione e l'aggiornamento ad enti formatori.
				Si chiede ad IVASS conferma di tale interpretazione.	
421	SHARE	67	4	1. In considerazione della evoluzione che si vuole dare alla tenuta digitale dei documenti, a nostro avviso i richiami a disposizioni passate e alle successive modificazioni e integrazioni lasciano aperti dei varchi che data la grande opportunità che ci viene offerta dalla IDD converrebbe esprimere in forma completa (tipo testo unico) in modo tale da adottare norme nuove in un contesto digitale industria 4.0.	1. L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Per i profili relativi alla digitalizzazione, tenuto conto della necessità di un più attento confronto preliminare con gli operatori e le assocazioni rappresentative, l'Istituto valuterà tale aspetto nell'ambito di un più ampio piano relativo all'Insurtech.
				2. "Anche nel rispetto" Significa nel rispetto o che posso tenere in considerazione anche tali opzioni?	2. Proposta accolta. Al fine di chiarire che la conservazione digitale deve avvenire nel rispetto delle norme di settore, il testo della disposizione in commento viene riformulato eliminando il termine "anche".
422	ANIA	68		La disposizione, traslata nel documento in consultazione dall'articolo 11 del regolamento IVASS 8/2015, reca nel titolo il riferimento alle imprese e agli intermediari, mentre il testo dell'articolo fa riferimento ai distributori tra i quali si annovera ovviamente anche l'impresa di assicurazione nella sua veste di soggetto distributore, ai sensi	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Il contenuto dell'articolo si riferisce chiaramente ai distributori.



				dell'articolo 109, comma 1-bis, del CAP. Si chiede ad IVASS se la disposizione in parola si applica o meno anche alle imprese di assicurazione che non operano in qualità di distributori.	
423	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	69	2 let. a) e b)	Sembra ragionevole limitare la disposizione di cui al punto a) al solo caso in cui il sito internet sia in lingua italiana, non potendosi pretendere che qualsiasi distributore nel mondo che realizzi un sito per proprie finalità (ed in presenza dell'elemento bloccante di cui al successivo paragrafo b)), sia al corrente di tale onere di informativa.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che il Capo in commento intende regolare la vendita a distanza di coperture relative a rischi ubicati nel territorio della Repubblica e garanzie vita relative a soggetti residenti in Italia. Pertanto la norma è rivolta a chi intende esercitare attività di distribuzione nel territorio italiano.
424	Paolucci Marco	72	1	L'articolo 72 (Collocamento di contratti non richiesti) disciplina contratti assicurativi a distanza. Nel caso di polizze collettive nonché a distanza il richiamo all'obbligo di acquisire il consenso del contraente deve essere inteso in senso stretto anche in considerazione del fatto che potrebbe non essere possibile acquisire anche il consenso dell'assicurato aderente. Accade sovente infatti che sia il contraente di polizze collettive a comunicare all'intermediario - a distanza - l'elenco dei soggetti da mettere in copertura. Nell'assicurazione in nome e per conto altrui ex articolo 1890 cc o nell'assicurazione per	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato al fine di ricomprendere anche i contratti in forma collettiva.



				conto di chi spetta ex articolo 1891 cc, prestata in forma di polizza collettiva stipulate da un contraente diverso dall'assicurato, quest'ultimo può non aver richiesto il contratto e addirittura potrebbe non essere a conoscenza dell'assicurazione stipulata nel suo interesse dal Contraente. Proposta di modifica	
				Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione a distanza, ancorché in forma collettiva, senza il preventivo consenso espresso del contraente. L'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.	
425	lannitti Avv. Salvatore– Studio Legale Norton Rose Fulbright	72	2	Si prega di chiarire se la nozione di coperture assicurative in abbinamento vada interpretata alla luce dell'articolo 120 quinquies CAP, fornendo i chiarimenti relativi all'ambito di applicazione di questa norma, come da osservazioni generali.	L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che le proposte in abbinamento di cui all'articolo in commento si riferiscono a quelle disciplinate dall'articolo 120-quinquies del CAP. Per maggiore chiarezza il testo è modificato in coerenza con la norma primaria.
426	ABI	73	1, lett. a)	Si chiede conferma che il cliente possa scegliere la mail, quale supporto durevole per ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che la posta elettronica è da considerarsi supporto durevole non cartaceo.



427	ANIA	73	1, lett.a)	La disposizione riguarda le	Proposta non accolta.
421	ANIA	73	i, iett.aj	informazioni precontrattuali nel caso di promozione e collocamento a distanza di un contratto assicurativo. Si richiamano al riguardo le osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 61, commi 3 e 5, in merito alla scelta effettuata dal contraente sulle modalità di trasmissione con le quali ricevere la relativa documentazione.	Si veda la risoluzione al commento n. 356.
428	SNA	73	1, lett.b)	Proponiamo la cancellazione della locuzione "qualora i distributori intendano conservare traccia documentale", in quanto trattasi di un onere documentale, già incluso nella prima parte dello stesso comma.	Proposta non accolta. La disposizione non prevede un obbilgo, ma una facoltà posta in capo al distibutore. Con la modifica apportata all'articolo in commento, l'istituto ha intesto alleggerire gli oneri in capo al distributore che, secondo la previgente normativa, era tenuto a informare il contraente della circostanza che avrebbe comunque richiesto la restituzione della polizza sottoscritta. La soluzione è stata quella di rendere facoltativa tale previsione, consentendo al distributore di richiedere la restituzione della polizza sottoscritta dal contraente solo nel caso in cui intenda conservarla a fini probatori.
429	Taurini – Hazan Studio legale Avv. Maurizio Hazan	73	1, lett. b)	Si chiede conferma del fatto che, secondo quanto contenuto in tale lettera, parrebbe essere superato l'obbligo di richiedere la restituzione della polizza in caso di collocamento a distanza.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Fermo restando l'obbligo di acquisire e mantenere evidenza del consenso prestato dal contraente, si fa rinvio alla risoluzione al commento n. 428.
430	Paolucci Marco	73	6 (da aggiungere)	Proposta di modifica Nel caso di collocamento a distanza di polizze collettive i distributori, sul proprio sito web, rendono accessibili agli aderenti le informazioni	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si fa rinvio a quanto già previsto dall'articolo 120-quater del CAP, che stabilisce a quali condizioni il distributore può comunicare con il contraente tramite



				contrattuali in apposita area riservata.	sito internet.
431	SNA	74	3, lett. b,c	Questi sono a nostro avviso da eliminare, in quanto tali previsioni limitano la libertà imprenditoriale dell'agente. Inoltre la lettera c) appare in contrasto con il contenuto della precedente lettera b). A maggior ragione e a rafforzamento del precedente criterio, viene indicato nel Regolamento che gli agenti, per i loro siti internet, debbano osservare le indicazioni e istruzioni delle imprese preponenti. Tale previsione appare in contrasto con la libertà professionale degli agenti e la loro autonomia; in particolare si osserva la difficoltà di applicazione per gli agenti plurimandatari.	Proposta non accolta. L'intermediario che propone i prodotti di un soggetto terzo (impresa di assicurazione) è tenuto a rispettare le indicazioni da questo fornite, relativamente al collocamento dei prodotti offerti.
432	lannitti Avv. Salvatore– Studio Legale Norton Rose Fulbright	76	1	Si chiede di estendere anche agli intermediari iscritti alla sezione E la possibilità di utilizzare call center, dal momento che non vi sono ragioni che possano giustificare tale discriminazione. Si tratta difatti di soggetti che operano in modo professionale l'attività di intermediazione assicurativa dopo aver ricevuto adeguata formazione ed aggiornamento, similmente a quanto avviene per gli intermediari a titolo accessorio. Peraltro, la possibilità di ricorrere ad un call center è stata confermata per gli iscritti alla sezione F e non appare	Proposta non accolta. L'articolo in commento consente alle imprese e agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D ed F del Registro di avvalersi dello strumento del call center in presenza di specifiche condizioni e dietro adempimento di obblighi, indicati nello stesso articolo, che rispondono ad esigenze di trasparenza e tutela del contraente, a cui sono connesse relative responsabilità.



				coerente che gli intermediari a titolo accessorio iscritti in sezione E non possano usufruire della medesima possibilità.	
433	ANIA	77		Con riferimento alla disciplina dei siti internet delle imprese di assicurazione, si chiede ad IVASS se possa ricomprendersi nell'ambito di tale articolo l'ipotesi di un sito gestito da di proprietà di società terze e in uso esclusivo, o in licenza, ad una compagnia di assicurazione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che il successivo articolo 78, con riferimento ai siti internet attraverso i quali è svolta attività di promozione e collocamento a distanza, richiede che la titolarità del dominio sia in capo al distributore.
434	Taurini – Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	77	1	Non è chiaro come dare applicazione alla disposizione in esame nelle ipotesi in un cui l'impresa operi sia a distanza che in via tradizionale tramite intermediari. Ciò in quanto l'indicazione di operare a distanza quale distributore sul proprio sito web non sarebbe del tutto veritiera, almeno limitatamente e potenzialmente a quei contratti che la stessa colloca in via tradizionale. Dovendo dare formale applicazione alla disposizione, la compagnia dovrebbe disporre di due diversi siti: uno per la distribuzione diretta e l'altro per il collocamento tradizionale con incrementi degli oneri e delle complessità generali.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione prevede che le informazioni contenute nel sito indichino che l'impresa opera in qualità di distributore. In caso di duplice modalità operativa, l'impresa integra le informazioni presenti sul sito mediante indicazione della circostanza che, attraverso il medesimo sito, opera anche in qualità di distributore.
435	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	77 (rectius 74)	3	Si chiede di chiarire se in base alla norma in commento, le procedure adottate dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro	Proposta non accolta. Si ritiene che l'osservazione sia riferibile più correttamente all'articolo 74, comma 3, del Regolamento.



			nello svolgimento dell'attività di Si fa pertanto rinvio alla risoluzione al commento n.
			promozione e collocamento di 431.
			contratti di assicurazione a distanza,
			debbano continuare ad essere
			condivise con le imprese preponenti
			o con quelle per le quali operano, in
			continuità con il vigente articolo 59,
			comma 2, lett. b), del Regolamento
			Isvap n.5/2006, oppure le predette
			procedure rimangano soggette
			esclusivamente a una verifica <i>ex post</i>
			da parte delle imprese medesime.
			In secondo luogo, sempre con
			riferimento al citato articolo 59,
			comma 2, lett. b), si chiede di
			precisare se, in base alla norma in
			commento, continui a sussistere
			l'obbligo per gli intermediari di
			sottoporsi alle verifiche
			sull'attuazione in concreto delle
			tecniche di vendita da parte delle
			imprese preponenti o di quelle per le
			quali detti intermediari operano.
			Diversamente, si chiede di chiarire se
			i controlli effettuati dalle imprese
			rientrino nella più ampia attività di
			monitoraggio delle reti e relative
			politiche e procedure adottate dalle
			imprese, ai sensi dell'articolo 46 dello
			Schema di regolamento in
			commento.
436	UNIPOL	78	In relazione alla registrazione dei Proposta parzialmente accolta.
	GRUPPO S.P.A.		domini si osserva che il comma 1 II testo del regolamento è conseguentemente
			prevede che "In conformità a quanto modificato.
			disposto dall'articolo 109, comma 2- Per fugare ogni dubbio interpretativo e garantire
			bis del Codice, i distributori che maggiore coerenza con la disposizione codicistica,

				svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio." Il comma 2 poi aggiunge che "Nel caso in cui l'attività prevista al comma 1 sia svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione". Si osserva come la disposizione in commento non sia del tutto conforme a quanto previsto dall'articolo 109 co. 2- bis del CAP che prevede l'obbligo di registrazione nel RUI del titolare del dominio e non l'obbligo che il titolare sia il distributore.	l'articolo in commento è stato modificato al fine di chiarire che il titolare del dominio deve essere iscritto nel Registro solo nel caso in cui l'attività di promozione e collocamento di prodotti asssicurativi tramite sito internet sia svolta da un intermediario.
437	AICE	78	1	Proposta In conformità a quanto disposto dall'articolo 109, comma 2-bis del Codice, i distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono registranti dei relativi domini	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 436.
438	ANIA	78	2	a) Per una migliore comprensione del testo si propone di sostituire la disposizione in parola nel modo seguente: "L'iscrizione al registro del titolare del dominio è prevista nel caso in cui, l'attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario persona fisica che opera a titolo individuale ovvero da una società di intermediazione".	a) Proposta non accolta. Il comma 2, che si ritiene esaustivo, intende chiarire la disposizione contenuta nel comma 1.



			1	
				b) Inoltre si chiede all'Istituto di valutare l'ipotesi in base alla quale la compagnia operi attraverso la gestione di un sito per tutti i suoi agenti senza essere costretta a lasciare la titolarità del dominio ai singoli distributori. Valuti l'Istituto la possibilità di prevedere una deroga nel caso in cui sia l'Impresa a rendere disponibile agli Intermediari il sito internet. In tali casi, infatti, il dominio del sito dell'Intermediario sarebbe riconducibile all'Impresa.
439	AICE	78	2	Proposta Nel caso in cui l'attività prevista al comma 1 sia svolta da un intermediario, anche qualora il prodotto assicurativo sia un contratto in forma collettiva, il registrante del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione. Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 436.
440	ANIA	79		Si invita l'Istituto ad una riflessione in merito alla possibilità di includere, oltre ai profili dei social network, anche le APP che stanno sempre più diventando una modalità tipica di relazione tra imprese-intermediari e clienti. Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentement modificato.
441	ANIA	79	1	La norma stabilisce che, in alternativa, il sito o il profilo social dell'intermediario contengano le informazioni richiamate dalla L'osservazione non richiede modifiche al test regolamentare. L'osservazione non richiede modifiche al test regolamentare. Si precisa al riguardo che l'articolo in commento gi contempla la possibilità suggerita.



				dianasisiana	
				disposizione.	
				Sarebbe opportuno modificare il testo	
				dal momento che le informazioni	
				previste non possono risiedere	
				direttamente sul profilo social	
				dell'intermediario, ma su un'apposita	
				pagina del sito internet richiamabile	
				attraverso un collegamento dal	
				profilo social al sito stesso.	
442	UNIPOL	79	1	Si segnala che, per alcuni social	L'osservazione non richiede modifiche al testo
	GRUPPO S.P.A.			network, non c'è la possibilità di	regolamentare.
				avere a disposizione un numero di	Si veda la risoluzione al commento n. 441.
				caratteri sufficienti o una sezione	
				sufficientemente ampia per poter	
				indicare tutte le informazioni previste	
				al comma 1 rispetto al titolare	
				dell'account. Si chiede quindi di	
				prevedere, laddove il social network	
				non lo renda possibile, di indicare un	
				set minimo di informazioni, quali ad	
				esempio quello previsto alla lettera a)	
				del comma 1, o indicare come	
				obbligatorio un rimando al Registro	
				Unico Intermediari.	
443	Floreani Avv.	79	1,lett.f)	La disposizione prevede	Proposta accolta.
773	Rudi - Simonetti	13	1,1611.1)	l'inserimento sul sito internet o sul	La disposizione in commento è conseguentemente
	Dott. Edoardo -			profilo social network	modificata con l'eliminazione della previsione di cui
	Studio legale			dell'intermediario che promuova o	alla lettera f).
	associato			collochi prodotti assicurativi a	alia lettera i).
	associato				
				distanza, oltre che delle informazioni	
				di cui alle lettere precedenti, di «ogni	
				altra informazione di cui all'articolo	
				56, comma 3, lettera a)».	
				Quest'ultima disposizione rinvia a	
				sua volta alle informazioni contenute	
				nel modello di cui all'allegato 4 dello	



di regolamento schema in commento. Tale meccanismo di rinvii appare dilatare eccessivamente l'ambito dell'informativa di cui all'articolo 79. comma 1, finendo per ricomprendere non soltanto informazioni idonee ad essere pubblicate online e destinate alla generalità dei soggetti che possono prenderne visione ma anche informazioni concernenti l'attività di intermediazione posta in essere nello specifico caso concreto. il Tralasciando rinvio alle «informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente», le quali finiscono col costituire parziale duplicato delle informazioni già contemplate alle altre lettere del comma in commento, ci si riferisce alle informazioni da rendere «con riguardo al contratto proposto»: non risulta chiaro come tali informazioni, concepite come destinate ad un "contraente" concreto, debbano adattarsi alla pubblicazione online, destinata alla platea indeterminata di soggetti che possono prenderne visione. Né risulta definibile con certezza il novero di soggetti cui riferire le informazioni da pubblicare (ad es., se solo l'intermediario, come pare potersi ricavare dall'articolo 79, comma 1, lett. a) ovvero anche i



				relativi collaboratori e addetti). Si propone pertanto di puntualizzare nominatamente le informazioni oggetto della pubblicazione de qua e i soggetti cui devono riferirsi.	
444	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	79	1 lett. f)	Si suggerisce di limitare l'indicazione delle informazioni di cui alla lettera f) al solo caso di collocamento e non anche, come previsto al successivo comma 3, nei casi di sola promozione, in quanto risultano eccessive e non giustificate se non nella fase di effettivo collocamento del prodotto.	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 443.
445	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	79	2 lett. b)	Si suggerisce di chiarire che l'onere informativo si riferisce al solo sito (o alla specifica pagina) o profilo social specificamente dedicato al mercato italiano.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 423.
446	Taurini – Hazan Studio legale - Avv. Maurizio Hazan	79	3	L'estensione della disposizione di cui all'articolo in esame alle ipotesi di "sola promozione dell'attività di distribuzione" fa sì che i siti di pubblicità degli intermediari o le pagine promozionali su social network, anche di terzi, debbano riportare tutte queste informazioni.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione data.
447	ANIA	80		La norma disciplina tutte le informazioni che gli intermediari sono tenuti a fornire in caso di comparazione di uno o più contratti assicurativi. In particolare ci si chiede: i) in che modo gli intermediari possono conoscere e	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Con riferimento alle considerazioni rappresentate, si precisa che: i) i dati sulle quote di mercato sono forniti dalle imprese con le quali l'intermediario ha in essere accordi di partnership;



			conseguentemente fornire all'utenza la quota di mercato oggetto di comparazione (lett. a); ii) l'utilizzo di uno "standard uniforme" per la comparazione delle caratteristiche principali delle polizze da chi viene stabilito (lett. d).	ii) il comparatore stesso deve predisporre uno standard univoco che garantisca la corretta comparabilità dei prodotti preventivati.
448	SHARE	80	Come detto in premessa questo articolo è fondamentale per una evoluzione del servizio di consulenza nell'interesse dell'assicurato avvenga tramite un supporto digitale e degli schemi operativi che sappiano leggere se il soggetto è nel target market di un determinato prodotto o meno; in particolare per i rami più venduti come il ramo auto, infortuni e malattia. In aggiunta con la portabilità del dato, richiesta con l'articolo 20 del GDPR si avrebbe una netta riduzione dei tempi e dei costi necessari a fornire un quadro di riferimento digitale al potenziale cliente.	Si veda la risoluzione al commento n. 421.
449	SNA	80	Al comma 1, va precisato che i servizi di comparazione sono applicabili ai distributori e non ai soli intermediari, includendo in ciò anche le imprese (v. articolo 2, comma 1, lettera o) del Regolamento). Alla lettera g) del nuovo Regolamento si afferma che gli intermediari "garantiscano al consumatore i compensi riconosciuti	Proposte non accolte. La disposizione in commento si applica ai soli intermediari che nello svolgimento dell'attività di distibuzione offrono servizi di comparazione. Con riferimento alla lettera g), si intende garantire al consumatore la massima trasparenza sia sui costi della sola comparazione sia sui compensi riconosciuti dall'impresa per ciascuna polizza, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 120-bis del CAP.



450	Taurini – Hazan Studio legale Avv. Maurizio Hazan	80	1, lett. g)	dalle imprese per ciascuna polizza" Su questo ambito, sarebbe preferibile indicare la natura del compenso ricevuto, precisando che esso è incluso nel premio di polizza. (come riportato all'articolo 120 bis D.Lgs). Ci si interroga se l'obbligo di disclosure sulle remunerazioni percepite dai comparatori valga, come si crede per le sole polizze ro auto o assicurazioni CPI/PPI, ovvero, stando al dettato letterale del citato articolo, per qualsiasi copertura assicurativa oggetto di comparazione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La disclosure deve essere effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 120-bis del CAP e relative disposizioni di attuazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, del presente Regolamento, in materia di trasparenza delle provvigioni r.c.auto e PPI.
451	Paolucci Marco	82	1	Proposta di modifica I distributori che promuovono contratti assicurativi, anche in forma collettiva, effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all'utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l'acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l'evidenza della prestazione del consenso.	Proposta non accolta. La disposizione non può essere modificata nel senso richiesto in quanto, diversamente, verrebbe pregiudicato il diritto dell'aderente di non ricevere promozioni commerciali non richieste.
452	ANIA	82	3	Si propone di prevedere la possibilità	Proposta accolta.



				comunicazione a distanza senza consenso del contraente, nel caso in cui lo stesso abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto assicurativo non solo dello stesso ramo, ma anche di un contratto di diverso ramo della medesima impresa, attesa la previsione di cui al combinato disposto dell'articolo 21 e del considerando 70 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che consente all'interessato di opporsi al trattamento di marketing diretto che viene effettuato dal titolare del trattamento in assenza di esplicito consenso, senza limitazioni relative alla similarità od omogeneità dei prodotti offerti.	Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato, al fine di estendere la possibilità di inviare comunicazioni commerciali relative anche a prodotti di altri rami, purché provenienti dalla medesima impresa.
453	ANIA	83	1	Premesso che in forza delle previsioni degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), l'impresa fornisce al contraente tutte le informazioni di cui al presente comma già in occasione della stipula del contratto, mediante la consegna dell'informativa sul trattamento dei dati personali per finalità promocommerciali e acquisisce il relativo consenso nel solo caso di marketing indiretto, si richiede di precisare che gli obblighi di informazione di cui al presente articolo gravano	Proposta non accolta. La disposizione in commento è volta a tutelare il contraete e a garantire nel continuo la conoscenza della provenienza e della finalità delle comunicazioni commerciali che riceve.



				sull'impresa nelle sole ipotesi residuali in cui il contraente non abbia già ricevuto dall'impresa tali informazioni e comunque possano essere fornite <i>una tantum</i> e non in occasione di ciascuna comunicazione.	
454	AIBA	84		Si segnala che manca l'impegno di organizzare la prova d'esame almeno una volta l'anno: si chiede di introdurre tale precisazione in linea con l'attuale disposizione regolamentare.	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
455	ACB	84	1	Poiché si ritiene che tutti gli intermediari che possono iscriversi autonomamente al RUI debbano sottoporsi alla prova di idoneità, suggeriamo di includere nell'elenco degli intermediari citati in questo articolo anche i soggetti che debbono iscriversi in D e in F.	Proposta non accolta. L'articolo 110, comma 2, del CAP prevede il superamento della prova di idoneità esclusivamente ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del RUI; mentre il CAP non annovera la figura del responsabile dell'intermediario iscritto nella sezione D né i soggetti da iscrivere nella sezione F del RUI tra quelli tenuti al superamento della prova di idoneità. Peraltro, la soluzione prevista per gli intermediari iscritti nella sezione F è coerente con il principio di proporzionalità previsto dalla IDD, considerato che gli intermediari a titolo accessorio svolgono in via principale una diversa attività professionale e distribuiscono soltanto determinate tipologie di prodotti assicurativi. Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
456	AIBA	85		Pur apprezzando che la	Proposta non accolta.
				Commissione esaminatrice sia	La scelta operata dall'Istituto appare equilibrata e



				composta da docenti universitari scelti da IVASS tra una rosa di nomi suggeriti dalle principali associazioni di categoria, si richiede che della Commissione possano far parte direttamente rappresentanti incaricati dalle Associazioni di categoria degli intermediari scelti secondo criteri di imparzialità e terzietà.	comunque idonea a coniugare l'esigenza di garantire la massima imparzialità dei componenti della commissione con la volontà di coinvolgere nel processo decisionale le Associazioni di categoria degli intermediari.
457	SNA	85	1, lett.c	Proponiamo l'indicazione di "Associazione di categoria degli intermediari, maggiormente rappresentativa.", ciò allo scopo di salvaguardare la reale portata dei criteri di rappresentanza e storicità delle Associazioni presenti nel mercato dell'intermediazione.	Proposta non accolta. La formulazione della norma in commento è funzionale a garantire la partecipazione e la rappresentanza delle principali Associazioni del settore.
458	Avv. Salvatore lannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright	86		Si prega di confermare che, conformemente all'articolo 10 della Direttiva IDD, i requisiti di capacità professionale relativi ai distributori comunitari siano di competenza dell'autorità del paese d'origine.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che, in conformità a quanto previsto dalla IDD, ai sensi dell'articolo 109 del CAP, nel Registro sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. Conseguentemente, i requisiti di capacità professionale relativi ai distributori comunitari sono di competenza dell'Autorità del paese d'origine che provvederà alle relative verifiche in sede di iscrizione nel relativo Registro nazionale.
459	ACB	86	1 e 2	In linea con la proposta di far sostenere agli intermediari a titolo accessorio, persone fisiche o responsabili dell'attività di intermediazione della società iscritte in F, ai fini della iscrizione nella sez.	



				F del RUI, una prova di idoneità, si propone di eliminare dal comma 1 la lett. c) non essendo quindi necessario a tal fine prevedere un obbligo di formazione in capo a tali soggetti. Correlativamente si rende necessario, riformulare la lett. a) del presente comma come segue: "le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del RUI".	
460	ANASF	86 88	1,2	ANASF rileva e sottolinea l'anomalia determinata dalla duplicazione degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale in capo al consulente finanziario abilitato. Quindi sostiene la richiesta, in via principale, di abolire l'obbligo di iscrizione al Registro per i consulenti finanziari abilitati iscritti all'Albo unico. In via subordinata, l'Associazione segnala al Vostro Istituto la necessità di razionalizzare e semplificare gli adempimenti in materia di formazione e aggiornamento professionale, come di seguito illustrato. Ai fini dell'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari è infatti necessario il possesso di requisiti di professionalità accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi, che tengono conto della pregressa esperienza professionale, ovvero sulla base	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 89.



della prova valutativa organizzata e valutata da OCF (articolo 31, comma 5, TUF e articolo 149, Regolamento Intermediari). L'assoggettamento di all'obbligo formazione professionale, di cui all'articolo 86, comma 1, del Regolamento oggetto di consultazione, determina pertanto una ingiustificata duplicazione degli obblighi in capo ai consulenti finanziari abilitati. Ne discende dunque la necessità di esonerare la categoria dall'obbligo di formazione professionale di cui all'articolo 88 del Regolamento oggetto consultazione o, comunque, di semplificarne l'assolvimento riducendo il monte ore generalmente previsto (pari a un minimo di 60 ore, adequandolo in forma residuale, a degli conquaglio adempimenti previsti dal combinato disposto delle due regolamentazioni cogenti). Ciò in quanto la formazione richiesta ai fini dell'accesso alla professione di consulente finanziario abilitato già ricomprende la materia assicurativa e previdenziale, tra le materie oggetto della prova valutativa OCF. I quesiti della stessa riguardano, tra gli altri, i principi e i contratti assicurativi, gli operatori del settore, gli aspetti tecnici, attuariali, finanziari e tributari, le tipologie di rami e polizze, la previdenza pubblica е complementare. Si segnala altresì



				che le conoscenze e le competenze del consulente finanziario abilitato sono state puntualmente individuate dagli Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze adottati dall'Autorità di settore europea (Esma) il 22 marzo 2016.	
461	ANASF	86 89	2 4	Di analogo tenore risultano le riflessioni relative all'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 89, comma 4, del Regolamento oggetto di consultazione («L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali []»), ove considerato congiuntamente agli obblighi di cui al Regolamento Intermediari, per come novellato dalla ricordata delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, i quali stabiliscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: - sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica (articolo 156, Regolamento Intermediari); - sono tenuti ad aggiornare le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale che prevede, almeno ogni dodici	Proposta non accolta. Gli obblighi di formazione continua previsti dal Regolamento Intermediari della CONSOB attengono allo svolgimento di un'attività che, seppur affine, è comunque diversa dall'attività di intermediazione assicurativa. Non sussistono, pertanto, i presupposti per un esonero dall'obbligo di aggiornamento previsto dal presente Regolamento e richiesto in conformità alla IDD. Si veda anche la risoluzione al commento n. 89.
			ĺ	mesi, la partecipazione a un	



corso della durata di almeno 30
ore, mediante corsi di durata non
inferiore a tre né superiore a otto
ore giornaliere, che si concludono
con lo svolgimento di un test di
verifica delle conoscenze
acquisite (articolo 81, comma 1,
lett. h). A tale forma di
aggiornamento, avente carattere
ricorrente, il nuovo Regolamento
Intermediari affianca due
fattispecie di formazione ad hoc:
i) in occasione di cambiamenti e
modifiche di ruolo, dei modelli di
servizio o della normativa di
riferimento, una specifica
formazione mediante la
partecipazione a un corso della
durata di almeno 30 ore con la
previsione, anche in questo caso,
di un test di verifica finale
(articolo 81, comma 1, lett. h); ii)
una specifica formazione in via
propedeutica all'offerta di nuovi
prodotti di investimento (ivi
compresi gli IBIP), secondo
modalità e tempistiche
commisurate al grado di
innovazione e di complessità dei
prodotti.
·
Dal combinato disposto del nuovo
articolo 89, comma 4, del
Regolamento oggetto di
consultazione, e degli artt. 81 e
156, Regolamento Intermediari,
deriva pertanto un evidente,



quanto immotivato, eccesso regolamentare che potrebbe portare il singolo consulente finanziario abilitato a partecipare a corsi di aggiornamento professionale e di formazione specifica per una durata complessiva pari anche a più di 90 ore in un singolo anno (si pensi al caso di un consulente finanziario che, nei dodici mesi, sostenga gli obblighi aggiornamento professionale previsti "ricorrente" dal Regolamento Intermediari e dal Regolamento oggetto di consultazione, a cui si sommino ulteriori 30 ore di corsi in caso di cambiamenti nella propria realtà aziendale o professionale o di evoluzione normativa, nonché, da ultimo, ulteriori ore di formazione specifica in caso di offerta di nuovi prodotti).

Ad avviso dell'Associazione, dalle predette considerazioni emerge un'ulteriore forma di duplicazione di costi e di adempimenti, in capo alle società preponenti e ai consulenti finanziari abilitati, che come tali:

 rafforzano la richiesta principale, suesposta, di abolire l'obbligo di iscrizione al Registro per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;



in subordine, rendono necessario apportare le dovute modifiche regolamentari per semplificare gli adempimenti in materia di formazione specifica e di aggiornamento professionale, ivi compresi i test di verifica all'esito dei corsi. In via generale, l'invito è quindi ad armonizzare sia le modalità di identificazione dei soggetti abilitati a fornire e certificare la formazione, sia le modalità di somministrazione della stessa. Più in particolare, si tratta di riconoscere che il medesimo corso di formazione specifica o di aggiornamento possa, professionale sussistano tutte le caratteristiche stabilite dalle norme riferimento, risultare idoneo all'adempimento degli obblighi stabiliti sia dal Regolamento oggetto di consultazione, che dal Regolamento Intermediari. Tale indicazione è stata altresì riconosciuta dal Vostro Istituto in occasione della pubblicazione degli esiti della consultazione dedicata al Regolamento n. 6/2014, ove si afferma che «Peraltro, i corsi svolti nelle materie di interesse comune alle diverse tipologie di intermediari (assicurativo, creditizio

finanziario) possono essere fatti



1 12	
valere anche per l'iscrizione al	
RUI, nel segno della convergenza	
tra i settori limitrofi	
dell'intermediazione finanziaria,	
creditizia e assicurativa, come	
riportato nella relazione di	
presentazione.». A sostegno di	
tale proposta, si riportano le	
seguenti esemplificazioni, le quali	
rafforzano la necessità di	
razionalizzare gli adempimenti in	
materia laddove i corsi siano	
svolti, come ricordato dal Vostro	
Istituto, nelle materie di "interesse	
comune" tra i vari settori:	
o fronto doll'unitariotà	
- a fronte dell'unitarietà	
dell'attività professionale del	
consulente finanziario	
abilitato, un corso dedicato	
all'entrata in vigore delle	
norme di recepimento della	
direttiva sulla distribuzione	
assicurativa (IDD) risulta	
idoneo a soddisfare gli	
obblighi di aggiornamento	
professionale richiesti a fronte	
della "evoluzione normativa di	
riferimento" di cui sia	
all'articolo 89, comma 2, del	
Regolamento oggetto di	
consultazione, che all'articolo	
81, comma 1, lett. h),	
Regolamento Intermediari;	
- O del pari, un corso di	
formazione specifica in	
previsione dell'offerta di	



			prodotti di investimento	
			assicurativi (IBIP) risponde ai	
			requisiti previsti sia	
			dall'articolo 89, comma 2, del	
			Regolamento oggetto di	
			consultazione che dall'articolo 81, comma 1, lett. i),	
			81, comma 1, lett. i), Regolamento Intermediari).	
462	Leonelli Silvio -	87	Riteniamo opportuno recepire nel	Proposta parzialmente accolta.
	SOGEINT -		testo – al fine di non ricominciare da	Il testo del Regolamento è conseguentemente
	Agente		capo con quesiti e perplessità -	modificato mediante integrazione dell'articolo 96 con
	UnipolSai		alcune FAQ. Per esempio:	parte del contenuto della FAQ IVASS 1.4.
			• FAQ 1.4, laddove si precisa che	Non si reputa necessario inserire il testo della FAQ
			"L'intermediario che intende	IVASS 8.3, perchè meramente esplicativo. Tuttavia,
			impartire direttamente la	se ne conferma il relativo contenuto.
			formazione o l'aggiornamento	
			alla propria rete di collaboratori -	
			in qualità di docente - deve	
			essere in possesso dei requisiti	
			di professionalità previsti	
			dall'articolo 14, comma 3, non	
			essendo in tal caso sufficiente la	
			mera iscrizione sezione A o B del	
			RUI."	
			FAQ 1.4, laddove si precisa che "Pasta in agni agna forma la	
			"Resta in ogni caso ferma la possibilità di impartire	
			direttamente la formazione o	
			l'aggiornamento alla propria rete	
			di collaboratori avvalendosi in	
			tutto o in parte di docenti di cui al	
			citato articolo 14 comma 3." Nel	
			senso che un intermediario può	
			chiamare ad erogare formazione	
			un collega intermediario che	



				abbia i requisiti richiesti. FAQ 8.3, laddove si precisa che cosa si intende per "adeguata capacità didattica", cioè "l'effettiva <u>esperienza</u> professionale nelle materie oggetto del corso e una congrua esperienza in qualità di docente nelle suddette materie."	
463	DLA Piper Studio legale e tributario	87	1	Si prega di precisare che le sedi secondarie di imprese comunitarie stabilite in Italia non sono tenute ad impartire i corsi di formazione e aggiornamento previsti per i soggetti di cui al comma 3 della medesima previsione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'applicazione di specifiche disposizioni legislative e regolamentari a imprese o distributori comunitari verrà trattata dall'IVASS in sede di pubblicazione dell'elenco aggiornato delle norme di interesse generale, attualmente in corso di revisione.
464	ACB	87	3	Sempre nell'ottica di equiparare la situazione del rapporto tra intermediari iscritti in F con le Imprese e di quello tra gli stessi iscritti in F con gli intermediari, si propone di inserire alla fine del comma 2 la seguente frase: "I corsi sono tenuti ed organizzati a cura degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del RUI per i relativi addetti operanti all'interno dei locali e i collaboratori iscritti in Sez. E, qualora tali intermediari iscritti in F collaborino o intendano collaborare con gli intermediari sopra citati".	Proposta non accolta. L'ipotesi formulata non è percorribile, poiché ai sensi del CAP gli intermediari iscritti nella sezione F del RUI operano su incarico di una o più' imprese di assicurazione e non su incarico di altro intermediario. Tali soggetti, pertanto, devono essere formati tramite le imprese preponenti.



465	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	87	3	Si consiglia di sostituire il riferimento alle "relative imprese preponenti" con un più generico riferimento alle "relative imprese con cui hanno accordi o incarichi di distribuzione", non essendovi imprese preponenti dei broker. Si consiglia di liberalizzare la formazione cui possono ricorrere gli iscritti alla sezione E: nella misura in cui queste ricevano la formazione specifica sul prodotto dall'intermediario principale (o impresa preponente) è difatti irrilevante il soggetto presso cui ricevono la formazione, purché rispettosa dei requisiti previsti dal regolamento. La liberalizzazione è in particolare uno degli obiettivi più genericamente perseguiti dal legislatore italiano e comunitario.	Laddove viene utilizzata l'espressione "imprese preponenti" si fa riferimento esclusivamente agli intermediari iscritti nella sezione A o D. Nello spirito della norma, nulla vieta tuttavia alle parti (imprese e brokers) di accordarsi per la partecipazione a corsi formativi, per la distribuzione di prodotti, aperta anche ai collaboratori dei brokers stessi. Non è accolta la proposta di liberalizzare la formazione degli intermediari iscritti nella sezione E, in quanto è fondamentale che essa sia organizzata dai soggetti (impresa o intermediario) che conoscono le loro effettive esigenze formative in ragione
466	AIBA	87	5	Si chiede di riformulare la norma precisando, all'opposto, che, proprio in forza delle collaborazioni orizzontali, gli intermediari possano svolgere la sola attività di aggiornamento professionale anche nei confronti delle reti di collaboratori degli intermediari con i quali collaborano. Tale riformulazione è conforme alle nuove disposizioni sul governo del prodotto che richiedono sia garantita la conoscenza, da parte dell'intera rete distributiva, delle	Proposta parzialmente accolta. È fondamentale che la formazione e l'aggiornamento del collaboratore siano organizzati dall'intermediario che se ne avvale, che ne conosce le effettive esigenze formative, in ragione del percorso formativo precedente, dell'attività svolta e dei prodotti intermediati, e risponde del suo operato. L'informativa sulle caratteristiche del prodotto da distribuire e sul relativo mercato di riferimento dovrà essere resa dall'impresa/intermediario con cui è in corso il rapporto di collaborazione in aggiunta alla formazione/aggiornamento previsti dal presente Regolamento.



				caratteristiche del prodotto e dei relativi target markets, positivo e negativo.	Inoltre la norma non vieta all'intermediario che organizza la formazione o l'aggiornamento della propria rete di collaboratori di affidare la docenza, in tutto o in parte, ad altro intermediario con il quale ha stipulato un accordo di collaborazione, purchè in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, dell'articolo 96. In relazione a tale ultimo aspetto, il testo del Regolamento è conseguentemente modificato.
467	ANIA	87	5	La disposizione preclusiva della possibilità di trasferire nozioni e competenze tra le strutture distributive che collaborano tra loro in via orizzontale andrebbe rivista alla luce delle nuove disposizioni comunitarie recepite nel CAP e concernenti, in particolare, i requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG) che stabiliscono l'onere in capo al distributore di condividere con la propria sottorete di collaboratori le informazioni ricevute dall'impresa sulle caratteristiche dei prodotti da collocare nell'ambito del mercato di riferimento individuato. Lo stesso processo POG impone alle imprese la scelta di quei canali distributivi ritenuti più appropriati, per competenze ed esperienze, al collocamento del prodotto, dovendosi accertare che tali canali abbiano pienamente compreso le caratteristiche del prodotto da distribuire. Considerando che tale attività in-	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 466.



				formativa sulle caratteristiche del prodotto da distribuire non presenterebbe i requisiti di un'attività di formazione da certificare in quanto tale, chiediamo all'Istituto di valutare la possibilità di eliminare la disposizione in parola.	
468	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	87	5	Il divieto di organizzazione della formazione e dell'aggiornamento per i collaboratori orizzontali appare illogico: l'apporto di conoscenze ed esperienze professionali non fa difatti venir meno l'indipendenza dei due soggetti.	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 466.
469	Martano Assicurazioni Srl	87	5	Non si comprende il divieto di erogare aggiornamento professionale alla rete di intermediario in collaborazione orizzontale. Si suggerisce di mantenere il divieto per la formazione ma di rendere facoltativo l'aggiornamento.	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 466.
470	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti – Avv. Mario Zanin	87	5	L'attuale formulazione della disposizione contrasta con le norme dell'IDD sul governo e il controllo del prodotto. Esse richiedono, infatti, che tutti i distributori siano a conoscenza del target market e delle caratteristiche del prodotto determinate dal produttore al fine della sua corretta proposta ai clienti. Nel caso di collaborazioni orizzontali, quindi, l'intermediario dovrebbe poter svolgere l'attività di formazione	Proposta parzialmente accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 466.



				anche per i collaboratori dell'intermediario con il quale ha stipulato un accordo di collaborazione così trasferendo la specifica conoscenza acquisita. Si richiede pertanto di riformulare la	
				norma stabilendo che: "nel caso di	
				collaborazioni orizzontali, gli intermediari possono svolgere la sola	
				attività di aggiornamento	
				professionale nei confronti delle reti	
				di collaboratori degli intermediari con	
				i quali collaborano".	
471	ANIASA	88	1	Nel comma 1 si afferma che la	
				formazione professionale è	La previsione di un numero di ore minimo di
				"pertinente e adeguata rispetto	formazione iniziale uguale per tutti gli intermediari
				all'attività da svolgere ed in	che intendono iscriversi nel Registro è condizione
				particolare ai contratti oggetto di	necessaria a garantire un adeguato e uniforme
				distribuzione". Tale previsione sembra consentire una formazione	standard di professionalità in fase di accesso all'attività, considerata l'esigenza di protezione dei
				professionale mirata alla concreta	consumatori e l'ampiezza delle regole da osservare -
				operatività distributiva.	soprattutto di comportamento - da cui gli intermediari
				Nel comma 2 invece si prevede un	a titolo accessorio non sono esclusi.
				numero di ore minimo pari a 60 ore,	Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a
				soglia prevista per tutti gli	quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di
				intermediari che intendono iscriversi	impatto regolamentare (cd. AIR).
				al RUI, senza alcuna specificazione o	Si veda anche la risoluzione al commento n. 10.
				distinzione rispetto alla concreta	
				operatività e tipologia di contratti	
				oggetto di distribuzione. Gli	
				intermediari a titolo accessorio, ed in particolare dei dipendenti di imprese	
				di locazione di autoveicoli,	
				distribuiscono esclusivamente	
				polizze ancillari all'utilizzo	
				dell'autoveicolo condotto in locazione	



1					
				e soltanto se si conclude il contratto di locazione del veicolo. Per costoro può risultare eccessivo prevedere il medesimo numero di ore minimo stabilito per tutti gli altri intermediari assicurativi. Si chiede quindi di valutare la possibilità di modulare il minimo delle ore di formazione alla concreta attività svolta dagli intermediari a titolo accessorio come le imprese di locazione autoveicoli che – appunto – distribuiscono garanzie limitate e strettamente connesse al servizio core business.	
472	ANIASA	88	2	In seconda ipotesi, si chiede di intervenire per ridurre l'ambito formativo (numero ore e argomenti) e procrastinare la data di acquisizione dei requisiti semplificandoli e riconoscendo come equipollenti quelli finanziari, di onorabilità e professionalità previsti per operare come Agenti di viaggio (articolo 13, comma 1 lett. b) del DL 83/2014, conv. in L. 106/2014). Nello specifico Per logica coerenza con la riduzione del 50% delle ore di aggiornamento prevista dall'articolo 89 comma 5 per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, si chiede analoga riduzione delle ore di formazione, da 60 a 30, per gli stessi soggetti, per l'acquisizione dei requisiti per accedere all'iscrizione nel Registro.	Proposta non accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 10 e 471.



473	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	88	2	Similmente a quanto operato con riferimento all'aggiornamento professionale, si chiede di applicare il principio di proporzionalità anche relativamente alle ore di formazione, riducendo a 30 le ore richieste con riferimento agli intermediari a titolo accessorio.	Proposta non accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 10 e 471.
474	F.T.O.	88	2	Considerando le caratteristiche del mercato di riferimento, l'oggetto sociale delle Agenzie di Viaggio/Tour Operator, la modesta entità della raccolta premi ed il volume dei premi assicurativi totali ed ispirandosi al principio di proporzionalità richiamato dalla Direttiva, si chiede di voler equiparare le ore di formazione relative all'iscrizione a quello previsto per l'aggiornamento, cioè 15 ore, limite peraltro indicato anche dalla Direttiva. Si chiede inoltre di poter svolgere il test di verifica relativo alla formazione anche a distanza.	Proposta non accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 10 e 471. Le peculiarità delle Agenzie di Viaggio/Tour Operator e la modesta entità della raccolta premi - da verificare caso per caso - non giustificano - anche ove ritenute sussistenti - un trattamento differenziato di tali soggetti rispetto agli altri operatori del settore dell'intermediazione assicurativa.
475	ACB	88 (rectius 89)	5	Si ritiene che la scelta di prevedere minori obblighi di aggiornamento per gli intermediari a titolo accessorio che operano per conto di altri intermediari rispetto a quelli previsti per gli intermediari iscritti nella sez. E del RUI non sia giustificata. Si propone pertanto di eliminare il comma V in questione.	Proposta non accolta. La previsione di obblighi di aggiornamento ridotti per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI risponde al principio di proporzionalità enunciato dalla IDD e trova ampia giustificazione in ragione del tipo di attività esercitata. Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).



476	AIBA	89	
470	AIDA	03	Si veda quanto indicato a commento Si veda la risoluzione al commento n. 94. dell'articolo 6
477	Anapa	89	L'aggiornamento professionale è imprescindibile elemento di qualità dell'azione di tutti coloro che sono impegnati – con responsabilità – nella distribuzione assicurativa. Si propone quindi di estendere l'obbligo – pur nel rispetto del principio di proporzionalità anche a carico dei responsabili degli intermediari iscritti nella sez. D che di quelli delle imprese. La proposta non richiede modifiche al testo regolamentare. Il possesso nel continuo dei requisiti professional anche in capo al responsabile dell'attività d distribuzione assicurativa degli iscritti nella sezione D è già garantito dalla previsione dell'articolo 20 comma 4, del presente Regolamento. Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione d impatto regolamentare (cd. AIR). Si veda anche la risoluzione a commento n.145.
478	ANASF	89	ANASF non conviene con la proposta di modificare la cadenza dell'obbligo di aggiornamento professionale da biennale ad annuale. Si ritiene infatti che l'opzione consistente nel distribuire l'aggiornamento professionale in un arco temporale più ampio (il biennio) risponda a un criterio di maggiore flessibilità che semplifica l'adempimento dell'obbligo in materia, come sostenuto dal Vostro Istituto in occasione dell'adozione del Regolamento n. 6/2014. Proposta non accolta. La modifica tiene conto delle criticità segnalate ne tempo da diversi operatori del mercato in relazione a sistema di aggiornamento biennale, specie nei casi di collaborazioni iniziate in periodi diversi con più intermediari di riferimento o nei casi di passaggio ad altro regime distributivo (ad esempio, da addetto all'interno dei locali a intermediario iscritto nella sezione E) o di passaggio di sezione. Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
479	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	89	Si chiede di integrare le previsioni dell'articolo in commento, con un comma aggiuntivo, contenente le indicazioni di dettaglio relative alle conseguenze derivanti da un inadempimento formativo. Si rileva come l'Istituto si sia già espresso sul punto mediante un apposito parere L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che l'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale non è causa di cancellazione d'ufficio, ma rileva esclusivamente su piano sanzionatorio nei confronti dell'intermediario inadempiente, in base al combinato disposto dell'articolo 54, comma 3, del presente Regolamento



			(Prot. 76599 del 13.04.2017). Ciò riveste una rilevanza di non poco conto per gestire la fattispecie in esame in maniera omogenea su tutto il mercato e su tutto il territorio. In particolare si chiede di confermare: l'impostazione già data relativamente alla necessità di cancellare su istanza di parte dell'intermediario che se ne avvale, il soggetto inadempiente dalla sezione E del RUI; - che la stessa impostazione vale per gli intermediari che operano all'interno dei locali; - che prima della ripresa dell'attività devono essere svolte ore aggiuntive di recupero per la buona ricostituzione del requisito.	con l'articolo 119-bis del CAP. Si precisa altresì che l'IVASS, rilevata la violazione dell'obbligo di aggiornamento di un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, valuterà a tali fini le responsabilità dell'intermediario di riferimento. Tali ultime considerazioni valgono anche nel caso di inadempimento dell'obbligo relativo ad un collaboratore operante all'interno dei locali. Per ragioni di coerenza si provvede a modificare conseguentemente il testo dell'articolo 45, comma 2.
480	Candian Prof. Avv. Albina – Landini Prof. Sara – Nitti Prof. Santa	5 e 89	Sui requisiti di professionalità degli intermediari a titolo accessorio: È stato scelto di limitare il monte ore di aggiornamento professionale per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI e per i relativi addetti all'interno dei locali in applicazione del principio di proporzionalità. Come ricordato nella tabella relativa alla valutazione delle opzioni, numerosi risultano allo stato attuale gli intermediari a titolo accessorio già iscritti nella sezione E del RUI e che, quindi, in virtù di tale iscrizione, sono già tenuti agli obblighi di aggiornamento ma con un	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Gli intermediari iscritti nella sezione E del Registro e i relativi addetti all'attività di distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei loro locali sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale con la partecipazione a corsi di 30 o di 15 ore, a seconda che svolgano attività di distribuzione in via principale o a titolo accessorio. In assenza della comunicazione di cui all'articolo 105 comma 1, del presente Regolamento, gli intermediari attualmente iscritti alla sezione E e i relativi addetti saranno considerati, rispettivamente, intermediari assicurativi non a titolo accessorio e addetti di intermediari assicurativi non a titolo accessorio, come tali tenuti ad effettuare l'aggiornamento professionale



monte ore più elevato (30 ore).

Dal momento che è stato indicato che per gli intermediari iscritti nella sezione E dovrà risultare dal registro se l'attività è svolta a titolo accessorio o a titolo principale, si chiede di specificare se, per quanto riguarda i soggetti già iscritti in sezione E, spetti agli intermediari principali per conto dei quali tali collaboratori operano, aggiornare le informazioni contenute nel registro, inviando una comunicazione ad hoc relativa allo svolgimento da parte loro dell'attività in via accessoria e non principale. Si chiede altresì di chiarire tale comunicazione obbligatoria, con conseguente responsabilità е sanzionabilità dell'intermediario principale omessa comunicazione di tale informazione, oppure se sia possibile anche mantenere l'iscrizione nella sezione E senza specificare alcunché, lasciando così invariato il monte di 30 ore di aggiornamento professionale per detti collaboratori.

Per quanto attiene invece agli addetti alla distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario, sebbene non sia richiesta l'iscrizione al RUI, si chiede conferma della sussistenza dell'obbligo di aggiornamento professionale da assolvere attraverso la partecipazione a corsi di

pari a 30 ore annuali.

Del mancato aggiornamento professionale degli addetti all'interno dei locali di un intermediario iscritto nella sezione E del Registro risponde l'intermediario che se ne avvale, che è responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa svolta dai relativi collaboratori (iscritti e non iscritti).

Per gli intermediari iscritti alla sezione E per conto di intermediari iscritti alla sezione F del Registro, l'accertamento di conformità viene effettuato da questi ultimi, ferma e impregiudicata la responsabilità dell'impresa che tiene od organizza i corsi.



				formazione di 30 o di 15 ore a seconda che svolgano attività di distribuzione in via principale o a titolo accessorio (articolo 89), nonché di chiarire se, per quanto riguarda gli addetti all'interno dei locali di un intermediario iscritto nella sezione E del RUI, del mancato aggiornamento professionale debba rispondere quest'ultimo oppure l'intermediario principale che si avvale dell'operato del collaboratore E.	
481	VERTI ASSICURAZIONI SPA	89	4	Si ribadisce quanto riportato nelle osservazioni generali e si propone un monte ore graduato in funzione della numerosità e complessità dei prodotti distribuiti.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 30.
482	ASSOINTERMED	89	4 e 5	L'aggiornamento professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 91 (formazione a distanza) offre decisamente meno possibilità di apprendimento di quello svolto in aula da docenti preparati e somministrato da enti di qualità. Occorre quindi premiare i soggetti che si sforzano e fanno l'investimento di andare ai corsi in aula che sono gli unici che garantiscono un sicuro apprendimento se frequentati. Sebbene sia auspicabile una formazione maggiore risulta ovviamente ingiusto lasciare gli stessi termini di formazione sia con	Proposta non accolta. Grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali, la formazione a distanza può offrire le stesse possibilità di apprendimento dell'aula. Peraltro, il presente Regolamento disciplina in maniera dettagliata le caratteristiche essenziali della FAD, al fine di garantirne la serietà e la piena fruibilità. Risulta, pertanto, non accoglibile la proposta di dimezzare il monte ore di formazione in aula. L'equiparazione delle attività di formazione a distanza rispetto a quelle in aula è funzionale all'agevolazione della fruizione dei corsi e al contenimento dei costi. In relazione alla richiesta di applicare 15 ore di formazione, si rammenta che sul punto la IDD prevede una durata minima di 15 ore annue di formazione o sviluppo professionale, tenendo conto



483	Martano Services Srl – Divisione Formazione Assicurativa	89	4	tecniche a distanza che in aula. Occorre quindi rendere la normativa più consona alla finalità di tutela del consumatore introducendo un obbligo formativo differenziato e applicare le ore di formazione richieste dall'Unione Europea (15 annue). Modifica comma 4 4. L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 (quindici) ore annuali svolti in aula oppure 30 (trenta) ore annuali svolte con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91. 5. abrogato. In considerazione di quanto indicato nella direttiva europea, dove è esplicitamente riportato il numero minimo annuale di ore in 15 ed in considerazione che solo la formazione in aula garantisce un alto livello di apprendimento, si suggerisce di modificare il comma 4 come segue: "L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiori a 15 ore annuali, svolti per almeno 4 ore in aula e per le ore residue svolte con modalità equivalenti di cui all'articolo 91.	della natura dei prodotti venduti, del tipo di distributore, del ruolo e dell'attività svolti all'interno del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi. La IDD, di minima armonizzazione, non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori (cfr. articolo 10 e "considerando" n. 3). Quanto alla proposta di abrogazione del comma 5 dell'articolo 89, si veda la risoluzione al commento n. 475. Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 482.
484	ANIASA	89	5	Si prevede una deroga per gli intermediari a titolo accessorio che operano come collaboratori di agenti	Proposta non accolta. Gli intermediari a titolo accessorio iscritti nelle sezioni E e F del RUI sono sottoposti a diversi livelli



				o broker e quindi iscritti nella sez. e) del RUI. La deroga consiste nella riduzione delle ore minime per l'aggiornamento professionale periodico. La previsione appare coerente con il principio di pertinenza ed adeguatezza, ma non è chiara la ragione per la quale tale deroga non si possa applicare anche agli intermediari a titolo accessorio che si iscrivono nella lettera F) del RUI, che operano allo stesso identico modo, con la differenza che responsabile dell'aggiornamento nel primo caso è l'intermediario preponente, nel secondo caso è la Compagnia di assicurazione. Si chiede di valutare se la deroga può essere estesa anche agli intermediari a titolo accessorio iscritti nella lettera F).	di controllo sulla base della provenienza dell'incarico ricevuto (da intermediari di riferimento o da imprese). Ciò giustifica il diverso trattamento. Per le argomentazioni di maggior dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nella relazione di presentazione e nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
485	F.T.O.	89	5	Considerando le caratteristiche del mercato di riferimento, l'oggetto sociale delle Agenzie di Viaggio/Tour Operator, la modesta entità della raccolta premi ed il volume dei premi assicurativi totali ed ispirandosi al principio di proporzionalità richiamato dalla Direttiva, si chiede di voler estendere agli intermediari accessori iscritti alla sezione F la possibilità di partecipare a corsi di formazione di durata non inferiore a 15 ore annuali riservata agli intermediari accessori iscritti alla sezione E.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 484.



486	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	89	5	Si chiede di applicare il principio di proporzionalità nelle ore di aggiornamento anche agli intermediari a titolo accessorio di cui alla sezione F (ed ai relativi addetti operanti all'interno dei locali), non essendovi ragione per discriminare tra le due categorie.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 484.
487	Martano Services Srl – Divisione Formazione Assicurativa	89	5	Si suggerisce di uniformare il comma 5 al comma 4 come sopra proposto anche per le lettere F.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 482 e 475.
488	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti – Avv. Mario Zanin	89	5	Si richiede che anche per gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del RUI e per i relativi addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali, siano previste 15 ore annuali di aggiornamento professionale, come previsto per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI. Ciò alla luce del fatto che per uno sportellista bancario l'attività assicurativa è sicuramente accessoria all'attività principale bancaria, pertanto non si comprende tale disparità di trattamento, anche considerando che l'attività dell'intermediario assicurativo iscritto nella sezione D è limitata all'attività di intermediazione unicamente di prodotti standardizzati, mentre all'intermediario assicurativo iscritto nella sezione E del RUI, a titolo accessorio, è consentito	Proposta non accolta. L'accessorietà è esclusa espressamente dalla IDD e dal CAP per gli istituti bancari e tutti i soggetti iscritti alla sezione D del RUI (cfr. articolo 1, comma 1, lett. cc-septies del CAP).



				intermediare anche prodotti non standardizzati.	
489	SNA	89	5	Lo SNA propone la cancellazione del comma, non comprendendo la motivazione in base alla quale gli intermediari accessori iscritti in sez. E) del RUI debbano svolgere l'aggiornamento professionale a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Ai fini di un corretto inquadramento operativo, e di qualità verso i consumatori, la norma va a nostro avviso equiparata a quanto previsto per gli altri intermediari.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 475.
490	AIBA	90		Rispetto al previgente testo dell'articolo 8 dell'attuale regolamento IVASS n. 6/2014, si evidenzia l'aggiunta dell'inciso "da cui risultino i soggetti di cui all'articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso di formazione o di aggiornamento". Nel caso che tali soggetti (compagnie o intermediari) abbiano organizzato il corso con l'ausilio di un ente formatore, vi sarà sempre l'indicazione dell'ente formatore, ragione per la quale tale precisazione sembra ultronea.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La precisazione è funzionale a garantire la completezza delle informazioni contenute nell'attestato.
491	Martano Services SrI – Divisione Formazione Assicurativa	90	1	Relativamente alla comparsa nell'attestato del nominativo del soggetto di cui all'articolo 87 che ha organizzato il corso non si comprende la ratio a giustificazione di questa precisazione, che di contro	Proposta non accolta. La precisazione è funzionale a garantire la completezza delle informazioni contenute nell'attestato. Del resto, gli intermediari iscritti nella sezione E del RUI non possono formarsi o aggiornarsi



				implica problematiche operative per l'ente che eroga l'aggiornamento o la formazione. Basti pensare al fatto che lettere E per il proprio miglioramento personale, con decisione autonoma, desiderino partecipare a corsi di aggiornamento professionale presso società di formazione esterne, le stesse non potrebbero indicare nessun soggetto di cui all'articolo 87 (lettere A, B o D del RUI o Imprese), negando di fatto il riconoscimento del percorso formativo effettuato. Si suggerisce quindi di prevedere solo l'indicazione dell'ente o del soggetto che ha erogato il corso.	autonomamente, in quanto la loro formazione deve essere organizzata dal soggetto (impresa o intermediario) che conosce le sue effettive esigenze formative (in ragione dell'attività svolta e dei prodotti intermediati) e che risponde del suo operato.
492	AICE	90	7	PROPOSTA I soggetti di cui all'articolo 87 e/o gli enti che, su incarico dei suddetti soggetti, effettuano la formazione o l'aggiornamento, consegnano ai discenti, anche in formato digitale ai sensi dell'articolo 67 comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare: a) il programma del corso; b) i nominative dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all'articolo 96; c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test; d) il questionario somministrato.	Proposta parzialmente accolta L'articolo viene riformulato tenendo anche conto dell'osservazione.
493	AIBA	95		Attualmente l'articolo 18 del Regolamento 41 /2012 e la lettera al	Proposta non accolta. La previsione specifica di tali argomenti si pone in



				mercato del 29 dicembre 2017 impongono agli intermediari di dedicare periodicamente un congruo numero di ore di aggiornamento alle materie specifiche dell'anti riciclaggio e del cyber risk. In ottica di proporzionalità e di equilibrio in ambito formativo e di aggiornamento, tenuto conto che le tematiche sono ricomprese nell'allegato 6, si chiede di eliminare tali specificità, correggendo il Regolamento e chiarendo la nota al mercato per lasciare agli operatori la responsabilità e la discrezionalità in correlazione con la tipologia di affari del loro business.	linea di continuità con le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 41/2012 e della lettera al mercato del 29 dicembre 2017, che raccomandano un aggiornamento costante su tali tematiche. Peraltro il citato Regolamento n. 41/2012, al fine di evitare una duplicazione degli oneri a carico dei distributori, precisa che le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale.
494	ANIA	95	2, lett. a)	Si chiede conferma ad IVASS che i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 88, con il riferimento testuale "anche in relazione all'attività da svolgere", comprendono le conoscenze specifiche sui prodotti che verranno distribuiti.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione, in quanto il riferimento all'attività da svolgere comprende anche la conoscenza specifica dei prodotti che si andranno a distribuire.
495	ABI	95	3	Si segnala come la norma presenti ambiti di sovrapposizione con le disposizioni di cui alla Direttiva MiFID II in tema di conoscenza ed esperienza, così come declinati nel Titolo IX del Regolamento Intermediari emanato con Delibera Consob n. 20307/2018. A tal proposito si chiede conferma circa la possibilità di computare ai fini della formazione IVASS e ai fini della formazione Consob i moduli formativi	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma la possibilità di computare ai fini della formazione IVASS i moduli formativi che presentano contenuti comuni con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, sempre qualora siano rispettati gli standard e le previsioni contenute nel presente Regolamento, inclusa la materia antiriciclaggio.



				che presentano contenuti comuni con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo. Analoga osservazione può essere svolta relativamente alla formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio che deve essere svolta dai dipendenti e collaboratori degli intermediari iscritti alla Sezione D del Registro.	
496	AIF	96	1	Si propone di inserire "ex novo" il seguente punto d) degli Enti o Associazioni iscritti all'elenco di cui alla Legge n. 4/2013 presso il M.I.S.E.	L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa essendo un'attività riservata agli iscritti
497	AICE	96	1, lett) a	a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione, degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni, nonché delle	Proposta non accolta. Si ritiene che la consolidata esperienza delle Associazioni di categoria degli intermediari professionali che svolgono l'attività a titolo non accessorio fornisca più adeguate garanzie ai fini dell'erogazione dell'incarico formativo in argomento.



			associazioni di categoria degli intermediari assicurativi a titolo accessorio.	
498 ANASF	96	1,2	A complemento delle osservazioni e delle richieste suesposte, comunque formulate e rispondenti a un criterio di semplificazione, ANASF chiede che venga concesso alla scrivente di essere inserita tra i soggetti di cui è possibile avvalersi ai fini dell'erogazione della formazione e dell'aggiornamento professionale. Si tratta cioè di riconoscere al singolo consulente finanziario abilitato la libertà di strutturare il proprio percorso di aggiornamento professionale avvalendosi delle iniziative di formazione continua predisposte, oltre che dal proprio intermediario, anche da altri soggetti, tra cui le associazioni di categoria – le quali possono altresì attivare collaborazioni con il mondo accademico e gli enti di formazione certificata in forma sia diretta che indiretta. Si propone a tal fine il seguente emendamento al comma 1 dell'articolo in commento: «1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'articolo 87 possono organizzare la formazione avvalendosi: a) delle associazioni di categoria delle imprese di	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 497.



499	AIBA	96	2	assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari del settore assicurativo, bancario e finanziario, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni ai sensi degli articoli 79, 80, 81 e 156 della delibera Consob n. 20307 del 15.2.2018; []» Si segnala, in particolare, che il riferimento alle "associazioni di categoria del settore assicurativo, bancario e finanziario" – tra le quali è ricompresa la scrivente ANASF – è ripreso degli esiti della consultazione dedicata al Regolamento n. 6/2014 pubblicati dal Vostro Istituto. Si chiede di precisare se un intermediario iscritto alle sezioni A e B possa, per il proprio aggiornamento professionale e, nel caso di società, delle persone fisiche iscritte alle sezioni A o B, incaricare direttamente i docenti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma la possibilità per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del Registro di organizzare autonomamente il proprio aggiornamento professionale, eventualmente incaricando docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 3 della disposizione in commento. Al riguardo, l'articolo 87, comma 2, prevede che "per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle
500	AIF	96	3	Poichè studi specialistici e l'esperienza sul campo confermano che la semplice lunga attività lavorativa e/o esperienziale non bastano sempre a inserire in attività	imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'articolo 96, comma 2". Proposta non accolta. Non si ravvisa l'esigenza di imporre ulteriori vincoli, considerato che la qualità della formazione è garantita da una puntale e articolata disciplina riguardante non solo i docenti (selezionati sulla base



				didattico-formative formatori competenti e con reali capacità didattiche e di gestione dell'aula, si propone di integrare il punto b) come segue: "e/o di attività professionali, attestate da uno dei soggetti di cui alla legge 4/2013 come individuati al precedente comma 1 d)".	di appositi parametri di cui all'articolo 96, comma 3) ma anche l'affidabilità degli enti fomatori che si avvalgono della loro opera.
501	AIF	96	3	Per le stesse motivazioni di cui al punto precedente, si propone di integrare il punto c) come segue: "adeguata capacità didattica, attestate da uno dei soggetti di cui alla legge 4/2013 come individuati al precedente comma 1 d)".	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 500.
502	AIBA	98		Si veda quanto indicato a commento dell'articolo 6.	Si veda la risoluzione al commento n. 94.
503	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	98	3	Il Regolamento 23, oggi in decadenza, concerneva "la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti". L'articolo 9, in particolare, trattava dell'informativa riguardo "ai livelli provvigionali percepiti" nell'assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le nuove regole richiedono informativa su tutti i compensi percepiti dall'intermediario. Vedi anche articolo 57.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa al riguardo che il Regolamento ISVAP n. 23/2008 non è abrogato, bensì modificato dal provvedimento IVASS n. 76/2018, per adeguarlo alla nuova disciplina primaria. L'articolo 9 del citato Regolamento n. 23/2008, resta, pertanto, in vigore e attiene alle informazioni sulle provvigioni percepite nei contratti r.c.auto. La disposizione di cui all'articolo 57 del presente Regolamento, attiene alla disclosure della natura e dell'importo delle provvigioni (per tutti i tipi di contratto) secondo i criteri previsti dall'articolo 120-bis del CAP. Il comma 3 dell'articolo 57, infatti, fa salve le disposizioni in materia di trasparenza delle provvigioni r.c.auto e PPI.
504	AIBA	99		Ferme restando le osservazioni riportate nell'articolo 42 del Regolamento in esame, come in più	Proposta non accolta. Si ritiene di non accogliere la proposta di affidare la



occasioni rappresentato a codesta Autorità, l'impostazione dettata dal Provvedimento n. 46/2016 sulla gestione dei reclami in regime di collaborazioni tra intermediari, peraltro sub iudice, si rileva inefficiente e distorsiva dei ruoli e delle caratteristiche degli operatori coinvolti.

L'individuazione dell'intermediario competente a gestire i reclami da identificarsi con l'intermediario che colloca il rischio ed ha rapporti diretti con la compagnia è suscettibile di una serie di riserve, a maggior ragione nel caso in cui l'intermediario collocatore è un'agenzia per cui competente a gestire il reclamo è la stessa impresa, con ciò parificando il broker ad un collaboratore dell'agente.

Con particolare riferimento alla Categoria tale soluzione non tiene conto del ruolo del broker che, in qualità di intermediario indipendente, non può essere considerato parte della rete distributiva della compagnia né si ritiene che la compagnia abbia titolo per gestire i reclami di pertinenza del broker, riguardando rapporti contrattuali tra il cliente e il broker su cui l'impresa non ha alcun potere di intervento. Inoltre. l'orientamento dell'Autorità non ha preso in considerazione le difficoltà operative di tale procedura

contatto diretto con il cliente, in quanto snaturerebbe l'impianto generale introdotto dal Provvedimento IVASS n. 46/2016 di modifica del Regolamento n. 24/2008, la cui scelta di fondo - prevista sia per le collaborazioni "verticali" che per le collaborazioni "orizzontali" - è stata quella di applicare il regime previsto per i reclami relativi ai comportamenti dei collaboratori; pertanto il criterio per individuare il soggetto che deve gestire il reclamo viene determinato in base alla natura dell'intermediario "principale" che ha il rapporto diretto con l'impresa, garantendo comunque il contraddittorio con l'intermediario che è entrato in contatto con il cliente.



				che richiede l'intervento di più soggetti in caso di allungamento della filiera e scambi di informazioni e adempimenti nel rispetto di rigide tempistiche. Ferme restando le considerazioni sopra riportate, riteniamo opportuno segnalare la criticità di fondo che rende inefficace la soluzione adottata da codesta Autorità e cioè l'anomalia per la quale il reclamante che ha dichiarato una manifestazione di insoddisfazione nei confronti dell'intermediario di cui si avvale, riceva un riscontro conclusivo da altro operatore, estraneo al rapporto con il proprio consulente assicurativo. Pertanto si richiede una revisione dell'articolo 10 quaterdecies del Provvedimento 46/2016	
505	ABI	99	2	In merito all'esclusione della competenza IVASS sui reclami, si chiedono chiarimenti circa l'applicabilità o meno anche all'attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i cui reclami sono oggetto di valutazione da parte di altre Autorità di Vigilanza (nello specifico, Consob).	L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa al riguardo che il novellato articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 24/2008, in coerenza con la nuova formulazione della lettera w-bis) dell'articolo 1 del TUF, prevede espressamente che non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del TUF e delle relative norme di attuazione disciplinanti la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui al citato articolo 1, lett. w- bis).
506	ASSORETI	99	2	Si chiede di integrare il comma 2 dell'articolo 99 al fine di escludere	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente



				dalla competenza dell'Ivass i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del TUF e delle norme di attuazione sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo da parte, oltre che dei distributori iscritti nella Sezione D dei RUI, anche dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che distribuiscono prodotti assicurativi per conto di tali distributori. Costoro sono infatti meri incaricati persone fisiche le cui eventuali violazioni sono riferibili al distributore preponente iscritto nella Sezione D, il quale solo gestisce conseguentemente i relativi reclami, come propri. In tal senso, si constata che la Consob ha incluso nella competenza dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) anche le controversie insorte nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede, le quali originano da comportamenti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
				· ·
507	F.T.O.	99	5	La norma in generale attribuisce agli iscritti in F le medesime regole previste per gli iscritti in A. Tale indicazione sembra quindi ulteriore prova del fatto che tale tipologia di intermediari sia da considerarsi come L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa al riguardo che la richiamata disposizione sulla doppia iscrizione non è prevista dal presente Regolamento. Si vedano anche le risoluzioni ai commenti nn. 2 e



		_		_	·
				un intermediario di 1^ livello, ma all'interno dello stesso documento, vi sono da un lato trattamenti diversi tra intermediari di 1^ livello, (ad esempio, non è possibile la collaborazione orizzontale per gli F), dall'altra, la medesima categoria di accessori ha addirittura diverse possibilità di iscrizione, una escludente peraltro l'altra. Si chiedono pertanto chiarimenti di come si configurerebbe la previsione di cui al presente comma, nel caso fosse reintrodotta la possibilità di doppia iscrizione.	509.
508	AIBA	100		Si osserva che del regolamento 34 permane esclusivamente l'articolo 13. Per ragioni di semplificazione della struttura regolamentare, si suggerisce di riportare il contenuto dell'art, 13 all'interno delle norme del regolamento in commento.	Proposta non accolta. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la materia di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 34/2010 (sito web delle imprese) sarà disciplinata dall'art. 41 del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, attuativo del Titolo XIII del CAP, a cui l'articolo 77 del presente Regolamento fa espressamente rinvio.
509	SNA	102		La norma prevede la cancellazione in una delle 2 sezioni. A parere di SNA sarebbe più coerente confermare la contemporanea doppia iscrizione per il ramo R.C. Auto, come previsto dall'attuale articolo 4 del Regolamento 5/2006, consentendo una soluzione operativa più ampia per gli intermediari professionali.	Proposta non accolta. Per le argomentazioni di dettaglio circa l'eliminazione della possibilità di contemporanea iscrizione nelle sezioni A ed E del Registro, si fa rinvio a quanto contenuto nell'analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).
510	lannitti Avv. Salvatore –	104	2	Sostituire il riferimento ai requisiti di cui all'articolo 21 comma 2 con quello	Proposta accolta. Il testo del Regolamento è conseguentemente



	Studio Legale Norton Rose Fulbright			all'articolo 20 comma 1.	modificato.
511	F.T.O.	105		Gli intermediari accessori hanno l'obbligo di iscrizione entro il 23 febbraio 2019, ma il Regolamento entra in vigore il 1/10, data di abrogazione dell'attuale Reg 5 articolo 3 comma VI. Si chiede di voler fornire conferma che gli intermediari attualmente non iscritti possano proseguire la loro attività fino al 23 febbraio 2019 sotto le regole del precedente Reg. 5 articolo 3 comma 6. Diversamente verrebbe vanificata la dilazione concessa per conformarsi agli adempimenti per l'eventuale iscrizione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del presente Regolamento, in attesa dell'iscrizione, i soggetti che presentano l'istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
512	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	105	1	Si suggerisce di specificare che ci si riferisce ai soggetti che svolgono unicamente tale attività, dal momento che – se si è ben inteso – lo svolgimento di attività di intermediazione non ricadente nella definizione di attività a titolo accessorio non consentirebbe l'iscrizione alla sezione F, né di essere in sezione E godendo dei benefici legati allo status di intermediario a titolo accessorio.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 513.
513	ACB	105	1, 2 e 3	Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 del presente articolo sembrano riferirsi ai soli intermediari iscritti attualmente nella sezione E del RUI. Non sembra infatti chi abbia	L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Con la disposizione in commento si è voluto verificare se nel mercato fossero già presenti intermediari che svolgono la propria attività a titolo



				ottenuto l'iscrizione in A o B abbia limitato la propria attività al ristretto ambito concesso agli intermediari accessori. Ma se così è, gli attuali iscritti in E, anche se agiscono con le modalità tipiche degli iscritti in F, tuttavia hanno la formazione richiesta per gli intermediari iscritti in E, e con tale qualifica, possono esercitare la propria attività di distribuzione anche al di fuori del solo ambito in cui possono esercitare gli accessori. Non si comprende pertanto la ragione di imporre, a tali iscritti in E, un obbligo di transitare nella sezione F. Più appropriato sarebbe prevedere la "facoltà" per tali intermediari di passare in F qualora lo ritengano più consono al tipo di attività da essi svolta e più conveniente tenuto conto della strategia imprenditoriale che essi vogliono percorrere.	accessorio e, in particolare, se tale attività sia svolta su incarico di una impresa ovvero in virtù di un rapporto di collaborazione con altro intermediario. Ai fini di maggior chiarezza, si precisa che saranno iscritti d'ufficio nella sezione A, in via transitoria e con la qualifica di "intermediario assicurativo a titolo accessorio", i soli intermediari assicuratvi a titolo accessorio che abbiano dichiarato di essere titolari di incarichi conferiti da imprese. Il testo della disposizione in commento viene riformulato ai fini di maggior chiarezza
514	ANIA	105	1 e 2	Le disposizioni richiamate stabiliscono che gli intermediari già iscritti al RUI sono tenuti a comunicare a IVASS – entro il 23 febbraio 2019 - se l'attività è svolta a titolo accessorio per conto di una o più imprese di assicurazione. A seguito di tale comunicazione, IVASS provvede d'ufficio al trasferimento della posizione, in via transitoria, nella sezione A del registro, evidenziandone la natura di intermediario assicurativo accessorio.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 513. Quanto ai soggetti che esercitano l'attività assicurativa a titolo accessorio senza essere iscritti in alcuna sezione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 68/2018, il comma 4 dell'articolo 105 del presente Regolamento prescrive che l'istanza di iscrizione nella sezione F può essere presentata entro il 23 febbraio 2019. Ai sensi del comma 5, in attesa dell'iscrizione, i soggetti che presentano l'istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.



Di contro, l'articolo 3, comma 2, del d.lgs 68/2018, che recepisce la direttiva IDD all'interno del CAP, prevede che coloro che svolgono l'attività accessoria alla data di entrata in vigore del decreto stesso (1° luglio2018) potranno iscriversi nel registro, previo accertamento dei previsti requisiti e confluiranno:

- (i) nella sezione A) se collaborano con una o più imprese;
- (ii) nella sezione E) se collaborano con un intermediario assicurativo.

E' palese che la norma del d.lgs prende in considerazione soggetti ancora non iscritti nel registro ma che esercitano tale attività (si pensi alle agenzie di viaggio), mentre il documento in consultazione li considera soggetti già iscritti nel registro, circostanza assolutamente corretta per gli accessori degli intermediari assicurativi (già iscritti nella sezione E del RUI) in quanto collaboratori, ma totalmente distonica con il soggetto (accessorio) che svolge di intermediario assicurativo ma non e' ancora iscritto nel RUI. Alla luce di tutto quanto premesso, ci si interroga in merito alla corretta chiave di lettura dei primi due commi della presente disposizione, con particolare riferimento alla questione

relativa all'accessorio che comunica



				di operare con una o più imprese: Quando si è iscritto? Con quali modalità? In quale sezione? Rispondere a queste domande farebbe chiarezza interpretativa ma soprattutto contribuirebbe a rendere applicabile una norma che attualmente avrebbe senso, dal nostro punto di vista, solo per gli accessori di un intermediario assicurativo.	
515	FIAVET	105	1 e 4	Visto l'impatto della norma primaria e secondaria e la platea dei potenziali interessati, si chiede di prorogare il termine dal 23 febbraio al 31 dicembre 2019.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione a commento n. 1.
516	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	105	2	Si suggerisce di specificare che ci si riferisce ai soggetti che operano unicamente per imprese, dal momento che – se si è ben inteso – lo svolgimento di attività di intermediazione a titolo accessorio anche per conto di intermediari comporterebbe l'iscrizione in sezione E. Si rinvia tuttavia anche al commento generale di richiesta di eliminazione di tale distinzione tra sezioni E ed F per gli intermediari a titolo accessorio, considerato il diverso regime loro connesso.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si vedano la risoluzioni ai commenti nn. 2 e 513.
517	SNA	105	2	In detto comma si inseriscono gli intermediari accessori che lavorano per le imprese, nella sez. A del RUI. La norma non appare coerente con le funzioni del RUI, comprese le varie distinzioni delle sezioni dei registri.	Proposta non accolta. Il termine in commento è previsto dall'articolo 3, comma 4, del d. lgs. n. 68/2018 e, pertanto, non può essere derogato per via regolamentare.



F				<u> </u>	
				Sarebbe opportuno mantenere, per un sistema di chiarezza, l'iscrizione degli intermediari accessori delle imprese, in modo separato nella loro sezione F), con la possibilità di prevederne l'inserimento in sezione A) per un termine transitorio della durata massima di 3 mesi. L'articolo 3, comma 4) delle Disposizioni transitorie, prevede attualmente un termine massimo di inserimento di 36 mesi, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.	
518	ANIA	105	4	Le stesse considerazioni valgono per la disposizione relativa alla fase transitoria di cui all'articolo 105, comma 4 del presente Schema di Regolamento.	Si veda la risoluzione al commento n. 176.
519	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	105	6	Si chiede di precisare, con riferimento agli obblighi di formazione dei soggetti che esercitano attività di intermediazione a titolo accessorio e da iscrivere in via transitoria nella sezione A del Registro su mandato di una o più imprese, quali siano i contenuti di tali obblighi e le modalità di adempimento dei medesimi. In particolare, vista la occasionalità del rapporto professionale che normalmente caratterizza gli addetti alla intermediazione a titolo accessorio, si chiede in che modo dovranno essere assolti gli obblighi di formazione di cui alla Parte IV dello Schema di regolamento in commento, con riferimento a questi	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Gli intermediari in commento sono quelli che, a regime, verranno iscritti nella sezione F del Registro. Pertanto, gli stess, sono tenuti a osservare gli adempimenti previsti per tale categoria di intermediari, come disciplinato dettagliatamente nella Parte IV del Regolamento.



				ultimi.	
520	ANIA	106	1	Coerentemente con la modifica richiesta all'articolo 2, comma 1, lett. II), si suggerisce di intervenire sulla presente disposizione nel modo seguente: " Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all'IVASS, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica ovvero, se previste, delle persone fisiche, individuate nell'ambito dell'impresa della dirigenza quali responsabili dell'attività di distribuzione.	Proposta accolta. Si vedano le risoluzioni ai commenti nn. 62 e 63.
521	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	108	3	Si ritiene che l'accertamento in questione non possa essere delegato agli intermediari principali, trattandosi di una valutazione complessa spettante all'Autorità, in particolare laddove la catena di controllo faccia riferimento a soggetti localizzati in altre giurisdizioni.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 168.
522	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	109	1	Si chiede di precisare in quale modo le compagnie possano procedere all'accertamento di adeguate conoscenze e competenze professionali. A tal riguardo, si suggerisce che l'accertamento si basi sul possesso di conoscenze accademiche nel settore finanziario/assicurativo, ovvero alternativamente sull'esperienza nel	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si è ritenuto opportuno rimettere alla responsabilità delle imprese l'organizzazione e la valutazione della formazione effettuata prima del recepimento della IDD, senza prevedere limitazioni e vincoli sulle relative modalità già adottate.



				settore.	
523	Verti Assicurazioni Spa	109	1	Si chiedono chiarimenti in merito alla definizione "Propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione": a quali figure ci si riferisce oltre agli addetti al Call center, posto che VERTI non ha una rete agenziale?	L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 35.
524	AIBA	109	3	Si osserva che il passaggio dal sistema di aggiornamento biennale a quello annuale non deve procurare penalità o vantaggi. Ne consegue che per tutti i casi in cui il biennio deve riferirsi al periodo 2018-2019, si deve mantenere il previgente regime di calcolo biennale. A titolo esemplificativo se un intermediario ha eseguito nel 2018 45 ore di aggiornamento, potrà completare il piano di aggiornamento obbligatorio con 15 ore nel 2019. Nel caso inverso (solo 15 ore nel 2019). Pertanto, si suggerisce di eliminare l'inciso "fermo il monte ore complessivo di cui all'art 89 per l'anno 2019" e di inserire la seguente precisazione: "fino al completamento del periodo biennale di aggiornamento".	Proposta non accolta. Esigenze di razionalizzazione e semplificazione dell'attività consigliano di non procrastinare oltre il precedente regime, per cui dal 2019 si applica il sistema su base annuale dell'aggiornamento. Le stesse ragioni portano a non focalizzare l'attenzione sull'eventuale maggiore o minore ammontare di ore, in relazione alle 30 annuali, effettuate nel 2018, nel rispetto comunque del precedente regime biennale. Nella piena autonomia decisionale e organizzativa, laddove ne ravvisassero la necessità e l'esigenza in relazione ai programmi formativi già definiti, i soggetti di cui all'art. 87 possono colmare il gap eventualmente creatosi, organizzando opportuni corsi di aggiornamento. Nel caso fossero state effettuate più ore, questo andrà a tutto vantaggio della professionalità degli operatori.
525	ANIA	109	3	La disposizione in parola riconosce validità alle ore di aggiornamento professionale espletate secondo le regole di cui ai regolamenti IVASS	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 524.



				34/2010 e 6/2014 entro la data del 23 febbraio 2019, fermo restando il monte ore complessivo di 30 ore (articolo 89, comma 4). Nella Relazione al presente Schema di regolamento si legge (pag. 15) che "il monte ore di aggiornamento professionale ritorna ad essere riferito su base annuale, e non più biennale, dall'anno solare 2019, restando valido quanto assolto nel 2018 ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34/2010 e del Regolamento IVASS n. 6/2014". Si chiede pertanto ad IVASS un chiarimento rispetto a tutte quelle casistiche in base alle quali gli intermediari abbiano effettuato, per il biennio 2018 – 2019, e comunque entro il 23 febbraio 2019, un aggiornamento professionale contenente un monte ore complessivo pari o addirittura superiore alle 30 ore previste dal citato articolo 89, comma 4. In tali casi: le ore effettuate esonererebbero l'intermediario da ulteriori adempimenti di aggiornamento professionale per il 2019 oppure, l'intermediario dovrà effettuare per il 2019 comunque un nuovo corso di aggiornamento di 30 ore?	
526	Iannitti Avv. Salvatore – Studio Legale	109	3	Si prega di confermare che lo stesso principio vale anche per le ore di aggiornamento professionale,	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 527.



	Norton Rose Fulbright			conformemente a quanto statuito al successivo comma 4.	
527	Leonelli Silvio – SOGEINT – Agente UnipolSai	109	3	Non è chiaro che le ore di aggiornamento effettuate entro il 23.02.2019 sono valide per completare le 30 ore per il 2018. E che per il 2019 sarà necessario effettuare 30 ore, entrando così a regime.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si chiarisce che l'aggiornamento per l'anno 2018 dovrà essere completato entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Nessuna proroga viene data per tale anno. Pertanto:
					 l'aggiornamento effettuato dopo il 1° ottobre, ma prima del 31 dicembre 2018 secondo la precedente disciplina è valido ai fini del completamento degli obblighi di aggiornamento per il 2018: l'aggiornamento effettuato dal 1 gennaio 2019 al 23 febbraio 2019, anche secondo la precedente disciplina, è valido ai fini dell'adempimento degli obblighi di aggiornamento per il 2019.
528	ABI	110		Si richiamano le osservazioni formulate in premessa circa i termini di adeguamento alle disposizioni che non risultano attuative dell'IDD.	Si veda la risoluzione al commento n. 1.
529	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	110		Si consiglia di escludere l'applicazione del Regolamento a quei prodotti assicurativi oggetto di intermediazione prima della entrata in vigore del Regolamento stesso, seppure gli stessi si perfezionino formalmente in una fase successiva al verificarsi di una condizione esterna. Ci si riferisce ad esempio ai casi in cui i prodotti assicurativi	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. La fase precontrattuale è soggetta al principio generale del tempus regit actum e, pertanto, alla disciplina vigente al momento in cui si è svolta. Analoga considerazione vale per le polizze collettive, rispetto alle quali, le adesioni antecedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina all'epoca vigente, mentre per le nuove adesioni si applica la nuova normativa.



				"connessi" siano proposti al momento della richiesta di finanziamento antecedente all'entrata in vigore del Regolamento, ma la concessione del finanziamento sia formalizzata in un momento in cui la nuova disciplina sia già in vigore (in assenza di qualsivoglia ulteriore attività di distribuzione compiuta nella vigenza della nuova disciplina). Si consiglia altresì di fornire chiarimenti in merito alle norme applicabili alle polizze collettive stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'IDD, ma distribuite anche successivamente alla stessa. Sembra in particolare che la documentazione da consegnare possa e debba residente.	
530	ASSOINTERMED IARI	110	1	quella ante-implementazione dell'IDD L'entrata in vigore deve tenere conto del tempo necessario alla pubblicità dei relativi provvedimenti e del periodo di pausa normalmente nel mese di Agosto. A nostro avviso l'entrata in vigore non può essere prima del 31.12.2018 a patto che le pubblicazioni avvengano nei tempi tecnici minimi.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 1 .
531	ANIA	110	2	La disposizione in parola stabilisce che imprese e intermediari debbono adeguarsi entro il termine del 23 febbraio 2019, alle disposizioni recate dalla Parte IV dello Schema di regolamento relativamente alle norme concernenti la formazione e	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione, rinviando, in particolare, per la Parte IV del Regolamento, alle disposizioni di cui all'articolo 106.



1	I	1		,
			l'aggiornamento professionale. Si chiede conferma ad IVASS della corretta interpretazione dell'ambito applicativo della disposizione che, a nostro avviso, si riferisce esclusivamente all'adempimento, in capo alle imprese e agli intermediari, di predisporre entro il 23 febbraio 2019, i contenuti dei rispettivi piani formativi con le relative implementazioni per l'erogazione dei corsi in aula e su piattaforme elearning, in linea con le nuove disposizioni previste dalle norme di cui alla Parte IV del presente Schema di regolamento.	
	110	2		-
IAKI			dovrebbe essere a nostro avviso il	Si veda la risoluzione al commento n. 1.
ASSOFIN	Titolo II Disposizioni transitorie		Diversamente dal documento IVASS in consultazione n. 6/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, nel documento IVASS in consultazione n° 5/2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa non è previsto un regime transitorio. Si propone di prevedere anche per questo Regolamento una disposizione che chiarisca come trattare le "pratiche viaggianti" (collocamenti iniziati prima	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si veda la risoluzione al commento n. 529.
	ASSOINTERMED IARI ASSOFIN	ASSOFIN Titolo II Disposizioni	ASSOFIN Titolo II Disposizioni	ASSOINTERMED ITIO II Disposizioni transitorie ASSOFIN Titolo II Disposizioni transitorie ASSOFIN Titolo II Disposizioni transitorie ASSOFIN Titolo II Disposizioni transitorie Titolo II Disposizioni transitorie Titolo II Disposizioni transitorie Titolo II Disposizioni transitorie Si chiede conferma ad IVASS della corretta interpretazione dell'ambito applicatione dell'ambito applicatione dell'ambito applicatione dell'ambito applicatione cesclusivo della disposizioni previse e agli intermediari, di predisporre entro il 23 febbraio 2019, i contenuti dei rispettivi piani formativi con le relative implementazioni per l'erogazione del corsi in aula e su piattaforme elearning, in linea con le nuove disposizioni previste dalle norme di cui alla Parte IV del presente Schema di regolamento. Per l'entrata in vigore occore fornire 90 giorni di tempo quindi la data dovrebbe essere a nostro avviso il 31.3.2019 Diversamente dal documento IVASS in consultazione n. 6/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, nel documento IVASS in consultazione n° 5/2018 in materia di distribuzione assicurativi. Nel documento IVASS in consultazione n° 5/2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa non è previsto un regime transitorio. Si propone di prevedere anche per questo Regolamento una disposizione che chiarisca come trattare le "pratiche viaggianti"



534	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Titolo II Disposizioni transitorie	Regolamento ma formalizzati dopo per effetto del verificarsi di una condizione sospensiva) e precisando quali disposizioni non si applicano alle polizze collettive e individuali stipulate prima dell'entrata in vigore del Regolamento. Si chiede che venga inserito un articolo relativo alla disciplina da adottare in via transitoria che stabilisca come conciliare il disposto del vecchio articolo 7, co. 6, regolamento n. 6/2014 con il nuovo articolo 89, co.7, in tema di rientro da sospensioni per mancato aggiornamento professionale. Quanto richiesto appare opportuno e necessario in ragione della concreta gestione dei numerosi rientri dalle suddette sospensioni determinate però secondo i criteri di cui alla previgente normativa, attesa la differenza sostanziale tra periodo biennale (della precedente disciplina) e attuale periodo annuale ora in	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che a partire dal 23 febbraio 2019, per la ripresa dell'attività dopo un periodo di sospensione, occorre effettuare corsi di aggiornamento professionale della durata non inferiore a 30 ore (o a 15 ore per gli intermediari operanti a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI e per i relativi addetti). Nel secondo periodo dell'articolo 89, comma 7, vengono riconosciute tuttavia valide, ai fini del computo del monte ore previsto, le eventuali ore effettuate prima della sospensione, nel caso la ripresa dell'attività avvenga entro l'anno, o entro l'anno successivo, dalla sospensione. Le modifiche apportate alla previgente disciplina derivano dal cambio di regime dell'aggiornamento da biennale ad annuale.
535	SNA	All. 2 (e All. 4)	proposta. a) Vengono indicate al punto 1), lettera a), le informative da fornire all'IVASS, dei rapporti in esclusiva secondo le norme dei precedenti Regimi dell'ANA 1981. Va rilevato che a seguito delle norme di cui alla legge n. 40/2007, l'esclusiva nei contratti di agenzia è prevista solo per il ramo vita. Per i rami danni non è prevista l'esclusiva e quindi la	a) e b) Proposte accolte. In conformità con quanto previsto dall'articolo 120- quater del CAP, richiamato anche dall'articolo 56 del presente Regolamento, l'allegato 4 Sezione IV, lettera b) è integrato con il riferimento alla legge n. 40/2007.



			norma regolamentare andrebbe coerentemente modificata per rispetto dei canoni legislativi, in quanto in contrasto. b) Nella sezione IV sulle situazioni di conflitto di interesse, l'IVASS, con riguardo al contratto preposto, prevede alla lettera b) che l'intermediario abbia l'obbligo contrattuale di indicare, di distribuire in modo esclusivo i contratti di uno o più imprese; anche la successiva lettera c) si prevede un simile obbligo di comunicazione. c) Anche nel Tracciato Record delle imprese nello Schema a pag. 103 del Regolamento la norma va cancellata con riferimento alle condizioni di esclusiva. Tali norme andrebbero cassate per i motivi sopra esposti. c) Proposta non accolta. Il Tracciato record da utilizzare per la comunicazione a questo Istituto degli incarichi di distribuzione è strutturato secondo un modello standard che prevede la valorizzazione dei campi in maniera personalizzata rispetto agli specifici incarichi conferiti nel caso concreto. Ove i singoli campi non si adattino al caso specifico, gli stessi non dovranno essere valorizzati.
536	ABI	AII. 4	a) Con riferimento alla Parte I, Sezione III dell'Allegato 4 relativa alle Informazioni relative alle remunerazioni, ferma restando la necessità, ai sensi delle lettere a) e b), di fornire le informazioni in merito alla natura del compenso e – solo nel



caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente - anche all'importo del compenso o al metodo per calcolarlo (in attuazione a quanto previsto dall'articolo 120 bis del CAP), si sottolinea l'onerosità delle implementazioni e degli adempimenti relativi a quanto ulteriormente richiesto alle lettere c) e d) con riferimento alle polizze r.c. auto e alle polizze connesse ai mutui o agli altri finanziamenti. In relazione ai termini di adeguamento a tale disposizione, quindi, tenuto conto che analoga informativa è già prevista dall'articolo 28 del decreto legge 1/2012, si chiede - in una prima fase - di poter far rinvio al documento attualmente utilizzato dall'intermediario per fornire tale informativa.

Tale richiesta viene formulata per tutti gli obblighi informativi di cui alla Sezione III, laddove sia possibile rinviare ad altri documenti dell'intermediario che già prevedono le indicazioni puntuali sul compenso.

b) Inoltre, in coerenza con i quesiti riportati nella lettera inviata da ABI e Assofin il 22 novembre 2017 ad IVASS e alla Banca d'Italia (allegata alla presente tabella), si chiede conferma che l'informativa prevista alla Sezione III, lettera d) dell'Allegato 4, relativa (i) alla "provvigione percepita" per la quale

consenga/trasmissione della documentazione contenente la relativa informazione, non rispondendo a criteri di trasparenza il mero rinvio ad altri documenti dell'intermediario.

Con rifeirmento alla richiesta di concedere un termine ulteriorie di adeguamento rispetto all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di informativa precontrattuale, si veda la risoluzione al commento n.

b) L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato.

Si precisa che l'articolo 57, comma 3, del presente Regolamento rinvia, in materia di trasparenza delle provvigioni sulle PPI, a una disposizione di rango primario che riguarda gli intermediari bancari e finanziari iscritti nella sezione D del RUI.

L'informativa sui costi medi sostenuti continua ad essere riportata nel nuovo DIP aggiuntivo (vita, danni



la banca, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente finanziamento e (ii) a "l'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali rispetto all'ammontare complessivo", sia attualmente disciplinata quella dall'articolo 50 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e già fornita dall'impresa di assicurazione all'interno della Nota Informativa.

c) La lettera b) della Parte I. Sezione V, prevede tra le informazioni da fornire al contraente prima della compilazione del contratto, quanto segue: "sezione da compilare eventualmente con l'apposizione di un timbro – a cura dell'intermediario contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato l'unico soggetto competente impresa o intermediario - alla gestione del reclamo). Si osserva come non sia in realtà possibile individuare a priori quale sia l'unico soggetto competente per il reclamo, questa individuazione essendo possibile solo in seguito ad un esame nel merito della contestazione addotta nel reclamo stesso: in particolare, ove il reclamo afferisca al

o mutirischio a seconda della tipologia di prodotto) si aggiunge la comunicazione sulle provvigioni effettivamente percepite prevista dal presente Regolamento.

Quanto alle modalità di *disclosure* della suddetta provvigione, fermo restando che la relativa informazione deve essere resa al contraente in fase precontrattuale, il distributore è libero di adempiervi anche in un documento distinto dall'Allegato 4, purchè tenga traccia dell'avvenuto adempimento. Si veda anche la risoluzione al commento n. 279.

c) L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato.

Si ritiene compatibile con gli obiettivi di efficacia ed effettività dell'informazione e conforme al dettato normativo la soluzione in base alla quale gli intermediari che hanno in essere una pluralità di mandati agenziali o rapporti di collaborazione, anche di tipo cd. "orizzontale", predispongano l'Allegato 4, parte I, sezione V (Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente), inserendovi un'informativa standard sulle modalità di presentazione dei reclami e lasciando uno spazio "vuoto" che dovrà essere riempito a cura dei medesimi una volta che il cliente avrà scelto il prodotto da acquistare e dunque sarà stato individuato l'unico soggetto competente alla gestione di un eventuale reclamo, del quale dovranno essere indicati i recapiti.



			prodotto e/o alla relativa documentazione, il soggetto competenente a ricevere il reclamo medesimo è l'impresa assicurativa, laddove invece esso afferisca alle modalità di vendita, il soggetto competente a riceverlo è l'intermediario assicurativo. Tale adempimento, pertanto, sembra allo stato dei fatti inattuabile. Al riguardo, si chiedono maggiori chiarimenti per la corretta attuazione della disposizione in esame. d) Da ultimo, come già evidenziato nelle osservazioni agli articoli 56, 57, si chiede di definire se, in caso di pagamenti diversi dai premi in corso o già previsti nel contratto concluso, si debba consegnare la sola informativa di cui alla Sezione III o l'intero documento.	d) L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato. Si veda la risoluzione al commento n. 315.
537	AIBA	All. 4	Non si condivide la scelta di una sezione ad hoc per gli intermediari accessori di cui alla lettera f). Pertanto si propone una nuova strutturazione dell'allegato. a) Si suggerisce l'eliminazione completa della Sezione II dedicata agli intermediari iscritti alla sezione f) con relativa ripresa dei soli punti qualificanti nella Sezione I dedicata a tutti gli intermediari, secondo quanto indicato di seguito: • Si aggiunge alla parte I sezione I (Da fornire in caso di	a) La ristrutturazione dell'Allegato 4 (ex allegato 7B) risponde a criteri di ordine e maggiore chiarezza. All'intermediario iscritto nell'Elenco annesso, peraltro, è dedicata una elencazione apposita di informazioni.



intermediario....) una lettera aggiuntiva dopo la g) che recita: "nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto alla sezione f) denominazione sociale dell'impresa per la quale opera".

- La rubrica "da fornire in caso di addetto..." deve essere completata con il caso dell'intermediario di elenco annesso. Pertanto la lettera c dovrebbe essere modificata come segue: "sede legale, eventuale sede di stabilimento, ... dell'intermediario iscritto nel registro ovvero nell'elenco annesso"
- Nella rubrica "Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di Ips" si dovrà aggiungere la seguente lettera i): "se si tratta di intermediario accessorio".
- Nella Parte I. sezione II. nella "Informazioni sull'attività rubrica svolta dall'intermediario" alla lett. b) occorre elencare le eventuali collaborazioni orizzontali. conformità alla previsione che impone una informativa al cliente che sia riferita allo specifico contratto – e dunque alla corrispondente collaborazione instaurata al riguardo ove venga precisata la ripartizione delle competenze - si chiede di precisare che l'informativa in questione attiene al singolo contratto

Per quanto concerne l'osservazione relativa Parte I, sezione II, considerato che l'Allegato 4 è per definizione un documento di informativa precontrattuale, lo stesso va consegnato al contraente prima della conclusione del contratto, proprio per consentirgli una scelta basata su una completa informativa circa la sussistenza dei rapporti di collaborazione dell'intermediario con cui entra in contatto. La scelta su come strutturare l'informativa è lasciata alla libera determinazione dell'intermediario, purchè sia rispettato il criterio di trasparenza e completezza e sia data evidenza dell'intermediario o dell'impresa emittente, una volta che il prodotto è stato scelto.



intermediato e non già all'eventuale pluralità di accordi di collaborazione orizzontale. E' evidente come un'interpretazione diversa farebbe assumere carattere ipertrofico all'informazione rivolta al cliente, senza rispondere ad alcun ai fini apprezzabile interesse dell'assunzione di una decisione consapevole.

b) Alla sezione IV conflitti di interesse alla locuzione "con riguardo al contatto proposto aggiungere: "ove appropriato alla propria natura", tenuto conto che per gli intermediari accessori è fatto divieto di prestare consulenza.

c) Alla sezione V informazioni sulla tutela del contraente, alla lettera e) si suggerisce la seguente integrazione: "in forza di un accordo sottoscritto ovvero ratificato dalla impresa....." ciò in considerazione che la liberatoria al pagamento dei premi può derivare da accordo diretto tra broker e compagnia ovvero mediato dalla collaborazione di una agenzia nota e approvata dalla compagnia medesima.

b) Proposta non accolta.

La Sezione IV, dedicata all'informativa sui conflitti di interesse, non si applica agli intermediari a titolo accessorio, in quanto viene specificato che si riferisce agli intermediari assicurativi e riassicurativi come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. *cc)-quinquies* e *sexies*) del CAP, nelle cui definizioni non figurano gli intermediari a titolo accessiorio. Le informazioni che gli intermediari a titolo accessorio devono rendere al contraente sono trattate nella Parte II.

c) Proposta accolta.

La Sezione V dell'Allegato 4 è conseguentemente modificata.



d) Si suggerisce inoltre di aggiungere la seguente lettera f): "nel caso dei soli intermediari iscritti alla sezione f) ovvero alla sezione e) con indicazione della attività accessoria, la circostanza che la distribuzione è circoscritta a garanzie accessorie a beni o servizi principali di natura diversa da quella assicurativa, in assenza di consulenza e con divieto di distribuzione di garanzie assicurative vita a contenuto finanziario".	La Parte I non è riferita agli intermediari a titolo
e) Sempre alla Sezione V evidenziamo che la scelta di introdurre nell'allegato 4) l'identificazione dell'intermediario competente alla gestione dei reclami impatta in misura significativa sulla stesura dell'informativa che l'intermediario fornisce al cliente ribadendo le considerazioni riportate nell'articolo 99 del presente regolamento. Qualora codesta Autorità non intenda rivedere l'articolo 10 quaterdecies del provvedimento 46/2016, si suggerisce in subordine, di eliminare il riferimento all'intermediario competente alla gestione del reclamo (individuato nell'intermediario collocatore ovvero nella compagnia) inserendo nell'allegato 4 un apposito richiamo al fatto che l'intermediario	e) Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 536.



	che entra in contatto con il cliente si impegna a trasmettere con tempestività il reclamo proposto all'intermediario competente per la trattazione del reclamo. In ragione del principio di proporzionalità dell'articolo 191 del CAP, l'aggravamento degli obblighi di informativa non è commisurato ad una reale necessità né tutela del cliente che dovrebbe proporre reclamo ad un operatore estraneo al rapporto con l'intermediario di cui si è avvalso. f) Inoltre, la scansione delle informazioni rilevanti per il cliente dovrebbe essere diversamente declinata, anticipando come sezione III le informazioni sugli strumenti di tutela del consumatore, ora collocati in sezione V, e lasciando in sezione IV i conflitti di interesse, tenuto conto che l'aspetto della remunerazione dell'intermediario non è rilevante per il cliente nelle polizze danni e di puro rischio, mentre nel caso di coperture IBIPs l'interesse è rivolto all'insieme dei caricamenti.	f) Proposta non accolta. La strutturazione dell'Allegato 4 risponde a criteri di ordine, maggiore chiarezza e organicità in funzione delle informazioni da rendere al contraente.
	rischio, mentre nel caso di coperture IBIPs l'interesse è rivolto all'insieme	



500	ACCUEA	All 4		
538	ASSILEA	AII. 4	a) Ferme restando le considerazioni esposte in riferimento all'articolo 66 e alle particolarità che caratterizzano, dunque, i contratti in forma collettiva, a carattere più generale si evidenziano delle difficoltà con riferimento all'attuale fomulazione della Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni di cui all'allegato 4 (ex 7B) che, tra le altre cose, comporterebbero una onerosa implementazione dei sistemi di difficile realizzazione entro la data prevista del 1° ottobre.	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato. a) Si veda la risoluzione al commento n. 1.
			b) Nel dettaglio l'attuale lettera d) dell'allegato 4 (ex 7B) prevede che "nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario,in termini sia assoluti che percentuali	b) Proposta non accolta. L'Allegato 4, sebbene standardizzato sulla tipolog delle informazioni che deve contenere, è u documento dinamico che tiene conto di tutte variabili connesse al momento concreto in cui distributore entra in contatto con il contraente. In ogi caso, anche qualora dovesse contenere informazio che sono rimaste immutate e, quindi, organizzate di distributore in forma standardizzata, il document può essere integrato con tutte le informazio sopraggiunte o identificabili nel momento concret della consegna.



		1	1	
			 una previsione così formulata rende il documento in riferimento un modello eccesivamente dinamico tenendo conto di tutte le circostanze che possono mutare in occasione della conclusione dell'operazione nel suo complesso, e determinano inoltre un impatto operativo estremamente oneroso. Si chiede, pertanto, che l'informativa sulle remunerazioni - come oggi prevista dalla lettera d) della Sezione III, Parte I dell'allegato 4, venga espunta dalle informazioni da rendere al cliente in tale documento in virtù del fatto che analoghe e altrettanto puntuali indicazioni sul compenso vengono fornite dagli intermediari attraverso altri documenti (ad es. il modulo di adesione) ai quali si potrebbe fare rinvio; in subordine, laddove l'Autorità non condividesse tale impostazione, sempre avendo presente che l'indicazione puntuale sui compensi è già presente nei moduli di adesione, si chiede di prevedere che nell'allegato 4 (ex 7B) possano essere fornite al cliente le informazioni riferite alla sola natura del compenso. 	
539	SNA	All. 4	Nella sezione IV sulle situazioni di conflitto di interesse, l'IVASS, con riguardo al contratto preposto,	Proposta accolta. L'Allegato 4 è conseguentemente modificato. Si veda la risoluzione al commento n. 535.



				prevede alla lettera b) che l'intermediario abbia l'obbligo contrattuale di indicare se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese; anche la successiva lettera c) prevede un	
				simile obbligo di comunicazione. Va rilevato che a seguito delle norme di cui alla legge n. 40/2007, l'esclusiva nei contratti di agenzia è prevista solo per il ramo vita. Per i rami danni non è prevista l'esclusiva e quindi la norma regolamentare andrebbe coerentemente modificata per rispetto dei canoni legislativi, in	
				quanto in contrasto.	
540	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	AII. 4		Si osserva come gli obblighi di informativa gravanti sull'intermediario accessorio siano semplificati dall'articolo 120, co. 4, del CAP. Si evidenzia tuttavia come questa peculiarità non emerga espressamente né dall'Allegato 4 del doc. di consultazione n. 5/2018 né dall'articolo 56 dello stesso.	dell'Allegato. L'art. 56 del presente Regolamento, nel richiamare genericamente l'Allegato 4 e il relativo contenuto, rinvia ad un documento che l'istituto ha strutturato espressamente per tipologia di distributore secondo un criterio di proporzionalità, dedicando la Parte II dell'Allegato stesso, appositamente semplificata, agli intermediari a titolo accessorio.
541	lannitti – Avv. Salvatore Studio Legale Norton Rose Fulbright	All. 4	4	Si consiglia di introdurre un facsimile di dichiarazione che dovrà essere consegnato dall'intermediario in caso di collaborazione orizzontale. Oltre alle informazioni previste dal D.L. 179/2012, per un principio di economicità (nonché di chiarezza per il cliente) è opportuno che tale allegato contenga unicamente le informazioni relative al singolo rapporto di collaborazione utilizzato	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 537. L'informativa relativa all'incasso dei premi deve essere specificatamente riferita alle collaborazioni in essere, con espressa evidenza dell'effetto liberatorio o non liberatorio del pagamento effettuato all'intermediario che entra in contatto con il contraente.



542	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti - Avv. Mario Zanin	All. 4	Parte 1 Sezione I	nel caso di specie ed al relativo assicuratore. L'allegato dovrebbe altresì chiarire che l'intermediario collaboratore non ha il potere di incassare il premio con effetto liberatorio nei confronti dell'assicuratore. Tale sezione fa riferimento alle informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel RUI. Si chiede di precisare se, nel caso di intermediario che agisca in forma di società: (i) si possano omettere i riferimenti alla persona fisica che entra in contatto per conto della società; (ii) si possa fare riferimento alla documentazione indicata sul sito. Ciò al fine di ridurre la complessa gestione di tale allegato.	Proposta non accolta. L'Allegato 4 deve riportare in ogni caso il nominativo della persona fisica che entra in contatto con il contraente e, se questa opera nell'ambito di una società di intermediazione, anche il ruolo ricoperto all'interno della stessa.
543	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	AII. 4	Parte 1, Sezione I	Non è chiara la distinzione fra il "sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività" e "eventuali siti internet". Nel caso in cui l'intermediario avesse un unico sito internet tramite il quale promuove o svolge l'attività, sarà necessario riportare lo stesso sito due volte?	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato. Alla luce delle esperienza maturata nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Istituto, è emerso che, in alcuni casi, il medesimo intermediario promuove/svolge la propria attività attraverso uno o più siti internet. Si è ritenuto, pertanto, di riferire l'informativa a tutti i siti internet di cui l'intermediario si avvale per lo svolgimento dell'attività.
544	ANIA	All. 4	Parte 1 Sezione I, lett. c)	Con riferimento ai dati da fornire in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali, la lettera c) prevede che le stesse informazioni che attualmente sono	Proposta accolta. L'Allegato 4 è conseguentemente modificato.



_	T		T		,
				presenti nel modello 7B (sede legale, recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata), ma con esclusivo riferimento all'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività, vengano ora forniti insieme alle eventuali stesse informazioni relative agli addetti in quanto tali. Tuttavia ci si chiede se sia concretamente possibile che un addetto che opera all'interno dei locali possa avere queste informazioni distinte da quelle del soggetto iscritto per il quale opera. Se condivisa questa osservazione si chiede ad IVASS di ripristinare quanto previsto al riguardo nel modello 7B.	
545	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	All. 4	Parte 1, Sezione I, lett. c)	Si osserva che nella sezione dei dati richiesti per l'intermediario che opera all'interno dei locali, nella lettera c) viene richiesto di indicare l'indirizzo di posta elettronica, telefono, sede legale, indirizzi internet propri (intendendosi presumibilmente per tali "personali") dell'addetto che entra in contatto con il cliente. Tuttavia, trattandosi di un addetto che opera all'interno dei locali non è possibile per il medesimo avere recapiti distinti e differenti da quelli del soggetto iscritto per il quale egli opera. Infatti, nel vecchio allegato 7B queste informazioni non erano	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 544



			I	T
	All. 4	Parte 1,	Con riferimento alle informazioni	Proposta non accolta.
GRUPPO S.P.A.		Sezione II	sull'attività svolta dall'intermediario	Si veda la risoluzione al commento n. 537.
			assicurativo e riassicurativo, si	
			chiede la possibilità di inserire le	
			informazioni di cui al punto b) (e cioè	
			nome/ragione sociale del/degli	
			intermediario/i con cui hanno in corso	
			rapporti di libera collaborazione) solo	
			nel caso di effettivo collocamento	
			svolto in regime di libera	
			collaborazione e non come	
			informazione di carattere generale	
			=	
ANIA	All. 4	Parte 1	Nell'ambito delle informazioni	Proposta non accolta.
		Sezione II,	sull'attività svolta dall'intermediario	Si veda la risoluzione al commento n. 224.
		lett. b)	assicurativo e riassicurativo, è	
		,	prevista l'indicazione del	
			"nome/ragione sociale dell/degli	
			intermediario/i con cui hanno in corso	
			rapporti di libera collaborazione ai	
			sensi".	
			Prendendo spunto da tale informativa	
			caso in cui l'intermediario che entra	
			in contatto con lui collabori con altro	
			intermediario, ci si chiede se tale	
			Slessi Cherri, Tha Sobrattutto	
	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	GRUPPO S.P.A.	ANIA All. 4 Parte 1 Sezione II	Sezione II Sezione II Sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo, si chiede la possibilità di inserire le informazioni di cui al punto b) (e cioè nome/ragione sociale del/degli intermediario/i con cui hanno in corso rapporti di libera collaborazione) solo nel caso di effettivo collocamento svolto in regime di libera collaborazione e non come informazione di carattere generale sempre operante. ANIA AII. 4 Parte 1 Sezione II, lett. b) Nell'ambito delle informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo, è prevista l'indicazione del "nome/ragione sociale dell/degli intermediario/i con cui hanno in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi". Prendendo spunto da tale informativa che deve essere fornita al cliente, nel caso in cui l'intermediario che entra



				messe a conoscenza di tali collaborazioni. La richiesta quindi non risponde soltanto a mere esigenze di opportunità del settore ma sarebbe funzionale al processo POG, perché l'impresa avrebbe contezza della strategia distributiva dei suoi distributori per il collocamento di ogni singolo prodotto assicurativo, nei confronti del quale non debbono mai venire meno i presidi in materia di responsabilità e controllo in capo alle imprese e agli intermediari. Si invita pertanto l'Istituto a modificare la disposizione nel senso detto.	
548	ANIA	All. 4	Parte 1 Sezione III, lett. d)	La presente disposizione prevede che nel caso di polizze connesse a mutui o ad altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D informano il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo. A tale riguardo, si chiede conferma che la formulazione dell'ammontare in valore assoluto della provvigione percepita dall'intermediario sia da riferire a un importo medio di premio, in modo da rispettare la staticità del documento.	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato. Si veda la risoluzione al commento n. 536.



549	ASSORETI	All. 4	Parte 1 Sezione III, lett. d)	Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella Sezione D del Registro sarebbero tenuti ad indicare nell'allegato in esame la "provvigione percepita" e "l'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali rispetto all'ammontare complessivo". Al riguardo si rileva che tali informazioni non appaiono in linea con il modello in esame, che ha un contenuto generale e standardizzato. Si chiede pertanto di elidere queste informazioni dal presente allegato.	Proposta non accolta. Si veda risoluzione al commento n. 536.
550	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	All. 4	Parte 1, Sezione III, lett. d)	Si osserva che nella sezione "Informazioni relative alle remunerazioni", lettera d) è prevista la disciplina delle comunicazioni sulle remunerazioni nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti. In questo caso è richiesto non solo di comunicare la percentuale della provvigione percepita, ma anche il valore assoluto della stessa. Considerato che l'Allegato 4 è un documento da fornire al contraente prima della sottoscrizione del contratto, in questa fase del processo di collocamento il valore assoluto della provvigione che sarà riconosciuta al distributore non è noto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato. Si veda la risoluzione al commento n. 536.



				Si chiede pertanto di eliminare il riferimento alla provvigione in valore assoluto .	
551	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti - Avv. Mario Zanin	AII. 4 –	Parte 1, Sezione IV, lett. c)	Con riferimento al punto c., si osserva che la prescrizione che impone di fornire l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali si ha o potrebbe avere rapporti di affari (in relazione ad un determinato contratto), per un intermediario assicurativo iscritto nella sezione B del Registro, può corrispondere a tutte le imprese di assicurazione abilitate ad operare in Italia. Pertanto, si chiede di eliminare questa previsione o, in alternativa, precisare che l'elenco attiene allo specifico contratto che il cliente ha chiesto al broker d'intermediare.	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato. Posto che, più in generale, ogni distributore risponde ai contenuti dell'Allegato 4 in relazione alla propria natura e alla propria attività, nella sezione in commento il broker indica espressamente la denominazione delle imprese con cui, per accordo diretto o in virtù di una collaborazione orizzontale, ha o potrebbe avere rapporti di affari.
552	Floreani Avv. Rudi - Simonetti Dott. Edoardo - Studio legale associato	AII. 4 —	Parte 1, Sezione IV, lett.a)	La disposizione prescrive obblighi informativi nella materia disciplinata dagli artt. 59 dello schema di regolamento in commento e 119-ter del CAP, i quali a loro volta mantengono la lettera dell'articolo 20, paragrafi 1, comma 3, e 3 della direttiva UE 97/2016. Nella disposizione in commento (così come nella Relazione di presentazione del relativo documento di consultazione) l'attività del fornire una raccomandazione personalizzata e quella del fornire una consulenza fondata su analisi imparziale paiono distinte e alternative, mentre dall'analisi del complesso normativo	Proposta accolta. Il testo dell'Allegato è conseguentemente modificato. Si precisa che la raccomandazione personalizzata è sempre basata su una consulenza, che può anche essere fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art.119-ter, comma 4, del CAP. Tuttavia, al fine di maggiore chiarezza si modifica anche il testo dell'art. 59 del presente Regolamento.

r	T	I	I		
				suddetto sembra piuttosto potersi	
				ricavare i seguenti assunti:	
				- in ogni caso in cui il	
				distributore offra una consulenza,	
				essa deve prendere la forma della	
				raccomandazione personalizzata e	
				motivata in relazione alla coerenza	
				con le richieste e le esigenze del	
				contraente;	
				- nel caso in cui la consulenza	
				sia fondata su un'analisi imparziale e	
				personale, essa deve fondarsi	
				sull'analisi di un numero sufficiente di	
				contratti, di modo da consentire la	
				formulazione della suddetta	
				raccomandazione personalizzata	
				(sempre e comunque necessaria).	
				Se ciò fosse corretto, si	
				suggerirebbe, al fine di una maggiore	
				aderenza al disposto normativo	
				primario, di eliminare la disgiunzione	
				"ovvero", riformulando la lettera in	
				commento nel modo seguente:	
				"a) se l'intermediario offre al	
				contraente una consulenza, fornendo	
				una raccomandazione personalizzata	
				e se la consulenza è fondata su	
				un'analisi imparziale e personale ai	
				sensi dell'articolo 119-ter, commi 3 e	
				4 del Codice;"	
553	Floreani Avv.	AII. 4 –	Parte 1,	La disposizione traspone l'articolo	Proposta accolta.
	Rudi - Simonetti		Sezione IV,	120-ter, comma 1, lett. f) del CAP:	Il testo dell'Allegato è conseguentemente modificato.
	Dott. Edoardo -		lett.d)	«l'intermediario [] comunica []	
	Studio legale			ogni altra informazione utile a	
	associato			garantire il rispetto delle regole di	
				trasparenza previste dal comma 5	



dell'articolo 119-bis». Il rinvio all'articolo 119-bis, comma 5, ivi contenuto è probabilmente frutto di una svista del legislatore, atteso che la disposizione cui si fa rinvio non contiene "regole di trasparenza", come vorrebbe la lettera f) citata, ma divieti di adottare piuttosto potrebbero disposizioni che incentivare il collocamento di prodotti non coerenti con le esigenze del contraente. Più razionale e corretto sembrerebbe invece un rinvio al comma 7 del medesimo articolo, che disciplina l'informazione al contraente sulla natura o fonte del conflitto di interesse in caso di insufficienza dei presidi adottati ai sensi dei commi precedenti ad assicurare che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente medesimo. Questa disposizione si qualifica indubbiamente come "regola di trasparenza" e contiene peraltro un rinvio all'informativa dell'articolo 120ter stesso. Si propone pertanto di sostituire al numero "5" il numero soggiungendo come paia potersi intendere che codesta Autorità abbia già inteso procedere ad alcuni interventi correttivi sul genere di quello suggerito, ad esempio nel caso della Parte III, Sezione II dell'allegato 4, ove si è corretto



				l'originario riferimento del CAP al comma 2 dell'articolo 119-ter (articolo 120, comma 2, lettera b CAP, frutto di ulteriore probabile svista) con l'inserimento, invece, del contenuto del comma 3 dell'articolo 119-ter.	
554	PwC TLS – Avvocati e Commercialisti - Avv. Mario Zanin	All. 4	Parte 1, Sezione V	Con riferimento al punto b., si chiede di chiarire la parte in corsivo, poiché essa lascia intendere che, per ogni singolo contratto assicurativo, debba essere fornito nuovamente tale allegato.	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato. Si veda la risoluzione al commento n. 536. Con riferimento all'obbligo di consegna dell'informativa precontrattuale in caso di rinnovo o stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, si veda l'art. 56, comma 5, del presente Regolamento.
555	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	All. 4	Parte 1, Sezione V	In coerenza con quanto osservato alla Parte I - Sezione II si chiede conferma, con riferimento alle libere collaborazioni tra intermediari, che l'informativa sulla procedura di presentazione reclami sia da rendere solo in caso di effettivo collocamento svolto in regime di libera collaborazione e non come informazione di carattere generale sempre operante.	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'allegato. Si veda la risoluzione al commento n. 536.
556	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	All. 4	Parte 1, Sezione V	Si osserva che con riferimento all'inciso espresso tra parentesi relativo alla "sezione da compilare" in cui si prevede l'apposizione di un timbro, non è chiaro quale tipo di informativa vada data al cliente e se l'inciso di cui sopra si riferisca a tutta la Sezione V, oppure alla sola lettera b) della Sezione V, o se si riferisca invece solo ai rapporti di libera	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'allegato. Si veda risoluzione al commento n. 536.



				aellaharaziona	
				collaborazione.	
				Si chiedono chiarimenti sul tema.	
557	ASSORETI	All. 4	Sezione V, lett. b)	Si chiede di chiarire il significato dell'espressione "una volta individuato l'unico soggetto competente", contenuta nella frase tra parentesi, atteso che al momento della sottoscrizione della polizza non può essere noto a priori se il reclamo sarà di competenza dell'impresa o di un intermediario iscritto nella Sezione B o D.	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'allegato. Si veda risoluzione al commento n. 536.
558	Thesis Consulting	All. 4	Sezione II lett. a e b	Apparentemente si crea un disallineamento fra il punto a) ed il punto b) in quanto il broker che opera su incarico del cliente non deve indicare le imprese con le quali ha rapporti di affari ma dovrebbe indicare gli intermediari con i quali ha rapporti di collaborazione. Considerato che gli iscritti in sez. B già prima delle novazioni introdotte dal DL 179/2012 potevano collaborare con iscritti in sez. A in quanto modalità di interazione con le imprese (come evidenziato anche nelle FAQ pubblicate da codesto Istituto in tempi antecedenti tale decreto) o, a maggior ragione, in virtù di incarichi di brokeraggio conferiti da singoli clienti per conto e nell'interesse dei quali si gestisce un contratto già esistente, si propone di assimilare tali rapporti ad un rapporto diretto con l'impresa (il criterio determinante potrebbe essere la	Proposta non accolta. Nel caso in cui sussista un rapporto di collaborazione orizzontale tra un broker e un agente, l'allegato 4 redatto dal broker dovrà riportare: - i dati identificativi dell'intermediario proponente; - la denominazione della/e impresa/e che ha/hanno conferito mandato all'intermediario proponente; - i dati identificativi degli intermediari con i quali l'intermediario proponente intrattiene un rapporto di collaborazione espressamente ai sensi dell'art. 22 del D.L. n.179/2012 e le relative imprese mandanti. Riguardo a tale ultimo punto, nell'ottica di una informativa precontrattuale idonea a raggiungere le finalità proprie di trasparenza e utilità per il consumatore e al fine di evitare ridondanze, si ritiene ragionevole che l'intermediario "proponente" possa riportare, all'interno dell'Allegato 4, le informazioni relative agli intermediari "emittenti", organizzate per ramo assicurativo. In altre parole, l'intermediario "proponente" al quale il cliente si rivolge per una determinata esigenza assicurativa e che ha in essere più collaborazioni in vari e diversi rami, potrà limitarsi a indicare, all'interno dell'Allegato 4, solo i rapporti di



				ratifica all'incasso da parte dell'impresa). Ciò per evitare un appesantimento dell'informativa dato dall'elevato numero di collaborazioni, tipicamente in aumento, nonché un'eccessiva frequenza di aggiornamento e consegna alla clientela della stessa. Anche in virtù del disposto di cui all'articolo 65 comma 2, le collaborazioni per le quali non sussiste ratifica all'incasso sarebbero comunque da indicare (ad esempio rapporti con broker grossisti od agenzie di sottoscrizione, dove effettivamente la collaborazione nasce per il servizio offerto dall'intermediario emittente).	collaborazione con intermediari "emittenti" che ineriscono al ramo di specifico interesse del cliente/richiedente. Non è peraltro impedito all'intermediario proponente indicare, se lo ritiene, anche gli altri ulteriori rapporti in virtù dei quali può distribuire prodotti di ramo diverso, che non rientrano nell'interesse del cliente/richiedente. In tal modo si ritiene soddisfatta l'esigenza di trasparenza sottesa all'obbligo informativo e conciliata l'utilità per il cliente a conoscere le informazioni essenziali e funzionali al contratto da concludere con l'alleggerimento degli oneri informativi per l'intermediario. Una volta che il cliente abbia operato la scelta del prodotto da acquistare, l'intermediario proponente darà evidenza dell'intermediario emittente (e della relativa impresa mandante) che interviene nel caso specifico, così come del ruolo e delle funzioni svolte in base all'accordo di collaborazione (rilascio di preventivi e/o di quietanze, riscossione dei premi).
559	Martano Assicurazioni Srl	All. 4	Sezione II comma b	Si suggerisce l'abrogazione del comma in quanto all'eventuale onorario percepito deve seguire la relativa documentazione fiscale. (fattura).	Proposta non accolta. L'obbligo di trasparenza sull'entità dell'onorario corrisposto dal cliente deriva dalla normativa primaria (art. 120-bis del CAP).
560	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	All. 4	Parte I Sez. III	Si suggerisce di eliminare l'indicazione della commissione corrisposta con riferimento alle polizze PPI, in quanto tale informazione è già contenuta nella documentazione pre-contrattuale elaborata dalla compagnia. La duplicazione dell'informazione potrebbe peraltro portare a problemi di coordinamento dei due documenti, laddove aggiornati in momenti	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 536.



				diversi.	
561	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	All. 4	Parte I Sez. IV	Sembra che sia stato erroneamente inserito il riferimento all'articolo 119 bis comma 5 in luogo del comma 7, nel quale sono invece contenuti gli obblighi di trasparenza ed informativa.	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 553.
562	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	All. 4	Parte 2, Sezione II	Si osserva che la previsione di indicare, nel caso di intermediario iscritto in sezione F del Registro, l'autorizzazione all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto con l'impresa, non trova supporto né nell'articolo 118, comma 2 del CAP, che si riferisce solo agli intermediari iscritti in sezione B del Registro, né nell'articolo 63, comma 4, né all'art 65 del Documento in consultazione che parimenti si applicano solo agli intermediari iscritti in sezione B.	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'allegato. Il richiamo agli intermediari a titolo accessorio è operato direttamente dall'art. 109-bis, comma 3, del CAP.
563	lannitti Avv. Salvatore – Studio Legale Norton Rose Fulbright	All. 4	Parte III	Inserire la previsione relativa ai compensi dovuti ai dipendenti delle imprese.	Proposta accolta. Il testo dell'Allegato 4 è conseguentemente integrato.
564	ANIA	All. 4	Sezione I, Sezione V, lett. b)	La disposizione prevede che relativamente alle informazioni sugli strumenti di tutela del contraente, il soggetto competente alla gestione del reclamo (impresa o intermediario) informa il contraente in merito alla procedura per la presentazione dei reclami, nel caso di rapporti di libera collaborazione. a) Si chiede conferma a IVASS che	L'osservazione non richiede modifiche al testo dell'Allegato. Si veda la risoluzione la al commento n. 536.



			per intermediario competente alla gestione di tali reclami si intendono i soggetti iscritti alle sezioni B e D del registro, in quanto unici intermediari riconosciuti dalla normativa sui reclami, competenti a gestire il reclamo (anche in luogo dell'impresa) se ovviamente rientrante nell'ambito di loro competenza. In aggiunta a tale richiesta, nella medesima sezione si legge testualmente: "(sezione da compilare – eventualmente con l'apposizione di un timbro – a cura dell'intermediario contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato l'unico soggetto competente - impresa o intermediario - alla gestione del reclamo). b) Si chiede ad IVASS di specificare se tale avvertenza si riferisce alla sola lettera b, comprensiva o meno dell'informativa integrata per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione.
565	ANIA	AII. 6	Relativamente alle Aree tematiche e ai relativi Moduli contenenti le materie afferenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, con particolare riguardo alla valutazione delle esigenze del consumatore, ci permettiamo di suggerire la costituzione di una nuova area tematica che razionalizzi alcune tematiche già previste nei diversi



566	FIAVET	111 CAP Comma	
		+ Artt. Da 22 a 29	intervenire per ridurre l'ambito formativo (numero ore e argomenti) e procrastinare la data di acquisizione
		Regolament	dei requisiti semplificandoli e
		0	riconoscendo come equipollenti quelli
		+	finanziari, di onorabilità e
		Articolo 88	professionalità previsti per operare come Agenti di viaggio (articolo 13,
			comma 1 lett. b) del DL 83/2014,
			conv. in L. 106/2014).
			Nello specifico
			Per logica coerenza con la riduzione
			del 50% delle ore di aggiornamento
			prevista dall'articolo 89 comma 5 per gli intermediari assicurativi a titolo
			accessorio, si chiede analoga
			riduzione delle ore di formazione, da
			60 a 30, per gli stessi soggetti, per
			l'acquisizione dei requisiti per
			accedere all'iscrizione nel Registro. In conseguenza della sopracitata
			iii conseguenza della sopiacitata



riduzione del numero delle ore formazione finalizzata all'iscrizionel Registro, si chiede proporzionale limitazione dei mod	e a
contenuti nelle aree tematici oggetto della formazione di d all'allegato 6.	e